REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 269

Anno 47 **2 novembre 2016** **N. 327**

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2680 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché vengano individuate le risorse necessarie per garantire l'intervento definitivo di salvaguardia degli esodati esclusi dall'ultimo intervento legislativo. A firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Caliandro, Boschini, Paruolo, Serri, Iotti, Marchetti Francesca, Zoffoli, Rossi Nadia, Bagnari, Cardinali, Soncini, Tarasconi, Campedelli, Prodi, Ravaioli, Poli, Sabattini, Rontini, Bessi, Mori, Pruccoli *7*

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3120 - Risoluzione per impegnare il Presidente della Regione e la Giunta regionale a richiedere l'accelerazione della conferenza dei servizi sulle risorse disponibili per le precedenti salvaguardie e l'assegnazione in sede legislativa alle competenti Commissioni parlamentari delle proposte di legge tese a sostenere i lavoratori esodati non ancora salvaguardati. A firma dei Consiglieri: Rancan, Fabbri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Rainieri, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli, Foti *7*

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3252 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere iniziative nei confronti del Governo per salvaguardare il ruolo dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui, al fine di adottare idonei provvedimenti che consentano la stabilizzazione degli stessi presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.V.V.F.), intervenendo inoltre per favorire la stabilizzazione del personale discontinuo appartenente ai nuclei cinofili dei vigili del fuoco. A firma dei Consiglieri: Taruffi, Torri *7*

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3281 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere, a livello nazionale ed europeo, il processo di revisione dell'individuazione dei prezzi dei farmaci, a facilitare l'accesso ai farmaci DAA, nonché ad intervenire, anche con risorse proprie, nella presa in carico e nella cura di pazienti con patologie croniche a partire dai soggetti contagiati da sangue infetto. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Caliandro, Zoffoli, Paruolo, Tarasconi, Ravaioli, Rossi Nadia, Montalti, Bessi, Campedelli, Rontini, Iotti, Poli, Prodi, Mumolo, Bagnari, Sabattini, Serri, Mori, Marchetti Francesca, Calvano *8*

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3294 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in conferenza Stato-Regioni e nelle istituzioni comunitarie affinché si addivenga ad una comune presa di posizione delle regioni italiane ed europee per cambiare le regole del "Bail in", secondo le indicazioni date dalla Banca d'Italia. A firma dei Consiglieri: Foti, Sabattini, Caliandro, Calvano *9*

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3295 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad intervenire presso il Governo affinché la gestione dei minori stranieri non accompagnati avvenga con il coinvolgimento delle Regioni e delle comunità locali, in un'ottica di equa distribuzione degli stessi tra Regioni e Comuni e con indicazioni univoche alle Prefetture. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Calvano, Caliandro, Taruffi, Prodi, Mumolo, Marchetti Francesca, Tarasconi, Molinari, Montalti, Rontini, Soncini, Zoffoli *10*

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3322 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni affinché la legislazione in materia di concorrenza, le norme sulla concorrenza sleale, quelle antitrust e quelle sull'organizzazione della fase agricola e delle filiere agroalimentari siano aggiornate e pienamente applicate al fine di rafforzare i produttori proteggendo i consumatori tramite regole certe ed efficaci, adottando inoltre ulteriori iniziative di tutela e valorizzazione del settore. A firma dei Consiglieri: Bessi, Caliandro, Rainieri, Foti, Taruffi, Bignami, Zoffoli, Sabattini *11*

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3341 - Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare la opportunità di organizzare una missione in Albania volta a perorare modifiche alla normativa albanese in materia di affido di minori, molti dei quali arrivano in Italia attraverso l'affido temporaneo, chiedendo inoltre l'assunzione di ulteriori iniziative volte a contrastare l'arrivo in Italia di minori non accompagnati. A firma del Consigliere: Foti *12*

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

25 GENNAIO 2016, N. 54: Controllo della nutria "miocastorcoypus" in Emilia-Romagna - Disposizioni transitorie *15*

9 FEBBRAIO 2016, N. 140: Nomina della Commissioni territoriali preposte all'effettuazione di esami propedeutici al rilascio delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari *16*

7 MARZO 2016, N. 311: L.R. 8/94 art. 8. Indici di densità venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2016/2017 .....*21*

13 GIUGNO 2016, N. 846: Gestione unitaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (RIRER) affidate all'Agenzia Prevenzione Ambiente e Energia (ARPAE) dell'Emilia-Romagna - Servizio Idro-Meteo-Clima. Finanziamento ai sensi del DPCM DEL 13/05/2015 per la realizzazione di attività finalizzate alla riduzione dei tempi di allertamento del sistema di monitoraggio idropluviometrico RIRER della Regione Emilia-Romagna. Attribuzione risorse finanziarie. Accertamento entrate.....*23*

21 GIUGNO 2016, N. 910: Gestione unitaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (RIRER) affidate all'Agenzia Prevenzione Ambiente e Energia (ARPAE) dell'Emilia-Romagna - Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione programma 2016 per spese di manutenzione ordinaria anche nell'ambito del contributo spese di funzionamento. Attribuzione risorse finanziarie *23*

21 GIUGNO 2016, N. 902: Nomina nuovo componente Consiglio direttivo ATC RN01.....*24*

3 OTTOBRE 2016, N. 1555: Nomina nuovo componente Consiglio direttivo ATC RE02.....*25*

3 OTTOBRE 2016, N. 1556: Nomina nuovo componente Consiglio direttivo ATC RE03.....*25*

3 OTTOBRE 2016, N. 1557: Nomina nuovo componente Consiglio direttivo ATC BO03 .....*25*

1 AGOSTO 2016, N. 1326: Approvazione Accordo di Partenariato tra Regione Emilia-Romagna ed ERVET per la gestione dell'Asse 5 - Assistenza Tecnica - del Programma Interreg V B Adriatic Ionian - Trasferimento quota 2016 - *25*

29 AGOSTO 2016, N. 1380: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Modifica del bando unico regionale relativo ai tipi di operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "Ammodernamento di aziende agricole di giovani agricoltori" ("Pacchetto giovani 2016") di cui alla deliberazione n. 741/2016.....*37*

5 SETTEMBRE 2016, N. 1415: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"....*38*

12 SETTEMBRE 2016, N. 1425: Approvazione Protocollo d'intesa sull'attività di teatro in carcere e per minori sottoposti a misure penali e adempimenti conseguenti *56*

3 OTTOBRE 2016, N. 1560: Provvedimento di VIA del progetto di "Variante sostanziale ad un impianto eolico in località Montevenere (foglio 58, mapp. 390), in comune di Monzuno (BO)", proposto da Probus Alboris srl. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99) *69*

3 OTTOBRE 2016, N. 1561: Provvedimento di VIA del progetto di "Aumento di capacità dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e parchi" nel comune di Valsamoggia (BO), proposto dall'Az. Agr. Gherardi Bruna e rilasciato al Consorzio Lambertini C.L. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99).....*75*

3 OTTOBRE 2016, N. 1562: Provvedimento di verifica (screening) relativa al progetto d'ampliamento dell'area di stoccaggio fitofarmaci per annessione dell'area "Cella Frigo" attualmente di CONSAR Ravenna in V. Vittorio Emanuele Orlando 13, comune di Ravenna, presentato da LOGIKEM SRL *88*

3 OTTOBRE 2016, N. 1563: Provvedimento di verifica (screening) per il progetto "Potenziamento impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi con inserimento di nuove tipologie di rifiuti" sito in comune di San Giovanni in Persiceto (BO). Proponente: TRASCAVI S.r.l. (Titolo II della L.R. 9/99) *88*

3 OTTOBRE 2016, N. 1564: Provvedimento di VIA del progetto di modifica delle tipologie di rifiuti e delle attività di trattamento presso l'esistente stabilimento autorizzato allo smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in comune di Mirandola (MO), Via Statale Nord n.121 - Proponente: Rieco srl. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III LR. n. 9/1999).....*88*

3 OTTOBRE 2016, N. 1565: Provvedimento di VIA del progetto di "realizzazione di un impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi ad Ozzano dell'Emilia (BO)" proposto da G2 Servizi s.r.l.. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99) *94*

3 OTTOBRE 2016, N. 1567: Provvedimento di VIA relativo al progetto di ampliamento dell'allevamento avicolo esistente in comune di Campogalliano (MO), Via Nuova n. 28 - Proponente Gobbi Frattini Srl.....*121*

3 OTTOBRE 2016, N. 1592: Esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale interregionale del progetto per la realizzazione del Polo Estrattivo PIAE n. 1 "Bella Venezia" ricadente nei comuni di Villanova d'Arda e Castelvetro Piacentino in regione Emilia-Romagna e di un adeguamento funzionale di argine golenale esistente a servizio del polo estrattivo nel comune di Stagno Lombardo in regione Lombardia.....*129*

7 OTTOBRE 2016, N. 1603: Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di realizzazione del tronco stradale di collegamento tra la SP n. 588 "Dei Due Ponti" e la SP n. 94 "Busseto-Polesine" (Tangenziale di Busseto 3° Stralcio), in comune di Busseto (PR) *130*

7 OTTOBRE 2016, N. 1604: Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di nuovo impianto di recupero R3 di rifiuti non pericolosi, ubicato in loc. Casoni di Gariga del comune di Podenzano - Provincia di Piacenza, proposto dalla Ditta Belloni Giuseppe S.R.L. ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99....*132*

7 OTTOBRE 2016, N. 1605: Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) ai sensi della LR. n. 9/1999 positiva relativa al progetto di pista permanente per corse e prove (pista da cross) in Via Roncaglio n. 11, comune di Medolla (MO) proposta dalla società T.B.M. di Sacchet Emilio & C. s.n.c. *132*

7 OTTOBRE 2016, N. 1606: Provvedimento VIA e di autorizzazione integrata ambientale, finalizzata alla realizzazione di un nuovo impianto di macellazione, con relative aree di pertinenza e del nuovo impianto di depurazione, presso il sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336, presentato dalle Società AVI.COOP S.C.A. e GE.SCO S.r.l. in comune di Cesena. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 9/99).....*136*

7 OTTOBRE 2016, N. 1607: Provvedimento di VIA del progetto di trasferimento di un'attività di trattamento superficiale (verniciatura) su metalli mediante processi di cataforesi e verniciatura a secco, in comune di Camposanto (MO), via per San Felice n. 50 - Proponente: GM Cataforesi Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. n. 9/1999).....*144*

7 OTTOBRE 2016, N. 1608: Provvedimento di verifica (screening) relativa al progetto "Modifiche dell'impianto rientrante nell'attività B.2.28 della Legge Regionale 9/99" da realizzarsi

presso lo stabilimento di produzione di detergenti in Via dell'Industria n. 4 nel comune di Gattatico, proposto da Procter & Gamble Italia Spa. (Titolo II della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999).....*165*

7 OTTOBRE 2016, N. 1616: Provvedimento di VIA del progetto "Impianto idroelettrico in località Mulino Camatti sul Torrente Scoltenna, in comune di Montecreto (MO)" proposto dalla Società Consult a srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi.....*165*

7 OTTOBRE 2016, N. 1617: Provvedimento di VIA del progetto "Impianto idroelettrico in località Molino di Toggiano sul Torrente Dragone, nei comuni di Palagano e Montefiorino (MO)" proposto dalla Società Idroemilia Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi.....*176*

3 OTTOBRE 2016, N. 1590: Approvazione schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione della "Velostazione nei pressi della Stazione Ferroviaria di Rimini e della fermata del TRC".....*188*

7 OTTOBRE 2016, N. 1614: Istituzione corsi maestri di sci anno formativo 2016/2017 ai sensi legge regionale n. 42/1993.....*188*

7 OTTOBRE 2016, N. 1615: Approvazione dell'elenco unitario delle tipologie di azione-programmazione 2014/2020- di cui alla n. 354/2016. Modifiche ed integrazioni.....*189*

7 OTTOBRE 2016, N. 1631: Art. 9 della L.R. 24/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Istituzione delle Commissioni per l'abilitazione alla raccolta del tartufo e modalità per lo svolgimento degli esami.....*199*

7 OTTOBRE 2016, N. 1632: D.Lgs. n. 150/2012. Deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014. Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari *210*

7 OTTOBRE 2016, N. 1633: L.R. 7/98 e s.m. - L.R. 4/16 - DGR 592/09 e s.m. - Approvazione, assegnazione e concessione, a favore dell'Associazione Unione di Prodotto Costa, di un contributo per la realizzazione del progetto speciale di integrazione del Programma annuale 2016 ai sensi della delibera n. 1500/2016 ..*235*

7 OTTOBRE 2016, N. 1634: L.R. 7/1998 e ss.mm. - D.G.R. n. 1693/2008 - Approvazione integrazione ai progetti di marketing e promozione turistica anno 2016 di cui alla delibera n. 2097/2015 ed alla determinazione n. 2355/2016 - Approvazione contratto con APT Servizi Srl - C.U.P. E59D16001180002 .....*241*

17 OTTOBRE 2016, N. 1647: Documento programmatico sulla sicurezza della Giunta della Regione Emilia-Romagna - Aggiornamento ottobre 2016 .....*250*

17 OTTOBRE 2016, N. 1648: Modifiche alla D.G.R. 1496/2011: integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWT alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale".....*251*

17 OTTOBRE 2016, N. 1688: Assegnazione in favore di INPS di risorse a valere sul PO FSE 2014-2020 per il pagamento dell'indennità dei tirocini Misura 5 del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani. Accertamento entrate *253*

24 OTTOBRE 2016, N. 1698: L.R. 3/99. Programma regionale attività produttive 2012-2015, Attività 4.4. Approvazione bando per la concessione di contributi a progetti di internazionalizzazione del sistema fieristico regionale sui mercati esteri "Fiere e Filiere 2016-2017" - IV Annualità, Edizione 2 - *258*

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

12 OTTOBRE 2016, N. 197: Dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli intensi eventi meteorologici che nei giorni 18-19 e 20-21 agosto 2016, 6, 16-17 e 21 settembre 2016 hanno colpito i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.....*294*

13 OTTOBRE 2016, N. 199: Estinzione dell'IPAB "Fondazione Contessa Ines Gentili" di Fusignano (RA).....*295*

21 OTTOBRE 2016, N. 201: Modifica della composizione della Consulta regionale degli studenti istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13/08, ai sensi della L.R. 15/07....*295*

DECRETI DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

21 OTTOBRE 2016, N. 3307: Domanda prot. n. CR/23683/2016 del 30/4/2016, presentata da Luca Barbieri - impresa individuale, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza.....*296*

21 OTTOBRE 2016 N. 3308: Domanda prot. n. CR/23648/2016 del 30/4/2016, presentata da ERA SRL, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza *296*

21 OTTOBRE 2016, N. 3309: Domanda prot. n. CR/48098/2016 del 9/9/2016, presentata da Riccardo La Monica - impresa individuale, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza *296*

21 OTTOBRE 2016, N. 3311: Domanda prot. n. CR/23492/2016 del 29/4/2016, presentata da COS-P-E- di Benassi Augusto & C. S.N.C. ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza *297*

21 OTTOBRE 2016 N. 3312: Domanda prot. n. CR/23172/2016 del 29/4/2016, presentata da Prefin S.r.l., ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza *297*

24 OTTOBRE 2016, N. 3369: Domanda prot. n. CR/23151/2016 del 29/4/2016, presentata da T.S.M. di Tinti Vanni & C. s.a.s., ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza *297*

24 OTTOBRE 2016, N. 3370: Domanda Prot. n. CR-23119-2016 del 29 aprile 2016 presentata dalla società VM Motori S.P.A., con sede legale nel Comune di Cento (FE), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza *298*

24 OTTOBRE 2016, N. 3383: Domanda Prot. n. CR/23136/2016 del 29/04/2016 presentata da Borgonuovo SRL, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Rigetto istanza.....*298*

24 OTTOBRE 2016, N. 3384: Domanda Prot. n. CR-23104-2016 del 29 aprile 2016 presentata dalla società Fresenius Hemocare Italia S.r.l., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza.....*298*

24 OTTOBRE 2016, N. 3387: Domanda Prot. n. CR-22777-2016 del 28 aprile 2016 presentata dalla società Immobiliare La Luna S.r.l., con sede legale nel Comune di Reggiolo (RE), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza.....*298*

25 OTTOBRE 2016, N. 3415: Domanda prot. n. CR/23460/2016 del 29/4/2016, presentata da Centro Sociale ARCI Bocciofila Campagnola, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza *299*

25 OTTOBRE 2016, N. 3416: Domanda prot. n. CR/40947/2015 del 10/8/2015, presentata da G.I.M. SNC di Cristofori Marcello e Figli, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza *299*

25 OTTOBRE 2016, N. 3417: Domanda prot. n. CR/21712/2016 del 21/4/2016, presentata da GE.CA. S.r.l., ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza.....*299*

25 OTTOBRE 2016, N.3418: Domanda prot. n. CR/23487/2016 del 29/4/2016, presentata da Istituto Diocesano Per Il Sostentamento Del Clero di CarpI, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza *300*

25 OTTOBRE 2016, N. 3419: Domanda prot. n. CR/22723/2016 del 28/4/2016, presentata da Carrelli Trasporti Cingolati s.p.a. (ora Oregon S.r.l.) ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza *300*

25 OTTOBRE 2016, N. 3420: Domanda prot. n. CR/17846/2016 del 31/3/2016, presentata da Schiatti Automobili S.r.l., ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza *300*

25 OTTOBRE 2016, N. 3422: Domanda Prot. n. CR-15255-2016 del 17 marzo 2016 presentata dalla società Ferri S.r.l., con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Concessione del contributo per interventi sull'immobile e rigetto parziale dell'istanza per interventi di delocalizzazione temporanea.....*301*

25 OTTOBRE 2016, N. 3423: Domanda Prot. n. CR-23578-2016 del 30 aprile 2016 presentata dalla società IRC International Reflective Company S.p.A., con sede legale nel Comune di Soliera (MO), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza *301*

25 OTTOBRE 2016, N. 3424: Domanda Prot. n. CR-23574-2016 del 30 aprile 2016 presentata dalla società OMR – Fonderia San Felice S.r.l., con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza *302*

25 OTTOBRE 2016, N. 3440: Domanda Prot. CR-21663-2016 del 21 aprile 2016 presentata dalla società F.E.R. S.r.l+., con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto parziale dell'istanza per interventi sull'Immobile 2.....*302*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

6 OTTOBRE 2016, N. 15626: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando unico regionale relativo al tipo di operazione 4.1.01 di cui alla deliberazione 320/2016. Aggiornamento termini procedimentali *302*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

6 OTTOBRE 2016, N. 15620: Concessione autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di trapianto al Centro dei trapianti del Pad. 23 Polo -cardio-toraco-vascolare del Policlinico Sant'Orsola Malpighi dell'azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.....*304*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

17 OTTOBRE 2016, N. 16087: Trasferimento e liquidazione ad ARPAE delle risorse per espletamento delle attività ordinarie ex art. 21, comma 1, lett. b), L.R. n. 44/95 in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1074/2016 e n. 1490/2016 ...*305*

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

20 SETTEMBRE 2016, N. 14810: Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale al dott. Stefano Cosma, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 ed in attuazione della D.G.R. 557/2016 .....*306*

26 SETTEMBRE 2016, N. 15078: Conferimento di un incarico di lavoro autonomo di consulenza al dott. Marco Calamai da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, per un supporto tecnico-specialistico alla promozione dell'attività sportiva a livello regionale.....*307*

13 OTTOBRE 2016, N. 15937: Modifica composizione del Nucleo nominato con propria determinazione n. 7472/2016.....*308*

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

22 AGOSTO 2016, N. 1193: Assegnazione e liquidazione a favore di 7 Comuni delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia delle somme a copertura dei contributi (CCL e CDA), riferiti ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016, per la sistemazione temporanea di nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012 .....*309*

22 AGOSTO 2016, N. 1197: Assegnazione e liquidazione a favore di 8 Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia delle somme a copertura dei contributi (CCL e CDA), riferiti ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016, per la sistemazione temporanea di nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012 .....*315*

31 AGOSTO 2016, N. 1260: Iscrizione dell'Organizzazione "Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani AGESCI zona di Bologna" alla sezione provinciale di Bologna dell'Elenco regionale del volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna *318*

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO

11 OTTOBRE 2016, N. 15786: Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; iscrizione al RUP; Impresa: Infinitybio Società Consortile Agricola a R.L. - Aut. n. 4214.....*318*

13 OTTOBRE 2016, N. 15954: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Piazza Martino S.R.L. Società Agricola - Aut. n. 4216 ..... *318*

13 OTTOBRE 2016, N. 15955: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Imballi Speciali S.R.L. n. 4215 ..... *319*

14 OTTOBRE 2016, N. 16017: Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; iscrizione al RUP; emissione del passaporto - Impresa: Floricoltura Abbati Paola - Aut. n. 1102 ..... *319*

20 OTTOBRE 2016, N. 16350: Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Blumen Group S.p.A. Aut. n. 2203 ..... *319*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

12 OTTOBRE 2016, N. 15857: "Quinto aggiornamento dell'Elenco annuale (anno 2016) dei gestori degli impianti di cui all'art. 3, comma 40, della Legge n. 549/1995 ammessi al pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'art. 13, commi 6 bis e 6 ter della L.R. n. 31/1996, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 5008 del 31 marzo 2016, n. 6769 del 26 aprile 2016, n. 8127 del 19 maggio 2016, n. 8646 del 30 maggio 2016 E n. 15021 del 23 settembre 2016" *320*

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO

13 SETTEMBRE 2016, N. 14292: Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, per la realizzazione di un nuovo edificio produttivo-artigianale, in località Chiozza, Comune di Scandiano (RE), Via Statale (fg. 31 mapp. n. 87), lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Sassuolo *325*

29 SETTEMBRE 2016, N. 15264: Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per l'intervento ristrutturazione interna di porzione di fabbricato con cambio di destinazione d'uso da ex fienile ad uso residenziale sito nel comune di Guastalla e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Parma-Suzzara *326*

COMUNICATI REGIONALI

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Bondeno (FE). Approvazione del Piano della Ricostruzione (PdR). Articolo 13 L.R. 12 dicembre 2012, n. 16 .. *327*

Comune di Gambettola (FC). Approvazione di variante al Piano Operativo Comunale (POC). Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 ..... *327*

Comune di San Lazzaro di Savena (BO). Approvazione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 ..... *327*

Comune di San Possidonio (MO). Approvazione del stralcio del Piano della Ricostruzione (PdR). Art. 13, Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 ..... *327*

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL'AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI DI ARPAE

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica... *327*

COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SAC - SEDE DI PIACENZA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica... *328*

COMUNICATI DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO EMILIA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica... *328*

COMUNICATI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica .. *329*

COMUNICATI DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica .. *331*

COMUNICATI DEL RESPONSABILE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica... *332*

COMUNICATO DEL RESPONSABILE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) - RAVENNA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica... *332*

COMUNICATI DEL DIRIGENTE DI ARPAE - SAC PIACENZA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni *333*

COMUNICATI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE):

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni *333*

COMUNICATI DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni *334*

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ- CESENA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni *336*

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) - RAVENNA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni *336*

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE *337*

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PARMA) *341*

COMUNE DI FONTANELLATO (PARMA) *342*

AVVISI DI DEPOSITO DI PIANI E PROGRAMMI E RELATIVE VAS

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA..... *342*

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma; ARPAE-SAC Modena; ATERSIR – Agenzia Regionale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti; Unione di Comuni Valmarecchia (Rimini); Comuni di: Bardi, Bondeno, Budrio, Calestano, Carpaneto Piacentino, Casina, Collecchio, Ferrara, Gualtieri, Imola, Lugagnano Val d'Arda, Luzzara, Modena, Salsomaggiore Terme, San Giovanni in Marignano, Solignano, ...*343*

Accordo di programma presentato dalla Città Metropolitana di Bologna.....*350*

Occupazioni temporanee e d'urgenza per conto di enti terzi, pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazionedi indennità provvisorie, nulla osta di svincolo di indennità di esproprio presentate dal Presidente Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato; dalla Provincia di Parma; dai Comuni di: Ferrara, Parma, Quattro Castella; da RFI - Rete Ferroviaria Italiana *353*

Comunicazioni relative ad autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici presentate da ARPAE-SAC Bologna, ENEL Distribuzione SpA, HERA SpA, INRETE Distribuzione Energia SpA *360*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2680 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché vengano individuate le risorse necessarie per garantire l'intervento definitivo di salvaguardia degli esodati esclusi dall'ultimo intervento legislativo. A firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Caliandro, Boschini, Paruolo, Serri, Iotti, Marchetti Francesca, Zoffoli, Rossi Nadia, Bagnari, Cardinali, Soncini, Tarasconi, Campedelli, Prodi, Ravaioli, Poli, Sabattini, Rontini, Bessi, Mori, Pruccoli

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

Premesso che:

I lavoratori esodati, entrati nelle cronache dopo la Riforma delle Pensioni del Ministro Fornero, hanno subito retroattivamente l'innalzamento dell'età pensionabile creando così una situazione di grande incertezza e di instabilità per un numero consistente di persone che sono rimaste senza stipendio e senza pensione.

Dal 2012 ad oggi sono stati sette i provvedimenti cosiddetti "salvaguardie" che hanno consentito ai lavoratori esodati di poter andare in pensione con le regole in vigore prima della Legge Fornero.

Considerato che:

il Governo, dopo aver certificato al Parlamento il numero degli esodati da salvaguardare 49.500, si è impegnato "ad accertare le risorse per un nuovo definitivo intervento di salvaguardia degli esodati rimasti fuori dagli interventi precedenti" -dichiarazione del Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento il 24 settembre 2015 - e "ad intervenire sulla materia delle salvaguardie degli esodati all'interno della legge di stabilità per una definitiva risoluzione" dichiarazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali al Parlamento il 24 settembre 2015.

L'ultima misura, la "settima salvaguardia" è stata inserita nella Legge 208/2015 (Legge di Stabilità). Grazie a quest'ultima manovra sono state messe in sicurezza oltre 172 mila persone per una spesa stimata di circa 9 miliardi di euro.

Tale misura ha risposto in parte alla salvaguardia dei 49.500 esodati certificati dal Governo, tutelandone più della metà.

Evidenziato che:

Occorre dare una risposta risolutiva alle circa 23.000 persone rimaste escluse dagli interventi precedenti e che permetta loro di uscire dal limbo dei "senza stipendio né pensione".

Impegna la Giunta

Ad attivarsi presso il Governo ed il Ministero competente affinché vengano individuate le risorse necessarie per garantire l'intervento definitivo di salvaguardia degli esodati esclusi dall'ultimo intervento legislativo.

Approvata all'unanimità dalla Commissione IV Politiche per la Salute e Politiche Sociali nella seduta del 10 ottobre 2016.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3120 - Risoluzione per impegnare il Presidente della Regione e la Giunta regionale a richiedere l'accelerazione della conferenza dei servizi sulle risorse disponibili per le precedenti salvaguardie e l'assegnazione in sede legislativa alle competenti Commissioni parlamentari delle proposte di legge tese a sostenere i lavoratori esodati non ancora salvaguardati. A firma dei Consiglieri: Rancan, Fabbri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Rainieri, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli, Foti

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

Premesso che la riforma delle pensioni Monti-Fornero, introdotta con la manovra finanziaria 2011 ha provocato l'emergenza sociale dei cosiddetti "esodati", ossia un gran numero di lavoratori trovatisi all'improvviso senza stipendio, senza assegno di pensione e anche senza ammortizzatori sociali.

Vista la nota del 1 agosto 2016 (all.1) della "Rete dei Comitati degli Esodati" di sollecito di un'urgente iniziativa delle Regioni nei confronti del Governo per riparare ad un'annosa ingiustizia.

Acquisiti inoltre l'Appello del 29 luglio 2016 (all.2) rivolto al Parlamento al fine di sollecitare l'approvazione del Ddl A. C. 3893 (Ottava Salvaguardia) per i 34.000 esodati espulsi dalle precedenti salvaguardie.

Letto l'Ordine del Giorno approvato all'unanimità dal Consiglio Regionale della Liguria (ali.3).

Impegna il Presidente della Regione Emilia-Romagna e la Giunta regionale

1) A richiedere di accelerare la chiusura della Conferenza dei servizi in corso sulle precedenti sette salvaguardie per verificare la qualità e l'entità delle risorse disponibili entro il minor tempo possibile.

2) A richiedere urgentemente ai Presidenti delle Commissioni Lavoro del Senato e della Camera un incontro per l'assegnazione della sede legislativa della Commissione Lavoro sulle proposte di legge A. C. 3893 Damiano e altri (all.4) e 3991 Simonetti e altri (ali.5), a cui si esprime massimo sostegno, per arrivare nei tempi più rapidi possibili ad un provvedimento autonomo in merito all'ottava salvaguardia a sostegno di tutti i lavoratori e lavoratrici esodati ancora non salvaguardati.

Approvata all'unanimità dalla Commissione IV Politiche per la Salute e Politiche Sociali nella seduta del 10 ottobre 2016.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3252 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere iniziative nei confronti del Governo per salvaguardare il ruolo dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui, al fine di adottare idonei provvedimenti che consentano la stabilizzazione degli stessi presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.V.V.F.), intervenendo inoltre per favorire la stabilizzazione del personale discontinuo appartenente ai nuclei cinofili dei vigili del fuoco. A firma dei Consiglieri: Taruffi, Torri

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

- i vigili del fuoco cosiddetti discontinui sono parte del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (C.N.V.V.F.) e, pertanto, sono iscritti in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali. Gli stessi rappresentano una figura

strategica fondamentale del comparto, a cui è riconosciuto un indispensabile ruolo che consente di svolgere efficacemente il soccorso pubblico;

- i vigili del fuoco discontinui - superando corsi, prove fisiche e attitudinali - hanno ricevuto la medesima formazione dei loro colleghi permanenti e, difatti, ne sono equiparate le funzioni, mentre è diverso l'inquadramento presso il Corpo, poiché svolgono il loro servizio in modo precario, in assenza, dunque, di un rapporto d'impiego con l'Amministrazione pubblica;

- non solo si tratta di vigili del fuoco precari, ma a causa dei continui tagli alle risorse del comparto sicurezza è stata prevista una diminuzione dei giorni di richiamo in servizio di tale personale, da 20 a 14 giorni, e ciò ha determinato un'incisiva diminuzione del corrispettivo, già modesto, che percepiscono;

- attualmente si prevede la chiusura di numerosi distaccamenti volontari presso i quali prestano servizio i vigili del fuoco discontinui, il che potrebbe comportare la perdita di lavoro per circa 15.000 precari, con le immaginabili gravi conseguenze che si ripercuoterebbero anche sulle loro famiglie;

- il decreto legge 113/2016 all'art. 6 bis, per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, autorizza, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo a graduatorie preesistenti, e marcando una direzione verso la stabilizzazione del personale e la riduzione dei volontari.

Ritenuto che

- si debba riconoscere il lavoro di migliaia di persone che hanno prestato un indispensabile servizio, per la sicurezza dei cittadini e del nostro paese, rivelatosi decisivo per la salvezza di vite umane in molte occasioni, da ultimo nel recente terremoto nell'Italia centrale, promuovendo azioni che suppliscano con efficienza alla mancanza di personale che si determinerà nel C.N.V.V.F.;

- si debba, quindi, intervenire per adottare idonei provvedimenti per ricollocare il personale discontinuo, altrimenti verrebbe irragionevolmente dispersa la competenza di persone, dapprima formate dall'amministrazione pubblica e poi dalla stessa rese disoccupate;

- in considerazione della competenza e dell'esperienza assunta dai vigili discontinui, va elaborato un programma a lungo termine che preveda criteri per i quali si riconosca, a determinate condizioni, la priorità di detto personale nei bandi pubblici per vigili del fuoco.

Evidenziato che

- in particolare, le unità cinofile dei vigili del fuoco sono attualmente contingentate in 186 a livello nazionale, 155 delle quali hanno già conseguito la certificazione operativa, di queste circa 45 sono discontinue;

- le unità cinofile, distribuite sul territorio nazionale in nuclei regionali o interregionali, si occupano prevalentemente della ricerca di persone disperse in superficie e tra le macerie, in fase sperimentale della fire investigation (investigazione e ricerca in incendi dolosi);

- la componente volontaria appartenente alle "alte qualificazioni" componente cinofila dei vigili del fuoco è sempre stata equiparata, sia da un punto di vista formativo che da un punto di vista operativo, alla componente permanente, come tale utilizzata e inserita nelle turnazioni operative previste dalle circolari e dai regolamenti che disciplinano la componente cinofila, condividendone oneri e doveri in maniera non suppletiva, ma come essenziale componente del sistema operativo cinofilo del Corpo nazionale;

- ad oggi il personale discontinuo del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco, che è precario, ha svolto fino al 2014 turni di servizio mediante richiami di 20 giorni, che hanno assicurato la copertura operativa del servizio cinofilo; inoltre come previsto da apposite circolari, il servizio mensile viene comunicato alla sala operativa centrale C.O.N. per l'impiego, all'occorrenza, in territorio interregionale o internazionale;

- oggi, a seguito delle drastiche riduzioni che la componente discontinua ha subito a partire dagli inizi del 2015 (il 75 per cento in meno rispetto all'anno 2014), il nucleo cinofilo dei vigili del fuoco non ha più personale da impiegare in interventi di soccorso e tanto meno in ambito formativo e di logistica e mantenimento della struttura sede della scuola nazionale per la componente cinofila.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

a promuovere urgenti iniziative nei confronti del Governo per salvaguardare il ruolo dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui, al fine di adottare idonei provvedimenti che consentano la stabilizzazione degli stessi presso il C.N.V.V.F.;

in particolare, ad intervenire, prioritariamente, per la stabilizzazione del personale discontinuo appartenente ai nuclei cinofili dei vigili del fuoco.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre 2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3281 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere, a livello nazionale ed europeo, il processo di revisione dell'individuazione dei prezzi dei farmaci, a facilitare l'accesso ai farmaci DAA, nonché ad intervenire, anche con risorse proprie, nella presa in carico e nella cura di pazienti con patologie croniche a partire dai soggetti contagiati da sangue infetto. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Caliandro, Zoffoli, Paruolo, Tarasconi, Ravaioli, Rossi Nadia, Montalti, Bessi, Campedelli, Rontini, Iotti, Poli, Prodi, Mumolo, Bagnari, Sabattini, Serri, Mori, Marchetti Francesca, Calvano

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'infezione da virus della epatite C (HCV) è la più comune causa di malattia cronica epatica; l'evoluzione della malattia è generalmente lenta, dell'ordine di decenni (10-20 anni).

Gli esiti a lungo termine sono molto variabili, e vanno da alterazioni istologiche minime fino alla cirrosi epatica e all'epatocarcinoma.

In un'elevata percentuale di casi la malattia è asintomatica fino alle fasi più avanzate; circa il 70% delle persone infette non sa di esserlo.

Stime epidemiologiche indicano che in Italia la prevalenza media della epatite C, che mostra un gradiente crescente nord-sud (ECDC 2010), si aggira tra il 2,4% (Alberti 2002) e il 3,3% (Campello 2002, Mazzeo 2003) della popolazione generale.

Il progetto nazionale di trattamento farmacologico dell'epatite C cronica ha ammesso alla rimborsabilità i farmaci DDA per i pazienti più gravi.

Considerato che

i nuovi farmaci ad azione antivirale diretta (DAA) costituiscono un'innovazione assoluta in ambito medico, perché garantiscono il massimo beneficio della cura: sono capaci di eradicare l'infezione in oltre il 90% dei pazienti trattati; gli effetti collaterali derivanti dall'impiego di questi farmaci è scarso o nullo; la terapia deve essere iniziata il più presto possibile, in quanto il trattamento tardivo, quando la malattia è già evoluta in cirrosi epatica, riduce ma non annulla alcune complicanze, tra le quali il tumore al fegato; i pazienti che rispondono alla terapia guariscono completamente, il medico non dovrà più prendersi cura del malato, evitando così tutte le spese derivanti dal trattamento della malattia.

Bloccare la progressione del danno epatico in uno stadio più precoce (epatite) evita l'insorgenza di fibrosi avanzata/cirrosi e risolve definitivamente la malattia di fegato, con impatto positivo sulla morbilità e la mortalità associate all'infezione da HCV, riduce il rischio di diffusione della malattia e altresì riduce i costi sanitari generati dalle necessità assistenziali derivanti dall'evoluzione della malattia stessa e dalle co-morbilità correlate.

Sottolineato che

una cura con i farmaci DAA è più efficace di un vaccino perché, a differenza di quest'ultimo, non richiede di intervenire su tutta la popolazione per arginare, prevenire e eliminare l'infezione/malattia, ma permette di trattare e guarire chi è già portatore della malattia, senza intervenire sui soggetti sani. Il trattamento di tutti i malati è quindi scientificamente l'approccio più adeguato, essendo questa terapia un'alternativa al vaccino anti-HCV. Tanto è vero che le maggiori industrie farmaceutiche che avevano il progetto vaccino lo hanno abbandonato.

Con l'obiettivo finale di favorire l'accesso alle nuove terapie per tutti i pazienti affetti da epatite C cronica e garantire al tempo stesso la sostenibilità del SSN, è stata individuata una strategia di accesso modulata sulla base dell'urgenza clinica al trattamento.

Oggi il progetto nazionale consente il trattamento con tali farmaci solo per i malati cronici ma è necessario garantire l'accesso alle cure ed ai nuovi farmaci per tutti i pazienti affetti da epatite C individuando un cronoprogramma e tempi certi per l'accesso alle cure per tutti i malati.

Evidenziato che le attuali modalità di determinazione del prezzo dei farmaci stanno portando in diversi casi, tra i quali quello dei nuovi DAA, alla definizione di costi altissimi a carico dei servizi sanitari o dei pazienti affetti da HCV al punto che alcune nazioni stanno mettendo in atto azioni di rottura drastiche delle convenzioni internazionali. Pur non condividendo tali reazioni, non vi è dubbio che occorra ·una riflessione profonda per valutare nuove modalità di determinazione dei prezzi al fine di rendere compatibile la copertura dei costi di ricerca e sviluppo e la remunerazione dei produttori con l'esigenza di mantenere accessibili e ragionevoli i prezzi dei farmaci

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta

ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi compresa la Conferenza Stato Regioni, perché venga promosso a livello nazionale ed europeo un processo di revisione dei meccanismi con i quali vengono individuati i prezzi dei farmaci, in modo che essi rispondano in modo equo all'esigenza di garantire prezzi accessibili ai pazienti e ai sistemi sanitari.

A promuovere un allargamento dei criteri individuati da Aifa per l'accesso ai farmaci DAA allo scopo di garantire fra gli aventi diritto tutti coloro che possono trarre benefici da quelle cure.

A far sì che Aifa bandisca gare in trasparenza per i farmaci DAA al fine di estendere il più possibile l'eradicazione della malattia anche acquistando i farmaci da imprese di stato che già lo producono.

Ad intervenire anche con risorse proprie nei limiti della sostenibilità di bilancio per curare in tempi rapidi i pazienti con patologie croniche a partire dai contagiati da sangue infetto e più in generale a prevedere tempi certi per la presa in carico di tutti i soggetti malati.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre 2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3294 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in conferenza Stato-Regioni e nelle istituzioni comunitarie affinché si addivenga ad una comune presa di posizione delle regioni italiane ed europee per cambiare le regole del "Bail in", secondo le indicazioni date dalla Banca d'Italia. A firma dei Consiglieri: Foti, Sabattini, Caliandro, Calvano

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il cosiddetto "Bail in", cioè il salvataggio interno della singola banca, è disciplinato dalla Direttiva U.E. 2014/59 del 15 maggio 2014 e, per l'Italia, dal Decreto Legislativo n. 180/2015 di recepimento della direttiva medesima.

La normativa prevede che il costo di salvataggio delle banche, che vanno salvaguardate in quanto offrono servizi essenziali ai privati, non possa essere sostenuto con fondi pubblici (salvo casi eccezionali), né sostenuto da banche ed istituzioni del sistema bancario, BCE e Banca d'Italia comprese.

Ciò, nei fatti, si traduce nel caricare i costi del salvataggio della banca sui suoi azionisti e obbligazionisti, nonché sui titolari di depositi bancari superiori ai 100.000 euro.

Evidenziato che

già dall'inizio del 2016, la Banca d'Italia ha auspicato un intervento da parte del legislatore sia italiano che europeo teso a rivisitare le modalità ed i tempi delle regole del Bail in, anche nel timore che, così come congegnato, il sistema possa mettere a repentaglio la fiducia, considerata l'elemento cardine su cui poggia l'attività bancaria.

Anche il Governo sarebbe d'accordo con le indicazioni date dalla Banca d'Italia ed ha inviato un segnale, fermo e deciso, aIl'UE.

Da più parti sono, infine, stati evidenziati plurimi profili di incostituzionalità che necessiteranno di un approfondimento.

Rilevato che

dopo la crisi finanziaria iniziata nel 2008, di origine speculativa e con ricadute disastrose sull'economia reale, l'impegno di tutti i Paesi e dell'UE è stato quello di creare un sistema finanziario più solido, imperniato sulla stabilità e reso sicuro da più strutturati controlli delle Autorità preposte.

Anche nel nostro Paese il Governo monitora e incentiva le aggregazioni tra istituti di credito allo scopo di risanare il sistema bancario messo a rischio dalla presenza dei crediti deteriorati.

Impegna la Giunta

ad agire in conferenza Stato Regioni e nelle istituzioni comunitarie ove è presente affinché si possa addivenire rapidamente ad una presa di posizione delle regioni italiane ed europee per cambiare le regole del Bail in, secondo le indicazioni date dalla Banca d'Italia.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre 2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3295 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad intervenire presso il Governo affinché la gestione dei minori stranieri non accompagnati avvenga con il coinvolgimento delle Regioni e delle comunità locali, in un'ottica di equa distribuzione degli stessi tra Regioni e Comuni e con indicazioni univoche alle Prefetture. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Calvano, Caliandro, Taruffi, Prodi, Mumolo, Marchetti Francesca, Tarasconi, Molinari, Montalti, Rontini, Soncini, Zoffoli

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

fin dal 2014, anno in cui l'afflusso di migranti sulle coste italiane ha iniziato ad assumere proporzioni prima inedite, la Regione Emilia-Romagna ha offerto la propria piena collaborazione, facendosi responsabilmente carico delle quote di ospitalità ad essa assegnate.

In particolare, per quanto concerne la presenza di minori non accompagnati, i nostri Enti territoriali hanno assicurato ed assicurano l'ospitalità con risorse proprie e partecipando alle diverse progettualità che si sono susseguite negli anni fino ai recenti bandi di Fami e Sprar minori. Inoltre sono attivi in Regione due centri Hub in grado di accogliere fino a 100 minori in prima accoglienza.

Rilevato che

a fronte di tale disponibilità, suscita invece preoccupazione il fatto che i nuovi arrivi siano semplicemente comunicati alle Regioni ed ai Comuni, che si trovano a dovere gestire soluzioni emergenziali non pianificate e basate su una mera suddivisione sui territori, senza considerare le situazioni in essere.

Inoltre i minori vengono inviati ai singoli territori talora senza passare attraverso gli Hub attivati in regione e vanificando così la realizzazione della rete regionale articolata in prima e seconda accoglienza, che invece è necessaria per l'ordinato funzionamento del sistema, a garanzia prima di tutto dei minori stessi.

Questa mancata concertazione non solo mette in difficoltà quegli Enti che si sono prodigati nell'adempiere al meglio al compito, spesso nonostante trasferimenti statali insufficienti ed in ritardo nell'erogazione, ma rende anche più difficile gestire la relazione fra la comunità e i nuovi ospiti, rischiando di creare tensioni sociali che un coinvolgimento attivo della prima potrebbe evitare.

Impegna la Giunta

ad intervenire presso il Governo per richiedere

- che la gestione dei minori non accompagnati avvenga col coinvolgimento delle Regioni e delle comunità locali e che sia rispettosa delle procedure e delle reti di accoglienza già in essere sul territorio, cercando a tal fine un'unificazione delle stesse;

- che si predisponga, di concerto con ANCI e Regioni, un equo piano di ridistribuzione tra Regioni e Comuni, in modo che tutti diano il proprio contributo. Ciò non prima di una verifica dell'attuale presenza dei minori nelle varie regioni, utile a distribuire equamente i futuri carichi;

- che si diano indicazioni univoche ai Prefetti per la gestione in emergenza dei minori e in particolare, riprendendo le richieste sottoscritte dalla Regione Emilia-Romagna, dall'ANCI ER e da alcuni sindaci:

1) Che tutti i minori siano sottoposti ad accertamento dell'età prima di essere inviati nei territori provinciali.

2) Che la ripartizione dei minori avvenga verso le regioni tenendo conto dei minori già presenti sui territori e dei minori inseriti nei progetti Sprar o Fami.

3) Che venga riconosciuta la dimensione anche territoriale degli Hub minori. Se questo non fosse garantito, gli Enti capofila saranno orientati a uscire dal sistema Fami, non sostenibile in quanto aggiuntivo rispetto agli altri minori accolti (sia inviati dal Ministero sia presenti tra gli adulti). E' evidente che si trasformerebbero i posti di Hub in seconda accoglienza per dare risposte più durature alle tante presenze sui territori.

4) Che venga chiarito come considerare i minori che si dichiarano tali o di cui viene accertata la minore età all'interno dell'Hub adulti Mattei di Bologna: devono avere le stesse tutele previste per gli altri minori intercettati nei luoghi di sbarco o arrivati in autonomia nei territori. La grande presenza di minori in condizioni di promiscuità presso l'Hub Mattei deve far pensare a una ridistribuzione dei minori non solamente sui territori emiliani ma anche fuori dalla regione.

5) Che le assegnazioni di minori ai territori provinciali dell'Emilia-Romagna avvenga solo da spostamenti di minori presenti all'Hub Merlani di Bologna e dal neo attivato Hub Ravenna-Budrio quindi in posti di seconda accoglienza.

6) Che le Prefetture, in mancanza di disponibilità di posti sui territori, individuino strutture ricettive temporanee da dedicare ai MSNA, astenendosi tassativamente dalla semplice comunicazione degli arrivi ai gestori dell'accoglienza adulti esistenti, con il concreto rischio conseguente di attivare accoglienze non adeguate, promiscue e prive delle minime garanzie di tutela della minore età.

7) Che la tutela dei minori, nei casi in cui i Prefetti attivassero strutture ricettive temporanee (quindi in deroga alle normative nazionali e regionali sull'autorizzazione di strutture di accoglienza per minori), sia definita da esplicite disposizioni dell'autorità competente.

8) Di valutare la possibilità di attivare progetti di affidamento famigliare supportati dall'adeguato sostegno economico e di servizi alle famiglie affidatarie.

9) Di conoscere le prospettive per disporre di nuovi fondi per strutture di seconda accoglienza che possano far rispettare la permanenza massima di 60 giorni dei minori nei centri di prima accoglienza; tali percorsi di attivazione devono avere tempi e modalità specifici per individuare e autorizzare le strutture.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre 2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3322 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni affinché la legislazione in materia di concorrenza, le norme sulla concorrenza sleale, quelle antitrust e quelle sull'organizzazione della fase agricola e delle filiere agroalimentari siano aggiornate e pienamente applicate al fine di rafforzare i produttori proteggendo i consumatori tramite regole certe ed efficaci, adottando inoltre ulteriori iniziative di tutela e valorizzazione del settore. A firma dei Consiglieri: Bessi, Caliandro, Rainieri, Foti, Taruffi, Bignami, Zoffoli, Sabattini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

le pratiche commerciali sleali sono un grave problema per molti settori dell'economia ed in particolar modo per la filiera agroalimentare.

Oramai quotidianamente si assiste al sequestro, da parte delle autorità, di beni alimentari che riportando impropriamente marchi di tutela del prodotto DOP, IGP etc. ingannano il consumatore e creano una distorsione del mercato a detrimento di quei produttori che operano nel pieno rispetto delle regole.

Oltre tali pratiche illecite, sanzionate nell'ordinamento nazionale, ve ne sono altre quali: i ritardi dei pagamenti, le modifiche unilaterali ai contratti, i trasferimenti dei costi di trasporto e tutto ciò che non garantisce relazioni trasparenti tra agricoltori, fornitori e PMI, che sono difficili da tradurre in violazioni dell'attuale legislazione in materia di concorrenza, e rappresentano un problema serio per le imprese che operano lealmente nel mercato.

Il Parlamento, il Comitato economico e sociale europeo e per ultima la Commissione europea nella seduta del 29 gennaio 2016 hanno affrontato e discusso a più riprese di tali pratiche commerciali tra imprese richiamando l'attenzione su tale problematica.

Osservato che

ulteriore grave problema è quello relativo a messaggi diffusi al grande pubblico da parte di alcuni media generalizzando la problematica delle pratiche illegali come se fossero abituali per la gran parte dei produttori di importanti settori della filiera agroalimentare o proponendo teorie non riconosciute o riconosciute solo in parte dalla scienza sulla non salubrità di alcuni alimenti da sempre invece riconosciuti come importanti per la dieta umana e la cui produzione è pertanto fondamentale per l'economia di tutta la filiera.

Esempio di questa informazione non equilibrata che può creare un grande disincentivo al consumo di alimenti comunque prodotti nel rispetto delle normative vigenti con gravi conseguenze per tutta la filiera agroalimentare e l'intera economia nazionale è quello andato in onda lunedì 10 ottobre 2016 nella trasmissione "Indovina chi viene a cena" trasmessa da Rai 3.

Considerato che

la filiera alimentare ha dimensioni ed una importanza strategica poiché dà lavoro ad oltre 47 milioni di persone nell'Unione europea e in questa Regione è fondamentale per il suo tessuto economico e sociale oltre che per il suo sviluppo.

Il rapporto agroalimentare dell'Emilia-Romagna del 2015, lascia registrare segno positivo con una Plv in crescita del 2% a 4,2 miliardi di euro e un export a quota 5,7 miliardi di euro (+6,2% sul 2014). Aumenta anche l'occupazione in campagna, che cresce per il secondo anno consecutivo (+1,5% per oltre 66mila occupati, +3,6% per l'occupazione dipendente).

Una concorrenza libera e leale, caratterizzata da relazioni equilibrate tra tutti i soggetti, dalla libertà di contrattazione e da una solida ed efficace applicazione della legislazione pertinente è di fondamentale importanza al fine di assicurare il corretto funzionamento della filiera alimentare e garantire la sicurezza degli alimenti.

La riforma della politica agricola comune (PAC) e la nuova organizzazione comune di mercato unica hanno introdotto una serie di provvedimenti volti ad affrontare lo squilibrio di potere contrattuale tra gli agricoltori, il commercio al dettaglio, il commercio all'ingrosso e le PMI nella filiera alimentare, in particolare sostenendo la creazione e lo sviluppo delle organizzazioni di produttori (OP) e di Organizzazioni Interprofessionali (OI) come strumenti privilegiati per rafforzare il potere contrattuale dei produttori agricoli e per strutturare e migliorare le relazioni all'interno della Filiera agroalimentare.

La possibilità di migliorare lo scambio di informazioni tra le fasi della filiera, fissare regole di produzione e contratti tipo per migliorare la qualità e la sostenibilità delle produzioni e recepirle nella valorizzazione economica dei prodotti, costituiscono uno degli obiettivi più importanti che questi organismi possono perseguire per migliorare la programmazione produttiva e un'equa distribuzione del valore all'interno della Catena alimentare.

I prezzi all'interno della filiera alimentare dovrebbero rispecchiare meglio il valore aggiunto dei produttori primari e, di conseguenza, il processo di formazione dei prezzi al dettaglio dev'essere il più trasparente possibile.

Valutato che

i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare e lavorano a volte in perdita a causa di negoziati sfavorevoli con gli altri soggetti della filiera alimentare, ad esempio in occasione di ribassi e sconti nei supermercati.

Le pratiche commerciali sleali sono messe in atto laddove vi siano disuguaglianze nelle relazioni commerciali tra i partner nella filiera alimentare, squilibrio che deriva da disparità di potere contrattuale, le quali sono frutto della crescente concentrazione del potere di mercato tra un numero ridotto di gruppi multinazionali, e che dette disparità tendono ad arrecare danni ai piccoli e medi produttori.

Le pratiche commerciali sleali possono avere conseguenze negative per le singole entità della filiera alimentare, in particolare per gli agricoltori, le PMI e le microimprese, con conseguenti ripercussioni sull'intera economia nonché sui consumatori.

Dal 2009 ad oggi, il Parlamento europeo ha approvato ben cinque risoluzioni sui problemi nella catena di vendita al dettaglio nell'UE, di cui tre incentrate in particolare sugli squilibri e sugli abusi all'interno della filiera alimentare e nello stesso arco di tempo, la Commissione europea ha elaborato tre comunicazioni e un Libro verde e ha commissionato due relazioni finali su questioni analoghe.

Sottolineato che

la Supply Chain Initiative (SCI) è un'iniziativa congiunta, lanciata da otto associazioni di livello europeo, che rappresentano l'industria alimentare e delle bevande, i fabbricanti di prodotti a marchio, il settore retail, le piccole e medie imprese e gli imprenditori agricoli.

La finalità della SCI è promuovere prassi commerciali eque

lungo tutta la filiera alimentare alla base di tutti gli scambi di natura commerciale. La SCI ha inoltre l'obiettivo di far sì che le controversie siano trattate dalle aziende in maniera equa e trasparente, rassicurando il reclamante sul fatto che non sarà soggetto a rappresaglie.

Tutte le aziende coinvolte nella filiera alimentare sono invitate ad aderire alla SCI. Per farlo, dovranno rispettare principi di buona prassi nelle loro relazioni commerciali, conformandosi a una serie di requisiti volti a concretizzarli nella loro pratica lavorativa quotidiana.

L'istituzione e lo sviluppo in ambito comunitario della SCI, è destinata a svolgere un ruolo importante nella promozione del cambiamento culturale e nel miglioramento dell'etica dell'impresa.

La SCI ha portato all'adozione di una serie di principi in materia di buone prassi nei rapporti verticali nella filiera alimentare e ad un quadro volontario per l'attuazione di tali principi, che solo nel secondo anno di attività conta già oltre un migliaio di aziende partecipanti, soprattutto PMI, provenienti da tutta l'UE.

I progressi compiuti finora non possono essere considerati sufficienti per affrontare il problema delle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare e l'efficacia della stessa neopromossa SCI è minata da una vasta gamma di carenze, quali i punti deboli nella governance, limitazioni in termini di trasparenza, mancanza di misure di esecuzione o sanzioni, assenza di deterrenti efficaci contro le pratiche commerciali sleali, che non consentono alle potenziali vittime di pratiche commerciali sleali di sporgere denunce individuali garantite da riservatezza o inchieste di propria iniziativa da parte di un organismo indipendente, il che porta di conseguenza ad una sotto rappresentanza delle PMI e degli agricoltori, in particolare, che possono trovare la SCI inadeguata per tale scopo.

Lo sviluppo della SCI non può prescindere dalla crescita dell'aggregazione e dell'organizzazione della fase agricola, dalla strutturazione delle specifiche filiere agroalimentari attraverso le possibili forme organizzative quali le cooperative che vanno rafforzate, e la costituzione di OP, AOP e OI.

Solo una maggior organizzazione della fase agricola e della filiera nel suo insieme consentono di portare vanti serie politiche di qualità, sostenibilità ambientale, etica e sociale assicurando reddito alle aziende agricole raggiungendo i consumatori in maniera efficace.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta a

agire in tutte le sedi più opportune perché la legislazione in materia di concorrenza, le norme sulla concorrenza sleale, le norme antitrust, nonché le norme in materia di organizzazione della fase agricola e delle filiere agroalimentari siano aggiornate e trovino piena applicazione, allo scopo di rafforzare il ruolo dei produttori proteggendo i consumatori attraverso regole certe ed efficaci.

Agire in tutte le sedi più opportune perché anche per i ritardi dei pagamenti, le modifiche unilaterali ai contratti, i trasferimenti dei costi di trasporto e tutto ciò che non garantisce relazioni trasparenti tra agricoltori, fornitori e PMI siano introdotte rigorose sanzioni per gli abusi praticati nella filiera alimentare.

Agire in tutte le sedi più opportune perché le norme sulla concorrenza tengano conto delle caratteristiche specifiche dell'agricoltura e siano al servizio del benessere dei produttori e dei consumatori.

Agire in tutte le sedi più opportune perché sia promosso lo sviluppo e il coordinamento di una rete di autorità reciprocamente riconosciute a livello dell'UE che insieme contrastino le pratiche commerciali sleali.

Agire in tutte le sedi più opportune perché i punti deboli della Supply Chain Initiative siano eliminati e l'accesso a questa venga promosso tra le PMI, sia garantita l'imparzialità della struttura di governance e sia possibile effettuare in maniera maggiormente riservata le denunce di pratiche commerciali sleali.

Agire in tutte le sedi più opportune perché il diritto UE della concorrenza crei le condizioni per un mercato maggiormente efficiente che consenta al consumatore di beneficiare di un'ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi giusti, assicurando nel contempo che i produttori agricoli, grazie ad un adeguato recupero di valore aggiunto, abbiano idonee prospettive produttive, siano incentivati a investire e a innovare senza essere estromessi dal mercato da pratiche commerciali sleali.

Agire in tutte le sedi più opportune perché la Commissione UE, gli Stati membri e le altre parti interessate, sostengano il rafforzamento delle varie modalità organizzative di aggregazione dei produttori primari favorendo, attraverso adeguate rappresentanze, il loro inserimento nella sfera degli organismi di controllo che disciplinano la filiera alimentare, garantendo soprattutto l'anonimato delle denunce e un sistema sanzionatorio efficace.

Agire in tutte le sedi più opportune perché simili iniziative siano estese all'ambito della filiera di altri settori non alimentari pertinenti.

Attuare un'attenta verifica sui messaggi comunicati al grande pubblico da alcuni media che generalizzano sulla diffusione di pratiche illegali come se fossero abituali per la gran parte dei produttori di determinati alimenti o che propongono teorie sulla non salubrità di determinati alimenti.

Agire in tutte le sedi più opportune perché l'informazione dei media sulle produzioni agroalimentari sia costantemente equilibrata, quindi non esasperata dalla ricerca dello scandalo a tutti i costi e sempre supportata da fatti comprovanti e attestazioni scientifiche.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre 2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3341 - Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare la opportunità di organizzare una missione in Albania volta a perorare modifiche alla normativa albanese in materia di affido di minori, molti dei quali arrivano in Italia attraverso l'affido temporaneo, chiedendo inoltre l'assunzione di ulteriori iniziative volte a contrastare l'arrivo in Italia di minori non accompagnati. A firma del Consigliere: Foti

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

ai minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, si applica la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176;

ai sensi della predetta Convenzione si intende per fanciullo

"ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile";

l'articolo 1, comma 2, del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, recante "Regolamento concernente i compiti del comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così recita: «2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.»;

ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato:

1. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi (Articolo 9, comma 4, della Legge n. 184/83, articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica n. 394/99);

2. al Giudice Tutelare, per l'apertura della tutela;

3. al Comitato per i minori stranieri (sostituito, a seguito di quanto disposto dal Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 125/2012, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo;

i minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi (articoli 19 e 31, comma 4, del T.U. n. 286/98);

i minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo possono - invece - essere sottoposti al "rimpatrio assistito" (articolo 33 del Testo Unico n. 286/98, D.P.C.M. n. 535/99, Circolare del Ministero dell'Interno del 9/4/2001);

per la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che ha svolto sul tema un'indagine conoscitiva nella XVI legislatura, il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che giungono sul territorio italiano è aumentato sensibilmente a partire dal 2006;

in generale, la competenza a coprire le spese dell'accoglienza del minore non accompagnato è posta a carico del Comune in cui risiede, ritenendosi applicabile al riguardo l'articolo 6, comma 4, della legge-quadro sul Servizio Sociale (n. 328/2000). Se i minorenni non sono registrati come residenti, la competenza si valuta con riferimento al luogo in cui essi hanno i principali interessi. In ogni caso, la Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2013 stabilisce che l'obbligo di collocare in luogo sicuro, ovvero in una struttura di accoglienza autorizzata/accreditata, comporta la presa in carico del minore da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente (testualmente: "II collocamento del minore in una struttura di accoglienza autorizzata/accreditata comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente e la richiesta di apertura della tutela nei suoi confronti.");

il 10 luglio 2014 è sancita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati. Nel darne notizia, il presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani (Anci) - Piero Fassino - così commentata "è stata risolta finalmente la vicenda dei minori non accompagnati, che da oggi verranno gestiti con il metodo Sprar e non in maniera separata" (http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2014/07/10/news/immigrazione-91235654/);

nei fatti, la gestione dei minori stranieri non accompagnati continua a risultare estremamente difficile e problematica, soprattutto per i Comuni. Non solo, ma occorre prestare la dovuta attenzione alla scomparsa degli stessi dai centri di accoglienza, basti pensare che, nel corso dell'incontro del 12 gennaio 2015 con la commissione regionale antimafia dell'Assemblea Regionale Siciliana, il Ministro dell'interno - on. Angelino Alfano - dichiara che sono 3.707 i minori stranieri scomparsi nei centri di accoglienza su un totale di 14.243 sbarcati sulle nostre coste;

il 30 settembre 2015 entra in vigore il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE, che all'articolo 19, in ragione del trasferimento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati al Ministero dell'interno, delinea un sistema unico di accoglienza in grado di superare le distinzioni tra i minori stranieri non accompagnati e i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale. In particolare, in continuità con quanto previsto nell'Intesa del 10 luglio 2014, è disposto che per la prima accoglienza dei minori non accompagnati, il Ministero dell'interno istituisca e gestisca, anche in convenzione con gli enti locali, centri specializzati per le esigenze di soccorso e protezione immediata dei minori non accompagnati, per il tempo strettamente necessario all'identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, comunque non superiore a sessanta giorni. Con riferimento alla seconda accoglienza, è previsto che anche i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale possano accedere al sistema SPRAR, nei limiti dei posti e delle risorse disponibili;

il Ministero dell'Interno pubblica il 4 dicembre 2015 la graduatoria dei progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati presentati dagli enti locali in risposta al bando SPRAR, come stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2015. Gli enti locali ammessi al finanziamento, a carico del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, devono realizzare le attività progettuali nell'ambito dello SPRAR fino al 31 dicembre 2016. Vengono approvati 73 progetti (per l'Emilia-Romagna risultano finanziati i progetti presentati da tutti i comuni capoluogo, ad eccezione di Piacenza) in altrettanti Enti locali per un totale di 1.010 posti di accoglienza;

con decreto dell'1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero Economia e Finanze, stabilisce i requisiti strutturali e i servizi dei centri o strutture governative di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Il provvedimento individua i requisiti dei centri (articolo 3), che devono "assicurare la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni", e garantire "l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva", tenuto conto che "ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori". Il predetto articolo 19 prevede, altresì, che in caso di indisponibilità di posti nel sistema appena descritto, l'accoglienza e l'assistenza del minore siano a carico del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo

nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

lo Stato, come detto, supporta economicamente i Comuni per l'accoglienza prestata a favore dei minori in strutture dedicate. Risulta, infatti, istituito - presso il Ministero dell'interno - il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la dotazione del quale, per il 2016, è di 170 milioni di euro. Ai Comuni che ne fanno richiesta, per il tramite delle Prefetture, il Ministero dell'Interno eroga trimestralmente un contributo giornaliero per ospite nella misura massima definita a seguito dell'Intesa sancita nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014;

l'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.», inserisce all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3, il seguente: «3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio». Il comma 2 prevede che «All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

il numero di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia al 30 aprile 2016 è di 11.648, il 41% in più rispetto alle presenze registrate alla data del 30 aprile 2015. L'età più rappresentata risulta quella di coloro che hanno 17 anni, i quali costituiscono circa il 56% dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, seguiti da coloro che hanno 16 e 15 anni (rispettivamente il 27,1% e il 9,8%). Infine, i principali paesi di provenienza dei predetti sono l'Egitto, l'Albania, il Gambia e l'Eritrea;

tra le Regioni italiane, la Sicilia si attesta come la regione che ospita il maggiore numero di minori stranieri non accompagnati (36,6%) all'interno delle proprie strutture di accoglienza, seguita da Lazio (7,8%), Lombardia (7,5%), Puglia, Calabria (entrambe 7,3%) ed Emilia-Romagna (7,2%). AI riguardo si evidenzia come le 6 Regioni menzionate ospitino i due terzi dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale;

in ragione dei dati sopra esposti, il numero dei minori non accompagnati presenti in Emilia-Romagna al 30 aprile 2016 si aggira sulle 840 unità: il preponderante numero è di minori provenienti dall'Albania (l'Emilia-Romagna ospita circa i due terzi di quelli presenti sul territorio nazionale). Clamoroso appare, al riguardo, il risultato delle indagini svolte dalle competenti Forze di Polizia a Forlì, conclusesi - nello scorso mese di settembre - con la denuncia di 41 adulti, tutti di nazionalità albanese e genitori o parenti di minori abbandonati (i reati contestati sono quelli di truffa aggravata allo Stato, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e abbandono di minore) e di 25 minori albanesi (indagati per truffa aggravata in concorso);

appare fuori di dubbio che, da diversi anni, arrivano in Emilia-Romagna flussi di minori albanesi non accompagnati che nulla hanno a che vedere con i minori provenienti dagli sbarchi sulle nostre coste e, in generale, con i richiedenti protezione internazionale. Nella maggior parte dei casi questi minori hanno, infatti, regolari famiglie in Albania, che del tutto consapevolmente permettono che i loro ragazzi arrivino nelle nostre città, con lo scopo di "utilizzare" le strutture educative e di welfare, e che i relativi costi di pernottamento e mantenimento siano posti a carico dei nostri Comuni. Le maggiori concentrazioni di minori albanesi in Regione si hanno nel territorio di Piacenza, in Romagna e a Bologna;

a fronte di detto fenomeno del tutto inaccettabile - oltre che rilevante sotto più profili: reato di abbandono di minori e la violazione della sopra citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1999 - la Regione Emilia-Romagna si è attivata come segue:

- a dicembre 2015 la vicepresidente e assessore regionale al welfare ha riunito i sindaci e gli assessori ai servizi sociali dei Comuni capoluogo di provincia per trovare soluzioni e arrestare l'arrivo di minori albanesi non accompagnati, fenomeno che risulta in costante aumento;

- a seguito del detto incontro, nel gennaio 2016 si è tenuto in prefettura a Bologna un tavolo straordinario con i prefetti della Regione Emilia-Romagna, il Prefetto Centrale Morcone del Ministero degli Interni e la Dirigente del Ministero del Lavoro Stefania Cangia, in cui è stata ribadita la necessità di affrontare il fenomeno;

- in occasione della missione in Regione Emilia-Romagna, il 15 e 16 febbraio 2016, del Ministro del Welfare e Giovani della Repubblica di Albania, Blendi Klosi, la delicata questione che qui interessa è stata ulteriormente affrontata nel corso di un incontro bilaterale con la vicepresidente e assessore regionale al welfare;

per altro, i rapporti tra Emilia-Romagna e Albania risultano molto intensi a partire dall'anno 2004 e - particolarmente - in materia di welfare, la qual cosa avrebbe dovuto portare le autorità albanesi ad una maggiore collaborazione rispetto alla questione dei minori albanesi non accompagnati. È qui il caso di ricordare che - come si legge nel "Documento d'indirizzo programmatico per il triennio 2009-2011 per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 24 giugno 2002, n. 12", approvato dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna il 25 Febbraio 2009 - la Regione Emilia-Romagna è stata capofila e co-finanziatrice (175.000 euro) del programma di cooperazione decentrata denominato: "Supporto in favore delle politiche Minorili in Albania - rafforzamento istituzionale per il decentramento dei servizi sociali e del servizio nazionale per le adozioni e la protezione dei diritti dell'infanzia e armonizzazione della legislazione con la normativa UE". Detto programma, realizzato in collaborazione con le Regioni Marche e Puglia, attuato dal comune di Forlì, del costo totale di euro 2.008.400,00 (di cui euro 1.503.400,00 a carico della Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione - e Euro 505.000,00 a carico delle Regioni) aveva, tra i suoi obiettivi, anche il contrasto alla "assenza di strategie e di servizi per la prevenzione dell'emigrazione clandestina di minori e adolescenti e del traffico di adolescenti a scopo sessuale". Non solo, ma risulta affidato alla Regione Emilia-Romagna anche il programma denominato "Supporto alla decentralizzazione ed alla deistituzionalizzazione dei servizi sociali in Albania", realizzato con fondi (200.000,00 dollari della Banca Mondiale) nel periodo settembre 2006-settembre 2007. E così pure, in quegli anni, la Regione

ha "creata la sede distaccata della Regione Emilia-Romagna di Tirana, per meglio governare le capacità di integrazione e d'interazione tra le diverse opportunità finanziarie e umane offerte direttamente dalla Regione, come dal ministero degli Esteri, delle Attività produttive e dall'Unione Europea" (vedi: http://www.regioni.it/dalleregioni/2004/11/03/emilia-romagna-cooperazione-internazionale-la-regione-emilia-romagna-e-capofila-nella-realizzazione-di-un-vasto-programma-per-le-politiche-sociali-in-albania-con-particolare-attenzione-ai-minor-175446/). Detta sede distaccata risulta poi chiusa all'esaurimento dei progetti (come risulta dalla dichiarazione della Vice Presidente della Giunta Regionale - Simonetta Saliera - e diffusa il 13 luglio 2014 dall'Ufficio stampa della Giunta regionale);

non solo, ma una partecipazione intensa della Regione Emilia-Romagna a programmi riguardanti il sistema di welfare in Albania, con specifico riferimento ai minori, è ricavabile dalla lettura del "Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2012-2014 ai sensi della legge regionale n. 12/2002 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace" approvato dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna il 25 luglio 2012.

Impegna la Giunta regionale,

con riferimento all'aumento esponenziale della presenza sul territorio regionale di minori albanesi non accompagnati:

- a verificare l'opportunità di organizzare una missione in Albania per perorare le modifiche alla normativa albanese in materia di affido, atteso che molti dei minori albanesi arrivano in Italia attraverso la pratica dell'affido temporaneo che, in Albania, costa circa 50 euro;

- a richiedere, quindi, alle competenti autorità dell'Albania, per favorire la prosecuzione della partecipazione della Regione Emilia-Romagna a molteplici programmi di sviluppo d'interesse per quel Paese e che vedono una contribuzione economica diretta anche da parte della Regione stessa, l'assunzione di adeguate iniziative volte a contrastare efficacemente l'arrivo di minori non accompagnati in Italia.

Impegna, altresì, la Giunta regionale

a richiedere al Governo italiano di assumere ogni utile iniziativa volta:

- sul piano diplomatico ed internazionale ad efficacemente contrastare l'esodo di migliaia di minori non accompagnati verso l'Italia, risultando fondamentale al riguardo la prevenzione della migrazione a rischio e della tratta dei minori;

- a ridurre, nella misura del possibile, i tempi di erogazione delle risorse fin qui spettanti e di relativa estinzione dei crediti, accertati mediante esibizione delle relative fatture, ai Comuni ospitanti minori stranieri non accompagnati;

- a procedere il più rapidamente possibile, avvalendosi anche di personale specializzato, all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati, fino dal momento della prima accoglienza;

- a valutare la riduzione del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre 2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2016, N. 54

Controllo della nutria "miocastorcoypus" in Emilia-Romagna - Disposizioni transitorie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge 11 agosto 2014, n. 116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art. 11, comma 11 bis, che ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art. 2, comma 2 della medesima legge;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della sopracitata Legge n. 116/2014 erano stati sospesi i piani di controllo previsti all'art. 19 della Legge n. 157/1992, recepito dalla Legge Regionale n. 8/1994, all'art. 16, comma 6 ter, in base ai quali le Province provvedevano alle azioni di contenimento della nutria mediante l'abbattimento di circa 60.000 animali all'anno;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 536 dell'11 maggio 2015 recante "Linee guida per il contenimento della nutria" approvata ai sensi della Legge Regionale n. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della predetta Legge Regionale n. 5/2005, demandava ai Comuni l'attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quali la nutria;

Atteso che in attuazione della suddetta deliberazione n. 536/2015, alcuni Comuni hanno approvato i suddetti piani di controllo;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, in vigore dal 2 febbraio 2016, ed in particolare l'art. 7, comma 5, lett. a) che prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2 della Legge n. 157/1992, che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di quest'ultima, vengano realizzati come disposto dall'art. 19 della medesima Legge n. 157/1992;

Tenuto conto della necessità di non interrompere le attività programmate volte all'eradicazione della specie di che trattasi, considerata la pericolosità per i beni privati e per la incolumità pubblica;

Preso atto che in relazione all'ormai imminente entrata in vigore della citata Legge n. 221/2015, il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico venatorie, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ed in particolare dell'art. 40 in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, sta predisponendo uno specifico piano di controllo attuativo della predetta Legge n. 221/2015, da sottoporre al parere di ISPRA e soggetto a valutazione di incidenza ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004;

Ritenuto pertanto di dare continuità alle azioni previste dai piani di controllo della nutria approvati dai Comuni in quanto attuati secondo le modalità previste dalle linee guida regionali, che sono analoghe a quelle previste dall'art. 19 della Legge n. 157/1992 sulle quali è stato acquisito il parere positivo di ISPRA, anche dopo l'entrata in vigore della citata Legge n. 221/2015 e fino all'approvazione di un piano regionale di controllo della nutria redatto ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992;

Ritenuto tuttavia di escludere, a far data dall'entrata in vigore della Legge n. 221/2015, la possibilità di abbattimento della nutria per i cacciatori privi di specifica abilitazione rilasciata dalla Provincia, già individuati dalla citata deliberazione n. 536/2015, in quanto non previsti tra i soggetti deputati all'attuazione dei piani di controllo ed indicati dall'art. 19 della Legge n. 157/1992 o dall'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 in data 11 novembre 2013 recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33", n. 68 in data 27 gennaio 2014 recante "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016" e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

Viste infine:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto degli allegati pareri;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna e dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

1. di dare continuità alle azioni previste dai piani di controllo della nutria approvati dai Comuni in quanto attuati secondo le modalità previste dalle linee guida regionali di cui alla propria deliberazione n. 536/2015, anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 221/2015 e fino all'approvazione di un piano regionale di controllo della nutria redatto ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992;
2. di escludere a far data dall'entrata in vigore della Legge n. 221/2015, la possibilità di abbattimento della nutria per i cacciatori privi di specifica abilitazione rilasciata dalla Provincia, già individuati dalla deliberazione n. 536/2015, in quanto non previsti tra i soggetti deputati all'attuazione dei piani di controllo ed indicati dall'art. 19 della Legge n. 157/92 o dall'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dandone contestualmente la più ampia diffusione attraverso il sito internet E-R Agricoltura e pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 FEBBRAIO 2016, N. 140

Nomina della Commissioni territoriali preposte all'effettuazione di esami propedeutici al rilascio delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della predetta Direttiva;
- il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150";
- il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";

Preso atto che gli articoli 7 e 8 del citato Decreto Legislativo n. 150/2012 prevedono:

- l'istituzione di un sistema di formazione di base e di aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari;
- l'attuazione di un sistema di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni sopra richiamate, con individuazione delle Regioni quali Autorità competenti in merito;
- l'obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per chiunque intenda svolgere:
- l'acquisto e l'utilizzo in modo professionale di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per sé o per conto terzi;
- un'attività di vendita di prodotti fitosanitari;
- un'attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari ed ai metodi di difesa alternativi;

stabilendo, altresì, che tali certificati siano validi cinque anni, rinnovabili previa partecipazione a corsi di aggiornamento;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 27 ottobre 2014 recante "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura.

D.Lgs. n. 150/2012", con la quale, tra l'altro:

- sono state approvate le "Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura", secondo quanto riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014;
- sono state individuate le Autorità competenti al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni di cui trattasi con attribuzione, in particolare alle Amministrazioni provinciali, del rilascio e del rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Considerato che le succitate disposizioni approvate con la predetta deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 prevedono inoltre:

- che il rilascio delle abilitazioni in argomento venga effettuato previa partecipazione ad un corso di formazione con superamento di una specifica valutazione finale;
- che tale valutazione venga effettuata da apposita Commissione nominata dall'Autorità competente;

Considerato che le Amministrazioni provinciali hanno provveduto nel tempo alla nomina di dette Commissioni in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Atteso che con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" è stato rivisto l'assetto complessivo dell'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura riaccentrando in Regione le competenze di cui trattasi;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che per rispondere all'esigenze degli utenti è opportuno riproporre un'articolazione territoriale delle Commissioni d'esame incardinate nell'ambito di ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca;

Ritenuto pertanto di istituire e provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali regionali preposte alla effettuazione degli esami propedeutici al rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, alla luce di provvedimenti di riordino sopra richiamati;

Visto che alcune Commissioni provinciali hanno operato nel corso del mese di gennaio 2016 sulla base del principio della continuità amministrativa;

Dato atto che è stata data comunicazione, in via breve, a tutte le Amministrazioni che avevano indicato i nominativi degli esperti da inserire nelle Commissioni provinciali, circa il fatto che a seguito del riordino delle competenze in materia sarebbero state nominate le nuove Commissioni territoriali preposte alla effettuazione degli esami propedeutici al rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Valutato che le Amministrazioni interessate ARPAE e AUSL hanno confermato e/o indicato i nominativi da inserire nelle nuove Commissioni territoriali;

Acquisite le designazioni dei Responsabili dei Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca;

Viste:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di istituire le Commissioni territoriali preposte alla effettuazione degli esami propedeutici al rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, nella composizione riportata in Allegato 1;
2. di dare atto che, per il principio della continuità amministrativa, tutte le attività fin qui svolte dalle Commissioni nominate con i provvedimenti provinciali sono da ritenersi valide ad ogni effetto;
3. di dare atto, altresì, che le suddette Commissioni opereranno conformemente ai contenuti della deliberazione n. 1722/2014;
4. di dare atto, inoltre, che la partecipazione alle Commissioni non comporta alcun onere per la Regione;
5. di dare mandato al Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie di provvedere ad aggiornare con proprio atto la composizione delle Commissioni sopra elencate in relazione alle esigenze organizzative che saranno evidenziate dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e dalle altre Amministrazioni coinvolte;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

Composizione delle Commissioni dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca preposte alla effettuazione degli esami propedeutici al rilascio delle abilitazioni, all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Commissione Territoriale di Piacenza:

Presidente: Donata Merli; supplente: Sonia Quagliaroli;

Membri esperti:

AUSL: Cristian Bulla componente effettivo; Giuseppe Mion componente supplente;

ARPAE: Elisabetta Russo componente effettivo; Miriam Galeotti componente supplente.

Commissione Territoriale di Parma:

Presidente: Laura Castello; supplente: Antonio Cassani;

Membri esperti:

AUSL: Donatella Ponzi componente effettivo;

ARPAE: Enrico Mozzanica componente effettivo; Clara Carini componente supplente.

Commissione Territoriale di Reggio Emilia:

Presidente: Anna Bagni; supplente: Alessandra Balestrieri;

Membri esperti:

AUSL: Roberta Filippi componente effettivo; Elisa Mordacci, Antonio Romanelli, Mauro Bertacchi, Patrizia Ferdenzi componenti supplenti;

ARPAE: Vanni Bertoldi componente effettivo; Loretta Camellini componente supplente.

Commissione Territoriale di Modena:

Presidente: Paola Vecchiati; supplente: Gianni Losi;

Membri esperti:

AUSL: Celsino Govoni componente effettivo; Alberto Barbieri, William Bastoni, Fabrizio De Pasquale, Giovanni Landi, William Morini, Stefano Pugni; Riccardo Riberti, Raffaella Ricci, Luigi Roccatto, Michele Santomassimo, Loris Tassi, Damiano Zanni componenti supplenti;

ARPAE: Stefano Forti componente effettivo; Giuseppe Del Carlo, Claudio Dondi, Patrizia

Paolini componenti supplenti.

Commissione Territoriale di Bologna:

Presidente: Fabio Falleni; Anna Loreti; supplenti: Nello Fogacci, Antonella Menichetti, Massimo Melega, Cristina Gentilini, Patrizia Piva, Donatella Cantoni, Liliana Conobbi, Luca Rimondi, Giuseppe Lia, Giuseppe Mangora, Massimo Rossi, Giordana Gherardi, Gaia Simoni, Cesare Marabini, Davide Zaniboni, Marino Morsiani;

Membri esperti:

AUSL: Luciana Prete dell'AUSL di Bologna; Gianluca Ricci dell'AUSL di Imola componenti effettivi; Claudia Mazzetti, Daniele Pirani, Loretta Medici, Antonio Politi (AUSL di Bologna), Paola Poli, Giuliano Marchetto (AUSL Imola) componenti supplenti;

ARPAE: Ermanno Errani dell'ARPAE di Bologna; Tiziano Turrini dell'ARPAE sede di Imola componenti effettivi; Vittorio Gandolfi, Giovanna Biagi, componenti supplenti;

Commissione Territoriale di Ferrara:

Presidente: Edoardo Padovani; supplenti: Marco Andreotti, Sandro Corradi, Federico Fantinati, Lorenzo Ferro, Renato Finco, Paolo Merlanti, Rita Vallieri, Claudia Zanotti;

Membri esperti:

AUSL: Isetta Menegatti componente effettivo; Rosalia Folla, Giovanni Martinelli, Giorgio Rinaldi, Andrea Saccomandi, Alberto Spagnoli componenti supplenti;

ARPAE: Stefano Benedetti componente effettivo; Alessandro Bovolenta componente supplente.

Commissione Territoriale di Ravenna:

Presidente: Antonio Venturi supplenti: Gloria Porcinai, Stefano Ballardini, Nicola Botteghi, Paola Cenni, Stefano Biancoli, Valter Naldoni, Paola Donegaglia, Simona Valeriani, Roberto Camerani;

Membri esperti:

AUSL: Giorgio Calamandrei componente effettivo: Mauro Bellettini, Paola Cimatti, Amleto Fiorentini, Giovanni Randi componenti supplenti;

ARPAE: Giuliano Visani componente effettivo: Verbana Capucci componente supplente;

Commissione Territoriale di Forlì-Cesena:

Presidente: Alberto Magnani; supplenti: Riccardo Balzani, Luciano Pizzigatti;

Membri esperti:

AUSL: Pierpaolo Plachesi (AUSL di Forlì), Barbara Branzanti (AUSL di Cesena) componenti effettivi; Daniela Fontana, Fabrizio Gardini, Matteo Mengozzi, Natascia Riceputi, Maria Giuseppina Valentini, Marialisa Zoffoli (AUSL di Forlì), Gabriele Titi, Paride Tisselli, Marco Iavarone, Luciano Nepote Fus, Arcangela Sanpaoli, Manuela Zavalloni (AUSL di Cesena) componenti supplenti;

ARPAE: Davide Angeli (ARPAE di Forlì), Sanzio Aguzzoni (rappresentante dell'ARPAE di Cesena) componenti effettivi; Leonardo Bagnara, Marco Bandini, Maria Serena Bonoli, Raffaele Casadei, Massimiliano Gardelli, Sergio Guidi, Riccardo Mingarini, Stefano Moretti, Rossella Ravaioli, Maria Cristina Verna (ARPAE Forlì), Vittorio Ammendola, Maura Basaglia, Stefania Biondini, Eros Cortesi, Giorgio Fusai, Maurizio Lombardi, Marco Maraldi, Paolo Rossi, Francesco Vitali (ARPAE Cesena) componenti supplenti;

Commissione Territoriale di Rimini:

Presidente: Renzo Moroni; supplenti: Stefano Cerni, Guido Carli;

Membri esperti:

AUSL: Paolo Pasini componente effettivo; Severina Romani componente supplente;

ARPAE: Alberto Capra componente effettivo; Maurizio Dal Pozzo componente supplente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2016, N. 311

L.R. 8/94 art. 8. Indici di densità venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2016/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

DELIBERA

1) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai fini della determinazione del numero di cacciatori da accogliere negli ATC dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2016/2017, i seguenti indici di densità venatoria per ciascuno degli ATC medesimi:

Provincia	ATC	Indice di densità venatoria
Ferrara	FE01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE03	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE04	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE05	1 cacciatore ogni 24 ettari
	FE06	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE07	1 cacciatore ogni 23 ettari
	FE08	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE09	1 cacciatore ogni 28 ettari
Forlì - Cesena	FC01	1 cacciatore ogni 12 ettari
	FC02	1 cacciatore ogni 12 ettari
	FC03	1 cacciatore ogni 18 ettari
	FC04	1 cacciatore ogni 14 ettari
	FC05	1 cacciatore ogni 18 ettari
	FC06	1 cacciatore ogni 16 ettari
Modena	MO01	1 cacciatore ogni 25 ettari
	MO02	1 cacciatore ogni 22 ettari
	MO03	1 cacciatore ogni 23 ettari
Parma	PR01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PR02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PR03	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PR04	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PR05	1 cacciatore ogni 23 ettari
	PR06	1 cacciatore ogni 22 ettari
	PR07	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PR08	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PR09	1 cacciatore ogni 23 ettari
Piacenza	PC01	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PC02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PC03	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PC04	1 cacciatore ogni 26 ettari
	PC05	1 cacciatore ogni 25 ettari

	PC06	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PC07	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PC08	1 cacciatore ogni 22 ettari
	PC09	1 cacciatore ogni 23 ettari
	PC10	1 cacciatore ogni 23 ettari
	PC11	1 cacciatore ogni 23 ettari
Ravenna	RA01	1 cacciatore ogni 13 ettari
	RA02	1 cacciatore ogni 15 ettari
	RA03	1 cacciatore ogni 18 ettari
Reggio Emilia	RE01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	RE02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	RE03	1 cacciatore ogni 22 ettari
	RE04	1 cacciatore ogni 23 ettari
Rimini	RN01	1 cacciatore ogni 12 ettari
	RN02	1 cacciatore ogni 16 ettari

Città Metropolitana di Bologna	BO01	1 cacciatore ogni 25 ettari
	BO02	1 cacciatore ogni 25 ettari
	BO03	1 cacciatore ogni 23 ettari

2) di confermare anche per la stagione venatoria 2016/2017, per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, lett. b) della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, l'ATC RN01 come ambito territoriale di caccia dell'Emilia-Romagna a maggiore densità venatoria;

3) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 GIUGNO 2016, N. 846

Gestione unitaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (RIRER) affidate all'Agenzia Prevenzione Ambiente e Energia (ARPAE) dell'Emilia-Romagna - Servizio Idro-Meteo-Clima. Finanziamento ai sensi del DPCM DEL 13/05/2015 per la realizzazione di attività finalizzate alla riduzione dei tempi di allertamento del sistema di monitoraggio idropluviometrico RIRER della Regione Emilia-Romagna. Attribuzione risorse finanziarie. Accertamento entrate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per i motivi indicati nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamati

1. di avvalersi di ARPAE - Servizio-Idro-Meteo-Clima con sede in Viale Silvani, 6 - Bologna per la realizzazione nell'anno 2016 delle attività tecniche meglio specificate nelle premesse, in quanto Ente a cui è affidata la gestione unitaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico così come previsto dalla propria deliberazione n. 2515/2001;
2. di attribuire ad ARPAE - Servizio-Idro-Meteo-Clima le risorse finanziarie per complessivi E. 688.050,00 in attuazione del DPCM del 13 maggio 2015 per la realizzazione di attività che verranno realizzate nel 2016 finalizzate alla riduzione dei tempi di allertamento del sistema di monitoraggio idropluviometrico RIRER della Regione Emilia-Romagna;
3. di imputare la spesa complessiva di € 688.050,00 come segue:

- quanto ad euro 482.000,00 registrata al n. 3083 di impegno sul capitolo 36180 "Spese per l'acquisto di beni durevoli per la manutenzione straordinaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (art.2, DL 12 maggio 2014, n.74 - DPCM 13 maggio 2015; art. 30, L.R. 14 aprile 2004, n.7) - Mezzi statali" del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e s.m.;
- quanto ad euro 206.050,00 registrata al n. 3084 di impegno sul capitolo 36182 "Spese per la manutenzione evolutiva delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (art.2, DL 12 maggio 2014, n.74 - DPCM 13 maggio 2015; art. 30, L.R. 14 aprile 2004, n.7) - Mezzi statali" del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e s.m.;

4) di dare atto che in attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, risulta essere la seguente:

Capitolo n. 36180

- Missione 09 - Programma 01 - Codice economico U.2.02.01.07.999 - COFOG 05.03 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 2121 - C.I. spesa 4 - Gestione Ordinaria 3

Capitolo n. 36182

- Missione 09 - Programma 01 - Codice economico U.2.02.03.02.001 - COFOG 05.03 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 2122 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

5) di accertare, a fronte degli impegni di spesa di cui al punto 3) che precede, la somma di € 688.050,00 registrata al n.632 di accertamento sul capitolo 3459 "Assegnazione dello Stato per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti dei radar metereologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel sistema nazionale di allertamento costituito nell'ambito delle attività di Protezione Civile (Art. 2 D.L. 12 maggio 2014, n.74 – DPCM 13 maggio 2015) quale credito nei confronti della presidenza del Consiglio dei Ministri;

6) di dare atto che, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m., il Responsabile del Servizio Regionale competente, procederà con propri atti formali alla liquidazione degli importi previsti e oggetto del presente provvedimento in una o più soluzioni sulla base di idonea documentazione presentata dall'ARPAE - Servizio-Idro-Meteo-Clima che rendiconti e attesti le spese complessivamente ed effettivamente sostenute accompagnati da una relazione sulla attività svolta. Per procedere alla liquidazione è necessario il visto del Responsabile del Servizio Regionale competente, quale Referente Tecnico individuato dalla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

7) di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art.3, comma 3 del citato DPCM del 13/05/2015, la Regione Emilia-Romagna provvederà a presentare al Dipartimento di Protezione Civile relazioni puntuali sullo stato effettivo di utilizzo del contributo statale di cui al presente provvedimento;

8) di dare atto che all'ARPAE - Servizio-Idro-Meteo-Clima compete l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod;

9) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna (ARPAE)- SIMC assolvendo agli obblighi disposti dall'art.56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

10) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso);

11) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti richiesti dall'art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e succ. mod., si rinvia a quanto espressamente indicato nella propria deliberazione n. 66/2016.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2016, N. 910

Gestione unitaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (RIRER) affidate all'Agenzia Prevenzione Ambiente e Energia (ARPAE) dell'Emilia-Romagna - Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione programma 2016 per spese di manutenzione ordinaria anche nell'ambito del contributo spese di funzionamento. Attribuzione risorse finanziarie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per i motivi indicati nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamati

a) di approvare il programma 2016 di gestione unitaria della Rete Integrata Regionale idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (RIRER) per l'importo di Euro 1.313.000,00;

b) di avvalersi di ARPAE - Servizio-Idro-Meteo-Clima con sede in Viale Silvani, 6 - Bologna affidando alla stessa la realizzazione del programma di cui al punto a) che precede, finalizzato alla gestione unitaria della Rete Integrata Regionale idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (RIRER), per l'esercizio finanziario 2016;

c) di dare atto che all'attribuzione delle risorse finanziarie a favore di ARPAE, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, si provvederà con successivi propri atti formali, a seguito dell'approvazione del Bilancio per i relativi esercizi sulla base delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli di spesa;

d) di dare atto che l'importo per il programma in oggetto di € 1.313.000,00 per l'annualità 2016 di cui al precedente punto a) trova copertura finanziaria, come segue:

- per € 813.000,00 con l'impegno n. **3087** assunto sul capitolo 36195 "Spese Per la manutenzione delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (ART. 30, L.R. 14 aprile 2004, n.7)" del bilancio finanziario gestionale 2016 – 2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e s.m.;
- per € 500.000,00 con l'impegno n.**3088** assunto sul capitolo 37030 "Contributo annuale di funzionamento dell'ARPA per l'espletamento delle attività ordinarie (art.21, comma 1, lett. b) L.R. 19 aprile 1995 n. 44) del bilancio finanziario gestionale 2016 – 2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e s.m.;

e) di dare atto che in attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, risulta essere la seguente:

Capitolo n. 36195

- Missione 09 - Programma 01 - Codice economico U.01.03.02.09.011 - COFOG 05.03 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 1353 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

Capitolo n. 37030

- Missione 09 - Programma 08 - Codice economico U.1.04.01.02.017 - COFOG 05.3 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 1547 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

f) di dare atto che, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m., il Responsabile del Servizio Regionale competente, procederà con propri atti formali alla liquidazione degli importi previsti e oggetto di attribuzione con il presente provvedimento in una o più soluzioni sulla base di idonea documentazione presentata dall'ARPAE - Servizio-Idro-Meteo-Clima che rendiconti e attesti le spese complessivamente ed effettivamente sostenute a valere sull'esercizio finanziario 2016 accompagnati da una relazione sulla attività svolta. Per procedere alla liquidazione è necessario il visto del Responsabile del Servizio Regionale competente, quale Referente Tecnico individuato dalla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

g) di dare atto che all'ARPAE - Servizio-Idro-Meteo-Clima compete l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

h) di dare atto infine che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio regionale competente e come precisato in premessa, le norme di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili alle attività oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

i) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna (ARPAE)-SIMC assolvendo agli obblighi disposti dall'art.56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

j) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso);

k) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti richiesti dall'art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e succ. mod., si rinvia a quanto espressamente indicato nella propria deliberazione n. 66/2016.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2016, N. 902

Nomina nuovo componente Consiglio direttivo ATC RN01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il Sig. Tiraferri Edoardo, nato a Rimini il 24 giugno 1967 e residente in Coriano (RN), collocato al primo posto utile della lista presentata dall'Associazione ambientalista Unione Regionale Cacciatori Appennino (URCA) di cui all'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 30 del 30 ottobre 2013, quale componente effettivo del Consiglio Direttivo dell'ATC RN01 in sostituzione del componente dimissionario Sig. Manzaroli Alessandro della medesima lista;
2. di dare atto che il Sig. Tiraferri Edoardo, quale nuovo componente del Consiglio direttivo suddetto, subentrato in corso di mandato, resterà in carica per il rimanente periodo previsto per la durata in carica dell'organo di cui è membro, ovvero, se antecedente, fino alla nuova perimetrazione regionale degli ATC;
3. di confermare nella carica gli altri componenti del Consiglio Direttivo di cui al citato Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 30/2013;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1555

Nomina nuovo componente Consiglio direttivo ATC RE02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il Sig. Daolio Tino, nato a Guastalla (RE) il 2 febbraio 1944, collocato al primo posto utile della lista presentata dall'Associazione ambientalista ENDAS quale componente effettivo del Consiglio Direttivo dell'ATC RE02 in sostituzione del componente dimissionario Sig. Artioli Paolo della medesima lista, come risulta dalla deliberazione della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 137 del 18 giugno 2014;
2. di dare atto che il Sig. Daolio Tino, quale nuovo componente del Consiglio direttivo suddetto, subentrato in corso di mandato, resterà in carica per il rimanente periodo previsto per la durata in carica dell'organo di cui è membro, ovvero, se antecedente, fino alla nuova perimetrazione regionale degli ATC;
3. di confermare nella carica gli altri componenti del Consiglio Direttivo di cui alla citata deliberazione della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 137/2014;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1556

Nomina nuovo componente Consiglio direttivo ATC RE03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il Signor Rizzardi Roberto, nato a San Polo d'Enza (RE) il 20 gennaio 1952, collocato al primo posto utile della lista presentata dalle Associazioni Professionali Agricole (liste apparentate), come risulta dalla deliberazione della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 137 del 18 giugno 2014, quale componente effettivo del Consiglio Direttivo dell'ATC RE03 in sostituzione della componente dimissionaria Signora Guidetti Cristina della medesima lista;
2. di dare atto che il Sig. Rizzardi Roberto, quale nuovo componente del Consiglio Direttivo suddetto, subentrato in corso di mandato, resterà in carica per il rimanente periodo previsto per la durata in carica dell'organo di cui è membro, ovvero, se antecedente, fino alla nuova perimetrazione regionale degli ATC;
3. di confermare nella carica gli altri componenti del Consiglio Direttivo di cui alla citata deliberazione della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 137/2014;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1557

Nomina nuovo componente Consiglio direttivo ATC BO03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il Sig. Paolo Gotta, nato a Torino il 12 gennaio 1966, collocato al primo posto utile della lista presentata dall'Associazione ambientalista Unione Regionale Cacciatori Appennino (URCA) di cui all'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta della Provincia di Bologna n. 317/2013, quale componente effettivo del Consiglio Direttivo dell'ATC BO3 in sostituzione del componente dimissionario Sig. Sergio Pesci della medesima lista;
2. di dare atto che il Sig. Paolo Gotta, quale nuovo componente del Consiglio direttivo suddetto, subentrato in corso di mandato, resterà in carica per il rimanente periodo previsto per la durata in carica dell'organo di cui è membro, ovvero, se antecedente, fino alla nuova perimetrazione regionale degli ATC;
3. di confermare nella carica gli altri componenti del Consiglio Direttivo di cui alla deliberazione della Giunta della Provincia di Bologna n. 317/2013;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2016, N. 1326

Approvazione Accordo di Partenariato tra Regione Emilia-Romagna ed ERVET per la gestione dell'Asse 5 - Assistenza Tecnica - del Programma Interreg V B Adriatic Ionian - Trasferimento quota 2016 -

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti i regolamenti (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio:

- n. 1303(2013) del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo (di seguito FSE), sul Fondo di coesione (di seguito FC), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito FEAMP) compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- n. 1301 (2013) del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita

e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

- n. 1299(2013) del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'Obiettivo Cooperazione Territoriale europea (di seguito CTE);
- n. 231 (2013) dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di assistenza pre-adesione (di seguito IPA II);

Visti altresì i regolamenti delegati (UE) della Commissione:

- n. 480 del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP;
- n. 481 del 4 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;

Considerate le Decisioni di esecuzione della Commissione:

- n. 2014/388/UE del 16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020, ed in particolare l'allegato III che definisce l'elenco dei Programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea;
- n. 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2014-2020, ed in particolare l'allegato II recante indicazione dell'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per ciascun programma di cooperazione transnazionale, che prevede, fra l'altro, il programma transnazionale Interreg V-B Adriatico-Mar Ionio (di seguito "Programma Adrion");

Dato atto:

- dell'approvazione del Programma Adrion da parte della Commissione europea, avvenuta con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 20 ottobre 2015 C(2015)7147;
- che l'art. 65, comma 2, del regolamento n. 1303/2013 cita che "Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute e pagate tra la data di presentazione del Programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023";
- che l'art. 134 del regolamento n. 1303/2013 stabilisce le rate di prefinanziamento iniziale ed annuale ai programmi SIE;
- che, in particolare, tali rate corrispondono all'1% del contributo comunitario complessivo del Programma per l'annualità 2014 e all'1% del contributo comunitario complessivo del Programma per l'annualità 2015;
- che le suddette anticipazioni, relative al Programma ADRION, sono state trasferite alla Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2015;
- che le anticipazioni riferite all'annualità 2016 sono state trasferite alla Regione Emilia-Romagna in data 5 febbraio 2016;
- che, pertanto, si è potuto provvedere, solo successivamente a tali date, all'istituzione dei relativi capitoli di bilancio e alla loro dotazione finanziaria;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 889 del 13/06/2016, a seguito del riassetto organizzativo dell'Ente regionale, sono state collocate presso la Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni (REII) le funzioni dell'Autorità di Gestione svolgente anche funzioni di Autorità di certificazione del Programma Adrion sostenuto dai Fondi FESR e IPA II, che interessa gli 8 Stati Partner Italia, Croazia, Grecia e Slovenia appartenenti all'Unione Europea ed Albania, Bosnia - Erzegovina, Montenegro, Serbia non ancora appartenenti all'UE;
- la citata Delibera stabilisce di assegnare le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione alla Direzione Generale Europa, Risorse, Innovazione e Istituzioni, attribuendo in via transitoria, nell'attesa della completa definizione dell'assetto organizzativo regionale delineato dalla richiamata Deliberazione n. 622 del 28/04/2016, al Direttore Generale Europa, Risorse, Innovazione e Istituzioni la responsabilità dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità Certificazione;

Considerato:

- che il Programma Adrion è articolato complessivamente in cinque Assi prioritari, di cui l'Asse 5 – Assistenza Tecnica - ha l'obiettivo di garantire la gestione, l'implementazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione del Programma;
- che nel Programma di cooperazione è stato previsto che ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a (di seguito ERVET), società in-house della Regione Emilia-Romagna, ospiti la struttura del Segretariato Congiunto, prevista dagli artt. 8 par. 4 (iv) e 23 par.2 del Regolamento (UE) 1299/2013;
- che la D.G.R. 1532 del 20/10/2015 nell'individuare l'Autorità di Gestione del Programma, come richiesto dagli artt. 123 e ss. del Reg. (UE) 1303/2013, riconosce ad ERVET il ruolo di partner nella gestione dell'Asse 5, con particolare riferimento all'operatività del Segretariato Congiunto, anche al fine di garantire la corretta gestione ed attuazione del Programma, conformemente con le previsioni comunitarie e nazionali;

Rilevata pertanto la necessità di garantire l'ottimale svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Gestione, del Segretariato Congiunto e del Comitato di Sorveglianza attraverso l'attuazione dell'Asse Prioritario 5 – Assistenza Tecnica - del Programma anche attraverso la piena operatività di ERVET;

Rilevato in particolare che ERVET, nei confronti dell'Autorità di Gestione e del Programma ADRION, è chiamata a svolgere le funzioni di gestione del Segretariato Congiunto garantendone la piena operatività;

Considerato:

- che a riconoscimento di tale ruolo dovrà corrispondere una precisa definizione delle tipologie di interventi, unitamente alle relative spese, che ERVET sarà tenuta ad assicurare così come previsto nel Programma di cooperazione;
- che tali interventi saranno contenuti in apposito accordo di partenariato da concludersi tra la Regione e la stessa società in-house provider;
- che nel contesto generale di tali attività di assistenza tecnica, la Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni ed ERVET provvederanno a definire specifici Piani di attività annuali in base alle esigenze di gestione del Programma, fermo restando la possibilità di apportare eventuali variazioni nella composizione e nella distribuzione temporale

dei costi e delle attività previste lasciando invariato l'ammontare complessivo dei costi programmati e oggetto dell' accordo;

- che qualora sopravvenissero modifiche alle disponibilità finanziarie del Programma la Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni ed ERVET provvederanno alla definizione degli aggiornamenti necessari tanto delle attività quanto della relativa distribuzione di costi e risorse;
- che l'accordo di partenariato di cui allo schema allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);
- che in detto accordo di partenariato saranno specificate tutte le modalità volte a disciplinare tra le parti: oggetto, finalità, attività, risorse finanziarie e rendicontazione, connesse all'attività del Segretariato Congiunto ed a supporto e coordinamento alla gestione del Programma, oltre alle ipotesi di conflitto di interessi e soluzioni in caso di controversie tra la Regione ed ERVET;
- che la conclusione del relativo accordo tra Regione Emilia-Romagna ed ERVET rientri tra le funzioni che la Giunta può demandare alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Raphael Frieri;

Preso atto che il quadro finanziario stabilito dal Programma di cooperazione per l'Asse prioritario 5 - Assistenza tecnica - prevede una ripartizione delle risorse come segue:

ASSE 5 – ASSISTENZA TECNICA	**FESR**	5.008.063,00
	Co-finanziam.nazionale	2.146.313,00
	IPA II	1.500.000,00
	Co-finanziam.nazionale	264.706,00
	TOTALE	**8.919.082,00**

Dato atto:

- che la riunione del Comitato di Sorveglianza svoltosi in data 17-18 novembre 2015 a Bologna ha approvato la ripartizione delle risorse di Assistenza Tecnica tra Autorità di Gestione e Paesi Partner di Programma;
- che nella ripartizione delle risorse di Assistenza Tecnica approvata sono state previste risorse per attività svolte a partire dal 2014 e da svolgersi entro il 2020;
- che all'interno delle risorse di Assistenza Tecnica di competenza dell'Autorità di Gestione sono comprese le risorse a copertura delle attività e dei costi sostenuti dal Segretariato Congiunto, per un importo pari a complessivi € 4.545.292,50, come da relativo verbale acquisito agli atti;
- che all'interno di tale importo la quantificazione delle varie voci di spesa, in via indicativa e presunta, è stata calcolata come di seguito:

VOCI DI SPESA	**2014-2020**
Personale Segretariato	3.255.375,00
Costi indiretti - Indirect costs (10% costi di personale - staff costs)	325.537,50
Viaggi e alloggio Segretariato	229.500,00
Meetings per implementazione del Programma	129.000,00
Promozione e comunicazione – Attività	103.400,00
Promozione e comunicazione – Eventi	206.500,00
Esperti esterni	295.980,00
Totale	**4.545.292,50**

- che Ervet ha cominciato a svolgere le attività relative al Programma ADRION a partire dal settembre 2014;

Concordato:

- che l'importo da trasferire a favore di ERVET ammonta a complessivi € 4.545.292,50 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020, e che il trasferimento ad ERVET delle risorse necessarie avverrà attingendo dai capitoli FESR, IPA II e co-finanziamento nazionale in parte spesa;
- che l'importo da trasferire ad ERVET per l'annualità 2016 ammonta a complessivi € 800.884,21 comprensiva delle quote riferibili alle attività svolte negli anni 2014 e 2015;
- che il cronoprogramma, l'ammontare annuale e le modalità dei trasferimenti per gli esercizi successivi saranno più specificamente regolati all'interno dell'accordo e in ogni caso entro i tempi necessari per poter realizzare le attività di assistenza che ne costituiscono l'oggetto, ed in conformità alle specifiche previsioni del Manuale di gestione dell'Assistenza Tecnica approvato dal Comitato di Sorveglianza;
- che il trasferimento delle risorse debba avvenire fino alla completa attuazione del Programma, termine ultimo di ammissibilità delle spese, e comunque non oltre il termine del 31/12/2023;

Viste le LL.RR.:

- n. 40 del 15 novembre 2001, "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi Regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 201, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)" e succ. mod.;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" e succ. mod.;

Dato atto che con provvedimento n. 1259 dell'01/08/2016 di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018 sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa per consentire l'allocazione delle risorse dell'Asse 5 - Assistenza Tecnica - del Programma Adrion relative ai Fondi FESR, IPA II e co-finanziamento nazionale dei Paesi Partner;

Ritenuto necessario procedere al trasferimento della somma di Euro 800.884,21 a favore di ERVET S.p.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica oggetto dell'Accordo di Partenariato;

Ritenuto inoltre, in relazione alla specifica tipologia di spesa prevista, trattandosi di trasferimenti disposti per lo svolgimento delle attività sopracitate, che ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e che pertanto gli impegni di spesa possono essere assunti con il presente atto;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che sarà disposto in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

- la legge 13 agosto 2010 n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e succ. mod.;
- la propria deliberazione del 25/01/2016, n. 66 con oggetto "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018";
- la determina dirigenziale n. 12096 del 25/7/2016;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008;
- n. 270 del 29/02/2016 avente per oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28/04/2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16/5/2016;
- n. 1107 del 11/7/2016 avente per oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015" che modifica la denominazione del Servizio "Coordinamento delle politiche europee, intese istituzionali programmi speciali d'area" con la nuova denominazione "Servizio coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione" con decorrenza dal 1/8/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

delibera

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare l'Accordo di Partenariato di cui allo schema, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. n. 1), finalizzato a stabilire il ruolo di ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica del Territorio S.p.A. nella gestione dell'Asse 5 - Assistenza Tecnica - del Programma Adrion;
2. di autorizzare il Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni a sottoscrivere l'accordo suddetto;
3. di dare atto che l'ammontare delle risorse da trasferire a favore di ERVET con le modalità previste dall'Accordo di Partenariato per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari ad € 4.545.292,50, nell'ambito delle quali l'importo di € 800.884,21 costituisce la sua competenza per il 2016 comprensiva delle quote riferibili alle attività degli anni 2014 e 2015;
4. di procedere col presente atto al trasferimento della citata quota di € 800.884,21 a favore di ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione economica del territorio Spa con sede in Bologna;
5. di impegnare la somma complessiva di € 800.884,21 così suddivisa:

   - quanto a Euro 643.680,21 registrata al n. 3676 di impegno sul capitolo 95011 "Trasferimenti per conto terzi a imprese per l'attuazione del programma Adrion-Interreg V-B Adriatic Ionian quota FESR (Regolamento UE n. 1303/2013; decisione di esecuzione della commissione europea C(2005) 7147 final del 20/10/2015)",

   - quanto a Euro 39.866,00 registrata al n. 3677 di impegno sul capitolo 95015 "Trasferimenti per conto terzi a imprese per l'attuazione del programma Adrion-Interreg V-B Adriatic Ionian quota IPA (Regolamento UE n. 1303/2013; decisione di esecuzione della commissione europea C(2005) 7147 final del 20/10/2015)",

   - quanto a Euro 117.338,00 registrata al n. 3678 di impegno sul capitolo 95020 "Trasferimenti per conto terzi a imprese per l'attuazione del programma Adrion-Interreg V-B Adriatic Ionian quota Stato (Regolamento UE n. 1303/2013; decisione di esecuzione della commissione europea C(2005) 7147 final del 20/10/2015; Legge 16 aprile 1987 n. 183)", del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e s.m.;

6. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii. le stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, risultano essere le seguenti:

   - Capitolo 95011 - Missione 99 - Programma 01 - Cod. econ. U.7.02.03.02.001 - COFOG 01.1 - Trans.UE 3 - SIOPE 4318 - C.I. Spesa 3 - Gest.Ord. 3

   - Capitolo 95015 - Missione 99 - Programma 01 - Cod. econ. U.7.02.03.02.001 - COFOG 01.1 - Trans.UE 3 - SIOPE 4318 - C.I. Spesa 3 - Gest.Ord. 3

   - Capitolo 95020 - Missione 99 - Programma 01 - Cod. econ. U.7.02.03.02.001 - COFOG 01.1 - Trans.UE 4 - SIOPE 4318 - C.I. Spesa 3 - Gest.Ord. 3

7. di dare atto che, ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato di cui al punto 1, ai sensi della normativa vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente competente provvederà con proprio atto formale alla liquidazione della spesa ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore di ERVET;
8. di trasmettere il presente provvedimento ad ERVET a cura del Servizio coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
10. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
11. di dare infine che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

ACCORDO DI PARTENARIATO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG V B ADRIATICO IONIO 2014 - 2020

TRA
REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Direzione Generale Risorse , Europa, Innovazione e Istituzioni rappresentata dal Direttore Francesco Raphael Frieri, come da Deliberazione di Giunta n. 56 del 25/01/2016, successivamente modificata dalle Deliberazioni di Giunta n. 270 del 29/02/2016 e n. 622 del 28/4/2016

ed

Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SPA. (di seguito ERVET), rappresentata dal Presidente Elisa Valeriani, quale ente in-house della Regione Emilia-Romagna ai sensi e per gli effetti della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 recante "Norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET s.p.a.", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle LL.RR. n.7/2002, n. 5/2003, n. 26/2007 e n. 14/2014 ed in particolare l'art. 3 par. 1. lettere a) e c) l'art 4 par. 1 lettere a) e b)

Visti i regolamenti SIE che dettano le norme comunitarie per l'attuazione della politica di coesione europea per il periodo 2014-2020, in particolare:

- il Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo (di seguito FSE), sul Fondo di coesione (di seguito FC), sul Fondo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;

- il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;

- il Regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

Considerate inoltre:

- la Decisione di esecuzione della Commissione 2014/388/UE del 16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020, ed in particolare l'allegato III che definisce l'elenco dei programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea;

- la Decisione di esecuzione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020, ed in particolare l'allegato II recante indicazione dell'importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun programma di cooperazione transnazionale, che prevede, fra l'altro, il Programma transnazionale Interreg V-B Adriatico - Mar Ionio (di seguito Adrion) che coinvolge quattro Stati membri – Croazia, Grecia, Italia, Slovenia – e quattro Paesi terzi – Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia – (di seguito Stati Partner);

- la Decisione della Commissione C(2015) 7147 del 20.10.2015 di approvazione del Programma Adrion in particolare il paragrafo 5.2 dell'allegato I contenente il Programma di cooperazione, laddove si prevede che il Segretariato Congiunto sarà ospitato da ERVET e sarà situato a Bologna;

preso atto della D.G.R. n. 1532 del 20.10.2015 con cui la Giunta della Regione Emilia Romagna ha designato quale Autorità di Gestione Unica del Programma Adrion la Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni europee e Internazionali ora soppressa e sostituita da Direzione Generale Risorse , Europa , Innovazione e Istituzioni , come da atti di Giunta sopracitati, confermando altresì di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art.21 paragrafo 1, 2°comma del Reg.(UE) 1299/2013, e di assegnare all'Autorità di Gestione la responsabilità di esercitare anche le funzioni di Autorità di Certificazione e stabilendo infine che ERVET affiancherà in qualità di Partner l'Autorità di Gestione del programma nell'attuazione dell'Asse 5 – Assistenza Tecnica - con particolare riferimento all'operatività del Segretariato Congiunto previsto dall'art.23, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1299/2013;

preso altresì atto che la D.G.R. n. 889 del 13/06/2016 a seguito del riassetto organizzativo dell'ente Regione provvede a collocare e strutturare all'interno della Direzione Generale Risorse , Europa , Innovazione e Istituzioni l'Autorità di Gestione del Programma Adrion;

Tutto ciò considerato, che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente accordo, allo scopo di conseguire una più efficace ed efficiente gestione del Programma, le Parti convengono quanto di seguito.

Articolo 1
Premessa

Il contenuto dei documenti programmatici, la normativa e le premesse richiamati nel preambolo sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. In caso di modifiche di detti atti le parti si impegnano ad integrare ove necessario i contenuti del suddetto accordo.

Articolo 2
Norme e direttive di applicazione

Per l'attuazione delle attività previste nel presente accordo, ERVET così come la Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei rispettivi regolamenti interni, si atterranno alle

disposizioni dettate dai Regolamenti comunitari, dal Programma e da tutti i relativi documenti di attuazione.

Articolo 3
Oggetto e finalità

L'oggetto del presente accordo è la disciplina del **rapporto di partenariato** tra la Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Risorse , Europa , Innovazione e Istituzioni , in qualità di Struttura responsabile dell'Autorità di Gestione del Programma Adrion, ed ERVET, in qualità di ente ospitante il Segretariato Congiunto di cui all'art 23, comma 2 del Reg.(UE) 1299/2013, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di assistenza all'Autorità di Gestione ed al Comitato di Sorveglianza nello svolgimento dei rispettivi compiti, previsti dagli artt. 125, 49 e 110 del Reg. (UE) 1303/2013.

In conformità con il principio di corretta gestione finanziaria, gli obiettivi specifici dell'Asse 5 - Assistenza Tecnica - del Programma Adrion, ed i Piani Annuali di Assistenza Tecnica, le Parti si impegnano ad adottare modalità di esecuzione del presente accordo tali da garantire la efficace/efficiente gestione del Programma.

Articolo 4
Costituzione e gestione del Segretariato Congiunto

ERVET avrà la responsabilità di definire e condurre le necessarie procedure aperte ai cittadini UE e degli Stati non-UE Partner del Programma volte al reclutamento dei profili professionali concordati nel Piano di Assistenza Tecnica 2014 – 2020.

In esito alle procedure suddette, ERVET provvederà alla contrattualizzazione dei migliori candidati secondo la legislazione del lavoro Italiana, e ai relativi adempimenti di legge.

ERVET inoltre collaborerà con l'Autorità di Gestione e gli Stati Partner per la definizione di un codice etico e di comportamento per il personale del Segretariato Congiunto atto a garantire l'assenza di conflitti di interesse, il rispetto della normativa e delle direttive dell'Autorità di Gestione, nonché il rispetto delle disposizioni interne di ERVET per il proprio personale.

Articolo 5
Attività

In base alle previsioni dei Regolamenti SIE e alle specifiche decisioni adottate dal Comitato di Sorveglianza relativamente al Piano di Assistenza Tecnica 2014 - 2020 del Programma ADRION, al Segretariato Congiunto è affidato in via generale lo svolgimento delle seguenti attività:

a) **assistenza all'Autorità di Gestione nello svolgimento delle funzioni di supporto al Comitato di Sorveglianza**, **attraverso**:

(i) supporto alla preparazione dell'agenda e della documentazione necessaria alle riunioni del Comitato di Sorveglianza;
(ii) supporto organizzativo, logistico e svolgimento di funzioni di Segretariato in occasione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza;
(iii) supporto alla predisposizione di rapporti e relazioni relativi all'avanzamento dell'attuazione del Programma relativamente al raggiungimento degli obiettivi, al progresso degli indicatori finanziari, di output e risultato;

(iv) supporto nella preparazione della documentazione necessaria all'adozione di decisioni del Comitato di Sorveglianza tramite procedura scritta;

(v) supporto tecnico nella elaborazione dei criteri e della metodologia di valutazione delle proposte progettuali per la successiva approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza;

(vi) svolgimento di azioni volte ad assicurare il seguito delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza predisponendo i relativi rapporti;

(vii) supporto nella predisposizione della documentazione tecnica necessaria ad eventuali richieste di modifica del Programma per il successivo esame da parte del Comitato di Sorveglianza;

(viii) supporto per la definizione della Strategia di comunicazione, e del Piano annuale di comunicazione e Assistenza Tecnica del Programma, ed il monitoraggio della loro attuazione;

(ix) supporto nella definizione del Piano di valutazione;

b) assistenza nelle attività di informazione, valutazione e attuazione delle proposte progettuali

(i) organizzazione e svolgimento delle attività di informazione/formazione indirizzata agli stakeholder del Programma attraverso gli strumenti e le attività previsti dalla Strategia di comunicazione del Programma e dalle sue articolazioni in piani annuali:

- eventi annuali di programma;
- strutturazione ed aggiornamento del sito web di programma;
- coordinamento delle giornate informative/formative svolte dalla rete dei *National Contact Points* (Punti Nazionali di Contatto, di seguito NCP);
- organizzazione in concomitanza con il lancio di bandi di seminari per i *Lead Applicants* e/o per i *Lead Partners*, seminari formativi sull'utilizzo del sistema informatico e-MS, seminari sulla rendicontazione delle spese in collaborazione con i controllori nazionali di I livello;
- attività finalizzate alla disseminazione e capitalizzazione dei risultati dei progetto;
- partecipazione ad eventi informativi/formativi organizzati dalla Commissione europea, INTERACT, programmi di cooperazione territoriale e altro;

(ii) assistenza all'Autorità di Gestione nella predisposizione e nel lancio dei bandi di programma compresa la predisposizione della documentazione tecnica necessaria (avvisi di chiamata - *call announcements*, manuale di Programma - *Programme Manual*, documentazione di bando - *application package* e linee guida - *guidelines for applicants*);

(iii) assistenza all'Autorità di Gestione nel processo di valutazione delle proposte progettuali, in particolare:

- ricezione delle proposte presentate in risposta ai bandi e verifiche di ammissibilità in collaborazione con la rete dei NCP, per le parti di rispettiva competenza, predisposizione delle relative comunicazioni ai *Lead Applicants*;
- valutazione di qualità delle proposte ricevute secondo i criteri e la metodologia formalmente definiti, analisi della rilevanza sotto il profilo degli aiuti di stato, selezione e contrattualizzazione di esperti esterni, laddove previsti;
- predisposizione di ranking list delle proposte ricevute per l'assunzione delle relative decisioni da parte del Comitato di Sorveglianza;
- definizione, laddove applicabili, di specifiche condizioni di approvazione dei progetti e successiva negoziazione con i *Lead Applicants*;
- assistenza nel processo di risoluzione di eventuali controversie sollevate dai *Lead Applicants* e/o da altre parti interessate, sia nella fase di valutazione che in quella di implementazione dei progetti;

(iv) assistenza nella contrattualistica (modelli di contratto di finanziamento, modelli di accordi di partenariato - *model subsidy contract, model partnership agreement*, - ecc.)

(v) assistenza ai *Lead Partners* nella implementazione dei progetti approvati, in particolare:

- supporto per la corretta conclusione del processo di contrattualizzazione;
- assistenza per la corretta realizzazione delle attività progettuali previste, in collaborazione con la rete dei NCP ;
- raccolta e analisi degli output dei progetti per la successiva diffusione e capitalizzazione;

c) supporto alla Autorità di Gestione nella gestione tecnico-finanziaria del Programma:

(i) verifica delle richieste di rimborso ("*applications for reimbursement*") presentate dai *Lead Partners* dei progetti approvati, e supporto nell'aggregazione dei dati ai fini della successiva trasmissione alla Autorità di Certificazione;
(ii) ricezione e verifica dei progress report semestrali e monitoraggio dell'avanzamento dei progetti, individuazione di eventuali misure correttive in caso di ritardi e/o di deviazione dagli obiettivi/attività approvati;
(iii) supporto nel monitoraggio dell'avanzamento del programma con particolare riguardo al raggiungimento degli indicatori del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione - *Performance Framework*;
(iv) supporto all' Autorità di Gestione nei casi di irregolarità nell'attuare le procedure per il recupero degli importi indebitamente versati;

d) supporto all'Autorità di Gestione nella gestione tecnico-amministrativa del Programma

(i) supporto nella redazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo relativo all'Autorità di gestione e di Certificazione (SI.GE.CO);
(ii) supporto nella predisposizione e aggiornamento delle piste di controllo;
(iii) supporto nell'attuazione del sistema anti-frode e nel suo aggiornamento periodico;
(iv) supporto nella costituzione/animazione di un gruppo di lavoro di controllori di primo livello (*working group of first level controllers*) ai fini di conseguire la più ampia armonizzazione delle regole di ammissibilità della spesa, delle procedure di verifica e certificazione della spesa e ridurre al minimo rischi di errori sistemici;
(v) supporto nella predisposizione dei rapporti annuali e finali di cui all'art 50 Reg. (UE) 1303/2013;
(vi) supporto tecnico per l'utilizzo, la formazione e il test di e-MS, anche in base alla raccolta degli input circa il suo funzionamento da parte dei beneficiari;
(vii) alimentazione di e-MS con le informazioni concernenti l'avanzamento finanziario, procedurale e fisico di tutte i progetti approvati;
(viii) coordinamento del network di NCP.

Articolo 6
Risorse finanziarie

In base a quanto previsto nel Programma di cooperazione le risorse complessive destinate all'assistenza tecnica per il Programma ADRION ammontano ad € 8.919.082,00 (*ottomilioninovecentodiciannove e ottantadue)* così composte:

Fonte	**Ammontare**	**%**
FESR	5.008.063,00	56,15%
Cofinanziamento nazionale	2.146.313,00	24,06%
IPA II	1.500.000,00	16,82%
Cofinanziamento nazionale	264.706,00	2,97%
Totale	**8.919.082,00**	**100%**

In base al budget di Assistenza Tecnica 2014 – 2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza, le risorse complessive (comprensive di quote FESR, IPA II e co-finanziamento nazionale) a disposizione per attività di Assistenza Tecnica *Core* - relative cioè alle attività e ai costi delle strutture comuni di gestione del Programma - ammontano a complessivi € 7.689.863,00, pari al 86,22 % del totale delle risorse di Assistenza Tecnica.

Impieghi	**Ammontare**	**%**
Assistenza Tecnica *core*	**7.689.863,00**	**86,22 %**
Assistenza Tecnica nazionale	**1.229.219,00**	**13,78%**

All'interno dell' importo per Assistenza Tecnica *Core*, le risorse per attività e costi relativi al Segretariato Congiunto ammontano a complessivi € **4.545.292,50** , pari al 59,11% così come riportate in allegato.

Resta inteso che la definizione dei Piani Annuali di Assistenza Tecnica, da rendere da parte del Segretariato Congiunto ad Autorità di Gestione e Comitato di Sorveglianza in base all'art 5, a) viii), potrà modificare la composizione e la distribuzione temporale dei costi previsti, in conformità alle specifiche previsioni del Manuale di Gestione dell'Assistenza Tecnica approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Resta inoltre inteso che, qualora le effettive esigenze gestionali del Programma e/o la sopravvenuta disponibilità ovvero indisponibilità di risorse di fonte comunitaria e/o nazionale per lo svolgimento delle attività di competenza degli Organismi di Programma, rendessero necessarie modifiche al budget di Assistenza Tecnica 2014 – 2020, la Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni ed ERVET provvederanno alla predisposizione degli aggiornamenti necessari tanto delle attività di rispettiva responsabilità quanto della relativa distribuzione di costi e risorse, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza per approvazione, garantendo in ogni caso la funzionalità delle Strutture di Gestione del Programma ed il rispetto degli impegni giuridicamente vincolanti assunti nei confronti di terze parti.

Articolo 7
Rendicontazione e flussi finanziari

In base alle previsioni dell'articolo 134 del Reg. (UE) 1303/2013, la Commissione Europea provvederà ad erogare alla Autorità di Gestione per ciascuna delle annualità dal 2014 al 2016 una quota di risorse FESR e IPA II a titolo di prefinanziamento iniziale, e per ciascuna delle annualità dal 2016 al 2023 una quota di risorse FESR e IPA II a titolo di prefinanziamento annuale, di cui una quota è riferibile ad attività di Assistenza Tecnica.

L'Autorità di Gestione provvederà a trasferire ad ERVET una quota pari al 59,11 % dei prefinanziamenti di risorse FESR e IPA II riferibili ad attività di Assistenza Tecnica *core* al momento della loro disponibilità e secondo l'ordinamento contabile della Regione e comunque entro i tempi strettamente necessari per poter realizzare le attività di assistenza oggetto di accordo.

Analogamente, una quota corrispondente al 59,11 % dei cofinanziamenti nazionali riferibili ad attività di Assistenza Tecnica *core* sarà trasferita dalla Autorità di Gestione ad ERVET con decorrenza 30 giorni dalla disponibilità contabile delle medesime quote di co-finanziamento nazionale.

Le quote di risorse nazionali per il co-finanziamento dell'Assistenza Tecnica saranno trasferite annualmente prima del 1° luglio, a partire dall'anno 2017, in via anticipata dai Paesi Partner all'Autorità di Gestione, in base agli impegni assunti dai singoli Paesi Partner e formalizzati nei rispettivi accordi scritti.

Le quote riferibili agli anni 2014 e 2015 saranno versate contestualmente al versamento della quota riferita all'anno 2016 e a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;

ERVET provvederà alla rendicontazione e certificazione delle spese sostenute secondo quanto previsto nel Manuale di Gestione dell'Assistenza Tecnica approvato dal Comitato di Sorveglianza, secondo la periodicità ivi prevista, salvo diversi accordi dovuti ad urgenza del provvedimento, per la successiva inclusione nella periodica richiesta di pagamenti intermedi alla Commissione Europea.

L'Autorità di Gestione provvederà, previa verifica positiva da parte dei controllori nazionali di primo livello, alla liquidazione delle somme FESR, IPA II e del co-finanziamento nazionale dei Paesi Partner dovute entro 30 gg dal ricevimento dei relativi importi da parte della Commissione europea, dedotti gli anticipi corrisposti, eventuali irregolarità rilevate dai sopracitati controlli, e tenuto conto delle disposizioni contenute agli articoli 130 e 141 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Articolo 8
Conflitto di interessi

In qualità di partner dell' Autorità di Gestione nella gestione del Programma, ERVET si impegna a non presentare alcuna proposta progettuale per il finanziamento né come capofila, né come partner nel Programma Adrion.

ERVET si impegna altresì a non concorrere nell'ambito di procedure per l'assegnazione di contratti e/o incarichi professionali da parte di beneficiari di operazioni finanziate dal Programma ADRION, garantendo analogo comportamento da parte del personale contrattualizzato all'interno del Segretariato Congiunto.

Articolo 9
Soluzione delle controversie

In caso di controversie o divergenze nell'interpretazione del presente accordo di partenariato le parti si impegnano ad esperire ogni possibile tentativo di mediazione per addivenire ad una concorde interpretazione.

A tal fine potranno avvalersi del supporto di mediazione da parte della Camera di Commercio di Bologna.

Nel caso in cui ogni tentativo di mediazione risulti infruttuoso e ciascuna o entrambe le parti ritengano l'altra inadempiente, sarà competente il Foro di Bologna

Bologna, lì

ERVET S.p.A

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale

Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Allegato

Budget previsionale di spesa Segretariato Congiunto ADRION 2014-2020

VOCI DI SPESA	**2014 - 2020**
Personale Segretariato	3.255.375,00
Costi indiretti - (10% costi di personale)	325.537,50
Viaggi e alloggio Segretariato	229.500,00
Incontri per implementazione del Programma	129.000,00
Promozione e comunicazione – Attività	103.400,00
Promozione e comunicazione – Eventi	206.500,00
Esperti esterni	295.980,00
Totale	**4.545.292,50**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 AGOSTO 2016, N. 1380

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Modifica del bando unico regionale relativo ai tipi di operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 "Ammodernamento di aziende agricole di giovani agricoltori" ("Pacchetto giovani 2016") di cui alla deliberazione n. 741/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 636 dell'8 giugno 2015;

Vista altresì la Decisione di esecuzione C(2015) 9759 del 18 dicembre 2015 della Commissione Europea di approvazione delle modifiche al PSR proposte dalla Regione Emilia-Romagna (Versione 2), di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 10 dell'11 gennaio 2016;

Vista infine la propria deliberazione n. 1295 del 1° agosto 2016, con la quale sono state approvate le proposte di modifica al Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 dettagliate nella "Scheda di notifica" acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca al numero di protocollo PG/2016/0556209 del 28 luglio 2016, in base alle quali è stato riformulato il testo del Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020 - Versione 3 - la cui stesura è stata acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca al numero di protocollo PG/2016/0556146 del 28 luglio 2016;

Dato atto che, successivamente alla notifica alla Commissione Europea delle proposte di modifica del PSR, avvenuta in data 3 agosto 2016, con riferimento alle parti oggetto delle modifiche proposte con la sopra citata deliberazione n. 1295/2016 possono essere assunti esclusivamente atti gestionali condizionati all'esito favorevole dell'approvazione comunitaria del PSR;

Considerato che tra le modifiche proposte relative alla scheda del Tipo di operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori" figura, in particolare, quella concernente il requisito dell'età dei giovani imprenditori al primo insediamento in agricoltura, in relazione al quale la formulazione "di età inferiore a quarant'anni" è sostituita dalla formulazione "di età non superiore a quarant'anni", riportando in tal modo il testo letterale del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Dato atto che tale modifica si è resa necessaria a seguito di un recente parere espresso dai Servizi della Commissione Europea in sede di Comitato per lo Sviluppo rurale, che ha chiarito come le due formulazioni non possano essere ritenute equivalenti e come debba intendersi che la condizione legata all'età non superiore a quaranta anni è soddisfatta fino al giorno precedente il compimento del quarantunesimo anno di età;

Vista la propria deliberazione n. 741 del 23 maggio 2016 con la quale, tra l'altro, è stata data attuazione per l'anno 2016 al Tipo di operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori" del PSR 2014-2020, approvandone il relativo bando unico regionale;

Dato atto che le domande di sostegno a valere sul predetto bando unico regionale possono essere presentate fino al 16 settembre 2016;

Considerato che il bando di cui trattasi prevede quale requisito di accesso che i richiedenti il premio debbano "essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 40 anni", coerentemente con la formulazione della scheda di misura del PSR vigente al momento di approvazione del bando stesso;

Preso atto che la nuova definizione oggetto della proposta di modifica della scheda di misura amplia la platea dei potenziali beneficiari del Tipo di operazione considerato;

Valutato opportuno modificare il bando unico regionale di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 741/2016 al fine di favorire l'accesso a tutti i soggetti

potenzialmente interessati, condizionando l'ammissibilità delle domande di sostegno dei soggetti la cui età al momento di presentazione della domanda risulti ricompresa tra il compimento del 40simo anno di età ed il giorno precedente il compimento del 41esimo anno;

Ritenuto necessario a tale scopo modificare il testo dell'Allegato 1 alla deliberazione n. 741/2016, sostituendo il vigente testo del punto 4.1, che recita "essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 40 anni", con la seguente formulazione: "essere maggiorenni, ma di età non superiore a 40 anni, fermo restando che l'ammissibilità delle istanze di coloro la cui età al momento di presentazione della domanda risulti ricompresa tra il compimento del 40simo anno di età ed il giorno precedente il compimento del 41esimo anno sarà subordinata alla approvazione della relativa modifica alla scheda di misura proposta alla Commissione Europea, di cui alla deliberazione n. 1295/2016";

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità aggiornamenti 2016-2018";

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di modificare il punto 4.1 del bando unico regionale che dà attuazione nell'anno 2016 al Tipo di operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori" del P.S.R. 2014-2020, di cui all'Allegato n. 1 alla deliberazione 741/2016, sostituendo l'attuale testo, che recita "essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 40 anni" con la formulazione seguente: "essere maggiorenni, ma di età non superiore a 40 anni, fermo restando che l'ammissibilità delle istanze di coloro la cui età al momento di presentazione della domanda risulti ricompresa tra il compimento del 40esimo anno di età ed il giorno precedente il compimento del 41esimo anno sarà subordinata alla approvazione della relativa modifica alla scheda di misura proposta alla Commissione Europea, di cui alla deliberazione n. 1295/2016";
3. di confermare quant'altro previsto dalla deliberazione n. 741/2016;
4. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione, in attuazione degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 66/2016;
5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 SETTEMBRE 2016, N. 1415

Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ed in particolare l'art. 93, Regole di condizionalità, comma 1) lettera a) e l'Allegato II, Regole di condizionalità di cui all'art. 93, Settore Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno, Tema principale Acqua;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020, Sezione 2 "Condizionalità ex-ante tematiche FESR, FSE, FEASR e FEAMP", punto 6.1 "Settore delle risorse idriche", conforme all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visti altresì:

- la Direttiva quadro 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici; Titolo I: norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche";
- il Piano di tutela delle acque approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;
- i Piani di Gestione dei Distretti idrografici 2015-2021 adottati il 17 dicembre 2015 ed approvati in sede di Comitato Istituzionale il 3 marzo 2016;
- il Regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la Legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", ed in particolare l'art. 8;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Atteso che il predetto Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'Italia prevede l'emanazione di Linee guida statali applicabili al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) volte alla definizione di criteri omogenei, in base ai quali le Regioni regolamentano le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per gli usi irrigui, al fine di promuovere l'impiego dei misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo;

Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 31 luglio 2015, di attuazione del predetto Accordo, recante "Approvazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", adottato con parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito nella seduta del 30 luglio 2015;

Preso atto che le predette disposizioni ministeriali prevedono, tra l'altro:

1. l'istituzione di un Tavolo permanente di lavoro presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a cui partecipano tra gli altri le Autorità di distretto dei bacini idrografici, al fine di coordinare e monitorare le attività indicate nelle Linee guida anche con riferimento alla raccolta e gestione dei dati sui volumi irrigui;
2. l'individuazione del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN) - database georeferenziato finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle informazioni relative all'uso irriguo dell'acqua - quale banca dati unica di riferimento per il settore irriguo a servizio di tutte le amministrazioni e gli enti competenti;
3. l'indicazione di specifici aspetti tecnici anche per quanto riguarda la Metodologia per la stima delle restituzioni alla falda superficiale;
4. che le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo sono regolate con atto della Regione, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida statali;
5. che le Regioni hanno il compito di validare i dati prodotti, prima che siano resi disponibili per tutte le Amministrazioni e/o per gli Enti competenti;
6. che nella stesura e approvazione del suindicato atto regionale vi sia la partecipazione delle strutture competenti in materia di ambiente e territorio, agricoltura e sviluppo rurale, con il coordinamento tecnico e l'acquisizione dei pareri tecnici da parte degli Enti irrigui e della relativa rappresentanza nazionale (ANBI)e il parere favorevole delle Autorità distrettuali;

Dato atto che in considerazione delle implicazioni e connessioni con gli adempimenti comunitari in materia di Politica agricola comune e del territorio, la Regione deve approvare l'atto di recepimento di che trattasi entro il 31 dicembre 2016;

Valutato necessario, in ordine all'attuazione regionale delle previsioni delle Linee guida ministeriali, provvedere innanzitutto alla individuazione dei fabbisogni irrigui;

Atteso che:

- i criteri già espressi dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici di cui al R.D. n. 1775/1933, richiamati nel Regolamento regionale per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica n. 41/2001 e disposti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006, prevedono che le concessioni di derivazione per l'uso irriguo devono tener conto delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alle colture stesse, definendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione, criteri peraltro riproposti nel Decreto MIPAAF 31 luglio 2015;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1195 del 25 luglio 2016 recante "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" sono stati ulteriormente dettagliati i criteri per il rilascio

delle concessioni di derivazione;

- che la quantificazione dei fabbisogni è un indispensabile fattore di riferimento anche per il processo di validazione dei dati, relativi ai prelievi ed alle utilizzazioni da inserire nel database SIGRIAN;
- che la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna dispone già di una serie di dati sui fabbisogni irrigui per gruppi colturali, relativi ad un periodo compreso tra il 2003 e il 2014, periodo che si considera particolarmente rappresentativo della variabilità meteoclimatica in atto;
- che tali dati sono il risultato di un'attività pluriennale di monitoraggio, studio ed elaborazione, promossa e finanziata ai sensi della L.R. n. 28/1998 svolta in collaborazione tra il Servizio IdroMeteoClima di ARPAER e il Consorzio di bonifica di II grado per il Canale Emiliano-Romagnolo (CER), volta a definire standard procedurali per stimare l'evolversi dei bilanci idrici per coltura, monitorando la distribuzione delle colture sul territorio e le variabili oggettive del bilancio idrico;
- che le elaborazioni sono realizzate con il modello IRRINET (di cui IRRIFRAME è la variante nazionale), supporto per il consiglio irriguo, sviluppato e applicato diffusamente in Emilia-Romagna e volto ad aumentare l'efficienza della risorsa idrica utilizzata, applicando il criterio dello stress idrico colturale controllato;

Richiamato il Documento del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali concernente le "Linee guida sulle metodologie di stima degli utilizzi ai fini irrigui e delle restituzioni al reticolo idrografico", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con parere favorevole in data 3 agosto 2016;

Ritenuto di individuare, in coerenza con la metodologia indicata dal predetto Documento del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il fabbisogno irriguo per gruppi colturali con riferimento al 75esimo valore nella serie di valori medi del periodo 2003-2014, posti in ordine crescente, e rapportati a 100 (75esimo percentile), secondo i contenuti di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che il fabbisogno è definito per ambito territoriale corrispondente al territorio provinciale, considerata la ridotta ampiezza degli scarti dei dati relativi ai singoli distretti irrigui;

Ritenuto altresì di individuare gli incrementi dei fabbisogni irrigui per gruppi colturali in rapporto all'efficienza dei metodi di irrigazione aziendali, come indicati in tabella 1 "Valori orientativi di efficienza dei vari metodi di irrigazione" del già citato Documento del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, riportata nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato inoltre che il volume di acqua corrispondente al fabbisogno colturale al lordo delle perdite è desunto dal rapporto tra fabbisogno netto ed il valore dell'efficienza di adacquamento del metodo di irrigazione (ad es.: se il fabbisogno di una coltura ortiva a ciclo breve è pari a 1.500 m3/anno, e 0,70 è l'efficienza dell'impianto di aspersione, il volume di adacquamento è dato da 1.500/0,70 = 2.142,85 m3/anno);

Ritenuto di stabilire:

- che, in mancanza di dati specifici sulla percentuale di efficienza del metodo irriguo, si assuma un valore pari a 0,60;
- che, nel caso dell'irrigazione collettiva, occorre considerare anche l'efficienza percentuale della rete di distribuzione, definita dall'Ente gestore;

Rilevato che l'impianto complessivo delle decisioni assunte con il presente atto è stato condiviso con i rappresentanti regionali dell'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane e con la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

Considerato infine:

- che i dati sui fabbisogni irrigui calcolati sulla base di variabili meteorologiche, pedologiche e colturali misurate e registrate per un periodo così esteso, 2003-2014, possono costituire l'elemento di comparazione in base al quale valutare il livello di risparmio idrico ottenibile da un'operazione di investimento, ai sensi delle lettere b) e c), comma 5, dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- che, in particolare, la Regione è chiamata a provvedere alla validazione dei dati che dovranno essere registrati sul Sistema Informativo nazionale per la Gestione delle Risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN);

Ritenuto:

- che sia necessaria un'attività continuativa di monitoraggio dei fabbisogni irrigui delle colture, in considerazione della variabilità degli eventi meteoclimatici di quest'ultimo decennio;
- che, data l'articolazione delle tematiche scientifiche considerate, e quindi i riflessi sulla pianificazione e programmazione, l'attività della Regione debba essere realizzata con la collaborazione della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente, della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, in rapporto con ANBI e CER, quali istituzioni del settore delle bonifiche, mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzazione e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" con la quale fra l'altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" con la quale si è modificato l'assetto organizzativo di Direzioni Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando altresì le denominazioni

e le declaratorie dei Servizi, e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

a voti unanimi e palesi, delibera

1. di individuare i fabbisogni irrigui per gruppi colturali, espressi in volumi stagionali per ettaro, corrispondenti al 75esimo percentile dei dati medi per ambito provinciale, relativi al periodo 2003-2014, come riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare gli incrementi dei fabbisogni irrigui per gruppi colturali in rapporto all'efficienza dei metodi di irrigazione aziendali, come indicati in tabella 1 "Valori orientativi di efficienza dei vari metodi di irrigazione" del Documento del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali concernente le "Linee guida sulle metodologie di stima degli utilizzi ai fini irrigui e delle restituzioni al reticolo idrografico", riportata nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di assumere il coefficiente di 0,60, quale valore di riferimento in mancanza di dati specifici sul metodo irriguo aziendale;
4. di stabilire che, in caso di irrigazione collettiva, l'incremento del fabbisogno irriguo per coltura sia definito in rapporto al coefficiente di efficienza della rete di distribuzione, determinato dagli Enti gestori;
5. di dare atto che i dati riportati nell'Allegato 1, costituiscono un orientamento per la individuazione delle dotazioni irrigue, in considerazione degli indirizzi di pianificazione della risorsa idrica;
6. di dare mandato al Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, in accordo con il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, di istituire un gruppo di lavoro, anche in rapporto con ANBI e CER, per la predisposizione dello schema di un atto regolamentare previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 31 luglio 2015, per garantire la necessaria continuità nel monitoraggio dei fabbisogni irrigui e per la predisposizione di proposte di aggiornamento dei valori assunti a riferimento;
7. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Agricoltura sostenibile provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

Fabbisogni irrigui medi al 75esimo percentile m3/ettaro									
Colture di riferimento	Piacenza	Parma	Reggio Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena	Rimini
Actinidia	5100	5100	5000	5000	5200	5100	5100	4600	4200
Bietola e Barbabietola da zucchero	1900	1800	1800	1850	1800	1850	1800	1750	1700
Cipolla	2850	2850	2950	2900	2800	2800	2800	2600	2550
Cocomero	2500	2500	2900	2800	2800	2800	2600	2600	2500
Foraggio irriguo (es.Erba Medica)	2600	2400	2550	2750	2650	2700	2700	2250	2000
Orticole irrigue a ciclo breve es. Fagiolino)	1500	1500	1500	1550	1500	1450	1450	1300	1250
Orticole a ciclo lungo	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Fragola	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Mais	3100	3000	3000	3100	3000	3000	3000	2700	2600
Melo	4700	4650	4700	4700	4750	4750	4700	4700	4250
Melone	2000	2000	2050	2050	1900	2000	2000	1950	1900
Patata	1900	1900	1950	1900	1850	1950	1950	1850	1800
Pero	3800	3800	3900	3900	3900	3950	3900	3000	3000
Drupacee	2400	2200	2000	2500	2400	2350	2300	2350	2050
Pomodoro	2650	2600	2600	2600	2550	2500	2550	2400	2250
Prato stabile	4500	4400	4500	4500	4300	4400	4350	4300	4050
Soia	2000	1900	1900	2000	1900	2000	1950	1900	1800
Vite	1950	1800	2000	2050	1900	1900	2000	2000	1850
colture non irrigue che possono necessitare di irrigazioni di soccorso in presenza di scarsità di precipitazioni	800	800	800	800	800	800	800	800	800

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

ID_COL	COLTURA	RAGGRUPPAMENTO	REGIME
195	ABETE	ARBOREE	NON IRRIGUO
973	ACACIA SALIGNA	ARBOREE	NON IRRIGUO
178	ACERO	ARBOREE	NON IRRIGUO
831	ACTINIDIA (KIWI)	ACTINIDIA	IRRIGUO
901	AGLIO	CIPOLLA	IRRIGUO
113	AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	CIPOLLA	IRRIGUO
114	AGRETTO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
12	AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO STABILE	IRRIGUO
15	AGROSTIDE - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
350	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
353	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
351	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
352	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
200	AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
516	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05	ARBOREE	NON IRRIGUO
517	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99	ARBOREE	NON IRRIGUO
514	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBOREE	NON IRRIGUO
518	ALBERI DA FRUTTA	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
671	ALBICOCCO	DRUPACEE	IRRIGUO
971	ALCHECHENGI	ARBOREE	NON IRRIGUO
852	ALTRE COLTIVAZIONI A SEMINATIVI	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
69	ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
174	ALTRE COLTURE PERMANENTI - SPECIE NON DEFINITA	ARBOREE	NON IRRIGUO
670	ALTRE DRUPACEE	DRUPACEE	IRRIGUO
519	ALTRE FORAGGERE ANNUALI	FORAGGIO	NON IRRIGUO
470	ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
730	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
660	ALTRE POMACEE	MELO	IRRIGUO
850	ALTRI ARBORETI DA LEGNO	ARBOREE	NON IRRIGUO
522	ALTRI CEREALI	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

523	ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE INSILATI)	ERBA MEDICA E FORAGGIO IRRIGUO	IRRIGUO
172	ALTRI FRUTTIFERI - SPECIE NON DEFINITA	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
869	ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
958	ANANASSI	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
21	ANTILLIDE	FORAGGIO	NON IRRIGUO
630	ARACHIDI	ERBA MEDICA E FORAGGIO IRRIGUO	IRRIGUO
201	ARANCIO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
530	ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCO	PICCOLI FRUTTI	NON IRRIGUO
653	ARUNDO DONAX	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
902	ASPARAGO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
537	AVENA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
533	AVENA - DA GRANELLA	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
405	AVOCADO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
969	AZZERUOLO	ARBOREE	NON IRRIGUO
404	BABACO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
180	BAGOLARO	ARBOREE	NON IRRIGUO
908	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	FORAGGIO	NON IRRIGUO
115	BARBABIETOLA DA ORTO	BIETOLA	IRRIGUO
907	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	BIETOLA	IRRIGUO
240	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	BIETOLA	IRRIGUO
906	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME	BIETOLA	IRRIGUO
903	BASILICO	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
432	BERGAMOTTO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
904	BIETOLA	BIETOLA	IRRIGUO
24	BIETOLA - DA FORAGGIO	BIETOLA	IRRIGUO
905	BIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	BIETOLA	IRRIGUO
110	BOSCO	ARBOREE	NON IRRIGUO
117	BROCCOLETTO DI RAPA	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
970	BROCCOLO	ORTICOLE NON IRRIGUE	NON IRRIGUO
26	BROMUS	PRATO STABILE	IRRIGUO
56	CANAPA GREGGIA O MACERATA	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
846	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
968	CAPPERO	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
909	CARCIOFO	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
910	CARDI	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
911	CAROTA	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
27	CAROTA - DA FORAGGIO	ERBA MEDICA E FORAGGIO IRRIGUO	IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

912	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
913	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
181	CARPINO	ARBOREE	NON IRRIGUO
75	CARRUBE	ARBOREE	NON IRRIGUO
539	CARTAMO	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
542	CASTAGNO	ARBOREE	NON IRRIGUO
505	CAVE DA PIETRA	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
118	CAVOLFIORE	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
119	CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
914	CAVOLO	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
28	CAVOLO - DA FORAGGIO	ERBA MEDICA E FORAGGIO IRRIGUO	IRRIGUO
916	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
915	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
954	CAVOLO RAPA	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
544	CECI	LEGUMINOSE	NON IRRIGUO
196	CEDRO	ARBOREE	NON IRRIGUO
917	CETRIOLO	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
918	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
545	CHENOPODIUM QUINOA	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
433	CHINOTTO E CEDRO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
29	CICERCHIA	LEGUMINOSE	NON IRRIGUO
30	CICERCHIA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
919	CICORIA	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
548	CICORIA - RADICI DI CICORIA	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
920	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
672	CILIEGIO	DRUPACEE	IRRIGUO
182	CILIEGIO SELVATICO	ARBOREE	NON IRRIGUO
921	CIPOLLA	CIPOLLA	IRRIGUO
923	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME	CIPOLLA	IRRIGUO
922	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI SEME	CIPOLLA	IRRIGUO
942	CIPOLLINA	CIPOLLA	IRRIGUO
199	CIPRESSO	ARBOREE	NON IRRIGUO
203	CLEMENTINO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
924	COCOMERO	COCOMERO E MELONE	IRRIGUO
22	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO	PRATO STABILE	IRRIGUO
354	CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
140	COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
6	COLZA E RAVIZZONE - SEMI	COLZA	NON IRRIGUO
666	COLZA E RAVIZZONE IBRIDI - SEMI	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
171	CORBEZZOLO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

661	COTOGNO	PERO	IRRIGUO
662	COTONE	INDUSTRIALI IRRIGUE	IRRIGUO
655	CRAMBE	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
559	CURRY	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
560	DIGITALIS LANATA, SECALE CORNUTUM E HYPERICUM PERFORATUM	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
169	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
197	DOUGLASIA	ARBOREE	NON IRRIGUO
32	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	PRATO STABILE	IRRIGUO
355	ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
562	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	ERBA MEDICA E FORAGGIO IRRIGUO	IRRIGUO
356	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI))	FORAGGIO	NON IRRIGUO
357	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	FORAGGIO	NON IRRIGUO
668	EUCALIPTO	ARBOREE	NON IRRIGUO
925	FAGIOLINO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
121	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
122	FAGIOLO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
123	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
124	FAGIUOLO FRESCO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
192	FARNIA	ARBOREE	NON IRRIGUO
9	FARRO	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
125	FAVA FRESCA	FAVA	NON IRRIGUO
575	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
574	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO	ORTICOLE NON IRRIGUE	NON IRRIGUO
358	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
38	FESTUCA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
359	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
360	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
361	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
362	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
363	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTULOLIUM)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
10	FETTUCCIA D'ACQUA (PHALARIS ARUNDICEA)	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
472	FICO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

407	FICODINDIA	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
862	FIENO GRECO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
502	FILARI E ALBERI ISOLATI	ARBOREE	NON IRRIGUO
926	FINOCCHIO	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
126	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
41	FLEO	PRATO STABILE	IRRIGUO
364	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))	FORAGGIO	NON IRRIGUO
365	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
927	FRAGOLA	FRAGOLA	IRRIGUO
967	FRASSINO	ARBOREE	NON IRRIGUO
577	FRUMENTO SEGALATO	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
578	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
170	FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
830	FRUTTA FRESCA DI ORIGINE SUB-TROPICALE	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
531	FRUTTI DELLA SPECIE ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCO	PICCOLI FRUTTI	NON IRRIGUO
780	FUNGHI	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
177	GELSO	ARBOREE	NON IRRIGUO
581	GINESTRINO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
586	GIRASOLE - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
5	GIRASOLE - SEMI	GIRASOLE	SOCCORSO
2	GRANO (FRUMENTO) DURO	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
594	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
588	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
597	GRANO SARACENO	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
599	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
604	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
108	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO	MAIS	IRRIGUO
1	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA	MAIS	IRRIGUO
603	GRANTURCO (MAIS) DOLCE	MAIS	IRRIGUO
959	GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
162	INDIVIA	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
929	INSALATA PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
928	INSALATA, DIVERSA DALLA LATTUGA E DALLE CICORIE	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
654	KENAF	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
473	LAMPONE	PICCOLI FRUTTI	NON IRRIGUO
127	LATTUGA	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
128	LATTUGA PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
165	LATTUGHINO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	LEGUMINOSE	NON IRRIGUO
16	LENTICCHIE	LEGUMINOSE	NON IRRIGUO
435	LIMETTE	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
204	LIMONE	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
609	LINO - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
610	LINO - SEMI	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
55	LINO DA FIBRA	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
367	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO))	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
366	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE))	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
46	LOIETTO (SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	ERBA MEDICA E FORAGGIO IRRIGUO	IRRIGUO
47	LOIETTO (SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO	ERBA MEDICA E FORAGGIO IRRIGUO	IRRIGUO
368	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
370	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM PERENNE L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
369	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
471	LOTO (KAKI)	MELO	IRRIGUO
612	LUPINELLA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
371	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
618	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI	LEGUMINOSE	NON IRRIGUO
615	LUPINO - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
51	LUPOLINA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
372	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
76	LUPPOLO	ARBOREE	NON IRRIGUO
990	MACERI, LAGHETTI FINO A 2000 MQ	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
202	MANDARINO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
72	MANDORLE	ARBOREE	NON IRRIGUO
96	MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
930	MELANZANA	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
129	MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
442	MELE DA SIDRO	MELO	IRRIGUO
441	MELE DA TAVOLA	MELO	IRRIGUO
896	MELE DA TRASFORMAZIONE	MELO	IRRIGUO
622	MELILOTO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
961	MELISSA	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

44	MELO	MELO	IRRIGUO
408	MELOGRANO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
931	MELONE	COCOMERO E MELONE	IRRIGUO
130	MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME	COCOMERO E MELONE	IRRIGUO
962	MENTA	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
624	MIGLIO	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
625	MIGLIO - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
475	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	PICCOLI FRUTTI	NON IRRIGUO
190	MISCUGLI DI LEGUMI	LEGUMINOSE	NON IRRIGUO
474	MORE	PICCOLI FRUTTI	NON IRRIGUO
91	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
476	NESPOLO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
71	NOCCIOLE	ARBOREE	NON IRRIGUO
73	NOCI COMUNI	ARBOREE	NON IRRIGUO
111	OLIVE DA OLIO	OLIVO	SOCCORSO
100	OLIVO	COME VITE	SOCCORSO
183	OLMO	ARBOREE	NON IRRIGUO
179	ONTANO	ARBOREE	NON IRRIGUO
963	ORIGANO	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
629	ORTI FAMILIARI	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
750	ORTIVE SOTTO VETRO (SU TERRENI IMPRODUTTIVI)	ORTICOLE NON IRRIGUE	NON IRRIGUO
106	ORTOFRUTTICOLI DI CUI AI REGG. (CE) 2200/96 E 2201/96 - ALTRI	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
870	ORZO	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
871	ORZO - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
109	PANICO	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
53	PANICO - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
103	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	FORAGGIO	NON IRRIGUO
54	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	FORAGGIO	NON IRRIGUO
65	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
63	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	FORAGGIO	NON IRRIGUO
64	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	FORAGGIO	NON IRRIGUO
710	PATATA	PATATA	IRRIGUO
89	PATATA AMERICANA (BATATA)	PATATA	IRRIGUO
132	PATATA DA SEME	PATATA	IRRIGUO
188	PAULOWNIA TOMENTOSAß	ARBOREE	NON IRRIGUO
932	PEPERONE	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
133	PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
452	PERE DA SIDRO	PERO	IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

451	PERE DA TAVOLA	PERO	IRRIGUO
895	PERE DA TRASFORMAZIONE	PERO	IRRIGUO
802	PERO	PERO	IRRIGUO
189	PERO SELVATICOß	ARBOREE	NON IRRIGUO
801	PESCA DA TAVOLA	DRUPACEE	IRRIGUO
803	PESCA DA TRASFORMAZIONE	DRUPACEE	IRRIGUO
804	PESCA NETTARINA	DRUPACEE	IRRIGUO
84	PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI	COME ACTINIDIA	IRRIGUO
49	PIANTE ARBOREE DA LEGNO	ARBOREE	NON IRRIGUO
640	PIANTE AROMATICHE - PIMENTI DEL GENERE CAPSICUM O DEL GENERE PIMENTA, ESSICCATI, TRITATI O POLVERIZZATI	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
641	PIANTE AROMATICHE - SEMI DI ANICE, DI BADIANA, DI FINOCCHIO, DI CORIANDOLO, DI CUMINO O DI CARVI	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
642	PIANTE AROMATICHE - SPEZIE ESCLUSI ZENZERO, ZAFFERANO, CURCUMA, TIMO, FOGLIE DI ALLORO, CURRY E MISCUGLI	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
637	PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA, ZAFFERANO, ECC.)	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
643	PIANTE DA PIENA ARIA	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
571	PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE - EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINCTORIA	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
644	PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE (AD ESEMPIO, KENAF HIBISCUS CANNABINUS L. E CHENOPODIUM), AD ECCEZIONE DI EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINTORIA	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
645	PIANTE DA PIENA ARIA VIVACI PLURIENNALI (AD ESEMPIO, MISCANTHUS SINENSIS)	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
85	PIANTE MADRI PER MARZE	COME ACTINIDIA	IRRIGUO
290	PIANTE OLEIFERE	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
638	PIANTE,PARTI DI PIANTE,SEMI FRUTTI,SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA,IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI,ANTIPARASSITARI O SIMILI,ECCETTO LAVANDA,LAVANDINA,SALVIA-ANNUALE	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
639	PIANTE,PARTI DI PIANTE,SEMI FRUTTI,SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA,IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI,ANTIPARASSITARI O SIMILI,ECCETTO LAVANDA,LAVANDINA,SALVIA-PLURIENNALE	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
208	PINO D'ALEPPO	ARBOREE	NON IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

826	PINO DOMESTICO	ARBOREE	NON IRRIGUO
198	PINO MARITTIMO	ARBOREE	NON IRRIGUO
173	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO - SPECIE NON DEFINITA	ARBOREE	NON IRRIGUO
491	PIOPPI A ROTAZIONE RAPIDA	ARBOREE	NON IRRIGUO
651	PISELLI - DA FORAGGIO	ERBA MEDICA E FORAGGIO IRRIGUO	IRRIGUO
652	PISELLI ALLO STATO FRESCO	ERBA MEDICA E FORAGGIO IRRIGUO	IRRIGUO
20	PISELLI ALLO STATO SECCO	LEGUMINOSE	NON IRRIGUO
373	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.)	LEGUMINOSE	NON IRRIGUO
74	PISTACCHI	ARBOREE	NON IRRIGUO
191	PLATANO	ARBOREE	NON IRRIGUO
374	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
376	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
375	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
657	POMODORINO DA MENSA	POMODORO	IRRIGUO
656	POMODORINO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	POMODORO	IRRIGUO
658	POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	POMODORO	IRRIGUO
664	POMODORO ALLUNGATO DA MENSA	POMODORO	IRRIGUO
134	POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME	POMODORO	IRRIGUO
659	POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	POMODORO	IRRIGUO
665	POMODORO TONDO DA MENSA	POMODORO	IRRIGUO
205	POMPELMO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
135	PORRO	CIPOLLA	IRRIGUO
136	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE NON IRRIGUE	NON IRRIGUO
209	PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)	PRATO STABILE	IRRIGUO
67	PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO	PRATO STABILE	IRRIGUO
68	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO	PRATO STABILE	IRRIGUO
950	PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	DRUPACEE	IRRIGUO
220	QUMQUAT	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
879	RABARBARO	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
935	RADICCHIO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
137	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE NON IRRIGUE	NON IRRIGUO
138	RAPA	ORTICOLE NON IRRIGUE	NON IRRIGUO
90	RAPA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
139	RAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE NON IRRIGUE	NON IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

936	RAVANELLO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
937	RAVANELLO E ALTRE CRUCIFERE PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE NON IRRIGUE	NON IRRIGUO
141	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE NON IRRIGUE	NON IRRIGUO
480	RIBES BIANCO	PICCOLI FRUTTI	NON IRRIGUO
477	RIBES NERO	PICCOLI FRUTTI	NON IRRIGUO
481	RIBES ROSSO	PICCOLI FRUTTI	NON IRRIGUO
842	RICINO	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
19	RISONE	RISO	IRRIGUO
97	RISONE LUNGO A	RISO	IRRIGUO
98	RISONE LUNGO B	RISO	IRRIGUO
105	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	RISO	IRRIGUO
95	RISONE MEDIO	RISO	IRRIGUO
94	RISONE TONDO	RISO	IRRIGUO
104	RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	RISO	IRRIGUO
669	ROBINIA	ARBOREE	NON IRRIGUO
506	ROCCIA	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
965	ROSMARINO	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
193	ROVERELLA	ARBOREE	NON IRRIGUO
167	RUCOLA	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
667	SALICE	ARBOREE	NON IRRIGUO
966	SALVIA	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
207	SATSUMA	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
675	SCAGLIOLA	FORAGGIO	NON IRRIGUO
678	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
680	SCALOGNI	CIPOLLA	IRRIGUO
142	SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME	CIPOLLA	IRRIGUO
143	SCAROLA	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
144	SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
938	SEDANO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
145	SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
956	SEDANO RAPA	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
681	SEGALA	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
684	SEGALA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
86	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO	COME ACTINIDIA	IRRIGUO
686	SENAPE	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
77	SENAPE - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
78	SERRADELLA	FORAGGIO	NON IRRIGUO
687	SESAMO	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
149	SESAMO DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

561	SIEPI	SIEPI	NON IRRIGUO
690	SOIA - DA FORAGGIO	SOIA	IRRIGUO
4	SOIA - FAVE	SOIA	IRRIGUO
176	SORBO	ARBOREE	NON IRRIGUO
693	SORGO - DA FORAGGIO	SORGO	NON IRRIGUO
694	SORGO DA GRANELLA	SORGO	NON IRRIGUO
698	SPELTA	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
45	SPELTA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
377	SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRITICUM SPELTA L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
168	SPINACINO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
939	SPINACIO	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
146	SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO BREVE	IRRIGUO
840	SULLA - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
378	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
14	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
900	SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO	ARBOREE	NON IRRIGUO
211	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO - TARA 20%	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
212	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO - TARA 50%	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
210	SUPERFICI INERBITE SOTTOBOSCO SENZA TARE	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
3	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
400	SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA DEFINIRE	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
444	SUPERFICI SEMINATE AMMISSIBILI (ARTT. 34 E 38 REG. CE 73/09)	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
673	SUSINO	DRUPACEE	IRRIGUO
206	TANGELO MAPO	FRUTTETI MISTI	NON IRRIGUO
501	TARTUFO	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
150	TARTUFO DI PRATO	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
194	TIGLIOß	ARBOREE	NON IRRIGUO
83	TOPINAMBUR	ORTICOLE NON IRRIGUE	NON IRRIGUO
504	TORBIERE E FASCE RIPARIE	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
152	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO STABILE	IRRIGUO
379	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
381	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
383	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO

Allegato I

Fabbisogni irrigui stagionali nel periodo 2003-2014 per gruppi colturali in relazione al regime irriguo

384	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
385	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
388	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
154	TRITICALE	CEREALE INVERNALE	NON IRRIGUO
93	TRITICALE - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
401	USO AGRICOLO - DA DEFINIRE	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
157	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
158	USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
998	USO NON SPECIFICATO - ABBINABILE AI TITOLI BASATI SULLA SUPERFICIE	EXTRA COLTURE	NON IRRIGUO
849	UVA DA MENSA	VITE	IRRIGUO
163	UVA DA VINO	VITE	IRRIGUO
478	UVA SPINA	PICCOLI FRUTTI	NON IRRIGUO
159	VECCE	FORAGGIO	NON IRRIGUO
79	VECCE - DA FORAGGIO	FORAGGIO	NON IRRIGUO
389	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
390	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.)	FORAGGIO	NON IRRIGUO
88	VIGNA CINESE	FORAGGIO	NON IRRIGUO
87	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO	VITE	IRRIGUO
479	VISCIOLE	DRUPACEE	IRRIGUO
556	VIVAI - ALTRI	COME ACTINIDIA	IRRIGUO
555	VIVAI FORESTALI	COME ACTINIDIA	IRRIGUO
552	VIVAI FRUTTICOLI	COME ACTINIDIA	IRRIGUO
554	VIVAI OLIVICOLI	COME ACTINIDIA	IRRIGUO
553	VIVAI VITICOLI	COME ACTINIDIA	IRRIGUO
952	ZAFFERANO	INDUSTRIALI	NON IRRIGUO
940	ZUCCA	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
147	ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
941	ZUCCHINO	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO
148	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME	ORTICOLE A CICLO LUNGO	IRRIGUO

Allegato II

Valori orientativi di efficienza dei vari metodi di irrigazione

METODO IRRIGUO	EFFICIENZA MASSIMA DI DISTRIBUZIONE ACQUA
SOMMERSIONE	< 25 %
SCORRIMENTO	40 - 50 %
INFILTRAZIONE LATERALE DA SOLCHI	55 - 60 %
ASPERSIONE	70 - 80 %
GOCCIA	85 - 90 %

FONTE: TABELLA 1 DEL DOCUMENTO DEL MIPAAF 24 GIUGNO 2016," METODOLOGIA DI STIMA DEGLI UTILIZZI E DELLE RESTITUZIONI".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2016, N. 1425

Approvazione Protocollo d'intesa sull'attività di teatro in carcere e per minori sottoposti a misure penali e adempimenti conseguenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che

la Regione Emilia-Romagna ispira la propria azione prioritariamente all'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, nonché al rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo (Statuto della Regione Emilia-Romagna, art. 2 "Obiettivi");

la Legge 26/7/1975 n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e successive modifiche, che prevede:

- che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, prevedendo altresì che la comunità locale (privati, istituzioni o associazioni pubbliche o private) partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi, in coerenza con l'art. 27 della Costituzione (artt. 1 e 27);

- che la "cella" è il "luogo del pernottamento", garantendo le condizioni necessarie per un trattamento penitenziario conforme a umanità e dignità (art.6);

il Protocollo operativo integrativo del protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, è stato approvato con propria deliberazione n.44 del 21 gennaio 2014;

nello stesso si richiama il "Protocollo d'intesa tra Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna" sottoscritto il 5 marzo 1998 (di cui alla propria deliberazione n.279/1998), in cui al punto E. della Parte Seconda "Attività trattamentali nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo" si prevede di promuovere opportune iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, sia nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'art. 1 della Legge 354/75, che nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall'art. 14 della stessa legge, valorizzando ed agevolando le iniziative indirizzate alla diminuzione del disagio all'interno degli istituti di pena, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale;

il Protocollo di intesa tra Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Regione Emilia-Romagna, Conferenza Regionale del Volontariato Giustizia e Regione Emilia-Romagna del 1/12/2003 rafforza l'impegno comune e la collaborazione per organizzare attività culturali, ricreative, sportive e formative nonché interventi nell'ambito del trattamento e del reinserimento sociale di persone comunque entrate nel circuito penale;

la Legge Regionale 19/2/2008 n.3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna" favorisce all'art. 1 il recupero ed il reinserimento nella società delle persone assoggettate alle misure limitative privative della libertà personale e all'art.4 promuove interventi e progetti, intra ed extra murari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti;

Considerato che

nell'ambito del vigente Piano Sociale Sanitario è prevista la promozione e lo sviluppo di iniziative rivolte alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale finalizzate al miglioramento della qualità della vita in carcere;

l'attività teatrale rende possibile rivelare la tematica carceraria e della giustizia all'attenzione della cittadinanza per instaurare un rapporto diretto fra i detenuti ed il mondo esterno dal quale sono momentaneamente esclusi;

tale attività di teatro in carcere è ormai da più parti riconosciuta avere non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, bensì un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita, del superamento dei pregiudizi e dello stigma, non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

Preso atto che

in data 24 marzo 2011 si è costituita l'Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna che ha come obiettivi il riconoscimento della dignità di lavoro dell'attività teatrale in carcere, l'educazione alla cura di sé e la crescita culturale dell'individuo attraverso la conoscenza e la pratica di forme artistiche che favoriscono l'interazione tra le diverse culture e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;

la Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 448/2011 ha approvato la proposta di protocollo di intesa sull'attività di Teatro Carcere, poi condiviso e sottoscritto il 5/4/2011 anche dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e dall'Associazione Coordinamento Teatro Carcere, avente scadenza il 31/12/2015;

la Regione Emilia-Romagna, con la propria legge 5 luglio 1999 n. 13 "Norme in materia di spettacolo" e ss.mm., riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico;

Atteso che:

con proprie deliberazioni n.371 del 15/04/2015 e n. 994 del 20 luglio 2015, ha dapprima stabilito termini, modalità e procedure per la definizione delle Convenzioni con i soggetti attuatori per settori specifici dello spettacolo e successivamente ha approvato i progetti da finanziare attraverso convenzioni con i soggetti individuati;

tra questi soggetti vi era l'APS COORDINAMENTO TEATRO CARCERE EMILIA-ROMAGNA, in quanto rispondente ai requisiti previsti e in relazione al progetto di attività per l'anno 2015, rispondente agli obiettivi e rientrante nelle azioni prioritarie del Programma regionale, e nello specifico l'azione di coordinamento delle esperienze di Teatro Carcere attive sul territorio regionale e a promuovere visibilità e interazioni tra politiche culturali e sociali, come riconosciuto nell'allora vigente "Protocollo d'intesa sull'attività di teatro in carcere";

per l'attuazione di quanto sopra descritto è stata sottoscritta

una convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'APS COORDINAMENTO TEATRO E CARCERE, di cui RPI/2017/387 del 23/9/2015;

Visto:

- il nuovo Programma regionale in materia di spettacolo, approvato dall'Assemblea legislativa con Delibera n. 59 del 2 febbraio 2016, che prevede che nel prossimo triennio 2016-2018, in riferimento alle attività teatrali, la Regione, tra le altre azioni, interverrà prioritariamente a sostegno del coordinamento e della promozione delle esperienze di teatro in carcere negli istituti penitenziari della regione, al fine di sviluppare le attività laboratoriali, produttive, nonché la promozione e la circuitazione degli spettacoli;

- la propria deliberazione n. 1110 dell'11 luglio 2016, avente ad oggetto "L.R. 13/99 - Art. 7 - Interventi nel settore dello Spettacolo - Approvazione progetti per il triennio 2016-2018. Approvazione dei contributi e delle convenzioni e assegnazione dei contributi per l'anno 2016. Approvazione graduatoria Residenze Artistiche.", in cui si approva il progetto presentato dall'APS Coordinamento Teatro E Carcere, con cui si è in procinto di sottoscrivere una nuova convenzione per le attività del prossimo triennio;

- che con il Protocollo d'Intesa del 5 marzo 1998, il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a stabilire forme organiche di collaborazione con le associazioni di volontariato presenti nel territorio, promuovendo una cultura dell'intervento del volontariato e dell'associazionismo con l'obiettivo comune di realizzare moduli informativi, di formazione congiunta e di aggiornamento, propedeutici alla progettazione ed esecuzione di interventi coordinati, in particolare la parte prima "Interventi rivolti ai minori imputati di reato";

- che il Protocollo Operativo del 27 gennaio 2004, per "Il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato" siglato tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro di Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna sancisce la necessità di promuovere la collaborazione tra le istituzioni che a vario titolo si occupano di adolescenti al fine di attuare interventi volti allo sviluppo globale della personalità dei minori e alla prevenzione del disagio e della devianza giovanile, a migliorare la qualità della vita dei giovani e la loro partecipazione attiva alla convivenza sociale;

- che la L.R. 28 luglio 2008, n 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" e ss.mm., all'art. 27, prevede "interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale" e all'art. 28 prevede "Protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia. Accordi con il terzo settore";

- che la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm. prevede:

- all'art. 2, comma 2, che "Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000;

- all'art. 47, comma 2, che "Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende speciali consortili ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e di sensibilizzazione".

Viste inoltre le circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria:

- n. GDP 0206745 2012 del 30/5/2012: Realizzazione del circuito regionale ex art. 115 D.P.R. 30/6/2000 n.230: linee programmatiche;

- circolare n. 3649/6099 - GDAP 026022-2013 del 22/7/2013: "Realizzazione circuito regionale ex art. 15 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230: linee guida sulla sorveglianza dinamica";

- nota provveditoriale n.22003 del 25/7/2013 "Umanizzazione della pena";

- nota provveditoriale n. 770 del 24/7/2014: "Umanizzazione della pena: modalità gestionali dei reparti e dei soggetti per i quali siano necessarie particolari cautele.

Considerato che i mutamenti legislativi e le modificazioni intervenute nelle tipologie delle persone in esecuzione di pena e, conseguentemente, nei bisogni e nelle problematiche evidenziatisi nel corso dell'ultimo decennio, hanno reso necessario sia l'approvazione che la sottoscrizione, da parte delle Istituzioni pubbliche interessate, di nuove intese interistituzionali atte a sancire percorsi di collaborazione e di messa in rete delle risorse per meglio garantire i diritti delle persone in esecuzione di pena;

Ritenuto opportuno proseguire in tali attività, in quanto:

- dalla data di stipula del primo protocollo si è ampliato il numero delle carceri nelle quali sono attivi progetti di teatro carcere che fanno riferimento al più ampio progetto del Coordinamento (dal 2011 ad oggi si sono aggiunti gli istituti penali di Modena, Parma, Forlì);

- dalla valutazione condotta sulla prima esperienza sono emerse l'importanza e la necessità di un nuovo protocollo regionale rivolto a consolidare e potenziare le attività realizzate dalle realtà culturali che si occupano di teatro nelle carceri.

Considerato che la Regione Emilia-Romagna, in linea con le finalità previste negli artt. 27 e 28 della L.R. 14/2008, ha previsto nel corso degli anni contributi per la realizzazione di attività nei seguenti ambiti:

- sviluppo del Progetto teatrale in Istituto penale minorile (IPM), attraverso attività laboratoriali;
- sviluppo del progetto teatrale dedicato all'Area penale esterna (USSM e Comunità Ministeriale);
- produzione e circuitazione di spettacoli teatrali realizzati con il coinvolgimento di minori e giovani adulti in carico ai Servizi di Giustizia Minorile;
- promozione negli Istituti Superiori occasioni di riflessione e confronto sui temi della legalità e della Giustizia Minorile;

Ritenuto opportuno ai fini della miglior razionalizzazione e del coordinamento degli interventi di promozione del teatro rivolto a persone ristrette o comunque inserite nel circuito penale, addivenire alla definizione di un nuovo protocollo che comprenda oltre alle attività rivolte agli adulti anche quelle rivolte ai minori.

Visto il testo del Protocollo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce obiettivi e modalità dell'azione congiunta dei soggetti coinvolti, e che ha come scadenza prevista il 30 giugno 2019;

Dato atto che la proposta di protocollo d'intesa, la cui scadenza è prevista per il 30/6/2019, è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- sviluppare programmi tesi al recupero ed al reinserimento sociale dei cittadini in esecuzione di pena e dei dimessi dal carcere, ed alla tutela del diritto alla salute intesa come benessere fisico, psichico e sociale, attraverso l'attività teatrale, il suo coordinamento e il potenziamento delle risorse pubbliche e private;

- riconoscere la dignità artistica, culturale e trattamentale dell'attività teatrale in carcere e la sua importante funzione di collegamento con la società per favorire il percorso di reinserimento sociale della persona detenuta;

- operare per la formazione e la produzione teatrale per un impiego e una valorizzazione del teatro come strumento e veicolo di conoscenza e crescita personale nelle realtà del carcere;

- promuovere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza del carcere, individuando soluzioni e percorsi efficaci per promuovere le diverse culture e incrementare l'inclusione sociale;

- promuovere percorsi di inserimento sociale, non escludendo la creazione di opportunità lavorative per i soggetti in esecuzione di pena, per un loro reingresso nella legalità attraverso la promozione dell'acquisizione di nuove competenze;

Dato atto inoltre che nel Protocollo si prevede la costituzione di un Tavolo tecnico regionale, finalizzato al coordinamento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati, e che sarà istituito con atto del Dirigente regionale competente;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l'allegata proposta di "Protocollo d'intesa sull'attività di teatro in carcere e per minori sottoposti a misure penali", parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i seguenti soggetti:

- Regione Emilia-Romagna (Assessorato Politiche di welfare e abitative, Assessorato alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità e Assessorato Politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro),

- Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia-Romagna e Marche (P.R.A.P.),

- Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna e Marche (C.G.M. di Bologna);

- Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna; Viste la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei modi di legge:

- n. 56/2016 avente ad oggetto: "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

- n. 270/2016 avente ad oggetto: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622/2016 avente ad oggetto: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;

Viste le disposizioni adottate in materia di trasparenza, di cui alla determinazione dirigenziale n. 12096/2016,

Dato atto dei pareri allegati al presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità Massimo Mezzetti, dell'Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative Elisabetta Gualmini e dell'Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro Patrizio Bianchi

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, la proposta di "Protocollo d'intesa sull'attività di teatro in carcere e per minori sottoposti a misure penali", parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i seguenti soggetti:

- Regione Emilia-Romagna (Assessorato Politiche di welfare e abitative, Assessorato alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità e Assessorato a Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro),

- Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia-Romagna e Marche (P.R.A.P.),

- Centro per la Giustizia Minorile dell' Emilia-Romagna e Marche (C.G.M. di Bologna);

- Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna;

2. di dare mandato all'Assessore alla Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità Massimo Mezzetti, all'Assessore alle Politiche di welfare e politiche abitative Elisabetta Gualmini e all'Assessore a Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro Patrizio Bianchi di sottoscrivere il suddetto protocollo d'intesa;

3. di stabilire che:

- all'istituzione ed all'individuazione dei componenti del Tavolo tecnico regionale provvederà il Dirigente regionale competente, sulla base delle differenti segnalazioni dei soggetti che sottoscrivono il Protocollo;

- le successive eventuali adesioni al Protocollo da parte di altri soggetti pubblici e privati che ne condividono i contenuti verranno recepite con successivi atti del Dirigente del Servizio regionale competente;

4. di dare atto che il predetto protocollo prevede che ognuna delle parti contraenti possa, sulla base di una comunicazione formale inviata con sei mesi di preavviso, porre termine all'intesa prima della sua scadenza fissata il 30/6/2019;

5. di stabilire che agli eventuali oneri derivanti dal presente atto si provvederà con propri successivi atti, compatibilmente con le risorse finanziarie e di bilancio disponibili;

6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PROTOCOLLO D'INTESA
sull'attività di Teatro in Carcere e per minori sottoposti a misure penali

TRA

- Regione Emilia-Romagna (Assessorato Politiche di welfare e abitative, Assessorato alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità e Assessorato Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro),
- Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia-Romagna e Marche(P.R.A.P.),
- Centro per la Giustizia Minorile dell' Emilia Romagna e Marche (C.G.M. di Bologna);
- Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna,

di seguito indicate come "le Parti",

PREMESSO

- la Regione Emilia-Romagna ispira la propria azione prioritariamente all'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, nonché al rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo (Statuto della Regione Emilia-Romagna, art.2 "Obiettivi");

la Legge 26/07/1975 n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e successive modifiche, che prevede:
- che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, prevedendo altresì che la comunità locale (privati, istituzioni o associazioni pubbliche o private) partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi, in coerenza con l'art. 27 della Costituzione (artt. 1 e 27);
- che la "cella" è il "luogo del pernottamento", garantendo le condizioni necessarie per un trattamento penitenziario conforme a umanità e dignità (art.6);

il Protocollo operativo integrativo del protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, è stato approvato con propria deliberazione n.44 del 21 gennaio 2014;

nello stesso si richiama il "Protocollo d'intesa tra Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna" (di cui alla propria deliberazione n.279 del 10/3/1998), in cui al punto E. della Parte Seconda "Attività trattamentali nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo" si prevede di promuovere opportune iniziative educative, culturali, ricreative e sportive,

sia nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'art. 1 della Legge 354/75, che nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall'art. 14 della stessa legge, valorizzando ed agevolando le iniziative indirizzate alla diminuzione del disagio all'interno degli istituti di pena, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale;

il Protocollo di intesa tra Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Regione Emilia-Romagna, Conferenza Regionale del Volontariato Giustizia e Regione Emilia-Romagna del 01/12/2003 rafforza l'impegno comune e la collaborazione per organizzare attività culturali, ricreative, sportive e formative nonché interventi nell'ambito del trattamento e del reinserimento sociale di persone comunque entrate nel circuito penale;
la Legge Regionale 19/2/2008 n.3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna" favorisce all'art. 1 il recupero ed il reinserimento nella società delle persone assoggettate alle misure limitative privative della libertà personale e all'art.4 promuove interventi e progetti, intra ed extra murari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti;
Considerato che

nell'ambito del vigente Piano Sociale Sanitario è prevista la promozione e lo sviluppo di iniziative rivolte alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale finalizzate al miglioramento della qualità della vita in carcere;

l'attività teatrale rende possibile rivelare la tematica carceraria e della giustizia all'attenzione della cittadinanza per instaurare un rapporto diretto fra i detenuti ed il mondo esterno dal quale sono momentaneamente esclusi;

tale attività di teatro in carcere è ormai da più parti riconosciuta avere non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, bensì un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita, del superamento dei pregiudizi e dello stigma, non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

Preso atto che

in data 24 marzo 2011 si è costituita l'Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna che ha come obiettivi il riconoscimento della dignità di lavoro dell'attività teatrale in carcere, l'educazione alla cura di sé e la crescita culturale dell'individuo attraverso la conoscenza e la pratica di forme artistiche che favoriscono l'interazione tra le diverse culture e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;

la Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta Regionale n.448/2011 ha approvato la proposta di protocollo di intesa sull'attività di Teatro Carcere, poi condiviso e sottoscritto il 05/04/2011 anche dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione

Penitenziaria e dall'Associazione Coordinamento Teatro Carcere, avente scadenza il 31/12/2015;

la Regione Emilia-Romagna, con la propria legge 5 luglio 1999 n. 13 "Norme in materia di spettacolo" e ss.mm., riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico;

Atteso che:

con proprie deliberazioni n.371 del 15/04/2015 e n. 994 del 20 luglio 2015, ha dapprima stabilito termini, modalità e procedure per la definizione delle Convenzioni con i soggetti attuatori per settori specifici dello spettacolo e successivamente ha approvato i progetti da finanziare attraverso convenzioni con i soggetti individuati;

tra questi soggetti vi era l'APS COORDINAMENTO TEATRO CARCERE EMILIA ROMAGNA, in quanto rispondente ai requisiti previsti e in relazione al progetto di attività per l'anno 2015, rispondente agli obiettivi e rientrante nelle azioni prioritarie del Programma regionale, e nello specifico l'azione di coordinamento delle esperienze di Teatro Carcere attive sul territorio regionale e a promuovere visibilità e interazioni tra politiche culturali e sociali, come riconosciuto nell'allora vigente "Protocollo d'intesa sull'attività di teatro in carcere";

per l'attuazione di quanto sopra descritto è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'APS COORDINAMENTO TEATRO E CARCERE, di cui RPI/2017/387 del 23/09/2015;

Visto :

- il nuovo Programma regionale in materia di spettacolo, approvato dall'Assemblea legislativa con Delibera n. 59 del 2 febbraio 2016, che prevede che nel prossimo triennio 2016-2018, in riferimento alle attività teatrali, la Regione, tra le altre azioni, interverrà prioritariamente a sostegno del coordinamento e della promozione delle esperienze di teatro in carcere negli istituti penitenziari della regione, al fine di sviluppare le attività laboratoriali, produttive, nonché la promozione e la circuitazione degli spettacoli;

- la propria deliberazione n. 1110 dell'11 luglio 2016, avente ad oggetto "L.R. 13/99 - Art. 7 - Interventi nel settore dello Spettacolo - Approvazione progetti per il triennio 2016-2018. Approvazione dei contributi e delle convenzioni e assegnazione dei contributi per l'anno 2016. Approvazione graduatoria Residenze Artistiche.", in cui si approva il progetto presentato dall'APS Coordinamento Teatro E Carcere, con cui si è in procinto di sottoscrivere una nuova convenzione per le attività del prossimo triennio;

- che con il Protocollo d'Intesa del 5 marzo 1998, il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a stabilire forme organiche di collaborazione con le associazioni di volontariato presenti nel territorio, promuovendo una cultura

dell'intervento del volontariato e dell'associazionismo con l'obiettivo comune di realizzare moduli informativi, di formazione congiunta e di aggiornamento, propedeutici alla progettazione ed esecuzione di interventi coordinati, in particolare la parte prima "Interventi rivolti ai minori imputati di reato";

- che il Protocollo Operativo del 27 gennaio 2004, per "Il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato" siglato tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro di Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna sancisce la necessità di promuovere la collaborazione tra le istituzioni che a vario titolo si occupano di adolescenti al fine di attuare interventi volti allo sviluppo globale della personalità dei minori e alla prevenzione del disagio e della devianza giovanile, a migliorare la qualità della vita dei giovani e la loro partecipazione attiva alla convivenza sociale;

- che la L.R. 28 luglio 2008, n 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", all'art. 27, prevede "interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale" e all'art. 28 prevede "Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore";

- che la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:

  · all'art. 2, comma 2, che "Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000;

  · all'art. 47, comma 2, che "Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende speciali consortili ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e di sensibilizzazione".

Viste inoltre le circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria:

- n. GDP 0206745 2012 del 30/5/2012: Realizzazione del circuito regionale ex art. 115 D.P.R. 30/6/2000 n.230: linee programmatiche;

- circolare n. 3649/6099 - GDAP 026022-2013 del 22/7/2013:

"Realizzazione circuito regionale ex art. 15 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 : linee guida sulla sorveglianza dinamica"

- nota provveditoriale n.22003 del 25/7/2013 "Umanizzazione della pena";

- nota provveditoriale n. 770 del 24/7/2014: "Umanizzazione della pena: modalità gestionali dei reparti e dei soggetti per i quali siano necessarie particolari cautele

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- i mutamenti legislativi e le modificazioni intervenute nelle tipologie delle persone in esecuzione di pena e, conseguentemente, nei bisogni e nelle problematiche evidenziatisi nel corso dell'ultimo decennio, hanno reso necessario sia l'approvazione che la sottoscrizione, da parte delle Istituzioni pubbliche interessate, di nuove intese interistituzionali atte a sancire percorsi di collaborazione e di messa in rete delle risorse per meglio garantire i diritti delle persone in esecuzione di pena;

- la Regione Emilia-Romagna nel 2011 ha approvato il primo protocollo di intesa sull'attività di Teatro Carcere condiviso e sottoscritto il 05/04/2011 dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e dall'Associazione Coordinamento Teatro Carcere con scadenza il 31/12/2015;

- nel corso di validità del primo Protocollo sono stati realizzati con carattere di continuità:

- progetti annuali denominati "STANZE DI TEATRO IN CARCERE" articolati in:

- attività laboratoriali presso le carceri della regione;

- produzione e – ove possibile – circuitazione di spettacoli;

- organizzazione di convegni, seminari di studi e tavole rotonde;

- realizzazione, diffusione e promozione della rivista "Quaderni di Teatro Carcere" (Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 8353, del 15 luglio 2014), interamente dedicata al Teatro Carcere, con particolare riferimento alle attività poste in essere nell'ambito della Regione Emilia-Romagna, ma con aperture nazionali e internazionali;

- realizzazione di reportage fotografici e video-documentari;

- dalla data di stipula del primo protocollo si è ampliato il numero delle carceri nelle quali sono attivi progetti di teatro carcere che fanno riferimento al più ampio progetto del Coordinamento (dal 2011 ad oggi si sono aggiunti gli istituti penali di Modena, Parma, Forlì);

- dalla valutazione condotta sulla prima esperienza sono emerse l'importanza e la necessità di un nuovo protocollo regionale

rivolto a consolidare e potenziare le attività realizzate dalle realtà culturali che si occupano di teatro nelle carceri

ATTESO CHE:

La Regione Emilia-Romagna, in linea con le finalità previste negli artt. 27 e 28 della L.R. 14/2008, ha previsto nel corso degli anni contributi per la realizzazione di attività nei seguenti ambiti:

- sviluppo del Progetto teatrale in Istituto penale minorile (IPM), attraverso attività laboratoriali;

- sviluppo del progetto teatrale dedicato all'Area penale esterna (USSM e Comunità Ministeriale);

- produzione e circuitazione di spettacoli teatrali realizzati con il coinvolgimento di minori e giovani adulti in carico ai Servizi di Giustizia Minorile;

- promozione negli Istituti Superiori occasioni di riflessione e confronto sui temi della legalità e della Giustizia Minorile;

RITENUTO OPPORTUNO ai fini della miglior razionalizzazione e del coordinamento degli interventi di promozione del teatro rivolto a persone ristrette o comunque inserite nel circuito penale, addivenire alla definizione di un nuovo protocollo che comprenda oltre alle attività rivolte agli adulti anche quelle rivolte ai minori

in attuazione della

Deliberazione della Giunta regionale n._____ del __/__/2016,

che ha approvato lo schema di protocollo oggetto della presente sottoscrizione,

Tutto ciò premesso e considerato,

le Parti concordano e sottoscrivono quanto segue:

Punto 1 - Obiettivi

Obiettivo generale del presente protocollo è la volontà delle Parti di collaborare, ciascuno per il suo specifico ambito, per:

- sviluppare programmi tesi al recupero ed al reinserimento sociale dei cittadini adulti o minorenni e in esecuzione di pena e dei dimessi dal carcere, ed alla tutela del diritto alla salute intesa come benessere fisico, psichico e sociale, attraverso l'attività teatrale, il suo coordinamento e il potenziamento delle risorse pubbliche e private;

- riconoscere la dignità artistica, culturale e trattamentale dell'attività teatrale in carcere e per minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento del Giudice minorile e la sua

importante funzione di collegamento con la società per favorire il percorso di reinserimento sociale della persona detenuta;

- operare per la formazione e la produzione teatrale per un impiego e una valorizzazione del teatro come strumento e veicolo di conoscenza e crescita personale nelle realtà del carcere;

- promuovere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza del carcere, individuando soluzioni e percorsi efficaci per promuovere le diverse culture e incrementare l'inclusione sociale;

- promuovere percorsi di inserimento sociale, non escludendo la creazione di opportunità lavorative per i soggetti in esecuzione di pena, per un loro reingresso nella legalità attraverso la promozione dell'acquisizione di nuove competenze;

- ricercare e destinare risorse per la realizzazione del programma di attività annuale definito con le modalità del Punto 2, nei limiti delle previsioni dei rispettivi bilanci e delle effettive disponibilità finanziarie;

- promuovere progetti di collaborazione e di circuitazione delle esperienze di teatro carcere in Emilia-Romagna presso teatri e spazi culturali;

- promuovere attività culturali ed editoriali, in particolare attraverso la rivista annuale "QUADERNI DI TEATRO CARCERE" e attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, presentazioni, incontri pubblici.

- promuovere attività di documentazione fotografica e filmica.

Punto 2: Tavolo Tecnico Regionale

Le Parti firmatarie, per la realizzazione dell'intesa, si impegnano a costituire un Tavolo tecnico regionale per lo sviluppo del presente Protocollo d'intesa, composto da almeno un:

- rappresentante dell'Assessorato regionale Politiche di welfare e abitative;

- rappresentante dell'Assessorato alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità;

- rappresentante Assessorato al Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro;

- rappresentante dell'Ufficio Detenuti e Trattamento del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria;

- rappresentanti dell'Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna.

- rappresentante del Servizio Tecnico del Centro per la Giustizia Minorile dell' Emilia-Romagna.

Il Tavolo Tecnico Regionale si riunirà almeno due volte all'anno e avrà i seguenti compiti:

- consolidare la rete tra le diverse realtà attive nel territorio regionale nel settore del teatro in carcere e rivolta a minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento del Giudice minorile e promuovere rapporti con altre realtà territoriali ed istituzionali, nel quadro delle politiche sociali, educative, formative e culturali da sviluppare nelle carceri e nel territorio;

- mantenere e rafforzare i rapporti tra Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia-Romagna e Marche(P.R.A.P.), Centro per la Giustizia Minorile dell' Emilia Romagna e Marche (C.G.M.), Regione Emilia-Romagna, Enti locali, Compagnie/Associazioni teatrali coinvolte, sistema universitario, sistema economico-produttivo, anche formulando proposte di attività e percorsi formativi finalizzate anche alla ri-socializzazione e al reinserimento dei detenuti;

- individuare e definire percorsi di confronto e collaborazione con altre esperienze di teatro in carcere in ambito territoriale, nazionale e internazionale;

- indicativamente entro il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve eventuali altre scadenze amministrative, per l'anno successivo, esaminare e condividere il Programma annuale delle attività di teatro in carcere proposto dall'Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna e le proposte progettuali relative all'area minorile prevedendo eventuali linee di finanziamento rea supporto del programma medesimo;

- valutare l'attività svolta e il raggiungimento degli obiettivi individuati nel Programma annuale.

Punto 3: Impegni della Regione

Per l'attuazione del presente protocollo d'intesa, la Regione Emilia-Romagna, attraverso l'Assessorato Politiche di welfare e abitative, l'Assessorato alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità e l'Assessorato Politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro:

- prevede l'attività del teatro in carcere e per minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento del Giudice minorile quale intervento significativo all'interno della programmazione regionale settoriale;

- promuove le attività del Teatro in Carcere e per minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento del Giudice

minorile presso i cittadini, le istituzioni locali e territoriali, il terzo settore e gli organismi profit e no-profit attraverso i propri canali di comunicazione/informazione;

- sostiene la valorizzazione delle conoscenze e competenze conseguibili nella formazione e nella produzione teatrale in ambito lavorativo e ricerca le modalità per una maggiore integrazione tra attività finalizzate al reinserimento sociale e azioni di formazione professionale finalizzate al reinserimento lavorativo

Punto 4: Impegni dell'Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna

L'Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna:

a. sviluppa esperienze teatrali di qualità negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna, dentro e fuori le carceri, aperte alla cittadinanza, per favorire la conoscenza delle questioni inerenti la detenzione, per migliorare la relazioni carcere-città, con attenzione all'esigenza di rinnovare i linguaggi e il senso del teatro;

b. organizza percorsi formativi e di confronto per operatori penitenziari a vario titolo e collaboratori esterni, per agevolare il funzionamento di progetti teatro-carcere, creando opportunità di confronto con esperienze artistiche di rilievo, aperte anche ad un pubblico di non addetti;

c. collabora con altre esperienze di teatro-carcere a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di organizzare e partecipare a progetti europei.

L'Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna presenta annualmente al Tavolo tecnico regionale un programma di attività articolato in obiettivi e azioni prioritarie in coerenza con la programmazione triennale.

Punto 5: Impegni del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e del C.G.M.

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e il Centro per la Giustizia minorile dell' Emilia Romagna e Marche, ciascuno nell' ambito delle proprie competenze, favoriscono e promuovono, rispettivamente tramite l'Ufficio Detenuti e Trattamento e il Servizio Tecnico, la realizzazione delle attività di teatro in carcere nelle strutture penitenziarie del territorio regionale, secondo le modalità valutate dalle singole Direzioni degli Istituti di pena e dei Servizi Minorili.

Punto 6: Validità e durata del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'intesa è valido a partire dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30/06/2019. Ciascuna delle Parti potrà porre termine all'intesa prima della sua scadenza

sulla base di una comunicazione formale alle altre Parti. Questa forma di disdetta dovrà rispettare un preavviso di almeno sei mesi.

Bologna,

Per la Regione Emilia-Romagna

Assessore Politiche di welfare e abitative

_____

Assessore alla Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità

_____

Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro

_____

Per il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia-Romagna (P.R.A.P.)

_____

Per il Centro per la Giustizia Minorile dell' Emilia Romagna e Marche (C.G.M. di Bologna)

_____

Per l'Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna

_____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1560

Provvedimento di VIA del progetto di "Variante sostanziale ad un impianto eolico in località Montevenere (foglio 58, mapp. 390), in comune di Monzuno (BO)", proposto da Probus Alboris srl. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) *D E L I B E R A*

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di *"Variante sostanziale ad un impianto eolico in località Montevenere (foglio 58, mapp. 390), in Comune di Monzuno (BO)"* proposto da Probus Alboris s.r.l. poiché l'ampliamento in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. nel corso dei lavori di installazione del nuovo aerogeneratore gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere limitati al massimo per non compromettere in alcun modo la stabilità del versante;

2. dovrà essere curata attentamente la regimazione delle acque superficiali, che dovranno essere ricondotte ai collettori naturali, evitandone il ristagno;

3. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque;

4. l'esecuzione dei riporti dovrà essere preceduta dalla predisposizione dei piani di posa (scoticatura e gradonatura), il materiale riportato dovrà essere adeguatamente costipato;

5. le scarpate originate dalle movimentazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite con idonee essenze vegetali locali entro la prima stagione utile, evitando fenomeni erosivi o scoscendimenti;

6. a lavori ultimati, le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;

7. l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area direttamente interessata dall'intervento autorizzato;

8. dovranno essere adottate le indicazioni di cui alla relazione geologica allegata al progetto a firma del Dott. S. Carosi (agosto 2015);

9. tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia-Romagna.

10. qualora durante i lavori di scavo venissero intercettate acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi al fine di raccogliere le venute d'acqua presenti, tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale presente;

11. l'intervento in progetto deve essere eseguito in modo tale da inibire alterazioni significative dello stato tensionale di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti e movimentazioni di terreno, anche se temporanei;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

12. i materiali di scavo che si produrranno nell'ambito della messa in opera delle fondazioni dovranno essere riutilizzati nello stesso luogo di produzione;

13. al termine dei lavori di istallazione della pala eolica in progetto, dovrà essere garantita la manutenzione straordinaria delle strade comunali e vicinali interessate dal passaggio dei mezzi di cantiere e il ripristino allo stato ante operam delle stesse;

14. le opere suddette, una volta eseguite dovranno essere comunicate in forma scritta al Comune e verificate in sopralluogo congiunto con l'Area Tecnica Comune di Monzuno;

15. Per la fase di scavo, si prescrive l'applicazione dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di rilasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state trovate;

16. in merito alla dismissione della torre si prescrive:

• lo smontaggio della turbina dal plinto di fondazione per mezzo di autogrù;

• demolizione della parte del plinto che risulta sporgente

dal piano di campagna;

• il corpo principale del plinto, oltre ai pali di fodazione, dal momento che risulta coperto da uno strato di almeno 100 cm di terreno, verrà lasciato in loco in quanto materiale inerte;

• trasporto dei materiali dismessi ai centri di raccolta;

• la rimozione della cabina prefabbricata a servizio dell'aerogeneratore, completa di elemento di fondazione anch'esso prefabbricato;

• la rimozione del cavo elettrico in BT di connessione alla cabina ENEL;

17. in sede di AU dovrà essere fornita l'adeguata copertura finanziaria, sottoforma di garanzia fidejussoria, per le operazioni di demolizione e ripristino dei luoghi;

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

18. prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere alla realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche al fine di evitare l'interferenza con l'area dei lavori e soprattutto con quelle di scavo;

19. è opportuno inoltre che l'esecuzione dei lavori avvenga in un periodo stagionale con condizioni meteorologiche più favorevoli. Vanno comunque predisposti tutti i mezzi atti a far fronte ad eventuali impreviste avverse condizioni atmosferiche durante le fasi lavorative, condizioni che potrebbero favorire situazioni di instabilità nell'area dei lavori e nel suo intorno;

20. durante le fasi di cantiere i depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei dovranno essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque, evitando la collocazione all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali;

21. i depositi temporanei inoltre non dovranno essere posti in prossimità di fronti di scavo al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi;

22. prima dell'esecuzione dei pali dovranno essere eseguiti almeno due pali di prova per verificare la rispondenza delle caratteristiche geomeccaniche reali dei terreni con i dati utilizzati per il dimensionamento dei pali;

23. la viabilità di servizio dovrà essere mantenuta idraulicamente efficiente mediante cunette e taglia-acque (fossette trasversali), onde evitare problemi di

ruscellamento e la sua trasformazione in collettore di acque superficiali;

24. a lavori ultimati dovrà essere implementata la rete di regimazione delle acque superficiali garantendo un corretto allontanamento delle acque raccolte all'interno dei collettori naturali;

25. qualora nell'esecuzione dei lavori si verificassero condizioni diverse da quelle dichiarate nel progetto esaminato o condizioni che richiedessero soluzioni differenti dovranno essere nuovamente verificate le condizioni di fattibilità e di stabilità;

b) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ha rilasciato Pre-Valutazione di Incidenza positiva (acquisita al prot. Arpae con PGBO 8611/2016), in quanto gli interventi non incidono in maniera significativa sui siti della Rete Natura 2000; tale valutazione costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di dare atto che i contenuti dei pareri del Comune di Monzuno prot. di Arpae PGBO 11068/2016, della Città metropolitana di Bologna prot. Arpae PGBO 9331/2016, dell'AUSL Bologna prot. Arpae PGBO 14168/2016, dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese prot. di Arpae PGBO 13703/2016, dell'Autorità Bacino del Reno prot. di Arpae PGBO 6614/2016, della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia – Romagna prot. M.BAC 10818/2015, sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante;

d) la Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

e) la Città metropolitana di Bologna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

f) l'Autorità Bacino del Reno non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

g) l'AUSL di Bologna non ha partecipato alla riunione conclusiva

della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

h) la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

i) la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BO-RE-FE non ha inviato il parere di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs.42/2004 e non ha partecipato alla seduta conclusiva, pur regolarmente convocata, trova pertanto applicazione il comma 7 dell'articolo 14 ter della L. 241/90 e smi;

j) è stato acquisito agli atti della Città metropolitana PG 138080/2015 comunicazione di Enac in merito alla necessità che il proponente esegua una valutazione preliminare ostacoli, così come effettuata e successivamente trasmessa dal proponente con prot. Arpae PGBO 5960/2016 ed in base alla quale lo stesso attesta la non interferenza dell'impianto alla navigazione aerea; tale valutazione è ricompresa nel Rapporto Ambientale in allegato 1; l'Enac non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 28/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Probus Alboris s.r.l.;

b) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Monzuno, AUSL Bologna, l'Autorità Bacino del Reno, l'AUSL di Bologna, la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia – Romagna, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BO-RE-FE, ENAC, ENAV e ENEL Distribuzione Spa;

c) di dare atto che nella documentazione presentata dal proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 155.467,00; le spese istruttorie della

presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura non superiore allo 0,04%, con un minimo di € 1.000,00; le spese risultanti ammontano pertanto a € 1.000,00 e sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;

d) di stabilire che, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

e) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

f) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1561

Provvedimento di VIA del progetto di "Aumento di capacità dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e parchi" nel comune di Valsamoggia (BO), proposto dall'Az. Agr. Gherardi Bruna e rilasciato al Consorzio Lambertini C.L. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di *"Aumento di capacità dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e parchi"* in loc. Crespellano, nel Comune di Valsamoggia (BO) proposto dall'Az. Agr. Gherardi Bruna, poiché l'ampliamento in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1) Dovrà essere acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica dal Comune di Valsamoggia in merito alla vasca di laminazione, da realizzarsi in via Bargellina 4/a, su terreno identificato catastalmente al foglio 36 mappale 358, che ricade in ambito soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, essendo all'interno della fascia di tutela del Rio delle Meraviglie;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i prevede :

- la capacità ricettiva totale dell'impianto pari a 25.000 t/anno (rifiuti+legno vergine);
- la capacità di stoccaggio istantanea complessiva (rifiuti +legno vergine), pari a 2.154 tonnellate;

3) l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è valida per dieci anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo;

4) sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero ai sensi dell'Allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi:

- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche);
- R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle

operazioni indicate da R1 a R11;

- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

5) possono essere conferite nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

03.01.01 scarti di corteccia e sughero;

03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose, rifiuti provenienti dalla lavorazione del legno vergine;

10.01.01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104;

10.01.03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato;

15.01.03 imballaggi in legno;

17.02.01 legno;

19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06;

20.01.38 legno non contenente sostanze pericolose;

20.02.01 rifiuti biodegradabili;

6) la capacità annua di ricevimento dei rifiuti presso l'impianto sarà suddivisa in 2 fasi temporali e precisamente:

I Fase 12.000 t/a complessivi, di cui:

8.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12;

3.000 t/a ad operazioni R13;

1.000 t/a legno vergine;

II Fase 25.000 t/a complessivi, di cui:

19.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12:

3.000 t/a ad operazioni R13;

3.000 t/a legno vergine;

per l'attivazione del secondo step autorizzativo, il Comune dovrà trasmettere, entro 30 gg, alla Regione - Servizio VIPSA, all'ARPAE - SAC di Bologna ed al gestore, una nota che attesti l'apertura del Casello e della Nuova Bazzanese;

7) la capacità di stoccaggio istantanea complessiva

(rifiuti +legno vergine) è pari a 2.154 tonnellate e resta immutata per entrambe le fasi; sono esclusi da tale quantitativo i rifiuti identificati dai seguenti codici CER 10.01.01 e 10.01.03;

8) prima dell'avvio dei lavori dovrà essere ripresentata la tavola n. 4 aggiornata in recepimento delle prescrizioni definite nel presente documento ovvero: eliminare l'indicazione del piazzale in ghiaia riportando la tipologia di impermeabilizzazione, indicare le pendenze del piazzale utili alla raccolta delle acque per gravità, riportare la posizione dei pozzetti muniti di caditoia delle rispettive reti di raccolta delle acque bianche (definite in legenda come "rete acque meteoriche" e "rete acque bianche esistente");

9) in merito allo scarico misto finale delle acque nel fosso stradale di via Bargellina, è necessario istallare un sistema di chiusura (p.e saracinesca) da attivare in caso di emergenza, da posizionare immediatamente a monte dello stesso;

10) i lavori previsti nel progetto, relativi al sistema di raccolta e scarico della acque bianche, dovranno essere eseguiti entro 6 mesi dalla data di rilascio della Delibera regionale di VIA (quali ampliamento della rete di raccolta, installazione delle due pompe idrauliche; realizzazione tubazione di scarico della vasca di laminazione, realizzazione dell'argine perimetrale della vasca di laminazione, ecc...); ad opere ultimate dovrà essere data comunicazione alla Regione - Servizio VIPSA, ARPAE SAC Bologna, Consorzio di Bonifica Renana, Comune Valsamoggia;

11)prima dell'avvio delle attività di recupero autorizzate nel presente provvedimento dovranno essere prestate le garanzie finanziarie per l'importo pari a:

- per l'attivazione della I° Fase per un quantitativo pari a 12.000 t/a complessive dovrà essere prestata una garanzia per un importo pari a = 116.000,00 (*centosedicimilaeuro*/00);
- per l'attivazione della II° Fase per un quantitativo pari a 22.000 t/a dovrà essere prestata una garanzia per un importo pari a = € 248.000,00 (*duecentoquarantottomilaeuro/00);*

12) i rifiuti devono essere depositati, recuperati o smaltiti come disposto dalla vigente normativa in materia, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori o odori;

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

13) le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti devono avvenire nel rispetto dei principi di tutela sanciti dall'art. 178 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

14) l'impianto dovrà essere dotato di un sistema antincendio efficiente che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e manutenzione;

15) l'altezza dei cumuli di rifiuti ed MPS non potrà superare i 6 m, eccezion fatta per la zona di azione del braccio caricatore, collocato nella "Zona 2", in cui il cumulo può arrivare fino a 10 m;

16) all'interno dell'impianto dovrà essere installato e mantenuto efficiente un congruo numero di strumenti, tipo aste quotate, per la misurazione dell'altezza dei cumuli;

17) i rifiuti legnosi dovranno essere stoccati su pavimentazioni impermeabili (calcestruzzo), dotati di rete fognaria di raccolta delle acque piovane collegata all'impianto per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;

18) le altre tipologie di rifiuti stoccati nel piazzale impermeabile non cementato dovranno sempre esseri contenuti entro cassoni coperti;

19) l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni ed ai relativi manti di rivestimento delle aree di stoccaggio ed alla rete fognaria;

20) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari durante la lavorazione al fine di minimizzare la produzione di polveri, ed in particolare:

- al fine di evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevamento del deposito di materie prime dovrà essere garantita una adeguata bagnatura della viabilità interna;

- il deposito di legno per la produzione di materiale triturato dovrà essere periodicamente sottoposto a bagnatura prima della fase di carico del frantumatore;

21) il carico del cippato, mediante nastro trasportatore, dovrà avvenire direttamente nei cassoni scarrabili e successivamente depositato nelle zone indicate in planimetria;

22) deve essere prevista apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e

collocazione, che evidenzi le caratteristiche dell'impianto, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento;

23) all'interno dell'impianto dovrà essere installata e mantenuta efficiente idonea cartellonistica atta a distinguere i rifiuti dalla biomassa vegetale non classificata come rifiuto, per detta separazione potranno essere usati new jersey;

24) i contenitori dei rifiuti dovranno essere disposti in modo tale da poterne effettuare l'ispezione;

25) i rifiuti polverulenti costituiti dalle ceneri dovranno essere stoccati in cassoni a tenuta, coperti;

26) la rete fognaria dovrà essere mantenuta conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici depositati;

27) la recinzione al perimetro, di altezza non inferiore a 2 m, dovrà essere mantenuta sempre efficiente;

28) le opere di mitigazione, verde o altro, atte a minimizzarne l'impatto visivo, devono esser mantenute in perfetto stato;

29) all'interno dell'impianto dovranno essere sempre tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna;

30) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e costruttivi, affinchè l'attività risulti conforme alle disposizioni previste dalla Legge 26/10/95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

31) all'interno dell'area di cantiere dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno, con particolare riguardo al posizionamento dell'impianto mobile nei confronti dei ricettori sensibili individuati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata;

32) tutte le opere di mitigazione dell'impatto acustico dovranno essere mantenute in perfetta efficienza;

33) l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego dei macchinari rumorosi sarà consentito dalle ore 7:00 alle ore 18:00 nei soli giorni feriali e dovrà essere rispettato il limite di emissione assoluto LAeq = 60 dB(A), con Tm (tempo di misura) pari a 10 minuti, misurato in facciata ad organismi edilizi con ambienti di vita, soggetti al rumore prodotto dall'attività aziendale;

34) il materiale biodegradabile proveniente dalle attività di triturazione non adatto ad essere utilizzato come combustibile nelle centrali a biomassa, dovrà essere conservato in cassoni scarrabili chiusi in attesa di essere inviato a centri autorizzati;

35) al fine di limitare la dispersione di sostanze odorigene, la conservazione dei depositi di cippato all'interno dell'impianto dovrà protrarsi per un periodo massimo di 48 ore;

36) al momento della cessazione definitiva delle attività dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento, dovranno essere assicurati la messa in sicurezza del sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche ed il ripristino del luogo, rendendolo compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

37) a tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata; in ogni caso il Gestore dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e scarti di prodotto finito, prediligendo, laddove possibile, l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;

b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta, tramite ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti;

c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche,materiali filtranti e isolanti, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;

d) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio all'esterno, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;

38) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, dovrà

essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa;

39) considerate le attività svolte e la destinazione d'uso delle aree esterne, ai sensi della D.G.R. 286/2005, lo scarico di acque reflue di dilavamento deve rispettare, nel punto assunto per il controllo e sito a valle dell'ultimo sistema di trattamento prime piogge e comunque dopo l'unificazione delle prime piogge trattate con le seconde piogge, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati per gli scarichi in acque superficiali dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 – Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;

40) considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico delle acque reflue domestiche lo stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo alle seguenti prescrizioni impiantistiche e gestionali:

- le fosse imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;

- venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione del filtro batterico aerobico (quest'ultimo mediante controlavaggio della massa filtrante da parte di ditta specializzata) e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

41) il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

- i sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
- siano effettuati a cura di ditta autorizzata periodici interventi di manutenzione, a cadenza almeno annuale, al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue di dilavamento comprensivi di raccolta e smaltimento dei materiali separati (fanghi ed oli);
- i materiali separati dai sistemi di trattamento siano allontanati e smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta e s.m.i.);
- sia predisposto un apposito registro con pagine numerate e vidimate da ARPA, da utilizzare per annotare le operazioni di manutenzione effettuate e le relative asportazioni di fanghi dai sistemi di trattamento; tale registro e la documentazione comprovante la raccolta,

il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovrà essere conservata presso lo stabilimento e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo;

- il punto assunto per i prelievi (pozzetto di ispezione/campionamento) sia:
- reso accessibile in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento per tutto l'arco dell'anno, approntando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimano e garantendo l'eliminazione di eventuali rovi ed arbusti e ogni altro materiale (rifiuti o materiali in lavorazione) che ne impedissero o limitassero l'accessibilità;
- dotato di botola di copertura in materiale leggero e facilmente sollevabile, riconoscibile e mantenuta in buone condizioni di funzionalità e pulizia;
- utilizzato per effettuare autocontrolli a cadenza almeno annuale sulle caratteristiche del refluo scaricato mediante prelievo ed analisi, da parte di tecnico abilitato, di campione d'acqua di scarico con le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/2006 – parte terza e ricercando i seguenti parametri: PH, Materiali grossolani, Solidi Sospesi Totali, COD (come O2), Ferro, Fosforo totale (come P), Azoto Ammoniacale (come NH4), Azoto nitroso, azoto nitrico, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali;
- gli esiti degli autocontrolli siano conservati presso lo stabilimento, resi disponibili a richiesta degli organi di controllo e presentati, in copia, al momento della richiesta di rinnovo del presente atto;
- siano adottate tutte le misure gestionali e operative necessarie per la prevenzione di incidenti e per limitarne le relative conseguenze;
- all'interno dello stabilimento siano sempre tenuti a disposizione mezzi e attrezzature di emergenza da utilizzare tempestivamente in caso di sversamenti accidentali di sostanze liquide inquinanti che possano interessare la rete di raccolta delle acque meteoriche al fine di attivare immediatamente le operazioni di protezione e pulizia della rete fognaria aziendale;
- lo scarico non sia causa di problematiche ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;

42) il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

43) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;

44) in relazione all'aspetto odorigeno dovranno essere adottate tutte le misure per la gestione dell'impianto tali da evitare situazioni di disagio olfattivo per le persone;

45) si prescrive di attenersi al contenuto del Piano di emergenza ed evacuazione depositato, elaborato da SIGEA e datato 25/05/2015; in particolare si dovrà adottare una vera e propria procedura per le emergenze che indichi puntualmente le disposizioni e i compiti da assegnare in caso di emergenza per assicurare anche la salute e la sicurezza, delle residenze vicine e prossime, ivi compreso l'allertamento " a mantenere chiuse porte e finestre nel caso in cui fossero investiti dai fumi trasportati dalle correnti d'aria" e nonché, qualora la situazione dovesse richiederlo, " l'evacuazione dei fabbricati";

46) si prescrive di attuare quanto indicato nel capitolo "Misure di prevenzione incendi" dello "Studio di Valutazione dei Rischi Ambientali", sottoscritto dal P.I. Malaguti, datato 18 aprile 2016, in particolare per la parte costituente il paragrafo "Formazione della popolazione";

47) si prescrive di attuare le prescrizioni contenute nel documento "Relazione tecnica: Rischio di autoaccensione ed autocombustione", sottoscritto dal P.I. Malaguti e datato 19/10/2015; in particolare:

- tenere sotto controllo la temperatura del prodottoimmagazzinato, rilevandola in diversi punti della massa, e limitare l'altezza dei cumuli;
- prevedere depositi intermedi di stagionatura o maturazione, adeguatamente separati, per quei prodotti che nelle prime fasi di immagazzinamento sono particolarmente soggetti ad autocombustione;
- dotare dette aree, se necessario, di specifici impianti di protezione;

48) si ricorda che durante il funzionamento dell'impianto dovranno sempre essere presenti gli addetti

all'antincendio ed alle emergenze previsti dal D. Lgs. 81/08;

49) a seguito dell'ampliamento della capacità dell'impianto, in caso di assunzione di altro personale, i servizi igienico assistenziali (spogliatoi, bagni e docce) dovranno essere opportunamente adeguati;

50) il datore di lavoro dovrà inoltre presentare allo scrivente organo di vigilanza, la notifica ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 81/08, fornendo tutte le informazioni sull'attività previste nell'allegato del DM 18.04.2014;

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

51) al fine di evitare la produzione di particolato diffuso dal risollevamento del deposito di materie prime deve essere prevista una procedura di bagnatura del cumulo stesso; periodicamente il cumulo di legno per la produzione di cippato deve essere sottoposto a bagnatura ed in particolare tale operazione deve essere effettuata prima della fase di carico del frantumatore;

52) al fine di minimizzare la diffusione di particolato il trituratore è munito di un impianto per l'inumidimento del materiale in ingresso; il legno per la produzione di cippato, prima della fase di triturazione, deve essere sottoposto ad una fase di inumidimento/bagnatura; la bagnatura per l'abbattimento del particolato deve avvenire a caduta (tipo spray) con pressione variabile regolata dalla quantità del materiale in ingresso;

53) il cippato, mediante un nastro trasportatore posizionato in coda al frantumatore, deve essere depositato all'interno dei cassoni scarrabili;

54) gli automezzi destinati alle operazioni di carico e trasporto devono essere muniti di cassone scarrabile chiudibile o telonato, al fine di evitare fenomeni di diffusione durante le operazioni di trasporto;

55) si prescrive la bagnatura periodica attualmente in uso (minimo 1 volta al giorno) della viabilità interna all'impianto e di quella esterna almeno per 50 metri dal cancello di uscita, e comunque con frequenza non inferiore a quella già in atto per l'impianto esistente;

56) in relazione agli odori, pur non ipotizzando un incremento di produzione in quanto il tipo di attività e i quantitativi in gioco non sono significativamente diversi dall'attuale situazione, a scopo cautelativo si prevede la possibilità di eseguire un monitoraggio dell'impatto odorigeno a carico della Ditta, qualora l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna e/o ARPAE Distretto, lo dovesse ritenere opportuno a fronte di segnalazioni dei cittadini;

57) in considerazione della sensibilità idrogeologica dell'area, oltre a quanto previsto in progetto, si prescrivono:

- divieto di rabbocco del carburante;
- assenza di depositi anche temporanei di carburanti e/o oli entro il cantiere sui piazzali;
- verifica periodica dello stato dei piazzali e delle canalette di raccolta delle acque;
- nel caso di verificasse uno sversamento di qualsiasi entità, provvedere alla tempestiva rimozione del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discarica autorizzata;
- tutti i mezzi ed i macchinari di cantiere dovranno essere sottoposti a manutenzioni periodiche, secondo quanto riportato nei rispettivi libretti d'uso;

58) la potenzialità di 25.000 t/a complessive potrà essere ammessa, considerata la localizzazione dell'impianto, solamente una volta completate entrambe le opere nuove infrastrutturali ora in corso, quali l'apertura del casello autostradale e il collegamento alla Nuova Bazzanese;

59) ai fini della sicurezza stradale, fino a che la SP 569 "di Vignola" non verrà declassata a comunale, si prescrive di vietare l'immissione sulla SP 569 dalla strada comunale via Papa Giovanni XXIII per i mezzi di massa a pieno carico superiore alle 25 t; tale disposizione dovrà essere resa esecutiva dal comune di Valsamoggia mediante ordinanze e segnaletica, rendendola efficace dall'entrata in esercizio dell'Autorizzazione Unica in oggetto;

b) di dare atto che Arpae ha rilasciato l'Autorizzazione Unica che costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale del presente atto; le prescrizioni in esso contenute sono anche riportate anche nel Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di dare atto che il Comune di Valsamoggia ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica che costituisce l'Allegato 3 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

d) di dare atto che i contenuti dei pareri del Comune di Valsamoggia prot. di Arpae PGBO 8240/2016, della Città metropolitana di Bologna prot. Arpae 8659/2016, dell'AUSL Bologna prot. Arpae 13626/2016, del Consorzio Bonifica Renana prot. Arpae 7494/2016, dei Vigili del Fuoco prot. Arpae PGBO 5624/2016, sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in Allegato 1

alla presente delibera, quale parte integrante;

e) di dare atto che il Comune di Valsamoggia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

f) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21/07/2016 e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

g) di dare atto che i Vigili del Fuoco non hanno partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21/07/2016 e non hanno firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

h) di dare atto che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BO-RE-FE non ha inviato il nulla osta e non ha partecipato alla seduta conclusiva, pur regolarmente convocata,e che trova applicazione il comma 7 dell'articolo 14 ter della L. 241/90 e smi;

b) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Az. Agr. Gherardi Bruna e Consorzio Lambertini;

c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Valsamoggia, AUSL Bologna, Consorzio Bonifica Renana, Vigili del Fuoco, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di MO-BO-RE-FE;

d) di dare atto che nella documentazione presentata dalla proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 2.650; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura non superiore allo 0,04%, con un minimo di € 1.000,00; le spese risultanti ammontano pertanto a € 1.000,00 e sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13,

comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;

e) di stabilire che, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

f) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

g) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1562

Provvedimento di verifica (screening) relativa al progetto d'ampliamento dell'area di stoccaggio fitofarmaci per annessione dell'area "Cella Frigo" attualmente di CONSAR Ravenna in V. Vittorio Emanuele Orlando 13, comune di Ravenna, presentato da LOGIKEM SRL

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di assumere la decisione di NON assoggettare il progetto di LOGIKEM SRL per l'ampliamento dell'area di stoccaggio fitofarmaci per annessione dell'area "cella frigo" attualmente di Consar, in Ravenna, via Vittorio Emanuele Orlando 13, ad ulteriore procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale prevista dalla legge regionale n. 9/1999 con le seguenti prescrizioni:

1. l'opera dovrà rispettare in generale ogni disposizione contenuta nel PTCP di Ravenna, con particolare riguardo agli artt. 5.7 relativamente alle "Zone di protezione delle acque sotterranee costiere" e all'art. 8.4: "Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante", con particolare riguardo in quest'ultimo caso a specifiche disposizioni dettate dal Comune di Ravenna in applicazione dell'articolo stesso;

2. tutte le opere di progetto dovranno risultare conformi alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Consorziale; la progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno comunque garantire il rispetto dei diritti consorziali e di terzi;

3. dovranno essere adottate le migliori tecnologie atte ad evitare il verificarsi di sversamenti illeciti all'interno della rete dei canali consorziali;

4. il gestore del deposito dovrà mantenere in atto nel tempo tutti gli accorgimenti necessari affinché non si producano aree di danno rilevanti per la compatibilità territoriale all'esterno del confine dell'insediamento;

b) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato all'ARPAE SAC di Ravenna all'avvio del procedimento;

c) di trasmettere la presente delibera al proponente Logikem srl, al SUAP del Comune di Ravenna, all'ARPAE Sezione Territoriale e alla SAC dell'ARPAE di Ravenna, all'AUSL – Dipartimento di Sanità pubblica di Ravenna;

d) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

e) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9/1999, il presente provvedimento di verifica (screening).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1563

Provvedimento di verifica (screening) per il progetto "Potenziamento impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi con inserimento di nuove tipologie di rifiuti" sito in comune di San Giovanni in Persiceto (BO). Proponente: TRASCAVI S.r.l. (Titolo II della L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere il progetto proposto dalla Azienda TRASCAVI S.r.l., ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 18 Maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati e poco significativi impatti a fronte della possibilità di riutilizzare rifiuti non pericolosi in alternativa all'utilizzo di materiali pregiati per la realizzazione di sottofondi stradali, rilevati etc., dalla ulteriore procedura di V.I.A.;

b) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato ad ARPAE - SAC di Bologna all'avvio del procedimento;

c) di trasmettere la presente deliberazione alla Azienda Proponente TRASCAVI S.r.l., ad ARPAE - SAC e ARPAE - Distretto di Pianura, al SUAP Comune di San Giovanni in Persiceto, all'AUSL DSP Area Nord;

d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

e) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente atto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1564

Provvedimento di VIA del progetto di modifica delle tipologie di rifiuti e delle attività di trattamento presso l'esistente stabilimento autorizzato allo smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in comune di Mirandola (MO), Via Statale Nord n.121 - Proponente: Rieco srl. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III LR. n. 9/1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della LR 18 maggio 1999, n. 9, relativa al progetto di modifica delle tipologie di rifiuti e delle attività di trattamento presso l'esistente stabilimento autorizzato allo smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Mirandola (MO), Via Statale Nord n.121, presentato dalla Società Rieco Srl, con sede legale in Comune di Mirandola (MO), Strada Statale Nord n.162, poiché l'intervento, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 4 agosto 2016, è ambientalmente compatibile;

b) di ritenere, quindi, possibile autorizzare la realizzazione e l'esercizio del progetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale, documento conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce l'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

Quadro progettuale

1. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo #0.5. Adeguatezza degli elaborati presentati *[del Rapporto Ambientale – Allegato A]*, e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente documento.

AIA

2. Devono essere rispettate le prescrizioni relative al quadro progettuale riportate al parere ARPAE prot. 14589 del 02/08/2016 (allegato 1 del Rapporto Ambientale).

Quadro ambientale

AIA

3. Devono essere rispettate le prescrizioni relative al quadro ambientale riportate al parere ARPAE prot. 14589 del 02/08/2016 (allegato 1 del Rapporto Ambientale).

Salute Pubblica

4. Il programma di monitoraggio informatico delle quantità massime di sostanze pericolose presenti in qualsiasi momento nello stabilimento deve essere dotato di allarmi affinché non vengano superati i requisiti di soglia inferiori di cui all'allegato appena citato.

5. Nel caso in cui nello stabilimento fossero presenti contemporaneamente più sostanze pericolose, il programma di monitoraggio informatico di cui al precedente punto deve consentire l'applicazione della regola del Dlgs.105/2015 "Note all'allegato 1" punto 4 quale riferimento normativo da rispettare e che disciplina la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose (per pericoli: salute, fisici, ambiente).

6. Per tutti i rifiuti gestiti nel centro, il gestore dell'installazione è obbligato a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" Titolo IX, Sostanze pericolose, Capo I "Protezione da agenti

chimici". Poiché tutti i rifiuti pericolosi in ingresso hanno caratteristiche di pericolosità HP7 "Cancerogeno", ma anche HP 11 "Mutageno" (dichiarata per tutti i CER pericolosi fatta eccezione per i quattro codici: 190204* - 190205* - 190306* - 190304*) e preso atto della specificazione delle sostanze (arsenico, cromo IV, nichel, benzina, olio combustibile, antimonio, piombo, gasolio) e delle pertinenti indicazioni di pericolo: H350 "può provocare il cancro", documentate a pagina 30 dell'integrazione volontaria elaborata in data 22 febbraio 2016 in merito alla "verifica di sussistenza […] della relazione di riferimento" correlate ai rifiuti prodotti a seguito di trattamento di triturazione, il richiedente dovrà attenersi anche alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo II, "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

7. Tutte le operazioni di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi (poiché per la maggior parte correlati a voci specchio pericolose): carico/scarico, movimentazione, cernita, travaso, stoccaggio, triturazione, miscelazione, inertizzazione e solidificazione e quanto altro, devono essere svolte in presenza di aspirazione affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. La tubazione all'uopo proposta, corredata di agganci per bracci mobili da impiegarsi solo per aspirazioni in caso di eventi accidentali deve essere sempre impiegata durante l'orario di lavoro.

8. Tutte le aree interne ed esterne del sito devono essere periodicamente pulite tramite spazzatrici automatizzate, affinché non risultino imbrattate da rifiuti e/o sostanze pericolose.

9. Su ogni contenitore/area di deposito dei rifiuti devono essere riportate: le informazioni indicative e di composizione del rifiuto, il CER (da elenco europeo dei rifiuti) ed i pittogrammi di pericolo previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP). Per i rifiuti pericolosi deve inoltre essere riportata la "R" nera in campo giallo (di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984).

10. I rifiuti disciplinati dal D.Lgs.105/2015 devono essere opportunamente segnalati in ragione delle rispettive categorie di pericolo.

11. Il gestore è tenuto a conoscere, in qualsiasi momento, le sostanze pericolose convogliate in atmosfera:

a) tale informazione deve essere quotidianamente annotata per mantenerne la tracciabilità, con modalità a discrezione dell'azienda (supporto cartaceo o informatico);

b) l'emissione in atmosfera E1 deve rispettare i valori di concentrazione fissati dal D.lgs. 152/2006, parte quinta, allegato 1, parte seconda, paragrafo 1.1 per le sostanze ritenute cancerogene e/o mutagene, qualora siano raggiunte o superate le soglie di rilevanza:

Sostanze di cui alla Tab.A1	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa) [g/h]	Valore di emissione (espresso come concentrazione) [mg/Nmc]
Classe I	0,5	0,1

Classe II	5	1
Classe III	25	5

c) il rispetto dei limiti di cui sopra deve essere verificato con periodicità semestrale e attraverso la caratterizzazione e quantificazione chimica a camino delle sostanze contenute nei rifiuti;

12. Fermi restando i valori di emissioni sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

a) in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;

b) in caso di presenza di più sostanze di classe diversa, alle quantità di sostanze della classe II devono essere sommate le quantità di sostanze di classe I e alle quantità di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II;

13. Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine del rispetto dei limiti di concentrazione:

a) in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II;

b) in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III;

14. Per un periodo di due anni deve essere verificato il rispetto delle soglie di rilevanza di concentrazione di cui ai due punti precedenti. Al termine di tale periodo e qualora fossero sempre rispettate le soglie di rilevanza, il gestore potrà chiedere una revisione della prescrizione di cui sopra.

15. Allo scopo di favorire una buona dispersione degli inquinanti i camini delle emissioni devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Monitoraggio e Controllo

16. Devono essere rispettate le prescrizioni relative al Monitoraggio riportate al parere ARPAE prot. 14589 del 02/08/2016 (allegato 1 del Rapporto Ambientale);

c) di dare atto che **A.U.S.L.** ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;

d) di dare atto che il **Consorzio della Bonifica Burana** ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;

e) di dare atto che il **Comune di Mirandola**, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio;

trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

f) di dare atto che la **Provincia di Modena**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

g) di dare atto che la **Regione Emilia Romagna**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

h) di dare atto che l'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

i) di dare atto che l'**Agenzia interregionale del Fiume Po (AIPo)**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

j) di dare atto che l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

k) che, ai sensi dell'art.17, comma 1 e comma 3 della L.R. 9/99, la valutazione d'impatto ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti:

- Pronuncia di compatibilità ambientale (L.R. 9/99);
- Pre-Valutazione d'Incidenza (D.G.R. 1191/2007);
- Titolo abilitativo edilizio
- Autorizzazione Integrata Ambientale (D.lgs. 152/2006);
- Nulla Osta del Consorzio della Bonifica;

l) che i seguenti atti/documenti sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

- il Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 04/08/2016 (**Allegato 1**);
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di ARPAE con determinazione DET-AMB-2016-2785 del 09/08/2016 (**Allegato 2**);

m) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

n) di invitare la Società proponente a ritirare presso ARPAE Modena copia della presente deliberazione completa degli elaborati vistati che compongono il SIA ed il progetto definitivo approvati;

o) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ai componenti della Conferenza di Servizi;

p) di fissare, ai sensi dell'art.17, comma 10, della vigente LR 18 maggio 1999, n.9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;

q) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.000 ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato alla Provincia di Modena all'avvio del procedimento;

r) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della LR 18 maggio 1999, n.9;

s) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1: Rapporto sull'Impatto Ambientale – 04/08/2016

ALLEGATO 2: Autorizzazione Integrata Ambientale - Det. n. 2785 del 09/08/2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1565

Provvedimento di VIA del progetto di "realizzazione di un impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi ad Ozzano dell'Emilia (BO)" proposto da G2 Servizi s.r.l.. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) **delibera**

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di "Impianto di Recupero e Stoccaggio di Rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi" ad Ozzano dell'Emilia (BO) della G2 Servizi srl, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1) con riferimento al principio della riciclabilità dei rifiuti contenuto nell'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 rep. 605 in data 27/06/2011 ripreso dalla normativa di POC, non potranno essere stoccati né trattati rifiuti già classificati come "D" al punto di prelievo che non potranno quindi accedere in alcuna forma all'area;

2) nella parte di area interessata dalla Distanza di Prima Approssimazione (DPA) indicata nel RUE non potranno essere previste attività che implichino la presenza di persone oltre le 4 ore giornaliere;

3) venga realizzata e mantenuta per tutto il tempo di presenza del sito la cortina alberata così come prescritta dal POC;

4) sia garantita la demolizione e ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività anche tramite fidejussione, come definito nelle prescrizioni del quadro di riferimento progettuale.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

5) In considerazione delle necessarie modifiche progettuali, si prescrive di fornire l'aggiornamento delle tavole **2 i2 var** e **4 i2 var prima dell'avvio dei lavori**;

6) l'Autorizzazione Unica prevede una capacità annua di ricevimento dei rifiuti pari a 60.000 tonn/a, di cui 1.200 t/a massimo di rifiuti pericolosi, a conferma di quanto proposto;

7) l'Autorizzazione Unica prevede una capacità massima annua di rifiuti inerti non pericolosi conferiti all'impianto per l'operazione di recupero R5, pari a 25.300 t/a, anch'essa a conferma di quanto proposto;

8) l'Autorizzazione Unica prevede una capacità di stoccaggio istantanea dell'impianto pari a 6.774 t, a conferma di quanto proposto;

9) i lavori devono avere inizio entro **1 anno** dalla data di rilascio del titolo abilitativo, a pena di decadenza del provvedimento, ed ultimati entro **3 anni** dalla data di rilascio del titolo abilitativo. La ditta è tenuta a segnalare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, all'ARPAE SAC di Bologna e Servizi Territoriali di Bologna, all'Unione dei Comuni Savena-Idice, all'Ausl Bologna, il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice e del Direttore di lavori con relative sottoscrizioni per accettazione; inoltre, dovranno essere comunicate le eventuali variazioni in coso d'opera agli allineamenti di ciglio e alle quote altimetriche, da rilevarsi in apposito verbale;

10) il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alle rispettive scadenze, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Decorsi tali termini il titolo abilitativo decade di diritto per la parte non eseguita;

11) l'Autorizzazione Unica annessa alla Valutazione di impatto ambientale decadrà qualora entrino in vigore contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori di realizzazione dell'impianto inizino prima dell'adozione di dette previsioni contrastanti e che le opere vengano completate entro il termine di validità dell'autorizzazione comprensivo di eventuali proroghe;

12) l'unità di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio del bacino denominato B2 dovrà essere dotata di una vasca di raccolta delle acque di almeno 58 mc in luogo dei 46,5 mc previsti in progetto, in modo da tenere conto del maggior volume di sedimentazione richiesto per il corretto dimensionamento della vasca, con ampliamento dai previsti 4,4 mc a 15,8 mc. Detta unità di trattamento dovrà, altresì, essere spostata in una posizione più baricentrica rispetto al piazzale asservito, ciò al fine di poter trattare più efficacemente tutte le acque di prima pioggia;

13) poichè lo schema in sezione del pozzetto di ispezione e controllo a valle della vasca di prima pioggia asservita al bacino B2 evidenzia la mancanza del condotto per il posizionamento di campionatore automatico, la mancanza del dislivello necessario per il prelievo dell'acqua in caduta ed il cordolo di protezione della pompa di sollevamento risulta fessurato, mentre deve essere continuo per tutta l'altezza del Volume di sedimentazione, dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione e controllo che risolva queste mancanze o difformità e che sia pienamente conforme alle norme UNI;

14) poichè lo schema in sezione del pozzetto di ispezione e controllo a valle del sistema di trattamento in continuo

delle acque meteoriche di dilvamento dei piazzali del bacino evidenzia la mancanza del condotto per il posizionamento del campionatore automatico e la mancanza del dislivello necessario per il prelievo dell'acqua in caduta dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione e controllo che risolva queste mancanze o difformità e che sia pienamente conforme alle norme UNI;

15) l'unità di trattamento delle acque di prima pioggia, la vasca di laminazione, l'impianto di lavaggio dei cassoni ed i silos di raccolta rifiuti liquidi dovranno essere dotati di pompe di riserva. Per l'impianto di prima pioggia si consiglia, in particolare, il funzionamento alternato delle due pompe;

16) le aree ghiaiate dovranno essere delimitate da cordolo contenitivo da realizzarsi senza soluzione di continuità con un'altezza di almeno 10 cm;

17) la vasca di laminazione dovrà essere impermeabilizzata con telo HDPE da posare sulla totalità della superficie interna e fino alla quota del terreno di riporto dove dovrà essere adeguatamente risvoltato e fissato sotto la barriera di protezione o anche sotto il cordolo di contenimento delle superfici esterne;

18) al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di laminazione, la tubazione di scarico nel fosso stradale dovrà avere un diametro massimo di 100 mm, qualora lo scarico dalla vasca di laminazione non possa avvenire per gravità; le pompe deputate allo svuotamento della vasca non potranno mai superare la portata di 20 l/sec in scarico nel fosso stradale;

19) gli adeguamenti progettuali di cui ai precedenti punti dal 8 al 14 dovranno essere forniti attraverso la trasmissione della documentazione aggiornata e sostitutiva dei precedenti elaborati grafici, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto. In detta documentazione dovrà essere fornito anche nuovo e dettagliato schema in pianta e sezione della vasca di laminazione attestante la quota di ingresso, la quota di posa della pompa di svuotamento, lo sviluppo del cordolo perimetrale e relativa griglia di raccolta e lo sviluppo della barriera di protezione per la totalità del perimetro confinante con l'area impianto, la posa del telo HDPE sulla totalità della superficie interna della vasca di laminazione e fino alla quota del terreno di riporto e suo fissaggio e risvolto sotto la barriera di protezione o sotto il cordolo di contenimento delle superfici esterne;

20) le eventuali essenze arboree da porre a dimora siano quelle ammesse dal Regolamento comunale del Verde approvato con delibera comunale di Consiglio n. 145 del 29/12/1998;

21) dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n. 246/93, D.Lgs n. 81/2008, D.M. 10/03/98;

22) nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi e i regolamenti locali in vigore;

23) copia del presente provvedimento autorizzativo deve rimane depositato nel cantiere di lavoro sino all'avvenuta ultimazione delle opere approvate, a disposizione degli organi di controllo;

24) l'inizio dei lavori è subordinato, qualora ricorrano i presupposti delle norme di seguito specificate, alla presentazione della seguente documentazione:

- Relazione tecnica ai sensi dell'art.28 della Legge 9/01/1991 n. 10 e s.m.i.;
- Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'art. 13 della L.R. 30/10/2008 n. 19 e denuncia lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR 06/06/2001 n. 380 anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 della L.R. n. 19/2008;
- Acquisizione d'ufficio dell'Amministrazione Comunale di Ozzano Emilia del DURC, sulla base dei dati sull'impresa esecutrice.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra elencati potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme sopra menzionate e dalle altre norme vigenti in materia;

25) dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori norme:

- D.M. 20 novembre 1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989 n.62 ed al D.M. 14 giugno 1989 n.236 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barrire architettoniche negli edifici privati", nonché la legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104;
- Legge 26/10/1995, n. 447, in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n.494, recante "Attuazione alla direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2001, n. 2053;
- DM 22/01/2008 n. 37, in materia di sicurezza degli impianti;
- D.Lgs 09/04/2008, n. 81 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- L.R. Del 30/10/2008, n. 19, in materia di riduzione del rischio sismico.

26) in ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:

- il proprietario
- l'impresa
- il progettista
- il direttore dei lavori
- gli estremi del provvedimento autorizzativo;

27) devono essere erette le necessarie staccionate, ponti di servizio e quant'altro necessario, chiedendo all'Unione dei Comuni Savena-Idice la necessaria autorizzazione qualora vi sia occupazione di suolo pubblico, al fine di assicurare la pubblica incolumità;

28) qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particilari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta di autorizzazione al Comando Municipale del Comune di Ozzano Emilia;

29) ove sia necessario manomettere suolo pubblico o strutture ivi esistenti, dovrà essere richiesta la relativa autorizzazione agli enti di competenza;

30) nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi e in tutte le opere per le quali e' richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;

31) qualora sia necessario occupare spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di passi carrai, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'ufficio comunale competente;

32) nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti o danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto e' possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari;

33) il titolare dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi dell' art. 6 della Legge 28.02.1985 n.47. L'inosservanza del progetto approvato

e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica;

34) nell'Autorizzazione Unica si stabilisce quanto segue in merito alla gestione operativa delle seguenti operazioni di recupero (Allegato C parte IV al D.lgs. 152/06):
R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

a) Documentazione da presentare prima dell'avvio della gestione dei rifiuti
Prima dell'avvio dell'attività di gestione dei rifiuti, dovranno essere trasmessi all'ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Bologna, al Comune di Ozzano Emilia, all' Ausl Città di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, i seguenti documenti:
- certificato di fine lavori della Direzione Lavori;
- atti di collaudo funzionale, se ed in quanto previsti dalla normativa vigente, attestanti la realizzazione delle opere secondo il progetto presentato, così come approvato da questa Agenzia;
- documentazione fotografica relativa alle opere di progetto.
Inoltre, a lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

b) Garanzie finanziarie
Inoltre, esclusivamente all'ARPAE .- SAC di Bologna, dovrà essere trasmessa la garanzia finanziaria, come stabilito dall’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta RE-R n° 1991 del 13/10/2003.
La garanzia finanziaria dovrà essere prestata, a favore dell' ARPAE (Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia della Emilia-Romagna), nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione della Delibera di VIA regionale, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima previa diffida. L’efficacia dell’autorizzazione rilasciata si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE.
La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'ARPAE, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.
Tale garanzia copre le spese necessarie, comunque inerenti e connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di gestione dei rifiuti, ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della garanzia determinate da qualsiasi atto o fatto doloso o colposo rispetto agli obblighi derivanti dalle leggi, dai regolamento e dall'autorizzazione rilasciata.

L'ammontare della garanzia finanziaria è così fissato.
Gli importi derivano dal seguente calcolo stabilito dal paragrafo 5.1.1, 5.2.1 e 5..4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003:
- 250 €/t x capacità ricettiva espressa in tonnellate per le operazioni R13 di rifiuti pericolosi, pari a 22 t; l'importo minimo previsto è di 30.000,00 €. L'importo calcolato è di 250* 22=2.550,00 €. Pertanto è previsto l'importo minimo di € 30.000,00.
- 140 €/t X capacità ricettiva espressa in tonnellate per le operazioni R13 di rifiuti non pericolosi, pari a 147 t; l'importo minimo previsto è di 20.000,00 €. L'importo calcolato è di 140* 147=20.580,00. Pertanto è previsto l'importo di € 20.580,00 essendo maggiore del minimo stabilito dalla norma regionale.
- 12 €/t * capacità ricettiva complessiva dell'impianto espressa in tonnellate per le operazioni R12 ed R5, pari a 60.000 t; l'importo minimo previsto è di 75.000,00 €. L'importo calcolato è di 12*60.000 = 720.000,00 €.

L'importo complessivo della garanzia pari a 770.580,00 € (settecentosettantamila cinquecentottanta/00 euro) può essere ridotto rispettivamente del 40% e del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, a seconda che l'impresa, in relazione allo specifico stabilimento aziendale, sia certificata Uni En Iso 14001 oppure registrata EMAS.

La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività.
In alternativa, potrà essere prestata, dietro presentazione delle motivazioni che ostano alla prestazione di garanzia finanziaria di durata 12 anni, una garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.
ARPAE - SAC Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

c) Autorizzazioni sostituite
La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 sostituisce le seguenti autorizzazioni:
- autorizzazione relativa ad impianto di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali, previo trattamento e laminazione, in corpo idrico superficiale, di competenza di ARPAE - SAC;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale in pubblica fognatura, di competenza comunale
- autorizzazione alle emissioni aeriformi diffuse prodotte dalla lavorazione dei rifiuti inerti non pericolosi, di competenza di ARPAE - SAC;
- permesso a costruire, di competenza comunale;
- parere idraulico del Consorzio di bonifica sullo scarico indiretto in corpo idrico superficiale consortile;
- parere dell'Ausl in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro.

d) Durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione è valida per **dieci anni** decorrenti dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo;

e) Tipologie di rifiuti:
Possono essere conferite nell'impianto le seguenti tipologie di rifiuti:
Rifiuti speciali non pericolosi:
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101 scarti della corteccia e del sughero
030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301 scarti di corteccia e legno
030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030399 rifiuti non specificati altrimenti
040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
040221 rifiuti da fibre tessili grezze
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
040299 rifiuti non specificati altrimenti
070213 rifiuti plastici
080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro
080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 0 09
080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui al punto 08 04 11
101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti trattamento termico)
101314 rifiuti e fanghi di cemento
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120105 limatura e trucioli di materiali plastici
150101 imballaggi incarta e cartone
150102 imballaggi in plastica
150104 imballaggi metallici
150106 imballaggi materiali misti
150107 imballaggi in vetro

150109 imballaggi in materiale tessile
150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103 pneumatici fuori uso
160117 metalli ferrosi
160118 metalli non ferrosi
160119 plastica
160120 vetro
160214 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160604 batterie alcaline (tranne 160603)
160605 altre batterie ed accumulatori
170101 cemento
170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramiche
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170201 legno
170202 vetro
170203 plastica
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170401 rame, bronzo, ottone
170402 alluminio
170403 piombo
170404 zinco
170405 ferro e acciaio
170406 stagno
170407 metalli misti
170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*
170508 pietrisco per massiciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170604 altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170802 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 17093
190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001 rifiuti di ferro e acciaio
191002 rifiuti di metalli non ferrosi
191201 carta e cartone
191202 metalli ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191204 plastica e gomma
191205 vetro
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206

191208 prodotti tessili
191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
200101 carta e cartone
200102 vetro
200110 abbigliamento
200111 prodotti tessili
200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci 200121, 200123, 200135
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139 plastica
200140 metallo
200201 rifiuti biodegradabili
200202 terra e roccia
200302 rifiuti di mercati
200303 residui della pulizia stradale
200307 rifiuti ingombranti

Rifiuti speciali pericolosi:
160211* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160601* batterie al piombo
160602* batterie al nichel-cadmio
160603* batterie contenenti mercurio
170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi.

f) Capacità ricettiva:
- La capacità annua di ricevimento dei rifiuti di cui al precedente punto 3.3 lett e) è pari a 60.000 tonn/a, di cui 1.200 t/a massimo di rifiuti pericolosi;
- La capacità massima annua di rifiuti inerti non pericolosi conferiti all'impianto per l'operazione di

recupero R5 (CER 101208, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 170604, 170802, 170904) è pari a 25.300 t/a;
- La capacità complessiva di stoccaggio istantanea dell'impianto è pari a 6.774 t.

g) Gestione degli stoccaggi e dei rifiuti:
- L'altezza massima dei cumuli dei rifiuti inerti non pericolosi e delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di lavorazione di detti rifiuti, stoccati nella zona denominata R2, non dovrà superare i 4 metri;
- I rifiuti che possono essere sottoposti ad operazioni di di recupero R5 sono esclusivamente i seguenti come identificati dai codici CER: 101208, 170101, 170102, 170103, 170107, 170508, 170604, 170802, 170904;
- Per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, che dovrà avvenire all'interno delle zone individuate, dovranno essere usati, qualora sia necessario per le caratteristiche dei rifiuti, esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
- Sulle aree esterne, con riferimento particolare alla zona di stoccaggio denominata DR3, lo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili e, in generale, di rifiuti che possono produrre percolati, avvenga in cassoni scarrabili coperti, eccetto che per le fasi di carico/scarico dei rifiuti, ed a tenuta;
- I rifiuti organici provenienti da incidenti stradali ad elevata putrescibilità devono essere chiusi in cassoni a tenuta ed entro 3 giorni smaltiti presso altri impianti, salvo motivazione documentata circa l'impossibilità di rispettare detti termini; in tal caso il gestore dovrà trasmettere tempestiva comunicazione ad Arpae e Comune di Ozzano Emilia;
- Lo stoccaggio dei rifiuti sia organizzato in modo tale a consentire un facile accesso da parte degli organi di controllo.

h) Modalità di gestione delle terre e rocce (CER 170504 e 200202)
Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.;
I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti da parte del produttore.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

i) Modalità di gestione e controllo dei rifiuti inerti diversi dalle terre e rocce da scavo, destinati ad operazioni di recupero R5:

Rifiuti in ingresso all'impianto
Sia previsto almeno un test di cessione su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER, secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. e con frequenza almeno annuale.
Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base inerte lapidea, in uscita dall'impianto:
Ogni 3.000 tonnellate di MPS da recupero di detti, sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m..
Il profilo analitico del test di cessione dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12.

Inoltre, ai fini della loro comercializzazione detti materiali dovranno essere conformi all'allegato C della Circolare del Mnistero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, in funzione degli usi a cui sono destinati e, più in generale, alle normative tecniche di settore;

l) Gestione delle acque reflue di scarico

Scarico n. 1

Scarico della vasca di laminazione e riserva idrica di capacità 1.800 mc in fosso privato, poi nello scolo Fossano (Canale di Budrio) e successivamente nello Scolo Fossa Marza (scolo demaniale del Consorzio Bonifica Renana).

In detta vasca di laminazione e riserva idrica confluiscono le seguenti reti fognarie interne all'impianto:

- rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sull'area denominata D2 adibita a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti inerti non pericolosi, dotata di vasca di trattamento in continuo, con sedimentatore e disoleatore;
- rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sull'area denominata B2 adibita a viabilità interna ed aree di sosta dei mezzi, dotata di vasca di trattamento delle acque di prima pioggia con sedimentatore e disoleatore;
- rete di raccolta delle acque meteoriche pluviali della tettoia fabbricato denominata B4;
- rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sull'area denominata B3 adibita a stoccaggio dei cassoni vuoti e di cassoni scarrabili di stoccaggio di rifiuti.

Scarico n. 2

Scarico dei servizi igienici aziendali nella pubblica fognatura comunale esistente.

Il Titolare dello scarico n. 1 dovrà garantire che:

- lo scarico in fosso stradale, poi nello scolo Fossano (Canale di Budrio) e successivamente nello Scolo Fossa Marza (scolo del Consorzio Bonifica Renana), dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 all'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento ai parametri solidi sospesi totali, Idrocarburi totali, BOD5, COD; il punto di misura del parametro idrocarburi totali è identificato anche nei pozzetti di ispezione e controllo posti a valle del sistema di trattamento in continuo (a servizio della zona R2) e del sistema di separazione e trattamento della prima pioggia (a servizio della zona B2);

- Il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 all'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per i parametri solidi sospesi totali ed

Idrocarburi totali, dovrà essere garantita anche in corrispondenza dei pozzetti di ispezione e controllo a valle delle vasche di trattamento ed a monte della vasca di laminazione;

- I piazzali ghiaiati permeabili siano perimetrati con cordoli di contenimento di altezza minima pari a 10 cm, per garantire la permeabilità delle aree e la non commistione con acque dalle aree impermeabili adiacenti;

- Le attività di lavaggio di materiali ed attrezzature potranno essere svolte solo su superfici non connesse alla rete fognaria interna e prevedendo il recupero e smaltimento come rifiuto speciale della totalità delle portate di reflui industriali prodotti;

- Le superfici sovrastanti gli impianti di gestione e trattamento delle portate meteoriche contaminate (in continuo e prima pioggia) dovranno essere sempre mantenute sgombre da materiali ed attrezzature sia ai fini del controllo che dello svolgimento delle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione periodica programmata e/o straordinaria;

- Il dosaggio di acido peracetico all'interno della vasca di accumulo e laminazione, in assenza di prescrizione sanitaria, non dovrà essere eseguito;

- La frequenza degli interventi di pulizia della viabilità interna e della sede stradale in uscita dall'impianto dovrà essere valutata costantemente in funzione delle condizioni meteorologiche, dell'attività e della ricettività istantanea dell’impianto di recupero;

- Dovrà essere assicurata una adeguata manutenzione periodica della vasca di laminazione, con cadenza minima annuale documentata, al fine di mantenerne forma e dimensioni di progetto, assicurandone così il mantenimento del volume di invaso e la funzionalità della pompa sommersa di svuotamento;

- Le operazioni di manutenzione e pulizia periodica dei sistemi di trattamento delle acque reflue meteoriche di dilavamento dovranno essere eseguite con cadenza minima annuale e comunque ogni volta che ve ne sia la necessità al fine di mantenere la capacità di gestione e trattamento necessaria. Le operazioni dovranno comunque essere svolte da ditta specializzata ed autorizzata alla gestione dei rifiuti prodotti (sedimenti, fanghi ed oli da separazione olio acqua). La documentazione relativa agli interventi di manutenzione ed autocontrollo effettuati sia conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo;

Il Titolare dello scarico deve altresì garantire che:
- i pozzetti ed i punti di ispezione/campionamento siano facilmente identificabili, accessibili e sempre mantenuti in buona condizioni di funzionamento e pulizia;
- la rete fognaria interna non venga mai utilizzata, nel suo complesso, per allontanare e scaricare tipologie di acque reflue diverse da quelle autorizzate;
- gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;

Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

Nel caso si verifichino imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

m) Interferenza con linea elettrica ad alta tensione
Nella parte di area interessata dalla distanza di prima approssimazione2 indicata nel RUE (regolamento Urbanistico-Edilizio) del Comune di Ozzano Emilia, non potranno essere previste attività che implichino la presenza di persone oltre le 4 ore giornaliere

n) Monitoraggi
- Dovranno essere realizzati e messi in opera almeno tre piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee. La localizzazione dei piezometri dovrà essere preventivamente concordata con ARPAE Servizi Territoriali e, pertanto, dovrà essere presentata una proposta di localizzazione sulla base degli esiti di una valutazione idrogeologica. La proposta potrà essere presentata di concerto con il gestore dell'impianto confinante che ai sensi dell'Autorizzazione P.G. n° 78584/2015 del 17/06/2015 deve presentare la proposta di ubicazione dei propri piezometri entro il 31.03.2016; con l'impianto adiacente almeno un piezometro potrà essere comune;

Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere svolto prima dell'avvio dell'attività, poi con cadenza semestrale per i primi due anni (autunno/primavera) e successivamente con frequenza annuale. Per ogni piezometro dovranno essere sempre determinati i seguenti parametri: metalli (As, Cd, Cr Totale, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), Idrocarburi totali, Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

- Dovrà essere altresì svolto con cadenza almeno annuale il monitoraggio delle polveri (PTS e PM10). Il monitoraggio dovrà essere eseguito nelle condizioni di periodo siccitoso e di massima attività di lavorazione di inerti e terre e rocce, dunque nel periodo estivo, per una durata minima di 15 giorni. Le postazioni di misura dovranno essere individuate al perimetro dell'area impianto o appena al suo esterno lati ovest/sud/est per misurare gli impatti sulla viabilità e sui recettori già individuati come R1 ed R3 nella DOIMA. Nel caso in cui i valori riscontrati risultino prossimi ai Valori Limite di cui al D.Lgs. 13/08/2010 n° 155 'allegato XI, dovranno essere valutati ed adottati presidi aggiuntivi e/o attuate adeguate azioni correttive da condividersi preventivamente con l'Autoritò competente Regione Emilia-Romagna e con ARPAE.
- Entro un anno dall'entrata a regime dell'impianto, dovranno essere effettuate delle misure strumentali tese a verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Tali misure, eseguite in conformità al D.M. 16/03/1998, dovranno essere orientate a certificare la conformità acustica presso i ricettori R1 e R3. Il tempo di misura e il periodo della giornata in cui si effettuano le verifiche dovranno permettere tale verifica secondo il principio del maggior disturbo in relazione alla rappresentatività di funzionamento delle sorgenti sonore più impattanti. I cicli di misura presso i ricettori succitati dovranno essere ripetuti ad una distanza di almeno 60 giorni dal primo. I risultati delle misure dovranno essere presentati all'interno di apposita documentazione che, oltre a contenere i requisiti minimi di cui al D.M. 16/03/1998, dovrà contenere una dettagliata descrizione delle sorgenti sonore e della loro modalità di funzionamento durante lo svolgimento delle misure.
- Gli esiti dei monitoraggi sopra elencati devono essere comunicati all'A.R.P.A.E S.A.C. Bologna e Servizi Territoriali di Bologna.

o) Prescrizioni generali e manutenzione

- Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e le operazioni di trattamento siano effettuate in modo da evitare esalazioni pericolose e moleste, spandimenti, dispersioni in atmosfera e, comunque rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

- L’impianto sia dotato, in ogni momento, di sistema antincendio efficiente;
- I rifiuti derivanti dall’impianto di trattamento siano conferiti in idonei e compatibili impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia di rifiuti;
- L’impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle reti fognarie e relative vasche terminali e pozzetti, alle vasche di raccolta dei percolati/colaticci, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
- Sia mantenuta in essere, ed adeguatamente salvaguardata, la esistente recinzione, al fine di impedire l’accesso all’impianto di persone e mezzi non autorizzati.
- Siano adottati tutti gli accorgimenti operativi atti ad evitare la presenza e lo sviluppo di ratti ed insetti, mediante eventuali periodiche e specifiche derattizzazioni e disinfestazioni
- Sia garantita nel tempo un'adeguata manutenzione della fascia arborea-arbustiva perimetrale all'impianto.

p) Piano di ripristino ambientale

In caso di dismissione dell’attività, una volta sgomberato l’impianto di tutti i rifiuti o le materie prime presenti, il gestore dovrà procedere alla demolizione delle opere ed al ripristino dello stato originario dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area.
Il Gestore dovrà, altresì, verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, con riferimento al suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, nel rispetto delle normative vigenti. Di tale operazione dovrà essere data comunicazione tempestivamente all'ARPAE - SAC Bologna e al Distretto Urbano di Bologna territorialmente competente;

q) Raccomandazioni specifiche

Flusso di mezzi in uscita

Si raccomanda di non immettere in strada più di 6 mezzi/ora, pertanto l'uscita (e l'entrata) dei 15 camion dovrà essere diluita nell'arco di 2.5 ore.

Dimensionamento tubazioni scarichi aree ghiaiate dei piazzali

Si raccomanda la creazione di uno scarico con tubazione di diametro 50 mm per l'area ghiaiata di superficie pari a 3440 mq e di due scarichi con tubazione di diametro 25

mm nelle altre due aree ghiaiate più piccole, in collegamento con la rete fognaria interna.

Interventi di pulizia della viabilità interna e della sede stradale in uscita dall'impianto
Si raccomanda di valutare costantemente la frequenza degli interventi di pulizia della viabilità interna e della sede stradale in uscita dall'impianto in funzione delle condizioni meteorologiche, dell'attività e della ricettività istantanea dell'impianto di recupero. Nel periodo estivo, si consiglia una frequenza di intervento pari almeno a 3 volte/settimana, salvo nel caso di pioggia almeno moderata (nell'ordine di 1 cm/giorno). Si consiglia, altresì, lo spazzamento ad umido della sede stradale con adeguate attrezzature atte ad evitare la diffusione delle polveri e con frequenza giornaliera.

r) Raccomandazioni generali
Si raccomanda:
- di dare immediata comunicazione all'ARPAE Servizi Territoriali di Bologna delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente all'ARPAE SAC di Bologna ogni eventuale variazione strutturale e gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- di inviare con cadenza annuale (entro il 30 aprile di ogni anno) all'ARPAE SAC di Bologna e Servizi Territoriali di Bologna ed al Comune di Ozzano facendo riferimento all'anno solare precedente, un report ambientale contenente i risultati del programma di sorveglianza e controllo previsto sull'impianto;
- dovranno essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs. 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.

s) Avvertenze
- L'autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE - SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di

criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990
- Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

35) al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di laminazione progettato, la tubazione di scarico nel fosso stradale dovrà avere diametro massimo di mm 100;

36) il cordolo che circoscrive le aree inghiaiate dovrà essere realizzato senza soluzione di continuità, e dovrà risultare di quota minima di cm 10 superiore il piano inghiaiato; ciò permetterà comunque una laminazione diretta, sull'area inghiaiata di 4.520 m2, equivalente al doppio del volume necessario e richiesto dalla normativa vigente in considerazione del fatto che i tempi di assorbimento del terreno inghiaiato saranno particolarmente lenti. Considerato che tali tempi di assorbimento potranno essere superiori a 48 ore, si consiglia comunque di creare uno scarico con tubazione diam. 50 mm (nell'area di 3.440 m2) e due scarichi con tubazione diam. 25 mm (nelle altre due aree inghiaiate) in collegamento con la rete fognaria;

37) qualora lo scarico dalla vasca di laminazione non possa avvenire a gravità, le pompe deputate allo svuotamento della vasca non potranno mai superare la portata di 20 litri/sec in scarico nel fosso stradale;

38) relativamente alla qualità delle acque reflue scaricate si raccomanda il rispetto della normativa vigente;

39) per effettuare lo scarico delle acque bianche dell'impianto nel fosso stradale della Via Colunga, la Ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio lavori, la **concessione all'occupazione di suolo pubblico** per il manufatto di scarico da parte del Servizio Progettazione, Costruzione, Manutenzione Strade della Città Metropolitana di Bologna (ex Provincia), alla quale deve essere inviata l'istanza mediante i moduli forniti sul sito istituzionale;

40) Il C**omando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna prescrive che** siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

- dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
- per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n. 246/93, D.Lgs. n. 81/2008, D.M. 10/03/98;
- a lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA,in carta legale ed a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

41) Sull'impianto dovranno essere previsti, a carico della vasca di laminazione delle acque, dei monitoraggi ed eventuali campagne di disinfestazione.

42) In merito al **rischio archeologico s**i segnala, tuttavia, che in caso in cui siano previste modifiche progettuali dovranno essere svolti ulteriori sondaggi nelle nuove aree individuate.

43) Per quanto attiene al **permesso di costruire** relativo alla nuova costruzione (art. 1.5.13 del Regolamento Urbanistico Edilizio) di fabbricato ad uso *impianti per l'ambiente* (destinazione d'uso f4 del Regolamento Urbanistico Edilizio), che farà parte dell'Autorizzazione unica, il Comune con proprio il proprio parere ha elencato gli elementi da inserire nell'atto autorizzativo:

- Le eventuali essenze arboree da porre a dimora siano quelle ammesse dal regolamento del Verde, approvato con delibera n. 145 del 29/12/1998;
- Il permesso di costruire è rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi, nonché i poteri attribuiti dalla legge e da altri Organi o Enti in ordine alla esecuzione dei lavori autorizzati;
- Il permesso di costruire rilasciato sarà irrevocabile. Esso decadrà con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dello stesso;
- I lavori dovranno essere eseguiti in conformità del progetto approvato ed a perfetta regola d'arte in modo che la costruzione corrisponda alle esigenze del decoro edilizio e dell'uso a cui è destinata, sia per quanto riguarda i materiali impiegati che le finiture e le tinteggiature. Campioni di queste ultime dovranno essere

sottoposte all'approvazione dell'ufficio tecnico comunale.

Prima di iniziare i lavori il titolare del permesso dovrà:

- comunicare per iscritto all'Unione dei Comuni Savena-Idice l'inizio dei lavori e contestualmente, nel caso di nuova costruzione, comunicare le eventuali variazioni in corso d'opera agli allineamenti di ciglio e alle quote altimetriche, da rilevarsi in apposito verbale;

- erigere le necessarie staccionate, ponti di servizio e quant'altro necessario, chiedendo a all'Unione dei Comuni Savena-Idice la necessaria autorizzazione qualora vi sia occupazione di suolo pubblico, al fine di assicurare la pubblica incolumità;

- ove sia necessario manomettere suolo pubblico o strutture ivi esistenti, chiedere la relativa autorizzazione agli enti di competenza.

Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate dal permesse di costruire.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria – Impresa – Progettista – Direttore dei Lavori – Estremi del Permesso di Costruire.

Dovrà essere corrisposto, al ritiro del permesso di costruire (ovvero al ricevimento della Delibera di VIA regionale), il contributo di costruzione determinato sulla base della documentazione prodotta ed asseverata dal tecnico progettista che ammonta ad *€. 31.428,28 (trentunomilaquattrocentoventotto/28)*, tale quota risulta così ripartita:
- Oneri di urbanizzazione primaria €. 17.687,99 (sedicimilaseicentoottantasette/99) da versarsi al ritiro del permesso di costruire.
- Oneri di urbanizzazione secondaria €. 7.037,66 (settemilatrentasette/66) da versarsi al ritiro del permesso di costruire.
- Smaltimento rifiuti solidi, liquidi e gassosi €. 6.702,63 (seimilasettecentodue/63) da versarsi al ritiro del permesso di costruire.

Il pagamento delle quote sopra riportate potrà essere rateizzato secondo le seguenti modalità:

- prima rata di €. 15.714,13 (*quindicimilasettecentoquattordici/13*) pari al 50% del contributo di costruzione da versare al ritiro del permesso di costruire oppure entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire.
- seconda rata di €. 7.857,08 (*settemilaottocentocinquantasette/08*) pari al 25% del contributo di costruzione da versare entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire.
- terza rata di €. 7.857,07 (settemilaottocentocinquantasette/07) pari al 25% del contributo di costruzione da versare entro 2 anni dal rilascio del permesso di costruire.

La rateizzazione del contributo di costruzione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria od assicurativa dell'importo pari alla somma della seconda e terza rata del contributo di costruzione maggiorato del 10% pari ad *€. 17.287,05 (diciasettemiladuecentoottantasette/05)* a titolo di cauzione per le sovrattasse applicate in via sanzionatoria ai sensi dell'art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001, così come modificato dall'art. 27 comma 17 della legge n. 448/2001, per eventuali ritardi nell'adempimento dell'obbligazione.

Il pagamento del contributo di costruzione dovrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale n. 17697400, intestato a Comune di Ozzano dell'Emilia - Servizio di Tesoreria - 40064 Ozzano dell'Emilia, oppure tramite Bonifico Bancario ordinario intestato a Comune di Ozzano dell'Emilia c/o Unicreditbanca s.p.a. Filiale di Ozzano dell'Emilia IBAN IT10C0200836990000100554990 ABI 02008 CAB 36990 C/C 100554990 (in ogni caso va indicata la causale del pagamento). In caso di bonifico non dovrà essere operata la ritenuta del 4% come da risoluzione n. 3/E del 04/01/2011 dell'Agenzia dell'Entrate.

44) Per quanto riguarda l'**Autorizzazione sismica** del manufatto in progetto, necessaria ai sensi della LR 19/2008, artt. 11 e 12, in quanto il Comune ricade in zona a media sismicità, questa dovrà essere ottenuta prima dell'inizio lavori.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

ATMOSFERA

45) Si prescrive di effettuare con cadenza almeno annuale il monitoraggio delle **polveri** (PTS e PM10). Il monitoraggio dovrà essere eseguito nelle condizioni di periodo siccitoso e

di massima attività di lavorazione di inerti e terre e rocce, dunque nel periodo estivo, per una durata minima di 15 giorni. Le postazioni di misura dovranno essere individuate al perimetro dell'area dell'impianto o appena al suo esterno lati ovest/sud/est per misurare gli impatti sulla viabilità e sui recettori già individuati come R1 ed R3 nella DOIMA. Nel caso in cui i valori riscontrati risultino prossimi ai Valori Limite, di cui al D.Lgs. 13/08/2010 n° 155 all'allegato XI, dovranno essere valutati ed adottati presidi aggiuntivi e/o attuate adeguate azioni correttive da condividersi preventivamente con l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna e con ARPAE. I risultati di tali attività dovranno essere inviati ad ARPAE – Distretto Urbano Bologna.

46) La frequenza degli interventi di pulizia della **viabilità** interna e della sede stradale in uscita dall'impianto dovrà essere valutata costantemente in funzione delle condizioni meteorologiche, dell'attività e della ricettività istantanea dell'impianto di recupero. In ogni caso in estate non potrà essere inferiore a 3 volte/settimana, salvo nel caso di pioggia almeno moderata (nell'ordine di 1 cm/giorno). In ogni caso lo spazzamento della sede stradale dovrà essere eseguito quotidianamente ad umido con adeguate attrezzature atte ad evitare la diffusione delle polveri.

47) In relazione agli **odori**, le attività previste non comportano diffusione di odori, salvo nel caso in cui vengano conferiti materiali organici provenienti da incidenti stradali i quali, come da progetto, devono essere chiusi in cassoni ad atmosfera controllata, ed entro 2 giorni smaltiti presso altri impianti.

ACQUE

48) divieto di rabbocco del carburante;

49) assenza di depositi anche temporanei di carburanti e/o oli entro il cantiere;

50) verifica periodica dello stato dei piazzali e delle canalette di raccolta delle acque;

51) nel caso di verificasse uno sversamento di qualsiasi entità, si dovrà provvedere alla tempestiva rimozione del materiale sversato ed al successivo smaltimento in discarica autorizzata;

52) tutti i mezzi ed i macchinari di cantiere dovranno essere sottoposti a manutenzioni periodiche, secondo quanto riportato nei rispettivi libretti d'uso.

VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI

53) Per prevenire l'eventuale inquinamento luminoso, i fari dell'impianto di illuminazione dovranno indirizzare la luce

verso il basso al fine di non arrecare disturbo ad uccelli e chirotteri in volo notturno.

RUMORE

54) Si prescrive l'attivazione di un monitoraggio di controllo come di seguito specificato: entro 360 giorni dall'entrata a regime dell'impianto, dovranno essere effettuate delle misure strumentali tese a verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Tali misure eseguite in conformità al D.M. 16/03/1998 dovranno essere orientate a certificare la conformità acustica presso i ricettori R1 e R3. Il tempo di misura e il periodo della giornata in cui si effettuano le verifiche dovranno permettere tale verifica secondo il principio del maggior disturbo in relazione alla rappresentatività di funzionamento delle sorgenti sonore più impattanti. I cicli di misura presso i ricettori succitati dovranno essere ripetuti ad una distanza di almeno 60 giorni dal primo. I risultati delle misure dovranno essere presentati all'interno di apposita documentazione che, oltre a contenere i requisiti minimi di cui al D.M. 16/03/1998, dovrà contenere una dettagliata descrizione delle sorgenti sonore e della loro modalità di funzionamento durante lo svolgimento delle misure. I risultati di tali attività dovranno essere inviati al Comune di Ozzano e ad ARPAE – Distretto Urbano Bologna.

VIABILITA' E TRAFFICO

55) Si prescrive di mettere in opera due dissuasori per limitare la velocità sugli Stradelli Guelfi, ovvero due cartelli stradali luminosi con la scritta 'RALLENTARE'. Tale prescrizione dovrà essere ottemperata mediante un accordo tra il proponente ed il competente Servizio della Città metropolitana per i dettagli sulla messa in opera.

b) di dare atto che Arpae ha rilasciato l’Autorizzazione Unica che costituisce l’Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale del presente atto; le prescrizioni in esso contenute sono anche riportate anche nel Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di dare atto che i contenuti dei pareri del Comune di Ozzano dell'Emilia - prot. Arpae 10057/2016, della Città metropolitana di Bologna - prot. Arpae 8731/2016, dell'AUSL Bologna - prot. Arpae 9968/2016, del Consorzio Bonifica Renana - prot. Arpae 2487/2016, dei Vigili del Fuoco di Bologna - prot. Città metropolitana di Bologna 94985/2015, della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna - prot. Città metropolitana di Bologna 112536/2015, sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in

Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante;

d) di dare atto che la Città Metropolitana di Bologna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

e) di dare atto che l'AUSL di Bologna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

f) di dare atto che la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna – Bologna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente G2 Servizi srl;

h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Ozzano dell'Emilia, AUSL Bologna, Consorzio Bonifica Renana, Vigili del Fuoco, Nuovo Circondario Imolese, Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna;

i) di dare atto che nella documentazione presentata dalla proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 1.806.135,52; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura non superiore allo 0,04%, con un minimo di € 1.000,00; le spese risultanti ammontano pertanto a € 1.000,00 e sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;

j) di stabilire che, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

k) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

l) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1567

Provvedimento di VIA relativo al progetto di ampliamento dell'allevamento avicolo esistente in comune di Campogalliano (MO), Via Nuova n. 28 - Proponente Gobbi Frattini Srl

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della LR 18 maggio 1999, n. 9, relativa al progetto di ampliamento dell'allevamento avicolo esistente in Comune di Campogalliano (MO), Via Nuova n.28, presentato dalla Società Gobbi Frattini Srl, con sede legale in Loc. Venga Bertani n.12, in Comune di Desenzano del Garda (BS), poiché l'intervento, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 7 aprile 2016, è ambientalmente compatibile;

b) di ritenere, quindi, possibile autorizzare la realizzazione e l'esercizio del progetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale, documento conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce l'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

Quadro progettuale

1. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo valutato positivamente dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici elencati al paragrafo #0.5. Adeguatezza degli elaborati presentati del [Rapporto Ambientale]

Fine Lavori ed avvio dell'esercizio dell'impianto

2. Al termine della realizzazione delle opere in progetto, la *comunicazione di fine lavori* deve essere trasmessa al Comune e, per conoscenza ad ARPAE, secondo tempi e modalità definiti dall'art.23 della LR.15/2013.
3. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata la dichiarazione, predisposta da professionista abilitato, che attesti che le opere realizzate, comprese le compensazioni, le opere di mitigazione e quelle di inserimento paesaggistico, sono conformi al progetto approvato in esito alla presente procedura ed alle relative prescrizioni.
4. L'esercizio dell'impianto può avvenire solo ad avvenuto conforme avvio delle procedure di legge ai fini del rilascio di conformità edilizia e agibilità al Comune di Campogalliano.

AIA

5. Nella conduzione dell'attività di allevamento intensivo di tacchini, il gestore deve rispettare i seguenti parametri:

   a) 55.196 capi maschi pari ad un peso vivo di ton 496,76, oppure

   b) 98.772 capi femmine pari ad un peso vivo di ton 444,47;

   in ogni caso, qualora vengono allevati contemporaneamente sia maschi che femmine, il peso vivo allevato non potrà mai eccedere le ton 496,76 complessive.

6. Annualmente, entro il 30/04, il gestore dell'impianto deve presentare all'ARPAE di Modena ed al Comune di Campogalliano una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:

   a) i dati relativi al piano di monitoraggio;

   b) un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;

   c) un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra

l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dall'Autorità Competente in accordo con la Regione Emilia Romagna.

7. Entro il 31/12/2018 deve essere presentata ad ARPAE di Modena e Comune di Campogalliano una proposta relativa alle modalità tecnico/operative da effettuare per il monitoraggio delle acque sotterranee (richiesto all'art.29-sexies co.6-bis del Dlgs.152/06), ciò al al fine di potere prevedere il monitoraggio per l'anno 2019.
8. Il Gestore deve dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati raccolti durante l'effettuazione delle attività previste dal Piano di Monitoraggio.

Sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

9. Le eventuali sospensioni dell'attività produttiva devono essere comunicate con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax ad ARPAE di Modena ed al Comune di Campogalliano.
10. Gli autocontrolli prescritti possono essere sospesi dalla data della comunicazione di cui al punto precedente; il gestore deve comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale.
11. La cessazione dell'attività deve essere preventivamente comunicata tramite PEC o raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Campogalliano, indicando la data di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
12. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
13. Alla cessazione dell'attività, il gestore deve provvedere a:
    a) lasciare il sito in sicurezza;
    b) svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
    c) rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
14. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di ARPAE di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

Quadro ambientale

Odori

15. Al fine di contenere le emissioni odorigene, deve essere rispettato quanto previsto in progetto per la buona gestione della lettiera: svolgere diverse fresature per mantenerla ordinata, verificare il corretto funzionamento degli abbeveratoi antispreco e mantenere l'efficienza e la funzionalità

dell'impianto di ventilazione interna dei fabbricati di allevamento.

16. Gli accorgimenti tecnici di cui al punto precedente devono essere messi debitamente rendicontati sull'apposito registro previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo che, a tale riguardo, deve prevedere:

- la registrazione del giorno in cui sono state effettuate le fresature della lettiera nei singoli fabbricati di allevamento;
- il controllo giornaliero del corretto funzionamento degli abbeveratoi antispreco;
- un controllo periodico della corretta ventilazione dei fabbricati;
- un piano di monitoraggio triennale degli odori che preveda almeno 2 campionamenti annuali uno in estate e uno in inverno. Ogni campionamento deve avvenire a monte e a valle rispetto alla direzione dei venti presenti al momento.

Terra e rocce da scavo

17. Il gestore prima di procedere alla rimozione delle terre e rocce da scavo per cui è previsto il riutilizzo all'esterno del sito deve procedere ad una suddivisione delle stesse in 4 parti quantitativamente analoghe ed operare su ciascuna porzione un prelievo medio composito con analisi chimica di caratterizzazione per escluderne la contaminazione secondo la normativa vigente in materia.

18. Le analisi di cui al punto precedente devono essere trasmesse ad ARPAE di Modena almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle terre (inteso come momento di uscita delle stesse dal sito).

19. Contestualmente alle analisi, deve essere ripresentata, aggiornandola, anche la relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà prevista dalla norma.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

20. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è limitata alle sole acque di lavaggio prodotte a fine ciclo dalla pulizia delle pavimentazioni interne ai fabbricati di allevamento dopo la rimozione della lettiera.

21. Qualora nel lavaggio delle strutture di allevamento siano utilizzati prodotti (detergenti o disinfettanti) non compatibili con l'utilizzazione agronomica, i relativi reflui devono essere smaltiti come rifiuti.

22. Le aree scoperte destinate allo scarico/carico dei capi e alla rimozione della pollina dai mezzi di trasporto devono essere dotate di appositi sistemi per convogliare le acque di lavaggio prodotte agli stoccaggi.

23. Le stesse aree, terminate le operazioni di pulizia e quando inutilizzate per la movimentazione dei capi, possono scaricare le acque meteoriche che vi si raccolgono nella rete delle acque meteoriche.

24. Tutta la lettiera (palabile) deve essere conferita a centri autorizzati e la documentazione relativa ai conferimenti deve essere mantenuta presso l'azienda.

25. Nel caso di impossibilità di conferimento della lettiera a terzi autorizzati, i ricoveri di allevamento devono essere utilizzati come aree di stoccaggio della lettiera in attesa di individuare idonee soluzioni alternative.

26. Qualora le modalità di gestione delle lettiere avicole a fine ciclo prevedano il conferimento sul terreno (spandimento) il gestore deve darne preventivamente comunicazione (almeno 10 giorni prima) ad ARPAE SAC di Modena, AUSL Distretti Competenti e Comune di Campogalliano, per verificarne l'ammissibilità normativa.

27. Nel caso in cui si intenda modificare l'elenco dei terreni disponibili ai fini dello spandimento, deve essere utilizzato il Portale Regionale della Comunicazione utilizzo Agronomico.

28. Lo spandimento dei reflui zootecnici non palabili deve avvenire con tecnica a raso suolo con erogatori a bassa pressione, ad una distanza minima pari a ml 100 dall'ambito urbano e ml 50 da edifici abitativi e/o produttivi se utilizzati.

29. Il trasporto su strade pubbliche locali deve avvenire con idonei mezzi dotati di contenitori a tenuta stagna, nel rispetto della vigente normativa.

Scarichi idrici

30. Lo scarico delle acque meteoriche nel fosso interpoderale (esistente a sud-ovest del mappale 67, foglio 7 e confluente nel Cavo Lama) deve essere realizzato in conformità al progetto e con un tubo in PVC ø 315 mm.

31. I lavori devono essere realizzati sotto il diretto controllo del personale operativo del Consorzio della Bonifica Emilia Centrale, che deve essere preavvisato dell'inizio dei lavori, con congruo anticipo, telefonando al n.059/663110 (Casa di Guardia Gargallo) o 348/3666049 (guardiano Alex Andreoli).

32. Il sistema di depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dai locali servizi igienici deve essere adeguato al numero di abitanti equivalenti.

33. Il gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di trattamento dei reflui domestici (fosse imhoff e filtro anaerobico).

Rumore

34. Entro 60 giorni dal primo riempimento con animali dell'impianto nella configurazione di progetto (situazione a regime) deve essere effettuata e trasmessa ad ARPAE di Modena e al Comune di Campogalliano una valutazione d'impatto acustico.

35. Il proponente deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

36. Devono essere rispettati i seguenti limiti (classe terza):

	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)
Confine	60dB(A)	60 dB(A)	5	3
Recettori	50 dB(A)	50 dB(A)	5	3

37. Devono essere utilizzati i punti di misura indicati nella valutazione previsionale / di conferma per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose (comunque almeno n. 4 recettori e n.4 punti a confine)

Numero recettore	Descrizione
R1	a circa 160 metri sud ovest su via Nuova
R2	a circa 100 metri sud ovest su via Nuova
R3	a circa 80 metri nord est su via Nuova
R4	a circa 180 metri nord est su via Nuova

I punti di misura possono essere integrati o modificati, in caso di variazioni alle sorgenti sonore o dell'intorno aziendale.

Tutela dei beni archeologici

38. Lo splateamento dell'arativo nelle aree di sedime dei nuovi capannoni deve essere effettuato mediante benna liscia, con assistenza di un idoneo professionista archeologo allo scopo di rilevare la presenza di eventuali depositi archeologici, previa ripulitura manuale degli stessi.

39. Nel caso in cui durante lo scavo assistito si rinvengano depositi archeologici e/o resti strutturali è necessario procedere al loro scavo stratigrafico al fine di conoscere e documentare la reale natura dei manufatti e/o delle strutture eventualmente rinvenuti, nonché per verificare la compatibilità dell'intervento progettato con le attività di tutela e di conservazione dei resti archeologici.

40. Gli interventi che richiedono escavazioni puntuali profonde (vasche per liquami e reflui interrate, ecc.) devono essere sottoposti a controllo archeologico in corso d'opera.

41. Gli interventi ubicati nell'area di ampliamento devono essere realizzati in un momento successivo allo splateamento preliminare.

42. La data prevista per l'inizio delle indagini e il nominativo della ditta incaricata (la quale è tenuta a prendere contatti con il funzionario responsabile alla competente Soprintendenza per concordare le modalità di intervento) devono essere comunicati con congruo anticipo alla Soprintendenza Archeologia.

Rifiuti e depositi di materiali

43. Non sono consentiti stoccaggi di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

44. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interramento.

45. Non sono ammessi depositi di materiali in genere su pavimentazione permeabile che possano dare luogo a contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

46. I rifiuti presenti devono essere etichettati con indicazione del CER di riferimento.

Piano di Monitoraggio

47. Tutti i contatori volumetrici inerenti il piano di monitoraggio e controllo devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere

comunicate immediatamente in modo scritto ad ARPAE di Modena. I contatori devono essere sigillati, in modo tale da impedirne l'azzeramento.

48. Deve essere attuato il piano di monitoraggio in conformità alle caratteristiche puntualmente individuate al paragrafo #3.B.13 MITIGAZIONI, COMPENSAZIONI E MONITORAGGI del Rapporto Ambientale.

49. Il gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

50. Il gestore è obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

c) di dare atto che ARPAE ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;

d) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Campogalliano ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;

e) di dare atto che il Comune di Carpi, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

f) di dare atto che la Regione Emilia Romagna, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

g) di dare atto che la Provincia di Modena, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

h) di dare atto che AUSL Modena, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

i) di dare atto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

j) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Emilia Centrale, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi, ma ha provveduto ad inviare il proprio nulla osta; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

k) che, ai sensi dell'art.17, comma 1 e comma 3 della L.R. 9/99, la valutazione d'impatto ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti:

- Pronuncia di compatibilità ambientale (LR.9/99);
- Pre-Valutazione d'Incidenza (DGR.1191/2007);
- Permesso di Costruire (LR.15/2013);
- Autorizzazione Paesaggistica (Dlgs.42/2004);
- Autorizzazione Integrata Ambientale (Dlgs.152/2006);
- Nulla Osta del Consorzio della Bonifica;
- Autorizzazione all'utilizzo delle terre e rocce da scavo;

l) che i seguenti atti/documenti sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

- il Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 07/04/2016 (**Allegato 1**);
- Permesso di Costruire rilasciato dal Dirigente del Settore III - Servizi al Territorio - Servizio Edilizia e Urbanistica del Comune di Campogalliano in data 17/05/2016 (**Allegato 2**);
- Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Dirigente responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Campogalliano in data 03/05/2016 (**Allegato 3**);
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di ARPAE con determinazione DET-AMB-2016-1024 del 14/04/2016 (**Allegato 4**);

m) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

n) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla provincia/ARPAE Sac di Modena all'avvio del procedimento;

o) di trasmettere copia della presente deliberazione allo Sportello Unico competente per la trasmissione alle Società proponente ai sensi dell'art.6 comma 6 della LR.9/99 e per permettere gli adempimenti di competenza;

p) di stabilire che la Società proponente è invitata a ritirare presso ARPAE copia completa degli elaborati vistati che compongono il SIA ed il progetto definitivo approvati con il presente atto deliberativo;

q) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ai componenti della Conferenza di Servizi;

r) di fissare, ai sensi dell'art.17, comma 10, della vigente LR 18 maggio 1999, n.9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;

s) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della LR 18 maggio 1999, n.9;

t) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1: Rapporto sull'Impatto Ambientale – 07/04/2016

ALLEGATO 2: Permesso di Costruire – 17/05/2016

ALLEGATO 3: Autorizzazione Paesaggistica - 03/05/2016

ALLEGATO 4: Autorizzazione Integrata Ambientale - Det. n.1024 del 14/04/2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1592

Esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale interregionale del progetto per la realizzazione del Polo Estrattivo PIAE n. 1 "Bella Venezia" ricadente nei comuni di Villanova d'Arda e Castelvetro Piacentino in regione Emilia-Romagna e di un adeguamento funzionale di argine golenale esistente a servizio del polo estrattivo nel comune di Stagno Lombardo in regione Lombardia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto del polo estrattivo PIAE n. 1 "Bella Venezia" ricadente nei comuni di Villanova d'Arda e Castelvetro piacentino in Regione Emilia-Romagna e di un adeguamento funzionale di argine golenale esistente a servizio del polo estrattivo nel comune di Stagno lombardo in Regione Lombardia, presentato dalle società Sabbie di Parma srl e Sival srl, tramite lo Studio Lusignani, a condizione che siano rispettate le prescrizioni elencate all'interno del Rapporto ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. che costituisce l'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. le Ditte dovranno comunicare con congruo anticipo alle Soprintendenze archeologiche dell'Emilia-Romagna e della Lombardia la data di inizio lavori e il nominativo della ditta incaricata, per poter concordare i tempi e le modalità degli interventi;

2. le operazioni di scotico e di accantieramento siano effettuate con l'assistenza di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere delle Committenza che operi sotto la direzione scientifica delle Soprintendenze archeologiche, come specificato nel parere della Direzione generale archeologia del MIBAC (prot. n. 11954 del 1/12/2015);

3. nel caso di scoperte di cose di interesse archeologico rinvenute nel corso dei lavori, l'impresa appaltatrice e il Direttore dei Lavori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'art. 90 del Dlgs. 42/2004.

4. in sede di autorizzazione convenzionata per ogni singolo intervento di cava dovrà essere presentata apposita garanzia fidejussoria secondo l'art 12 della LR 17/1991 e poi mediante la DGR 70 del 21/01/1992 e successive modifiche;

5. per nuovi tratti arginali in progetto dovrà essere effettuato il necessario collaudo prima dell'inizio dell'attività estrattiva;

6. relativamente ai nuovi tratti arginali previsti e all'allargamento di quelli esistenti dovrà essere attuato quanto di seguito indicato:

- mantenere la funzionalità delle chiaviche esistenti per garantire il drenaggio delle acque;
- dimostrare l'idoneità della qualità ambientale del materiale da scavo da utilizzarsi per la realizzazione dei nuovi tratti arginali;
- non dovrà essere consentito il transito di mezzi motorizzati privati sugli argini consortili sia per una questione di sicurezza sia per garantire una efficace manutenzione;
- l'accesso ai punti di osservazione e all'area naturalistica dovrà essere esclusivamente pedonale e/o ciclabile;
- il parcheggio previsto nella porzione sud occidentale del comparto A1 dovrà pertanto essere significativamente ridimensionato. Tale ridimensionamento dovrà essere concordato con il comune interessato;

7. relativamente al progetto di recupero ambientale è necessario che le strutture connesse al posizionamento dell'attracco fluviale all'interno del bacino di cava siano realizzate dal proponente;

8. è necessario che siano definite le modalità di fruizione pubblica dell'area in accordo con le amministrazioni comunali;

9. per ridurre il rischio di contaminazione da parte di idrocarburi eventualmente sversati in acqua durante le attività di coltivazione della cava, si prescrive che tutte le imbarcazioni per il trasporto del materiale estratto all'impianto di lavorazione siano dotate di apposite panne assorbenti in grado di eliminare gli idrocarburi eventualmente presenti nelle acque del lago impedendo agli stessi di trasferirsi nel fiume Po;

10. per evitare la contaminazione del bacino di cava da possibili acque cariche di nitrati provenienti dai terreni nell'intorno dell'area estrattiva dovrà essere realizzato un canale perimetrale di scolo in grado di intercettare le eventuali acque di ruscellamento superficiale;

11. relativamente alle specie vegetazionali previste negli interventi compensativi di rimboschimento si ritiene necessario utilizzare tipologie adatte a tale ambito fluviale di pianura sulla base di quanto indicato negli allegati 6.1 e 6.2 delle NTA del PIAE; in particolare per quanto riguarda le specie arbustive da impiegare:

- nella zona igrofila deve essere eliminato il prunus avium in quanto non è un arbusto;
- tra le specie arboree della componente mesofila la roverella, che è prevista con una frequenza significativa del 50%, deve essere sostituita dalla farnia in quanto non adatta a tali ambienti;

12. la relazione sullo stato di avanzamento periodico dei recuperi ambientali e sul grado di attecchimento delle essenze piantumate dovrà essere inviata alle Amministrazioni competenti;

13. il monitoraggio previsto dal proponente dovrà essere calibrato sugli indicatori individuati nel SIA, e dovrà svolgersi durante la fase di cantiere, di esercizio e di recupero naturalistico. In quest'ultimo caso la durata del periodo di monitoraggio dovrà essere tale da dare indicazioni sulla tendenza delle variazioni indotte dall'opera sull'ambiente per almeno 5 anni;

14. relativamente al monitoraggio:

- la data di inizio rilievi vegetazionali e dei campionamenti per il monitoraggio delle diverse componenti ambientali deve essere comunicata agli enti preposti con almeno 15 giorni di anticipo al fine di consentire eventuali controlli in contraddittorio;
- i dati delle campagne di monitoraggio e i relativi risultati dovranno essere trasmessi con frequenza almeno annuale per via informatizzata alle Amministrazioni competenti e dovranno contenere:
  - scheda di misura riportante l'ubicazione e descrizione del sito, il giorno, l'ora di inizio e di fine dei rilievi;

- base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura;
- metodiche di campionamento e analisi adottate;
- report finale di analisi dei dati di monitoraggio;

15. devono essere adottati idonei accorgimenti gestionali al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse durante l'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alla realizzazione degli argini (quali, ad esempio, costante manutenzione di piazzali e vie di transito, costante bagnatura delle piste, mantenimento di una velocità dei mezzi a valori non superiori a 20 km/h);

16. dovrà essere realizzato il monitoraggio di PM10, NO2 e CO con cadenza biennale, corredato da una relazione di analisi dei dati da inviare alle autorità competenti;

b) all'interno del procedimento di VIA interregionale, svolto congiuntamente con la Regione Lombardia, si concorda con le prescrizioni definite dalla stessa per il territorio di propria competenza nel parere positivo di compatibilità ambientale rilasciato dalla Commissione istruttoria regionale per la VIA della Regione Lombardia, che costituisce Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; tali prescrizioni saranno assunte nell'atto approvativo regionale lombardo;

c) il Comune di Castelvetro piacentino non partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, ma ha espresso il proprio parere di competenza con prot. n. PG.2016.849832 del 27/11/2015 che costituisce l'allegato A del Rapporto ambientale;

d) il Comune di Villanova d'Arda ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi e ha espresso il proprio parere di competenza con prot. n. PG.2016.874860 del 16/12/2015 che costituisce l'allegato B del Rapporto ambientale;

e) la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del MIBAC, non partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, ma ha espresso il proprio parere positivo in merito alla autorizzazione paesaggistica, con parere Prot. n. PG.2016.90563 del 12/2/2016 che costituisce l'allegato C del Rapporto ambientale;

f) il Servizio Aree protette foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna non partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, ma ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla valutazione di incidenza, con parere Prot. n. NP.2016.16862 del 8/9/2016 che costituisce l'allegato D del Rapporto ambientale;

g) l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Prot. Civile - Servizio Area Affluenti Po sede operativa di Piacenza ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi e ha espresso i propri pareri di competenza con prot. n. PG.2016.22722 del 06/09/2019 e PG.2016.22725 del 6/9/2016 che costituiscono gli allegati E F del Rapporto ambientale;

h) AIPO non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

i) il Consorzio di miglioramento fondiario Ronchi di Soarza e San Giuliano non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

j) Arpae ha dato il proprio assenso alla autorizzazione di emissioni diffuse in atmosfera, ponendo alcune condizioni che sono riportate nel Rapporto ambientale sottoscritto da Arpae, che quindi sostituisce l'autorizzazione di emissioni in atmosfera;

k) il comune di Stagno lombardo non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

l) la provincia di Cremona non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

m) di dare atto che la presente procedura di VIA interregionale si conclude quindi positivamente, fatti salvi gli atti di assenso comunque denominati che si rendessero eventualmente necessari in relazione alla progettazione esecutiva;

n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione ai proponenti Sabbie di Parma srl e Sival srl e allo Studio Lusignani;

o) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia, alla Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Prot. Civile - Servizio Area Affluenti Po sede operativa di Piacenza, alla Provincia di Piacenza, alla Provincia di Cremona, alla Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, ad AIPO, al Comune di Villanova d'Arda, al Comune di Castelvetro piacentino, al Comune di Stagno lombardo, ad Arpae Piacenza, al Consorzio di miglioramento fondiario Ronchi di Soarza e San Giuliano;

p) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il progetto dovrà essere realizzato entro 10 anni dalla pubblicazione del presente atto;

q) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

r) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1603

Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di realizzazione del tronco stradale di collegamento tra la SP

n. 588 "Dei Due Ponti" e la SP n. 94 "Busseto-Polesine" (Tangenziale di Busseto 3° Stralcio), in comune di Busseto (PR)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di realizzazione del tronco stradale di collegamento tra SP 588 "Dei due ponti" e la SP 94 "Busseto-Polesine", poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dall'apposita Conferenza di Servizi è realizzabile, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 (l'Allegato 1 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna); di seguito sinteticamente riportate:

1. si prescrive, relativamente agli accessi dei privati, che in sede di Progetto Esecutivo siano condotte le opportune verifiche sulle distanze di visibilità nelle intersezioni a raso (punto 4.6 del DM MIT 19 aprile 2006) e le distanze di visibilità per l'arresto (cap. 5 del DM MIT 5 novembre 2001), da sottoporre alla valutazione della Provincia di Parma;
2. relativamente alla matrice rumore in fase di cantiere, si prescrive di adottare misure di contenimento dell'impatto acustico presso i ricettori più impattati, cioè le barriere che vengono descritte nella "Documento previsionale d'impatto acustico";
3. sempre a tal proposito, si prescrive che, in fase di richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorose, di presentare una valutazione degli effetti mitigativi delle barriere ipotizzate, della loro collocazione, dei ricettori schermati e di ogni altra informazione necessaria ai sensi delle normativa vigente;
4. relativamente alla matrice rumore in fase di esercizio, si prescrive di elaborare, in sede di Progetto Esecutivo, un apposito Piano di Monitoraggio da sottoporre alla valutazione di AUSL ed Arpae SP;
5. inoltre, si prescrive, sempre in fase di esercizio, di effettuare un monitoraggio, come previsto dal DM 16/03/1998, per il rumore stradale, sia presso il ricettore n. 19 che presso un ricettore ad est della Strada del Balsemano, nella nuova zona residenziale a sud del tracciato della tangenziale, da concordare con Arpae SP, prima dell'avvio dei monitoraggi;
6. relativamente alle polveri prodotte in fase di cantiere, si prescrive l'abbattimento ipotizzato delle stesse tramite bagnatura da attivare con frequenza adeguata ed in relazione alle condizioni atmosferiche e si suggerisce di attivare anche sistemi di bagnatura a chiamata attivabili dai bersagli maggiormente impattati;
7. inoltre, sempre relativamente alla matrice atmosfera ed al trattamento di stabilizzazione a calce ipotizzato, si prescrive di effettuare tali trattamenti ad una distanza minima di 80 m dai ricettori (come risulta dalla modellizzazione contenuta negli elaborati progettuali) con conseguente riporto del materiale ad avvenuta stabilizzazione. Infine, si prescrive di effettuare il trasporto interno al cantiere con mezzi coperti;
8. si prescrive la sorveglianza archeologica in corso d'opera. Sono fatte salve le disposizione previste dall'art. 90 del Dlgs 42/2004. Nel caso di ritrovamenti fortuiti i lavori dovranno comunque essere sospesi e dovrà essere fatta denuncia, entro le ventiquattro ore, al soprintendente, o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea degli oggetti ritrovati, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo di ritrovamento. Ove gli oggetti scoperti siano mobili lo scopritore ha facoltà di rimozione e custodia dei beni ritrovati sino alla visita dell'autorità competente;
9. relativamente all'impatto paesaggistico, si prescrive la mitigazione paesaggistica con arbusti autoctoni in corrispondenza del lato campagna della rotatoria Brunetella in corrispondenza del guard rail;
10. relativamente allo scarico n. 11 previsto nel Canale di Busseto, si prescrive che per la valvola di ritegno prevista, il Comune di Busseto proponente ne assicuri la corretta gestione e manutenzione;
11. relativamente, invece, agli altri scarichi previsti, si prescrive che il proponente si impegni in fase di Progetto Esecutivo a verificare la possibilità di diminuirne significativamente il numero e verificare la possibilità di veicolarli preferibilmente verso i fossi stradali di Str. Balsemano che, a valle della tangenziale in progetto, recapitano nel Cavo Valle.

b) di dare atto che il Comune di Busseto ha variato il proprio Piano di Classificazione Acustica con Deliberazione di CC n. 19 del 14/04/2016, che costituisce l'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (l'Allegato 2 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna);

c) il Comune di Busseto ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica con atto con atto n° Prot. 8735 del 26/07/2016, autorizzazione in Allegato B all'Allegato 1 alla presente Deliberazione (l'Allegato 1 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna);

d) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza (allora ancora Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna) ha rilasciato nulla osta archeologico con prescrizioni con nota del 06/06/2016, n° Prot. 6467, in Allegato B all'Allegato 1 alla presente Deliberazione (l'Allegato 1 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna);

e) di dare atto che la Provincia di Parma non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 27 luglio 2016, non hanno firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera (l'Allegato 1 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna); trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

f) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.000 ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Provincia/ARPAE SAC di Parma all'avvio del procedimento;

g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Comune di Busseto;

h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR

18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae SAC ed SSA, Provincia di Parma, Comune di Busseto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, AUSL, Consorzio della Bonifica Parmense, EmiliAmbiente SpA, Busseto Servizi Srl, San Donnino Multiservizi Srl, Telecom Italia SpA, Enel Distribuzione SpA.

i) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

b) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

c) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1604

Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di nuovo impianto di recupero R3 di rifiuti non pericolosi, ubicato in loc. Casoni di Gariga del comune di Podenzano - Provincia di Piacenza, proposto dalla Ditta Belloni Giuseppe S.R.L. ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere dalla procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10 - comma 1 - lettera b) - della L. R. n. 9/99, l'intervento proposto dalla ditta Belloni Giuseppe S.r.l. (P.IVA 00901940338), relativo al progetto di nuovo impianto di recupero R3 di rifiuti non pericolosi ubicato in loc. Casoni di Gariga del Comune di Podenzano, in quanto (come valutato in fase istruttoria) non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) in sede di comunicazione ex artt. 214 e 216 D. Lgs. n. 152/2006 e/o richiesta di autorizzazione ex art. 208 del medesimo Decreto, dovrà essere verificata la necessità di attivare procedimenti di carattere edilizio relativamente all'installazione del vaglio a dischi Hoffmann da impiegarsi per la selezione meccanica della carta e del cartone;

b) del suddetto impianto dovranno essere fornite le specifiche di dettaglio (numero matricola, potenza richiesta, modalità di installazione e di utilizzo) anche tramite la scheda tecnica fornita dalla ditta produttrice;

c) in sede di comunicazione ex artt. 214 e 216 (attualmente non possibile) D. Lgs. n. 152/2006 e/o richiesta di autorizzazione ex art. 208 del medesimo Decreto, per il recupero degli imballaggi in legno (pallets) - CER 150103 - dovranno essere forniti criteri oggettivi (Norme UNI EN ISO) per poter certificare l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto;

2) di trasmettere la presente deliberazione alla ditta proponente Belloni Giuseppe s.r.l., ad Arpae – SAC di Piacenza, al Comune di Podenzano e all'AUSL di Piacenza;

3) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento) ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n.9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato ad ARPAE - SAC di Piacenza all'avvio del procedimento;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente atto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1605

Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) ai sensi della LR. n. 9/1999 positiva relativa al progetto di pista permanente per corse e prove (pista da cross) in Via Roncaglio n. 11, comune di Medolla (MO) proposta dalla società T.B.M. di Sacchet Emilio & C. s.n.c.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

a) di approvare le valutazioni e le conclusioni espresse nel documento "Istruttoria Tecnico-Ambientale", predisposto da ARPAE SAC di Modena, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1** parte integrante della presente Deliberazione; l'Allegato 1 è trasmesso su supporto informatico e sarà pubblicato sul sito web della Regione Emilia Romagna);

b) di escludere, pertanto, ai sensi dell'art.10 della LR.9/1999, dalla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al Titolo III della medesima legge regionale il progetto di pista permanente per corse e prove (pista da cross) in Via Roncaglio n.11, in Comune di Medolla (MO), presentato dalla società T.B.M. di Sacchet Emilio & C. s.n.c., con sede legale in Comune di Medolla (MO), Via Dante Alighieri n.8, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera

1. Contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione dell'opera, la società proponente deve produrre, unitamente al progetto definitivo, una relazione di dettaglio nella quale siano approfondite le tematiche inerenti alla qualità dell'aria, chiarendo gli aspetti di criticità ed incertezza evidenziati nel presente documento e proponendo le eventuali soluzioni che permettano di compensare e/o mitigare gli impatti ambientali.
   In tale occasione il Comune, sentita l'ARPAE, definirà le prescrizioni di tipo strutturale e/o gestionale necessarie alla mitigazione degli impatti previsti, nonché le modalità di effettuazione delle fasi di monitoraggio da effettuare in corso di esercizio.
2. Per i primi due anni di esercizio devono essere predisposti dei programmi trimestrali delle attività da realizzare nell'impianto indicandone le specifiche caratteristiche (manifestazioni, gare, gestione ordinaria, ecc.); tali programmi devono essere preventivamente approvati dal Comune, sentita l'ARPAE.
3. Devono essere sempre previste adeguate misure di mitigazione della polverosità, quali frequenti bagnature della pista e di tutte le superfici non asfaltate.

Scarichi idrici

4. In fase di progettazione definitiva, il sistema fognario-depurativo deve essere riverificato ed eventualmente implementato al fine di garantire efficacemente il trattamento dei reflui.
5. In caso di sversamenti significativi deve essere tempestivamente informato il competente Servizio dell'ARPAE.
6. Lo scarico delle acque derivanti dagli scoli delle aree interne alla pista soggette a ristagni:
   - deve essere preventivamente autorizzato;

- deve essere effettuato nel fosso privato lato sud (che a sua volta scarica nella FOSSETTA ROVERE attraverso un manufatto esistente), come previsto in planimetria;
- deve prevedere il preventivo trattamento delle acque in pozzetti disoleatori.

7. In considerazione del fatto che non è possibile utilizzare, ai fini del monitoraggio, i sistemi di controllo delle matrici ambientali della limitrofa discarica gestita da AIMAG, il progetto definitivo delle opere, da sottoporre alla autorizzazione del Comune, sentita l'ARPAE, deve contenere l'indicazione della conformazione e della localizzazione degli interventi da realizzare al fine di garantire la disponibilità di un adeguato sistema di monitoraggio.

Rumore

8. Contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione dell'opera, deve essere prodotta, unitamente al progetto definitivo, una relazione di dettaglio nella quale siano approfondite le tematiche inerenti al rumore, chiarendo gli aspetti di criticità ed incertezza evidenziati nel presente documento e proponendo le eventuali soluzioni che permettano di compensare e/o mitigare gli impatti ambientali.
   In tale occasione il Comune, sentita l'ARPAE, definirà le prescrizioni di tipo strutturale e/o gestionale necessarie alla mitigazione degli impatti previsti, nonché le modalità di effettuazione delle fasi di monitoraggio da effettuare in corso di esercizio.
9. Per i primi due anni di esercizio devono essere predisposti dei programmi trimestrali delle attività da realizzare nell'impianto indicandone le specifiche caratteristiche (manifestazioni, gare, gestione ordinaria, ecc.); tali programmi devono essere preventivamente approvati dal Comune, sentita l'ARPAE, anche ai fini del rilascio delle eventuali autorizzazioni in deroga.
10. Il progetto definitivo deve contenere la previsione di un adeguato sistema di monitoraggio del rumore, secondo quanto previsto dall'art.5 del DPR 304/200, al fine di verificare gli effettivi livelli acustici prodotti dall'impianto. Le modalità di monitoraggio devono essere concordate con l'organo tecnico di controllo ambientale competente.

Traffico e viabilità pubblica

11. A seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, deve essere periodicamente presentato all'amministrazione comunale, per la preventiva approvazione, il programma trimestrale degli eventi con afflusso di pubblico da realizzare presso l'impianto.

Inquinamento luminoso

12. Nell'ambito della presentazione della domanda di autorizzazione, unitamente al progetto definitivo dell'opera, la società proponente deve inviare al Comune una relazione di dettaglio nella quale siano approfondite le tematiche inerenti all'inquinamento luminoso, proponendo le eventuali soluzioni necessarie per compensare gli impatti ambientali. L'autorizzazione dell'impianto potrà essere emanata a seguito

del rilascio dell'attestazione, da parte del Comune, che l'attività non produrrà impatti significativi in materia di inquinamento luminoso, anche attraverso la definizione di ulteriori eventuali prescrizioni di dettaglio.

Salute pubblica

13. La cortina alberata formati da tigli deve essere realizzata su altri lati dell'impianto e non solo su lati sud ed est. I tigli devono essere posizionati anche a completamento del lato nord del comparto.

14. Per la bagnatura dell'impianto non deve essere utilizzata acqua di acquedotto, ma altre fonti di approvvigionamento regolarmente autorizzate.

c) di dare atto che, ai sensi dell'art.10, comma 4 della LR.9/99, le prescrizioni di cui al punto precedente sono vincolanti per il proponente e per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;

d) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato all'avvio del procedimento;

e) di trasmettere il presente atto allo Sportello Unico per le Attività Produttive per gli adempimenti di competenza e per l'inoltro alla società proponente, ai sensi dell'art.6, comma 6 della LR.9/99;

f) di trasmettere il presente atto a ARPAE, Provincia, AUSL, Comune, Consorzio della Bonifica, Autorità di Bacino del fiume Po, Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Affluenti Po – Ambito Operativo di Modena, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

g) di comunicare gli esiti del presente procedimento di Screening per mezzo della pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione e, per estratto, sul BURERT;

h) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1606

Provvedimento VIA e di autorizzazione integrata ambientale, finalizzata alla realizzazione di un nuovo impianto di macellazione, con relative aree di pertinenza e del nuovo impianto di depurazione, presso il sito produttivo di San Vittore di Cesena in Via del Rio n. 336, presentato dalle Società AVI.COOP S.C.A. e GE.SCO S.r.l. in comune di Cesena. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) **delibera**

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di realizzazione di un nuovo impianto di macellazione, con relative aree di pertinenza e del nuovo impianto di depurazione, presso il sito produttivo di San Vittore di Cesena in via del Rio n. 336, presentato dalle società AVI.COOP S.c.a. e GE.SCO S.r.l. in Comune di Cesena, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 3.A., 3.B. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 del Rapporto Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

1. deve essere garantito un collegamento con via del Rio, da asservire all'uso pubblico come tutto il parcheggio;

2. in fase esecutiva i posti auto dovranno essere separati da posti riservati alle moto mediante l'utilizzo di un cordolo, così da evitare collisioni durante le manovre;

3. come prescritto nell'art. 39.05 delle NdA, per il 2° stralcio, dovrà essere realizzata idonea fascia di mitigazione di profondità 7 m verso il confine di proprietà (lato Est) applicando le indicazioni di cui all'appendice 1 degli allegati normativi al PRG, con esclusione della fascia di rispetto del Rio dell'Acqua nella posizione di cui al progetto approvato con Permesso di Costruire n. 116 del 16/09/2016 e variante Permesso di Costruire n. 25 del 09/05/2016, attualmente in corso di realizzazione ed oggetto di autorizzazione idraulica con determina della Regione Emilia-Romagna (su proposta del Servizio tecnico di Bacino Romagna) n. 6615 del 10/06/2013 e successive varianti non sostanziali.

   Al fine di ottemperare alla realizzazione della mitigazione, non si esclude la possibilità di ricomprendere nei 7 m di tale fascia, entrambi gli spazi laterali al manufatto del canale, nel caso in cui venissero debitamente piantumati secondo le indicazioni del PRG, previa approvazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ente competente per il nuovo corso del Rio dell'Acqua. Tale soluzione sarà da valutarsi in fase di rilascio del titolo abilitativo edilizio.

   In prossimità della zona di movimentazione degli autoarticolati è possibile ritenere assolta la mitigazione al netto della viabilità.

4. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nei punti definiti dalla planimetria presentata (*ALL. 3D2 Planimetria Generale deposito materie, sostanze, sottoprodotti, rifiuti)*, inoltre la modalità di stoccaggio deve essere tale da impedire la possibilità di interazione dei rifiuti con l'ambiente (contenitori a tenuta, dispositivi per i rifiuti umidi atti a prevenire eventuali sversamenti, etc.);

5. per quanto riguarda le interferenze del progetto con il torrente Rio dell'Acqua dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni presentate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:

   a) l'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati;

   b) il presente nulla-osta avrà la stessa durata del relativo permesso a costruire;

   c) qualsiasi materiale di risulta derivante dalle lavorazioni effettuate dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato in discarica o smaltito secondo la normativa vigente;

   d) il ripristino di eventuali danneggiamenti che si dovessero verificare nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione di cui all'oggetto, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente;

   e) nessun compenso potrà essere richiesto a questo Servizio per eventuali danni in caso di sommersione dalle acque di piena;

   f) nell'esecuzione dei lavori e durante la gestione dell'opera, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

   g) la Ditta richiedente dovrà garantire l'ordinaria e straordinaria manutenzione sia del vecchio che del nuovo alveo, fino alla conclusione dell'iter procedurale relativo alla demanializzazione del nuovo alveo e sdemanializzazione del vecchio alveo;

   h) dovrà essere evitato qualsiasi aumento di portata riconducibile alle opere assentite (rispetto dell'invarianza idraulica);

6. in merito al 1° Stralcio (Depuratore):

   a) tutti i percorsi sopraelevati dovranno essere raggiungibili mediante scale fisse a gradini e le

andatoie/ passerelle dovranno essere idoneamente parapettate;

b) le zone dei locali sottostanti il piano di calpestio, (ad es. locale vagliatura), dovranno essere raggiungibili mediante scale fisse a gradini;

7. in merito al 2° Stralcio (Macello):

a) nel locale rigaglie e zampe dovrà essere garantito un idoneo rapporto di illuminazione e aerazione naturale, con visione di elementi paesaggistici; nei restanti locali di lavorazione dovrà essere potenziata l'illuminazione naturale ad eccezione del locale arrivo e scarico vivo;

b) nel locale tecnico destinato alle UTA di ventilazione dovrà essere garantito un rapporto di illuminazione e aerazione naturale verso l'esterno tale da garantire, in prossimità delle attrezzature ivi installate, un fattore medio di luce diurna non inferiore a 0,7%;

c) sulla copertura dovrà essere realizzato idoneo parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m (art. 111 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale"), inoltre dovrà essere realizzato idoneo accesso mediante prolungamento della scala in muratura del locale macchine termoventilanti;

d) i lucernai dovranno essere rialzati di almeno 1 m rispetto al piano di calpestio o dotati di rete antisfondamento;

e) tutte le emissioni di gas, polveri, vapori, fumane e odori nelle varie fasi del processo produttivo, ivi compreso il lavaggio delle casse, dovranno essere captate immediatamente vicino al punto di emissione ed espulsi in copertura. Inoltre, l'impianto di ventilazione/aspirazione utilizzato per l'asciugatura dei locali nelle fasi di lavaggio dovrà essere indipendente dagli altri impianti di aerazione forzata dei locali;

f) dovranno essere valutati e realizzati gli opportuni accorgimenti tecnici e strutturali per la sostituzione, in condizione di sicurezza, delle attrezzature del locale macchine termoventilanti; qualora siano realizzati dei portoni le aperture dovranno essere dotate di idonei parapetti;

g) nella progettazione delle singole postazioni di lavoro, ivi compreso la fase di appendimento degli animali, dovranno essere valutati, preventivamente, sia la rumorosità dei macchinari sia il rispetto dei principi di ergonomia secondo quanto previsto dall'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; tali principi dovranno essere

inoltre utilizzati anche nella scelta e nel lay out delle attrezzature di lavoro, con particolare riferimento all'altezza dei piani di lavoro e all'utilizzo di materiali fonoassorbenti;

h) le postazioni di lavoro collocate in altezza dovranno essere accessibili in sicurezza mediante scale fisse a gradini e le andatoie/passerelle dovranno essere idoneamente parapettate;

i) al momento della richiesta dell'agibilità dei locali dovrà essere presentato certificato di collaudo, redatto da tecnico competente, che attesti la conformità ai dati progettuali e la corretta installazione da parte del costruttore. Nel collaudo dovranno essere verificati i seguenti requisiti tecnologici e microclimatici: sistemi di filtrazione sia sull'aria esterna che sul ricircolo, portate, velocità di diffusione dell'aria in ambiente, rumorosità indotta dall'impianto e dalle canalizzazioni, sistema di controllo della temperatura e dell'umidità relativa. In riferimento al ricircolo dovranno essere indicate le modalità di controllo dello stesso fatta salva la portata minima di area esterna indicata. Dovrà essere inoltre allegato uno schema di progetto dell'impianto "come realizzato";

j) nella progettazione definitiva degli ambienti del 2° stralcio dovranno essere individuati idonei locali con accesso direttamente dall'esterno, dotati di servizio igienico, spogliatoio e locale archivio, per gli operatori del Servizio veterinario dell'Ausl addetti allo stabilimento;

8. con riferimento al parametro odori, si prescrive l'esecuzione di due campagne di rilievo degli odori mediante olfattometria dinamica, una allo stato attuale e una post operam, di cui un campionamento dopo l'esecuzione del depuratore ed uno dopo l'esecuzione del macello, presso i ricettori maggiormente sensibili in base allo studio presentato al fine di verificare quanto riportato nello studio *Valutazione numerica della dispersione di odori e inquinati;* entrambe le campagne di rilevi dovranno essere effettuate preferibilmente nella stagione secca (luglio-agosto) o comunque in condizioni meteo-climatiche comparabili e prive di precipitazioni;

9. qualora durante le attività di cantiere si verifichino intersezioni tra scavo ed altezza della falda, siano messi in opera tutti i dispositivi atti ad evitare il contatto di possibili inquinanti con la falda; in particolare dovranno essere messi in atto i dispositivi per abbassare il livello della falda nell'area di cantiere (pozzi, wellpoint, ecc.), ed evitarne l'intersezione con l'attività di cantiere;

10. dovrà essere realizzata una barriera di tipo autostradale di altezza pari a 3 m prima dell'inizio delle attività di cantiere atta a garantire, per tipologie costruttive, il rispetto dei limiti vigenti presso il ricettore n. 2;

11. il Gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

12. il Gestore deve rispettare tutto quanto previsto al Piano di Monitoraggio e Controllo del Documento di AIA. In particolare deve provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che intervengano aumentando la potenza sonora dei macchinari installati o incrementando le sorgenti sonore presenti. In caso di variazioni deve essere sempre inoltrato all'Autorità Competente anche l'aggiornamento della Planimetria Allegato 3C delle sorgenti sonore;

13. fermo restando l'attuazione degli interventi indicati alla prescrizione 14, la ditta nell'assetto futuro deve rispettare presso tutti i ricettori esposti i valori limite differenziali di immissione pari a 5 dBA in periodo diurno e 3 dBA in periodo notturno.

14. in considerazione di quanto espresso al § C2.8 del documento di AIA, nei tempi individuati al paragrafo D1, si evidenziano le prescrizioni di carattere specifico di seguito riportate. Dovranno essere realizzati i seguenti interventi:

    a) realizzazione di duna in terra di altezza pari a 5 metri lungo il Confine con la Via Rio dell'Acqua e di lunghezza pari a 120 metri con sviluppo longitudinale dal locale deposito (fronte stabilimento wurstel) al nuovo potabilizzatore per la riduzione dell'impatto verso i ricettori R2 e R4; La ditta potrà, eventualmente, realizzare opere di mitigazione alternative rispetto alla duna in terra, (ad es. barriera acustica) che garantiscano le stesse prestazioni acustiche; in tal caso si dovrà considerare la fattibilità di un'eventuale implementazione della mitigazione, in funzione degli esiti delle verifiche acustiche da effettuare post operam e della eventuale necessità di ampliamento della stessa; tale eventualità dovrà essere comunicata come modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06 e smi;

    b) bonifica dei condensatori evaporativi (sorgente S26) attraverso insonorizzazione in grado di determinare una riduzione della potenza sonora dell'impianto di 15 dBA;

    c) realizzazione di barriera acustica di altezza pari a 5 metri necessaria a circondare completamente la nuova

sorgente S98 Torre Clomar a servizio del nuovo macello polli;

d) modifica del sistema di umidificazione della nuova sosta vivo (Sorgenti S100): al posto delle unità esterne il trattamento dell'aria deve essere effettuato con impianto interno allo stabilimento e senza l'ausilio di sorgenti esterne, senza determinare alcuna ricaduta sonora verso l'esterno.

Inoltre dovranno essere presentate all'autorità competente le seguenti relazioni:

e) relazione a firma di TCA, contenente gli esiti delle misure fonometriche, da effettuare nel tempo di riferimento notturno presso i recettori R2, R58 e R56 per la verifica di conformità dello stato attuale; dette misure, atte a valutare l'efficacia delle opere di contenimento attuate, devono essere effettuate conformemente al DM 16/03/1998 (acquisendo rumore residuo e rumore ambientale). Qualora dalla relazione succitata emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento al fine del rispetto dei limiti di immissione differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997, la ditta dovrà presentare contestualmente, con le modalità della modifica non sostanziale, un piano degli interventi previsti e relativi tempi di attuazione;

f) relazione tecnica contenente l'esito di due rilievi fonometrici da effettuarsi, nel tempo di riferimento notturno, in corrispondenza di due recettori presi a campione (R17 e R45), al fine di verificare acusticamente, nello stato attuale, il limite di immissione assoluto previsto all'interno delle fasce di pertinenza acustica (ex DPR 142/2004) delle infrastrutture viarie via del Rio e via San Vittore. Qualora dalle suddette misure venisse confermata la criticità evidenziata nello studio previsionale, dovrà essere presentata, con le modalità della modifica non sostanziale, una relazione tecnica contenente un piano degli interventi attuabili per il superamento di tale criticità e tempi tecnici di realizzazione.;

g) relazione, a firma di TCA, in seguito all'attuazione delle modifiche progettuali previste per lo stato futuro (realizzazione del nuovo macello) contenente gli esiti delle misure fonometriche, da effettuare in corrispondenza dei recettori R2, R58 e R56; dette misure, atte a valutare il rispetto dei limiti di immissione differenziali in periodo notturno, devono essere effettuate conformemente al DM 16/03/1998 (acquisendo rumore residuo e rumore ambientale).

15. il Gestore dovrà effettuare gli autocontrolli delle emissioni sonore con la periodicità di cui al § D 3 "Piano

di monitoraggio e controllo " del Documento di AIA;

16. le tempistiche e le modalità di esecuzione contenute nelle suddette prescrizioni relative al contenimento dell'impatto acustico sono contenute nell'Allegato1 del Documento di AIA;

17. durante le attività di cantiere le aree di transito non pavimentate, le aree di accumulo (cumuli compresi), e le aree di movimento terra (scavo, carico, scarico) debbano essere adeguatamente tenute ad un livello di umidità tale da impedire il sollevamento di polveri indipendentemente dalla presenza di venti. Tale umidificazione dovrà essere effettuata mediante bagnatura o con autobotte o con spruzzatori/nebulizzatori opportunamente ubicati in modo da coprire tutte le aree sopra elencate, con una frequenza non inferiore a 4 volte al giorno (orario lavorativo), di cui due la mattina e due il pomeriggio, ciascuna per un tempo sufficiente da umidificare adeguatamente le superfici interessate e con una frequenza tale da impedire l'asciugatura di dette aree o superfici. Tale operazione sarà ovviamente esclusa nei giorni piovosi;

18. i camion trasporto terre o materiali da demolizione dovranno essere mantenuti coperti durante il trasporto;

b) di dare atto che Arpae ha approvato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera quale parte integrante;

c) di dare atto che i contenuti dei pareri dell'Azienda U.S.L. di Cesena prot. Arpae n. PGFC/2016/9324, del Comune di Cesena prot. Arpae n. PGFC/2016/9324, dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. Arpae n. PGFC/2016/8876, della Provincia di Forlì-Cesena prot. Arpae n. PGFC/2016/8873, sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale;

d) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

e) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione ai proponenti AVI.COOP S.c.a. e GE.SCO S.r.l.;

f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione

Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Cesena, AUSL Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

g) di dare atto che nella documentazione presentata dalla società proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 20.000.000,00; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura pari allo 0,04% decurtato del 50% sulla base del comma 2 art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., in quanto trattasi di azienda certificata ISO 14001, e quantificate in € 4.000,00; le spese suddette sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;

h) di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ricompresa e sostituita, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i., all'interno della presente Valutazione di Impatto Ambientale, costituisce l'Allegato 1 del Rapporto Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto;

i) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di efficacia dell'Autorizzazione Unica di cui al procedimento unico 39/PROU/2015 effettuato ai sensi del DPR 160/2010 in capo all'Unione dei Comuni Valle del Savio, all'interno del quale è ricompreso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al presente atto;

j) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

k) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1607

Provvedimento di VIA del progetto di trasferimento di un'attività di trattamento superficiale (verniciatura) su metalli mediante processi di cataforesi e verniciatura a secco, in comune di Camposanto (MO), via per San Felice n. 50 - Proponente: GM Cataforesi Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. n. 9/1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, relativa al progetto di trasferimento di un'attività di trattamento superficiale (verniciatura) su metalli mediante processi di cataforesi e verniciatura a secco, in Comune di Camposanto (MO), via per San Felice n. 50, presentato dalla Società GM Cataforesi S.r.l., con sede legale in Via per San Felice n. 50, in Comune di Camposanto (MO), poiché l'intervento, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 3 agosto 2016, è ambientalmente compatibile;

b) di ritenere, quindi, possibile autorizzare la realizzazione e l'esercizio del progetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale, documento conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce l'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

QUADRO PROGRAMMATICO

Piano gestione rischio alluvioni

1. Prima dell'inizio dei lavori deve essere prodotta una dettagliata relazione riportante lo studio degli interventi da eseguire al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei confronti del rischio alluvioni sulla base delle direttive di imminente emanazione da parte della Regione Emilia Romagna; il suddetto studio deve essere sottoposto, per l'approvazione, al Comune di Camposanto e all'Autorità idraulica competente individuata dalla Regione.

QUADRO PROGETTUALE

2. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo #0.5. Adeguatezza degli elaborati presentati, e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente documento.

3. Una volta completato l'allestimento del nuovo stabilimento, il gestore deve individuare i punti di misura del rumore (adeguati in termini di posizione e numero) posti in corrispondenza del confine aziendale e dei recettori sensibili, da utilizzare per l'esecuzione delle valutazioni di impatto acustico di cui alla sezione D3.1.8 dell'AIA.

4. Entro 60 giorni dal termine delle operazioni di messa a regime di tutte le emissioni in atmosfera dello stabilimento, il gestore deve inviare ad Arpae di Modena e Comune di Camposanto una valutazione di impatto acustico, redatta ai sensi della DGR 673/04 e tenendo conto dei punti di misura di cui al precedente punto, per verificare il pieno rispetto dei limiti di immissione al confine aziendale e dei limiti differenziali in corrispondenza dei recettori sensibili individuati. Nella valutazione devono essere considerati anche gli eventuali apporti sonori derivanti dalla attività che si insedierà nell'area limitrofa (Carrozzeria Nuova GM). Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, devono essere proposti opportuni

interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione.

Rifiuti

5. È consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all'interno dei locali dello stabilimento, che all'esterno (area cortiliva), purché collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.
6. I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.
7. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc).
8. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interramento.

Emergenza

9. In caso di emergenza ambientale devono essere seguite le modalità e le indicazioni previste dalla procedura operativa IO.AMB05 "Preparazione alle emergenze e risposta" già adottato dalla Ditta.
10. Il gestore deve mantenere a disposizione, in corrispondenza dell'area cortiliva, idonei materiali assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali di limitata entità, oltre a sistemi di contenimento fissi o mobili (ad es. paratoie, palloni o altro) da posizionare a valle delle caditoie pluviali collocate in prossimità delle aree di manovra o a monte del punto di scarico, al fine di intercettare eventuali sversamenti accidentali verificatisi nella fase di movimentazione dei prodotti impiegati nel processo di cataforesi.
11. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando dell'accaduto quanto prima Arpae di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

Sospensione attività e gestione del fine vita dell'installazione (D2.11)

12. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, deve comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Camposanto. Dalla data di tale comunicazione possono essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore deve comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. Arpae provvederà comunque ad effettuare la

propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.

13. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e al Comune di Camposanto la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.

14. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

15. In ogni caso il gestore deve provvedere a:

    - lasciare il sito in sicurezza;
    - svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
    - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.

16. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di A.R.P.A.E. di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

QUADRO AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera

17. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.
    I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione **Concentrazione massima ammessa di inquinanti**	**Metodo di campionamento e analisi**	**PUNTO DI EMISSIONE E1 – granigliatrice (n.1 macchina)**	**PUNTO DI EMISSIONE E1bis – bruciatore**	**PUNTO DI EMISSIONE E2 – sgrassaggio ad immersione (vasca n° 1)**	**PUNTO DI EMISSIONE E3 – sgrassaggio a spruzzo (vasca n° 2)**
Messa a regime	---	*	*	*	*

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione **Concentrazione massima ammessa di inquinanti**	**Metodo di campionamento e analisi**	**PUNTO DI EMISSIONE E1 – granigliatrice (n.1 macchina)**	**PUNTO DI EMISSIONE E1bis – bruciatore**	**PUNTO DI EMISSIONE E2 – sgrassaggio ad immersione (vasca n° 1)**	**PUNTO DI EMISSIONE E3 – sgrassaggio a spruzzo (vasca n° 2)**
Portata massima (Nm^3/h)	UNI 10169	7.000	1.300	15.000	8.000
Altezza minima (m)	---	8	8	8	8
Durata (h/g)	---	16	16	16	discontinuanelle 16 h/g
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1	10	5 ** ***	---	---
Ossidi di Azoto (come NO_2) (mg/Nm^3)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	350 **	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	35 ** ***	---	---
Sostanze alcaline (espresse come Na_2O) (mg/Nm^3)	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante , solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)	---	---	5	5

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione **Concentrazione massima ammessa di inquinanti**	**Metodo di campionamento e analisi**	**PUNTO DI EMISSIONE E1 – granigliatrice (n.1 macchina)**	**PUNTO DI EMISSIONE E1bis – bruciatore**	**PUNTO DI EMISSIONE E2 – sgrassaggio ad immersione (vasca n° 1)**	**PUNTO DI EMISSIONE E3 – sgrassaggio a spruzzo (vasca n° 2)**
Impianto di depurazione	---	Filtro a cartucce	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	*annuale (portata, polveri)*	---	*annuale (portata, sostanze alcaline)*	*annuale (portata, sostanze alcaline)*

** si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3, D2.4.4** e **D2.4.5.***

*** limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.*

**** valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.*

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione **Concentrazione massima ammessa di inquinanti**	**Metodo di campionamento e analisi**	**PUNTO DI EMISSIONE E4 – fosfatazione (vasca n° 6)**	**PUNTO DI EMISSIONE E5 – catafores i (vasca n° 9)**	**PUNTO DI EMISSIONE E6 – ingresso forno**	**PUNTO DI EMISSIONE E7 – uscita forno**
Messa a regime	---	*	*	*	*
Portata massima (Nm^3/h)	UNI 10169	8.000	10.000	12.000	14.000
Altezza minima (m)	---	8	8	8	8
Durata (h/g)	---	discontinua nelle 16 h/g	16	discontinua nelle 16 h/g	discontinua nelle 16 h/g
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1	---	10	10	10
Fosfati (espressi come PO_4) (mg/Nm^3)	campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed	5	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione **Concentrazione massima ammessa di inquinanti**	**Metodo di campionamento e analisi**	**PUNTO DI EMISSIONE E4 – fosfatazione (vasca n° 6)**	**PUNTO DI EMISSIONE E5 – cataforesi (vasca n° 9)**	**PUNTO DI EMISSIONE E6 – ingresso forno**	**PUNTO DI EMISSIONE E7 – uscita forno**
	analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110				
Sostanze Organiche Volatili (mg/Nm^3)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)	---	50	50	50
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	*annuale (portata, fosfati)*	*annuale (portata, polveri, SOV)*	*annuale (portata, polveri, SOV)*	*annuale (portata, polveri, SOV)*

si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3, D2.4.4 e **D2.4.5.***

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione	**Metodo di campionamento e analisi**	**PUNTO DI EMISSIONE E8 – bruciatore forno**	**PUNTO DI EMISSIONE E9 – bruciatore forno**	**PUNTO DI EMISSIONE 10 – estrazione forno**	**PUNTO DI EMISSIONE E11 – termosverniciatura**

Concentrazione massima ammessa di inquinanti					
Messa a regime	---	*	*	*	*
Portata massima (Nm^3/h)	UNI 10169	1.200	1.200	3.500	1.000
Altezza minima (m)	---	8	8	8	11,7
Durata (h/g)	---	16	16	16	saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1	5 ** ***	5 ** ***	10	50
Ossidi di Azoto (espresso come NO_2) (mg/Nm^3)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878 UNI EN 14792 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350 **	350 **	---	350 **
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10393 UNI EN 14791 ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35 ** ***	35 ** ***	---	35 **
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm^3)	UNI EN 12619 (<20 mg C/Nmc) UNI EN 13526 (>20 mg C/Nmc)	---	---	50	50
Impianto di depurazione	---	---	---	---	Postcombustore termico
Frequenza autocontrolli	---	---	---	*annuale (portata, polveri, SOV)*	*semestrale (portata, polveri, SOV, NO_X, SO_X)*

** si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3, D2.4.4** e **D2.4.5.***

*** limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.*

**** valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.*

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione **Concentrazione massima ammessa di inquinanti**	**Metodo di campionamento e analisi**	**PUNTO DI EMISSIONE E12 – bruciatore tunnel lavaggio**	**PUNTO DI EMISSIONE E13 – tunnel lavaggio**	**PUNTO DI EMISSIONE E14 – asciugatura**	**PUNTO DI EMISSIONE E15 – n.2 cabina verniciatura**	**PUNTO DI EMISSIONE E16 – bruciatore forno cottura**
Messa a regime	---	*	*	*	*	*
Portata massima (Nm^3/h)	UNI 10169	tiraggio naturale	6.000	6.000	9.000	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	8	8	8	8	8
Durata (h/g)	---	16	16	16	16	16
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1	5 ** ***	5 ** ***	---	5	5 ** ***
Ossidi di Azoto (espresso come NO_2) (mg/Nm^3)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350 **	---	---	---	350 **
Ossidi di Zolfo (come SO_2) (mg/Nm^3)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettroch	35 ** ***	---	---	---	35 ** ***

	imiche, UV, IR, FTIR)					
Fosfati (espressi come PO_4) (mg/Nm^3)	campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110	---	5	---	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	Filtro a cartucce	---
Frequenza autocontrolli	---	---	*annuale (portata, fosfati)*	---	*annuale (portata, polveri)*	---

** si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3, D2.4.4** e **D2.4.5.***

*** limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.*

**** valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.*

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione **Concentrazione massima ammessa di inquinanti**	**Metodo di campionamento e analisi**	**PUNTO DI EMISSIONE E17 – forno cottura**	**PUNTO DI EMISSIONE E18 – cabina verniciatura**	**PUNTO DI EMISSIONE E20 – forno essiccazione**	**PUNTO DI EMISSIONE E21 – cogeneratore**	**PUNTO DI EMISSIONE E22 – cogeneratore**
Messa a regime	---	*	*	*	*	*
Portata massima (Nm^3/h)	UNI 10169	4.000	6.000	4.000	tiraggio naturale	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	8	8	8	4	4
Durata (h/g)	---	16	16	16	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm^3)	UNI EN 13284-1	---	5	---	5 **	5 **
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm^3)	UNI EN 12619 (<20 mg	50	---	50	---	---

	C/Nmc) UNI EN 13526 (>20 mg C/Nmc)					
Ossidi di Azoto (espresso come NO_2) (mg/Nm^3)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	---	250 **	250 **
Monossido di carbonio (mg/Nm^3)	UNI EN 15058 ; UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)	---	---	---	50 **	50 **
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	*semestrale (portata, SOV)*	*annuale (portata, polveri)*	*semestrale (portata, polveri, SOV)*	annuale (portata, polveri ***, NOx, CO)	annuale (portata, polveri ***, NOx, CO)

** si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.*

*** limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%.*

**** limite da verificare in sede di messa a regime. Se non superato si ritiene automaticamente rispettato e non sarà più oggetto di autocontrollo annuale*

Prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi

18. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)
Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.
In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

<table>
<tr><th colspan="2">Condotti circolari</th><th colspan="3">Condotti rettangolari</th></tr>
<tr><th>Diametro (metri)</th><th>n° punti prelievo</th><th>Lato minore (metri)</th><th colspan="2">N° punti prelievo</th></tr>
<tr><td>fino a 1 m</td><td>1</td><td>fino a 0,5 m</td><td colspan="2">1 al centro del lato</td></tr>
<tr><td>da 1 m a 2 m</td><td>2 (posizionati a 90°)</td><td>da 0,5 m a 1 m</td><td>2</td><td rowspan="2">al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato</td></tr>
<tr><td>superiore a 2 m</td><td>3 (posizionati a 60°)</td><td>superiore a 1 m</td><td>3</td></tr>
</table>

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Arpae di Modena. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

19. La Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati almeno 15 giorni prima a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'Arpae di Modena e al Comune di Camposanto. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

20. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Camposanto entro i 30

giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, in particolare:

- relativamente alle emissioni **E1**, **E2**, **E3**, **E4**, **E5**, **E6**, **E7**, **E10**, **E11**, **E13**, **E14**, **E15**, **E17**, **E18**, **E20**, **E21** ed **E22** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti a seguito della sostituzione del forno (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- relativamente alle emissioni **E1bis**, **E8**, **E9**, **E12** ed **E16** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime degli impianti.

21. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae di Modena e Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

22. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae, per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:

- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale.

L'impianto di termosverniciatura deve essere provvisto di misuratore con registrazione della temperatura sia in camera di combustione, che in camera di post-combustione.

I sistemi di registrazione di cui al precedente punto 8 devono funzionare in modo continuo (anche durate le fermate), ad esclusione dei periodi di ferie. Le registrazioni devono avere durata giornaliera o settimanale e devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per tutta la durata della presente AIA; inoltre, devono garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la data.

Il post-combustore termico deve essere provvisto di un sistema che consenta l'accensione del forno di termosverniciatura solo

al raggiungimento della temperatura di esercizio del post-combustore stesso (950 °C).

Prescrizioni relative a guasti e anomalie

23. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

24. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per

la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 87/2014 e sul Modulo n° 5 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni parte e tenuti a disposizione in Azienda per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 5 devono essere inviati annualmente ad Arpae di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.

25. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni. In alternativa, il gestore potrà riferirsi al precedente autocontrollo, accorpando ove necessario i controlli sulle nuove emissioni.

26. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

27. I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati devono risultare da regolari fatture di acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo. La Ditta deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di solvente organico non superiore al 20% della fase solvente.

28. In riferimento ai punti di emissione E5, E6, E7, E10 ed E11 a servizio dell'attività di verniciatura, ricompresa al punto 2 c), Parte II, Allegato III del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (*rivestimento di superfici metalliche*), si precisa che tale attività risulta caratterizzata da:

- *capacità nominale*: 57,9 kg_{COV}/gg;
- *consumo massimo teorico di solvente*: 13.323 kg $_{COV}$/anno (funzionamento 16 h/gg per 230 gg/anno);
- *emissione convogliata teorica*: 8.942 kg $_{COV}$/anno (40.500 Nm^3/h x 16 h/gg x 230 gg/anno x 1,2 x 50 mg/Nm^3);
- *emissione totale annua teorica* (emissione convogliata + emissione diffusa): 12,27 t $_{COV}$/anno;
- *valore limite di emissione diffusa* fissato dal D.Lgs. 152/06 (Parte III dell'Allegato III, punto 2c, soglia superiore: 25% di input di solvente, calcolato secondo il metodo indicato nella Parte V dello stesso Allegato): 3,33 t $_{COV}$/anno.

29. Relativamente all'attività di verniciatura, il gestore è tenuto a:

- effettuare misurazioni periodiche sulle emissioni E5, E6, E7, E10 ed E11, con la periodicità indicata nel Quadro riassuntivo delle emissioni (punto D2.4.1) ed effettuare il calcolo dei valori secondo il metodo indicato nell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

- rispettare il limite corrispondente all'emissione totale annua teorica;
- presentare ad Arpae di Modena entro il 30 aprile di ogni anno (contestualmente all'invio del report annuale di cui al precedente punto D2.2.1) la "Dichiarazione di conformità", con elaborazione del piano di gestione dei solventi (riportante i dati dell'anno precedente) secondo quanto indicato alla Parte V dell'Allegato III al D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta.

30. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto e così accedere alla pubblica via. Il cortile esterno e comunque tutte le aree potenzialmente fonte di emissioni polverulente da trasporto eolico devono essere mantenute pulite. L'Azienda è tenuta ad effettuare, quando necessario, pulizie periodiche dei piazzali, al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

Suolo e sottosuolo

31. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime, rifiuti, acque reflue da depurare, ecc) mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo.

32. Lo stoccaggio di sostanze tra loro incompatibili deve essere realizzato in modo tale da evitare qualsiasi contatto (anche accidentale); in particolare, non possono essere utilizzati bacini di contenimento comuni e i contenitori devono essere posizionati in maniera tale da evitare urti accidentali con mezzi di qualsiasi tipo.

33. Il gestore è tenuto a mantenere a disposizione presso l'installazione sistemi che consentano di evitare la contaminazione delle acque meteoriche e del relativo recettore in caso di eventuali sversamenti accidentali (ad es. tappetini per occludere le buchette pluviali, palloncini per chiudere le condotte di uscita nel recettore, paratoie mobili).

Scarichi e prelievi idrici

34. È consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (scarico S1) e di acque reflue domestiche (scarico S3) nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Per quanto riguarda le acque reflue industriali, trattandosi di uno "scarico di sostanze pericolose", in caso di futuri pronunciamenti regionali a tale riguardo, la Ditta dovrà adeguarsi ad eventuali prescrizioni imposte dagli stessi; inoltre, in considerazione del fatto che tali reflui contengono sostanze pericolose, questi non possono essere scaricati tal quali, ma devono essere sottoposti a preventivo trattamento di depurazione (depuratore chimico-fisico). Si precisa che, prima di attivare gli scarichi S1 e S3 in pubblica fognatura, il gestore dovrà espletare tutte le necessarie procedure

autorizzative di competenza dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato.

35. È consentito lo scarico in acque superficiali (scolo Dogato) di acque meteoriche da pluviali e piazzali (scarico S2), con eventuale raccolta preliminare all'interno della *vasca di laminazione* presente nel sito.

36. Le caratteristiche qualitative delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico devono risultare costantemente tali da garantire il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 *(scarico in pubblica fognatura)* dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Il pozzetto da utilizzare per il prelievo dei reflui ai fini delle analisi di caratterizzazione chimica è quello immediatamente a valle dell'impianto di depurazione, prima della confluenza nello scarico finale S1.

37. I valori limite di emissione di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.

38. Il rispetto dei limiti di emissione deve essere garantito prima dell'eventuale miscelazione con altri reflui prodotti nell'insediamento.

39. È consentito scaricare in pubblica fognatura un volume massimo annuale di acque reflue pari a 15.000 m^3/anno.

40. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo quanto prescritto dal Regolamento per la gestione dei servizi di allontanamento e depurazione delle acque di scarico.

41. Per quanto riguarda le sostanze pericolose per l'ambiente acquatico, contestualmente all'invio del report annuale di cui al precedente punto D2.2.1, il gestore dovrà quantificare, mediante un bilancio di massa su base annuale, gli ingressi e le emissioni dal sito di tali sostanze, specificandone in flusso di massa (kg/anno e kg/mese) il loro rilascio in pubblica fognatura.

42. Il gestore dell'installazione deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di trattamento delle acque.

43. Ogni disattivazione o malfunzionamento dell'impianto di depurazione chimico-fisico dovuto a cause accidentali deve essere immediatamente comunicato ad Arpae di Modena, Comune di Camposanto ed Ente gestore del Servizio Idrico Integrato. Disattivazioni per interventi di manutenzione programmata devono essere preventivamente comunicati ad Arpae di Modena, Comune di Camposanto ed Ente gestore del Servizio Idrico Integrato.

44. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Modena ed Ente gestore del Servizio Idrico Integrato. I medesimi contatori devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l'azzeramento.

45. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni.

46. Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Modena.

Rumore

47. Il gestore deve:

- intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'installazione che lo richiedano;
- rispettare i seguenti limiti:

	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)	5	3

Nel caso in cui nel corso di validità della presente autorizzazione venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n° 447/1995.

- per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose, utilizzare i punti di misura individuati in ottemperanza a quanto prescritto al precedente punto D2.2.6.
- i tempi di misura dovranno essere congrui in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ambientale, in modo tale da rappresentare adeguatamente, in entrambi i periodi di riferimento l'impatto acustico provocato dall'attività.

Monitoraggio

48. Devono essere eseguite le attività di monitoraggio puntualmente individuate al paragrafo 3.B.13 MITIGAZIONI, COMPENSAZIONI E MONITORAGGIO del Rapporto Ambientale (Allegato 1);

c) di dare atto che **A.R.P.A.E.** ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;

d) di dare atto che il **Comune di Camposanto** ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;

e) di dare atto che il **Consorzio della Bonifica Burana** ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di

Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto;

f) di dare atto che la **Regione Emilia Romagna**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

g) di dare atto che la **Provincia di Modena**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

h) di dare atto che **AUSL Modena**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

i) di dare atto che l'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

j) di dare atto che l'**Agenzia interregionale del Fiume Po (AIPo)**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio nel quale dichiara di non essere competente sul progetto; per quanto necessario, quindi, trova applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

k) di dare atto che l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha provveduto ad inviare un contributo istruttorio nel quale dichiara di non essere competente sul progetto; per quanto necessario, quindi, trova applicazione quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/90;

l) che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 9/99, la valutazione d'impatto ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti:

- Pronuncia di compatibilità ambientale (L.R. 9/99);
- Pre-Valutazione d'Incidenza (D.G.R. 1191/2007);
- Autorizzazione Integrata Ambientale (D.lgs. 152/2006)
- Nulla Osta del Consorzio della Bonifica;

m) che i seguenti atti/documenti sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

- il Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 03/08/2016 (**Allegato 1**);
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di ARPAE con determinazione DET-AMB-2016-3138 del 02/09/2016 (**Allegato 2**);

n) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

o) di invitare la Società proponente a ritirare presso ARPAE copia della presente deliberazione completa degli elaborati vistati che compongono il SIA ed il progetto definitivo approvati;

p) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ai componenti della Conferenza di Servizi;

q) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della vigente L.R. 18 maggio 1999, n. 9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;

r) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.004,40 ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002 (valore comprensivo della riduzione del 10% prevista dall'art. 28, comma 5 della L.R. 9/99), importo correttamente versato alla Provincia di Modena all'avvio del procedimento;

s) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n.9;

t) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1608

Provvedimento di verifica (screening) relativa al progetto "Modifiche dell'impianto rientrante nell'attività B.2.28 della Legge Regionale 9/99" da realizzarsi presso lo stabilimento di produzione di detergenti in Via dell'Industria n. 4 nel comune di Gattatico, proposto da Procter & Gamble Italia Spa. (Titolo II della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di dare atto e fare proprio il parere contenuto nella relazione istruttoria redatta da ARPAE, inviata alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. 10279 del 21/9/2016, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2016.62200 del 21/9/2016 e allegato alla presente delibera; tale relazione costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;

b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999, dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto dalla ditta Procter & Gamble Italia Spa(P.IVA 00893141002), relativo al progetto di "modifiche dell'impianto rientrante nell'attivita' B.2.28 della legge regionale 9/99", in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) l'intervento di modifica dell'impianto esistente dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (screening);

2) considerato che con le integrazioni il Proponente ha ridefinito il fabbisogno idrico teorico derivante dalla modifica in progetto si ritiene necessario che la domanda di concessione per il prelievo delle acque sotterranee risulti aderente a quanto indicato, ovvero non sia superiore a 500.000 mc/anno;

3) al fine della riduzione del prelievo delle acque da pozzo, si ritiene necessario che la Ditta effettui il riutilizzo dell'acqua di scarto dell'impianto ad osmosi inversa per gli usi indicati nel progetto presentato;

4) dovrà essere realizzato un monitoraggio idrogeologico con rilievi ed elaborazioni dei dati realizzato in continuità con gli studi già effettuati nell'intervallo di tempo 2003-2015, anche al fine di ottenere serie di dati confrontabili, comprensivo dei dati di prelievo annuo relativi a tutte le annualità.

Tale monitoraggio dovrà avere cadenza annuale nei primi tre anni dal rilascio della concessione relativa all'incremento del prelievo e, in assenza di effetti negativi significativi sui livelli piezometrici, proseguirà a cadenza triennale per tutta la durata della concessione.

Le relazioni idrogeologiche di monitoraggio dovranno essere trasmesse ad ARPAE (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ambito operativo di Reggio Emilia;

5) per le modifiche che saranno apportate al ciclo produttivo e che comporteranno variazioni qualitative o quantitative delle acque reflue prodotte, dovrà essere presentata domanda di modifica dell' AUA vigente;

6) si ricorda l'obbligo della Ditta al rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori (Dlgs. 81/2008 e s.m.i.);

7) resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere acquisiti e/o adeguati presso le Autorità competenti tutte le necessarie, autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

c) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 250,00 ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Provincia di Reggio Emilia all'avvio del procedimento;

d) di trasmettere la presente delibera al Proponente, all'ARPAE, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Gattatico, all'AUSL e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che hanno partecipato all'istruttoria;

e) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

f) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente provvedimento di verifica (screening).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1616

Provvedimento di VIA del progetto "Impianto idroelettrico in località Mulino Camatti sul Torrente Scoltenna, in comune di Montecreto (MO)" proposto dalla Società Consult a srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della LR 18 maggio 1999, n. 9, relativa al progetto di impianto idroelettrico ad acqua fluente in località Mulino Camatti sul Torrente Scoltenna, in Comune di Montecreto (MO), presentato dalla Società Consult A Srl, con sede legale in Comune di Pavullo n/F. (MO), Via Umberto I n.7, poiché l'intervento, secondo gli esiti della Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 20 luglio 2016, è ambientalmente compatibile;

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare ed esercire il progetto a condizione che siano rispettate **le prescrizioni**, indicate ai punti 2.C, 3.C e 4.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, sottoscritto il 20 luglio 2016, che costituisce l'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo #0.5. Adeguatezza degli elaborati presentati, e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente documento *[Rapporto Ambientale]*.

NULLA OSTA IDRAULICO

2. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti nell'alveo del Torrente Scoltenna per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico della Ditta autorizzata.
3. Dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danni a cose e/o persone. I lavori dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo a seguito dei lavori di scavo e movimentazione.
4. La Ditta è responsabile di qualsiasi danno arrecato alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuta ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile da ogni vertenza.
5. I lavori dovranno essere realizzati senza la formazione di pista in alveo e l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
6. Considerato che la realizzazione del manufatto interagisce in modo significativo con la briglia esistente, oltre al ripristino della gaveta previsto dal progetto, dovrà essere attentamente verificata la stabilità della stessa in relazione anche alla quota di fondo del pozzo di valle e non ne dovrà in alcun modo essere compromessa la funzionalità idraulica.
7. All'atto esecutivo dovrà essere prestata particolare attenzione alla realizzazione del canale di scarico il cui angolo di uscita dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali, ovvero ruotato il più possibile verso valle, al fine di ottimizzare il deflusso delle acque di scarico nel Torrente Scoltenna.

8. A lavori ultimati dovrà essere perfettamente ripristinata l'officiosità idraulica del Torrente Scoltenna.
9. È fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Scoltenna.
10. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso allo scrivente Servizio il progetto esecutivo delle opere.
11. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata al Servizio Coordinamento Programmi Speciali Area Affluenti Po Ambito Operativo di Modena dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, almeno 8 giorni prima dell'inizio degli stessi, per i necessari controlli di istituto atti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, ferma restando la piena e totale responsabilità della Ditta per quanto attiene alle modalità esecutive dei lavori.
12. Entro 30 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere comunicata al Servizio Coordinamento Programmi Speciali Area Affluenti Po Ambito Operativo di Modena dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'ultimazione degli stessi.

CANTIERE

13. Per quanto riguarda la realizzazione di un argine di contenimento, si chiede di utilizzare materiali reperibili nella porzione di alveo asciutto, con dimensioni tali da non essere trasportati dalla corrente fluviale in caso di piene ordinarie.
14. Per le operazioni di realizzazione dell'opera, si chiede che le eventuali acque di subalveo vengano veicolate in opportuna vasca di decantazione prima dell'immissione in alveo, finalizzata a ridurre l'intorbidimento delle acque fluviali.
15. Si chiede di informare ARPAE SSA di Modena, durante la realizzazione dell'opera, dell'inizio e della fine delle lavorazioni potenzialmente impattanti sul corpo idrico, interessato dalle attività di costruzione, e degli eventuali altri interventi in alveo necessari alla ottimizzazione della derivazione.
16. I rifiuti prodotti dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente.
17. All'interno del cantiere dovrà essere presente materiale assorbente da utilizzarsi in caso di situazioni di emergenza legate ad accidentali sversamenti sul suolo di sostanze liquide inquinanti, di cui dovrà essere peraltro data, prontamente, comunicazione alle Autorità competenti.
18. Dovranno essere adottati gli accorgimenti di seguito riportati, necessari al fine di rendere potenzialmente non critici i livelli di polveri durante la fase di cantiere:

    - Umidificazione della viabilità di servizio (qualora non asfaltata) e dell'area di intervento, al fine di mantenerne un grado di umidità tale da limitare l'aerodispersione di particelle durante i transiti di automezzi e la movimentazione del materiale
    - Periodica pulizia delle vie di accesso al cantiere
    - I mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dovranno essere dotati di idonei teli di copertura e dovranno essere conformi alle

ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi

- Velocità ridotta (max 30 km/h) sulla viabilità di servizio

19. Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione della polverosità, atte a eliminarli o ridurli.

20. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare la rumorosità, quali la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana.

21. Nel caso in cui le lavorazioni dovessero invece rivelarsi particolarmente impattanti, per cui si arrivi ad un possibile superamento dei limiti di legge vigenti per le attività temporanee, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga, ai sensi della DGR 45/2002.

22. Le attività di cantiere devono essere svolte nel limiti di orario e di rumore previsti dalla DGR 45/2002 e necessitano di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

23. Gli eventuali materiali in esubero non riutilizzati nell'ambito del cantiere che dovessero risultare dai lavori di costruzione devono essere smaltiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

24. Gli scavi devono essere avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente le opere di consolidamento relative e quelle di eduzione delle acque, in modo da evitare che nell'abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane.

25. I lavori devono essere eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo indispensabile.

26. Sul lotto di terreno sopra descritto è vietata qualsiasi altra costruzione diversa da quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti.

27. Lo scolo della acque deve essere regimato con idonee opere di raccolta e smaltimento al fine di prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno.

28. I movimenti di terreno e gli scavi devono essere eseguiti così come sono ubicati nelle planimetrie del progetto esecutivo acquisito agli atti.

29. Nell'esecuzione degli scavi devono essere compiutamente attese le prescrizioni tecniche indicate nella relazione geologica - geotecnica a firma del DOTT. GEOL. SANTI MANFREDINI ROBERTO e devono essere attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dallo stesso al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento.

30. Il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti del quale non vengono fornite indicazioni e garanzie di corretto utilizzo nell'area di cantiere o in altra area individuata preventivamente con la presente Unione di Comuni, deve essere

impiegato nel rispetto delle leggi vigenti, in particolare ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i.

31. La data di inizio lavori deve essere comunicata alla Unione dei Comuni del Frignano in tempo utile per poter predisporre sopralluoghi ed esercitare i controlli atti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

32. La direzione lavori, entro 30 giorni dal termine degli scavi e/o movimenti di terreno, deve comunicare alla Unione dei Comuni del Frignano l'ultimazione degli stessi, certificando contestualmente di essersi attenuta al puntuale rispetto delle prescrizioni impartite in merito al vincolo idrogeologico.

LAVORI LUNGO STRADE COMUNALI

33. Gli interventi dovranno essere concordati preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale di Montecreto e sono condizionati all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Preventiva comunicazione del periodo realizzativo.
- Percorso in sede stradale sino al punto di connessione (Cabina HERA-fotovoltaico).
- Realizzazione delle opere in osservanza ai particolari indicati nelle tavole del progetto definitivo delle opere di connessione.
- Ripristino dello stato dei luoghi con condizioni di transito inalterate rispetto allo stato originario, in particolare:
  1. ripristino della sede stradale per tutta la sua larghezza con ghiaia 0/70 ove occorra, e misto stabilizzato per l'intera sede;
  2. rifacimento cunette laterali e canali di scolo trasversali.

PERMESSO DI COSTRUIRE

34. L'edificio contenente la centrale dovrà essere in sasso con copertura inclinata in lastre di pietra;

35. Deve essere realizzata la copertura inclinata della coclea a gradoni in modo da appoggiarvi delle fioriere con piante, così da rendere verde la copertura mitigandone l'impatto;

36. Le protezioni spondali devono essere con gabbione in sasso locale;

37. La viabilità di accesso deve avere larghezza massima pari a 2.5. mt, sempre non impermeabilizzata ma in stabilizzato secco drenante;

38. Eventuali manufatti di servizio (Hera etc ...) devono essere sempre rivestiti in sasso locale e in aderenza o in prossimità del corpo della centrale in modo che le strutture accessorie legate all'impianto siano meno impattanti possibile;

39. Per gli esboschi previsti per la realizzazione dell'intervento e della viabilità devono essere previste adeguate ed equivalenti o compensazioni di riforestazione - con piano di manutenzione quinquennale - da presentare alla Soprintendenza Belle arti e Paesaggio competente per la preventiva autorizzazione.

40. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

41. Deve evitarsi, in ogni caso, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.

42. Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'Ufficio comunale. Le aree e gli spazi così occupati devono essere restituiti nello stato originario, a lavoro ultimato o anche prima per richiesta dell'ufficio comunale, nel caso in cui la costruzione sia abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.

43. Per manomettere il suolo pubblico il costruttore deve aver ottenuto uno speciale nulla osta dall'Ente competente.

44. L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che fossero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.

45. L'allineamento stradale e gli eventuali rilievi riguardanti interventi di nuova costruzione, saranno dati da un funzionario dell'Ufficio comunale competente previo sopralluogo da effettuarsi per richiesta e alla presenza del Direttore dei Lavori.

46. Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza delle norme generali di legge e di regolamento.

47. Il titolare del permesso di costruire DEVE presentare, prima dell'inizio dei lavori, il DURC relativo a qualsiasi ditta che interviene sul cantiere.

48. La costruzione deve essere iniziata entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire e deve essere completata e resa agibile entro e non oltre il termine di 36 mesi dalla data di inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, sia richiesta proroga.

49. Devono trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

50. Devono essere osservate le Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia di disciplina delle acque di rifiuto.

51. Il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intenda eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico ecc.) in conseguenza dei quali non possono essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

52. Il Direttore dei Lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

53. Prima dell'inizio dei lavori deve essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni non esaustive: Ditta proprietaria – Impresa – Progettista – Direttore dei lavori – Estremi del presente permesso di costruire.

54. Al termine della realizzazione delle opere in progetto, la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa a Comune di Montecreto, ARPAE - SAC di Modena e Regione Emilia Romagna.

55. Con la comunicazione di fine lavori deve essere presentato il "Certificato di Regolare Esecuzione", a firma del DL, che attesti che le opere realizzate, comprese le compensazioni, le opere di mitigazione e quelle di inserimento paesaggistico, sono conformi al progetto approvato in esito alla VIA ed alle relative prescrizioni.

56. L'esercizio dell'impianto, a pena di decadenza del giudizio di compatibilità ambientale, può avvenire solo ad avvenuto rilascio del certificato comunale di conformità edilizia e agibilità, ai sensi della LR.15/2013.

TERMINE DELL'ESERCIZIO E DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

57. A garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, prima della comunicazione di inizio lavori, il titolare dell'autorizzazione unica dovrà presentare ad ARPAE l'attestazione dell'avvenuta corresponsione/costituzione delle garanzie economiche di cui al paragrafo 2.B.8. Dismissione, rispettando i criteri e le condizioni stabiliti dalla Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2016-55 del 15/04/2016, per un importo pari a € 21200,00

58. Il titolare dell'Autorizzazione unica deve comunicare formalmente a Comune di Montecreto ed. ARPAE SAC di Modena la cessazione dell'esercizio, l'inizio e la fine dei lavori di dismissione dell'impianto.

AMBIENTE IDRICO

59. Qualora in caso di necessità, venissero effettuate anche in fase di esercizio movimentazioni in alveo finalizzate al miglioramento del convogliamento della risorsa verso l'opera di adduzione all'impianto idroelettrico, il proponente deve comunicare ad ARPAE tutte le movimentazioni significative interessanti l'alveo, indicandone anche la tipologia, al fine di verificare eventuali interferenze registrate durante i monitoraggi realizzati dalla stessa Agenzia.

60. Deve essere adottato il DMV di 0,74 mc/sec. previsto nel PdG.

61. Sarà necessario adottare tutti gli accorgimenti atti a verificare puntualmente il non deterioramento dello stato "buono" con monitoraggi da concordarsi.

62. Sarà necessario adottare tutti gli accorgimenti atti alla puntuale e periodica rilevazione delle quantità prelevate e dei kWh prodotti.

63. Nella gàveta dove avverrà il rilascio del DMV, dovrà essere previsto un meccanismo tipo asta graduata che consenta l'immediato controllo dello stesso.

PAESAGGIO

64. L'edificio contenente la centrale dovrà essere in sasso con copertura inclinata in lastre di pietra;

65. Deve essere realizzata la copertura inclinata della coclea a gradoni in modo da appoggiarvi delle fioriere con piante, così da rendere verde la copertura mitigandone l'impatto;

66. Le protezioni spondali devono essere con gabbione in sasso locale;

67. La viabilità di accesso deve avere larghezza massima pari a 2,5 m, sempre non impermeabilizzata ma in stabilizzato secco drenante;

68. Eventuali manufatti di servizio (Hera, etc...) devono essere sempre rivestiti in sasso locale e in aderenza o in prossimità del corpo della centrale in modo che le strutture accessorie legate all'impianto siano meno impattanti possibile;

69. Per gli esboschi previsti per la realizzazione dell'intervento e della viabilità devono essere previste adeguate ed equivalenti compensazioni di riforestazione -con piano di manutenzione quinquennale- da presentare alla Soprintendenza Belle arti e Paesaggio competente per la preventiva autorizzazione.

TUTELA ARCHEOLOGICA

70. Tutti gli interventi relativi alla realizzazione dell'elettrodotto che comportano modifiche del sottosuolo devono essere sottoposti a controllo archeologico in corso d'opera.

71. Il controllo di cui al punto precedente, con documentazione grafica e fotografica delle sezioni esposte, deve essere realizzato da ditte specializzate, sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza Archeologia e senza alcun onere per essa.

72. Nel caso in cui durante lo scavo assistito si rinvengano depositi archeologici e/o resti strutturali, sarà necessario procedere ad indagini stratigrafiche, al fine di conoscere e documentare la reale natura dei manufatti e/o delle strutture eventualmente rinvenuti, nonché per verificare la compatibilità dell'intervento progettato con le attività di tutela e di conservazione dei resti archeologici. Tali indagini dovranno comprendere il rilievo estensivo, la documentazione grafica e fotografica di quanto emerso, nonché la redazione di una relazione finale; i materiali eventualmente recuperati dovranno essere lavati e sistemati in idonei contenitori.

73. La Soprintendenza Archeologia resta in attesa di comunicazione, con congruo anticipo, della data prevista per l'inizio delle indagini e del nominativo della ditta incaricata, la quale è tenuta a prendere contatti con il funzionario responsabile per concordare le modalità di intervento.

RUMORE

74. Nel caso dovessero emergere dei disagi per il disturbo da rumore prodotto sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, potranno essere richieste delle misure di verifica della rumorosità; inoltre, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione acustica, atte a eliminare/ridurre tali disagi, quale l'intervento, per quanto riguarda la fase di esercizio, proposto nella "Tavola 16 – Studio di impatto Ambientale", ossia l'installazione di una griglia afonica che si dichiara in grado di abbattere i livelli acustici fino a 6/8 dBA.

75. Nei casi in cui si determinerà una variazione significativa della rumorosità ambientale occorrerà presentare un nuovo documento d'impatto acustico.

c) di dare atto che ARPAE ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto in merito alle proprie competenze elencate al punto 3.4;

d) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Montecreto ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto in merito alle proprie competenze elencate al punto 3.4;

e) di dare atto che l'AUSL ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto in merito alle proprie competenze elencate al punto 3.4;

f) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Lama Mocogno, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

g) di dare atto che l'Amministrazione provinciale di Modena ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

h) di dare atto che la Regione Emilia Romagna, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

i) di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza - Area Affluenti del Po - Ambito operativo di Modena), ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

j) di dare atto che l'Autorità Bacino del fiume Po ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

k) di dare atto che l'Unione dei Comuni del Frignano ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

l) di dare atto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

m) di dare atto che l'Aeronautica Militare ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

n) di dare atto che l'Esercito ha provveduto ad inviare il proprio nulla osta, che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi;

pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

o) di dare atto che la Marina Militare ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

p) di dare atto che l'Agenzia delle Dogane ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

q) di dare atto che la Società HERA Spa è stata invitata a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi in qualità di gestore di pubblico servizio ai sensi dell'art.14-ter, comma 2-ter, della L.241/90 e non ha evidenziato la presenza di problematiche relative alla materie di sua competenza; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

r) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Montecreto ha emanato, all'interno dei lavori della Conferenza di Servizi, il Permesso di Costruire n. 06 del 12/07/2016, prot. 1680 del 12/07/2016 (**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

s) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Montecreto ha emanato, all'interno dei lavori della Conferenza di Servizi, l'Autorizzazione paesaggistica n. 5/2016 del 12/07/2016 (**Allegato 3**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

t) di dare atto che l'Unione dei Comuni del Frignano 4.19 ha emanato, all'interno dei lavori della Conferenza di Servizi, l'Autorizzazione ad eseguire lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico n.3512 del 20/06/2016 (**Allegato 4**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

u) di dare atto che, sulla base della conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, il Dirigente responsabile di ARPAE SAC di Modena ha emanato la Concessione idrica con determinazione n. DET-AMB-2016-2671 del 02/08/2016 (**Allegato 5**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

v) che, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n. 9/1999, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Montecreto, qualora il relativo Consiglio Comunale ratifichi l'atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione;

w) che, ai sensi dell'art.17, commi 3 e 7, della L.R. 9/99, la presente valutazione d'impatto ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti:

   - Concessione di derivazione idrica (R.R.41/2001);
   - Pre-Valutazione d'Incidenza (DGR.1191/2007);
   - Autorizzazione Paesaggistica (Dlgs.42/2004);
   - Autorizzazione ad eseguire lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (Regio Decreto n. 3267/1923);

- Permesso di Costruire (L.R. 15/2013);

x) che il Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 20/07/2016 (**Allegato 1**), il Permesso di Costruire n. 06 del 12/07/2016 (**Allegato 2**), l'Autorizzazione paesaggistica n. 5/2016 del 12/07/2016 (**Allegato 3**), l'Autorizzazione ad eseguire lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico n. 3512 del 20/06/2016 (**Allegato 4**) e la Concessione di derivazione idrica prot. n. DET-AMB-2016-2671 del 02/08/2016 (**Allegato 5**) sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

y) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

z) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dal competente Servizio di ARPAE successivamente all'emanazione del presente atto;

aa) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società proponente Consult A Srl;

bb) di trasmettere per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ad ARPAE ed ai componenti della Conferenza di Servizi;

cc) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della vigente L.R. 18 maggio 1999, n. 9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;

dd) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 900,00 ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato alla Provincia di Modena all'avvio del procedimento;

ee) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il presente partito di deliberazione;

ff) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

Allegati:

ALLEGATO 1: Rapporto sull'Impatto Ambientale – 20/07/2016

ALLEGATO 2: Permesso di Costruire n. 06 del 12/07/2016

ALLEGATO 3: Autorizzazione Paesaggistica n. 5/2016 del 12/07/2016

ALLEGATO 4: Autorizzazione ad eseguire lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico n.3512 del 20/06/2016

ALLEGATO 5: Concessione Idrica DET-AMB-2016-2671 del 02/08/2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1617

Provvedimento di VIA del progetto "Impianto idroelettrico in località Molino di Toggiano sul Torrente Dragone, nei comuni di Palagano e Montefiorino (MO)" proposto dalla Società Idroemilia Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della LR 18 maggio 1999, n. 9, relativa al progetto di impianto idroelettrico ad acqua fluente in località Molino di Toggiano sul Torrente Dragone, nei Comuni di Palagano e Montefiorino (MO), presentato dalla Società Idroemilia Srl, con sede legale in Comune di Castelnuovo Rangone, Via Lazio n. 15, fraz. Montale, poiché l'intervento, secondo gli esiti della Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 08 settembre 2016, è ambientalmente compatibile;

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare ed esercire il progetto a condizione che siano rispettate **le prescrizioni**, indicate ai punti 2.C, 3.C e 4.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, sottoscritto l'8 settembre 2016, che costituisce l'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. Si prescrive il rispetto di quanto disposto dall'art.9 comma 5 del PTCP 2009, con particolare riguardo al divieto in fascia di espansione inondabile degli stoccaggi provvisori di materiali edilizi, rottami, autovetture e altro, e comma 15 relativamente ai parcheggi/spazi di sosta ed alle impermeabilizzazione dei suoli.

2. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo 0.5. Adeguatezza degli elaborati presentati, e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente documento *[Rapporto Ambientale]*.

NULLA OSTA IDRAULICO

3. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti nell'alveo del Torrente Dragone per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico della Ditta autorizzata.

4. Dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danni a cose e/o persone. I lavori dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo a seguito dei lavori di scavo e movimentazione.

5. La Ditta è responsabile di qualsiasi danno arrecato alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuta ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile da ogni vertenza.

6. I lavori dovranno essere realizzati senza la formazione di pista in alveo e l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

7. Considerato che, pur non essendoci elaborati planimetrici e particolari costruttivi delle scale di risalita della fauna ittica che dovranno essere prodotti nelle more dell'approvazione del procedimento di Autorizzazione Unica, il progetto prevede la realizzazione di due diverse tipologie di passaggi per pesci e

che questi interagiscono in modo significativo con le briglie esistenti, devono essere previsti opportuni interventi di consolidamento delle gàvete ammalorate.

8. All'atto esecutivo dovrà essere attentamente verificata la stabilità delle briglie in relazione sia alla realizzazione della scale di rimonta, sia alla quota di fondo del pozzo di valle e non ne dovrà in alcun modo essere compromessa la funzionalità idraulica.

9. All’atto esecutivo dovrà essere prestata particolare attenzione alla realizzazione del canale di scarico il cui angolo di uscita dovrà essere realizzato ruotato il più possibile verso valle, al fine di ottimizzare il deflusso delle acque di scarico nel Torrente Dragone.

10. A lavori ultimati dovrà essere perfettamente ripristinata l’officiosità idraulica del Torrente Dragone.

11. È fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide dall’alveo del Torrente Dragone.

12. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso al Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile il progetto esecutivo delle opere.

13. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata al Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, almeno 8 giorni prima dell'inizio degli stessi, per i necessari controlli di istituto atti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, ferma restando la piena e totale responsabilità della Ditta per quanto attiene alle modalità esecutive dei lavori.

14. Entro 30 giorni dal termine dei lavori, dovrà essere comunicata al Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'ultimazione degli stessi.

CANTIERE

15. Le macchine e le attrezzature di cantiere utilizzate dovranno essere conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana.

16. I rifiuti prodotti dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente.

17. All’interno del cantiere dovrà essere presente materiale assorbente da utilizzarsi in caso di situazioni di emergenza legate ad accidentali sversamenti sul suolo di sostanze liquide inquinanti, di cui dovrà essere peraltro data, prontamente, comunicazione alle Autorità competenti.

18. Umidificazione della viabilità di servizio (qualora non asfaltata) e dell'area di intervento, al fine di mantenerne un grado di umidità tale da limitare l’aerodispersione di particelle durante i transiti di automezzi e la movimentazione del materiale con frequenza congrua al contestuale periodo meteorologico.

19. I mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dovranno essere dotati di idonei teli di copertura e dovranno essere conformi alle ordinanze

comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi.

20. Al fine di minimizzare la dispersione di polveri nelle adiacenze dell'area interessata dall'intervento si dovrà inoltre provvedere al lavaggio delle ruote dei camion in uscita dal cantiere verso la viabilità ordinaria.

21. Periodica pulizia delle vie di accesso al cantiere.

22. Dovrà essere rispettata la velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri (max 30 km/h sulla viabilità di servizio).

23. In merito alla polverosità, nel caso dovessero emergere dei disagi prodotti nella fase di cantiere o in quella di esercizio il proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi.

24. Durante la fase di scavo del canale di presa e dello scarico, le acque fluviali saranno delimitate con "coronelle di contenimento" costituite da materiali reperiti nello stesso alveo, che saranno rimossi al termine dei lavori. Si prescrive che tali materiali vengano reperiti al di fuori dell'alveo bagnato e delle fasce riparie più prossime, per non pregiudicare gli ecosistemi fluviali presenti.

25. Si prescrive inoltre di informare l'ARPAE, durante la realizzazione dell'opera, dell'inizio e della fine delle lavorazioni potenzialmente impattanti sul corpo idrico interessato dalle attività di costruzione, e degli eventuali altri interventi in alveo necessari alla ottimizzazione della derivazione.

26. Per quanto riguarda il rumore, nel caso in cui le lavorazioni dovessero rivelarsi particolarmente impattanti, tali cioè da non garantire il rispetto dei limiti di legge, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga, ai sensi della DGR 45/2002.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

27. Gli eventuali materiali in esubero non riutilizzati nell'ambito del cantiere che dovessero risultare dai lavori di costruzione devono essere smaltiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti.

DISSESTO E VINCOLO IDROGEOLOGICO

28. Durante i lavori di realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse, dovranno essere previste tutte le misure necessarie a non determinare l'aggravamento di situazioni di dissesto e pericolosità.

29. Come richiesto da specifica prescrizione del nulla osta idraulico, dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la data di inizio lavori, anche al fine di verificare l'eventuale interazione con interventi di difesa del suolo programmati nel sito su cui insiste il progetto in esame.

30. La fase esecutiva dovrà essere seguita dal geologo incaricato per il controllo di rispondenza tra la situazione reale e il modello assunto in progetto.

31. Nel caso in cui il tracciato dell'elettrodotto-cavidotto si trovi sulle frane quiescenti così come cartografate nella relazione geologica, si prescrive di operare con la massima

attenzione negli scavi, ripristinando immediatamente eventuali dissesti circostanti, comunque evitando situazioni di potenziale instabilità e lasciando i lavori finiti a regola d'arte.

32. Deve essere effettuata la regimazione delle acque: pluviali, di pendio e soprattutto stradali che dovranno essere convogliate in fosso a cielo aperto con regolare manutenzione nel corso del tempo.

33. Gli scavi dovranno essere avviati in stagione favorevole, non piovosa, realizzando contestualmente le opere di consolidamento relative e quelle di eduzione delle acque, in modo da evitare che nell'abbandono anche temporaneo degli stessi abbiano a verificarsi smottamenti o frane.

34. I lavori dovranno essere eseguiti in modo da limitare gli scavi ed i movimenti di terreno al minimo indispensabile.

35. Sui lotti di terreno interessati resta vietata qualsiasi altra costruzione diversa da quella descritta negli elaborati progettuali acquisiti agli atti.

36. Deve essere regimato lo scolo delle acque con idonee opere di raccolta e smaltimento, al fine di prevenire fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno.

37. I movimenti di terreno e gli scavi dovranno essere eseguiti così come ubicati nelle planimetrie del progetto esecutivo acquisito agli atti.

38. Nell'esecuzione degli scavi dovranno essere compiutamente attese tutte le prescrizioni tecniche contenute nella relazione geologica e sismica e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnici previsti dalla stessa, al fine di mantenere la stabilità del versante su cui insistono i lavori in argomento.

39. Il titolare dell'autorizzazione assume la piena e completa responsabilità, estraniando al riguardo la scrivente Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - Sub Ambito montano Valli Dolo Dragone e Secchia.

STRADA COMUNALE

40. In merito all'attraversamento stradale della condotta su Via Toggiano in località Molino di Toggiano si dovranno rispettare tutte le condizioni dichiarate nell'elaborato: "Risposta alle richieste di integrazioni pervenute in data 4 agosto 2015" datato ottobre 2015.

PERMESSO DI COSTRUIRE

41. Per le terre e rocce da scavo si dovrà rispettare la procedura prevista dal decreto 10 agosto 2012 n. 161.

42. Prima dell'inizio dei lavori strutturali dovrà essere depositata presso il SUE (sportello unico edilizia del comune di Palagano) pratica strutturale prevista dalla normativa antisismica ai sensi della LR 19/2008 attraverso l'utilizzo delle modalità e delle modulistiche unificate regionali.

43. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all' ufficio tecnico del Comune di Palagano con indicato le posizioni INPS e INAIL della ditta esecutrice.

44. Per i rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione di manufatti esistenti si dovrà rispettare la procedura contenuta

nel D.lgs n. 22 del 5 febbraio 1997 e dm 5 febbraio 1998 - D.lgs n. 152 del 2006.

45. Tutti gli eventuali scarti prodotti da attività di manutenzione dell'impianto (olii, idrocarburi e scarti di lavorazione) dovranno essere smaltiti e conferiti in apposita discarica autorizzata.

46. Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione sugli infortuni D.lgs 81/2008.

47. I diritti di terzi dovranno essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dei lavori.

48. Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al cantiere e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o a cose.

49. Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con reti a norma lungo i lati prospicienti le vie le aree o spazi pubblici.

50. Per eventuali occupazioni di aree o spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale . le aree e spazi occupati devono essere restituiti al ripristino stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio tecnico comunale nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre certo tempo.

51. Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'ente competente.

52. Le recinzioni prospicienti su pubblica via debbono essere impiancati gli angoli salienti a tutta latezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accesi dal tramonto al levar del sole secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.

53. L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.

54. È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

55. Dovranno infine essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche.

56. Il titolare del permesso di costruire il committente il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza cosi delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.

57. Per le costruzioni eseguite in difformità del permesso di costruire e trova applicazione legge 28.2.1985 n. 47 ss.mm.ii e legge regionale 31/2002, legge regionale 15/2013 legge regionale 23/2004.

58. Il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare del presente permesso di costruire non

potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

59. Prima dell'inizio lavori dovrà essere collocata all'esterno del cantiere ben visibile al pubblico una tabella con le seguenti indicazioni : DITTA, PROPRIETA IMPRESA PROGETTISTA DIRETTORE LAVORI ESTREMI DEI PERMESSI AUTORIZZATIVI NOTIFICA SICO.

60. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore lavori il titolare del permesso dovrà darne notizia all' ufficio tecnico comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di tecnico inscritto all'albo nei limiti di sua competenza.

61. Il presene permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni cosi come tutti gli altri elaborati di progetto corrispondano a verità in caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.

62. È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla legge n. 373 del 24.4.1976 e suo regolamento di attuazione.

63. Al termine delle lavorazioni dovrà essere richiesto il CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA per le opere edili comprensivo di accatastamento dei manufatti, certificazioni impiantistiche, collaudi strutture, relazioni a strutture ultimate di tutto il progetto utilizzando la MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA prevista sia per la richiesta di CCEA che per la documentazione finale del progetto esecutivo riguardante le strutture con tutte le documentazioni obbligatorie allegate allo stesso.

64. Si precisa inoltre che dovrà essere presentato un file .Shape al fine dell'inserimento dell'impianto nel piano regolatore generale del Comune di Palagano.

FINE LAVORI E AVVIO DELL'ESERCIZIO

65. Al termine della realizzazione delle opere in progetto, la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa a Comune di Palagano, Comune di Montefiorino, ARPAE - SAC di Modena e Regione Emilia Romagna.

66. Con la comunicazione di fine lavori deve essere presentato il "Certificato di Regolare Esecuzione", a firma del DL, che attesti che le opere realizzate, comprese le compensazioni, le opere di mitigazione e quelle di inserimento paesaggistico, sono conformi al progetto approvato in esito alla VIA ed alle relative prescrizioni.

67. L'esercizio dell'impianto, a pena di decadenza del giudizio di compatibilità ambientale, può avvenire solo ad avvenuto rilascio del certificato comunale di conformità edilizia e agibilità, ai sensi della LR.15/2013.

TERMINE DELL'ESERCIZIO E DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

68. A garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, prima della comunicazione di inizio lavori, il titolare dell'autorizzazione unica dovrà presentare ad ARPAE l'attestazione dell'avvenuta corresponsione/costituzione delle garanzie economiche di cui al paragrafo 2.B.8. Dismissione, rispettando i criteri e le condizioni stabiliti dalla Deliberazione del Direttore Generale

di ARPAE n. DEL-2016-55 del 15/04/2016, per un importo pari a € 350.000

69. Il titolare dell'Autorizzazione unica deve comunicare formalmente a Comune di Palagano, Comune di Montefiorino ed ARPAE SAC di Modena la cessazione dell'esercizio, l'inizio e la fine dei lavori di dismissione dell'impianto.

MISURE DI COMPENSAZIONE

70. In merito all'allegato 2 del DM Sviluppo economico 10 settembre 2010 si comunica che l'Amministrazione comunale di Palagano dovrà ricevere entro il 30 settembre di ogni anno (a partire dall'annualità di messa in servizio) una relazione annuale con indicati i proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente prodotta annualmente dall'impianto al fine del calcolo delle misure di compensazione (Allegato 2 comma 2 lettera h DM Sviluppo economico 10 settembre 2010). L'amministrazione comunale tramite atto di approvazione indicherà anno per anno tramite computo metrico estimativo (prezziari regionali aggiornati), elaborati progettuali e qualsiasi atto tecnico di precisazione, l'ubicazione e la tipologia degli interventi da attuare ai sensi e con i criteri fissati nell'allegato 2 DM Sviluppo Economico 10.9.2010 orientati su interventi di miglioramento ambientale, correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi nel rispetto dei criteri fissati (lettere a-h).

AMBIENTE IDRICO

71. Si prescrive di fornire la scheda tecnica del sensore utilizzato per la misura della portata, nonché le modalità di calcolo della scala di deflusso utilizzate per la determinazione della portata in alveo a monte della presa.

72. Qualora in caso di necessità, venissero effettuate anche in fase di esercizio movimentazioni in alveo finalizzate al miglioramento del convogliamento della risorsa verso l'opera di adduzione all'impianto idroelettrico, si prescrive, in analogia a quanto richiesto per la fase di cantiere, di comunicare, anche ad Arpa, eventuali movimentazioni significative dell'alveo, al fine di verificare eventuali interferenze registrate durante i monitoraggi realizzati dalla stessa Agenzia.

73. In merito agli oli lubrificanti utilizzati, deve essere privilegiato l'utilizzo di lubrificanti a minor grado di tossicità e a maggior grado di biodegradabilità. Le schede di sicurezza dei lubrificanti utilizzati, dovranno inoltre essere trasmesse agli Enti competenti in materia.

74. Il DMV da rispettarsi è fissato, al momento, in 620 litri/sec, cioè il quantitativo previsto in stagione invernale dall'all. D alla DGR 2067/2015, da rilasciarsi però, in questo caso, durante tutto l'anno. Dalla relazione idrico/idrologica di parte, infatti, si evince che il quantitativo minimo che deve sempre essere presente in alveo per evitare serie compromissioni all'ecosistema, è uguale o superiore a 570 l/sec.;

75. In qualunque momento ARPAE SAC potrà modificare, e soltanto in aumento, il DMV assegnato, qualora i controlli di cui sopra rendano palese un deterioramento, anche non significativo,

dell'habitat di pertinenza. In caso di incidenza fortemente negativa sull'habitat, la concessione potrà essere revocata in ogni momento ai sensi dell'art. 33, Regolamento Regionale n. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna secondo le vigenti norme di Legge.

PAESAGGIO

76. Il trattamento di finitura dell'edificio fuori terra della cabina Hera di consegna sia o in legno o in sasso locale con la copertura in piagne a falde inclinate.

77. Eventuale recinzione dell'area del manufatto, dovrà essere schermata da siepe autoctona e in rete plastificata verde con pali in legno.

78. Eventuali difese spondali realizzate a gabbionate in sasso locale senza ricorrere all'impiego di massi ciclopici.

79. Eventuali opere di contenimento con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, terrazzamenti con palificazioni in legno.

80. Le condotte non interrate, siano a cielo aperto rivestite in sasso.

81. La viabilità di servizio e di cantiere in stabilizzato naturale secco drenante, non impermeabile, larghezza 2.50 m/3.00 m.

82. Circa l'elettrodotto tutto interrato, al termine della realizzazione si prescrive di ripristinare lo status del sito quo ante attraverso riforestazione guidata e gli eventuali abbattimenti di specie arboree dovranno essere compensati attraverso ripiantumazione. Il piano di compensazione dovrà essere inviato alla Soprintendenza paesaggistica.

83. Circa il colore della griglia nell'opera di presa, essendo un manufatto di 2x20 m, impattante, si chiede di studiarne diversi cromatismi maggiormente mimetici.

84. Inviare, al termine del cantiere, esauriente documentazione fotografica "post operam" circa l'esecuzione.

RUMORE

85. Nel caso dovessero emergere dei disagi per il disturbo da rumore prodotto nella fase di cantiere o in quella di esercizio, potranno essere richieste delle misure di verifica della rumorosità; inoltre, il proponente dovrà tempestivamente intervenire con misure di mitigazione acustica, atte a eliminare/ridurre tali disagi.

MONITORAGGIO

86. In merito alla proposta di monitoraggio avanzata dal proponente, per quanto riguarda il macrobenthos e l'applicazione dell'indice Star-ICMi, per una più efficace valutazione dell'impatto dell'opera sull'ecosistema idrico si ritengono maggiormente significativi un punto a monte dell'opera di presa, e un punto a valle dell'opera di presa posizionandolo più a valle possibile prima del rilascio dello scarico. Si prescrive pertanto di modificare i punti di controllo del macrobenthos in relazione alle indicazioni soprariportate.

87. Per quanto riguarda la durata del monitoraggio del macrobenthos durante la fase di esercizio, al termine dei due anni di controllo dovrà essere valutato, sulla base delle

risultanze analitiche, se interrompere o proseguire ulteriormente con le verifiche del piano. I dati dei risultati dei monitoraggi realizzati sull'ambiente idrico potranno essere anche utilizzati per una eventuale rimodulazione del DMV rilasciato, visto che il controllo del suo rilascio viene determinato in maniera indiretta.

88. Visto che la centrale idroelettrica insiste su un corpo idrico monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE gestito da ARPAE, si prescrive che i risultati dei monitoraggi vengano trasmessi anche al Servizio competente di ARPAE.

89. Dovranno essere effettuati monitoraggi periodici al fine di controllare nel corso del tempo lo stato effettivo del corso d'acqua. Il programma di monitoraggio dovrà essere concordato con il Servizio Tutela Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia – Romagna, entro 30 gg dall'emanazione dall'Autorizzazione Unica.

90. I monitoraggi effettuati sul Dragone da ARPAE – Sezione Provinciale di Modena, pur non ancora elaborati, prefigurano una situazione che è sicuramente buona. Tali monitoraggi, uniti a quelli da effettuarsi a cura della parte, costituiranno il "bianco" per ogni successivo controllo.

c) di dare atto che ARPAE ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto in merito alle proprie competenze elencate al punto 3.4;

d) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Palagano ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto in merito alle proprie competenze elencate al punto 3.4;

e) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Montefiorino ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto in merito alle proprie competenze elencate al punto 3.4;

f) di dare atto che l'AUSL ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (**Allegato 1**), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto in merito alle proprie competenze elencate al punto 3.4;

g) di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza - Ambito operativo di Modena) ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

h) di dare atto che l'Amministrazione provinciale di Modena ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

i) di dare atto che la Regione Emilia Romagna, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi; trova,

quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

j) di dare atto che l'Autorità Bacino del fiume Po ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

k) di dare atto che l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

l) di dare atto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

m) di dare atto che l'Aeronautica Militare ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

n) di dare atto che l'Esercito ha provveduto ad inviare il proprio nulla osta che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

o) di dare atto che la Marina Militare ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90;

p) di dare atto che l'Agenzia delle Dogane ha provveduto ad inviare il proprio parere che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi; pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

q) di dare atto che la Società E-Distribuzione Spa è stata invitata a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi in qualità di gestore di pubblico servizio ai sensi dell'art.14-ter, comma 2-ter, della L.241/90 e non ha evidenziato la presenza di problematiche relative alla materie di sua competenza; E-Distribuzione pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi Conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90;

r) di dare atto che l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Sub-ambito montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, ha emanato, all'interno dei lavori della Conferenza di Servizi, l'Autorizzazione ad eseguire lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico prot. n. 17473 del 08/09/2016 (**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

s) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Palagano ha emanato, dopo la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, il

Permesso di Costruire n. 2701 del 21/09/2016 (**Allegato 3** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

t) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Palagano ha emanato, dopo la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, l'Autorizzazione paesaggistica 3/2016 del 21/09/2016 (**Allegato 4**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

u) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Montefiorino ha emanato, dopo la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, l'autorizzazione paesaggistica n. 5/2016 del 26/09/2016 (**Allegato 5** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

v) di dare atto che, sulla base della conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, il Dirigente responsabile di ARPAE SAC di Modena ha emanato la Concessione idrica con determinazione n. DET-AMB-2016-3284 del 13/09/2016 (**Allegato 6**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

w) che, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n. 9/1999, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Palagano ed al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Montefiorino, qualora i relativi Consigli Comunali ratifichino l'atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione;

x) che, ai sensi dell'art.17, commi 3 e 7, della L.R. 9/99, la presente valutazione d'impatto ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti:

- Pronuncia di compatibilità ambientale (L.R.9/99);
- Concessione di derivazione idrica (R.R.41/2001);
- Pre-Valutazione d'Incidenza (DGR.1191/2007);
- Autorizzazione Paesaggistica (Dlgs.42/2004);
- Autorizzazione ad eseguire lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (Regio Decreto n. 3267/1923);
- Permesso di Costruire (L.R. 15/2013);

y) che il Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 08/09/2016 (**Allegato 1**), l'Autorizzazione ad eseguire lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico prot. n. 17473 del 08/09/2016 (**Allegato 2**), il Permesso di Costruire n. 2701 del 21/09/2016 (**Allegato 3**), l'Autorizzazione paesaggistica del Comune di Palagano n. 3/2016 del 21/09/2016 (**Allegato 4**), l'Autorizzazione paesaggistica del Comune di Montefiorino n. 5/2016 del 26/09/2016 (**Allegato 5**), e la Concessione di derivazione idrica prot. n. DET-AMB-2016-3284 del 13/09/2016 (**Allegato 6**) sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

z) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

aa) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del

DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dal competente Servizio di ARPAE successivamente all'emanazione del presente atto;

bb) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società proponente Idroemilia Srl;

cc) di trasmettere per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ad ARPAE ed ai componenti della Conferenza di Servizi;

dd) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della vigente L.R. 18 maggio 1999, n. 9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;

ee) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1000,00 ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato alla Provincia di Modena all'avvio del procedimento;

ff) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il presente partito di deliberazione;

gg) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

Allegati:

ALLEGATO 1: Rapporto sull'Impatto Ambientale – 08/09/2016

ALLEGATO 2: Autorizzazione ad eseguire lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico prot. n. 17473 del 08/09/2016

ALLEGATO 3: Permesso di Costruire n. 2701 del 21/09/2016

ALLEGATO 4: Autorizzazione Paesaggistica Palagano n. 3/2016 del 21/09/2016

ALLEGATO 5: Autorizzazione Paesaggistica Montefiorino n. 5/2016 del 26/09/2016

ALLEGATO 6: Concessione Idrica DET-AMB-2016-3284 del 13/09/2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2016, N. 1590

Approvazione schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione della "Velostazione nei pressi della Stazione Ferroviaria di Rimini e della fermata del TRC"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, lo schema allegato, parte integrante della presente delibera, del Protocollo d'Intesa per la realizzazione della "Velostazione nei pressi della Stazione Ferroviaria di Rimini e della fermata del TRC", da sottoscrivere tra Regione Emilia-Romagna, il Comune di Rimini, secondo le modalità e i criteri definiti dal protocollo stesso, in cui è previsto un contributo regionale pari a Euro 75.000,00 nel rispetto dell'art. 34 della LR 30/98 e s.m.i. per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

b) di delegare alla sottoscrizione del Protocollo medesimo per conto della Regione l'Assessore ai Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda Digitale Raffaele Donini o in caso di sua assenza il Direttore Generale RCura del territorio e dell'Ambiente, Ing. Paolo Ferrecchi, che sono autorizzati ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali allo schema di protocollo allegato, che si rendessero necessarie per il buon fine dello stesso;

c) di dare atto che il Dirigente competente per materia della Direzione Generale Cura del territorio e dell'Ambiente provvederà con propri atti formali, ai sensi della L.R. n. 40/2001, alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Rimini, secondo i criteri e le modalità previste nel Protocollo stesso e dall'atto di assegnazione e concessione del contributo stesso;

d) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1614

Istituzione corsi maestri di sci anno formativo 2016/2017 ai sensi legge regionale n. 42/1993

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", ed in particolare il secondo comma dell'art. 11 che prevede che le Regioni determinino le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci ed il secondo comma dell'art. 6 che stabilisce che "I corsi sono organizzati dalle regioni con la collaborazione dei collegi di cui all'art. 13 nonché degli organi tecnici della federazione italiana sport invernali secondo modalità stabilite dalle leggi regionali";

Viste le leggi regionali:

- 9 dicembre 1993, n. 42 ss.mm. "Ordinamento della professione di maestro di sci";
- 30 giugno 2003, n. 12 ss.mm. "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21 giugno 2016 "Approvazione del "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Considerato che con riferimento in particolare all'art. 4 della succitata L.R. n. 42/93, è previsto che la Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e la Federazione italiana sport invernali (FISI), deliberi la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento, e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi;

Dato atto che in attuazione di quanto previsto dalla sopracitata L.R. n. 42/1993 sono pervenute da parte del Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna e conservate agli atti del Servizio "Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro" le proposte dettagliate relativamente ai percorsi riferiti all'a.f. 2016/2017, di seguito indicati:

- Corso di Formazione maestri di Snowboard;
- Corso di Aggiornamento maestri di sci Alpino/Nordico/Snowboard Emilia-Romagna;
- Corso di Marketing e comunicazione per maestri di sci Alpino/Nordico/Snowboard Emilia-Romagna;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) sul programma proposto dal Collegio regionale dei Maestri di sci, parimenti acquisito agli atti del Servizio Programmazione, Valutazione ed Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro;

Ritenuto di istituire, in coerenza a quanto previsto dalle leggi regionali, i sopra elencati corsi:

- Corso di Formazione maestri di Snowboard;
- Corso di Aggiornamento maestri di sci Alpino/Nordico/Snowboard Emilia-Romagna;
- Corso di Marketing e comunicazione per maestri di sci Alpino/Nordico/Snowboard Emilia-Romagna;

Dato atto che il Collegio regionale dei maestri di sci è tenuto ad attuare i corsi elencati coerentemente con quanto descritto nei progetti presentati e che si istituiscono con il presente atto;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018";
- la determinazione dirigenziale n.12096/2016 "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 DLGS 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n.66";

Vista inoltre la Legge Regionale n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm;
- n.56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n.270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale competente;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto che in attuazione della Legge 8 marzo 1991 n. 81 e della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 in premessa citate relativamente all'anno formativo 2016/2017 il Collegio regionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna, con nota acquisita agli atti del Servizio "Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro", ha presentato le proposte dettagliate riferite ai seguenti corsi:

- Corso di Formazione maestri di Snowboard;
- Corso di Aggiornamento maestri di sci Alpino/Nordico/Snowboard Emilia-Romagna;
- Corso di Marketing e comunicazione per maestri di sci Alpino/Nordico/Snowboard Emilia-Romagna;

2) di istituire, in coerenza a quanto previsto dalle leggi regionali, i sotto elencati co rsi:

- Corso di Formazione maestri di Snowboard;
- Corso di Aggiornamento maestri di sci Alpino/Nordico/Snowboard Emilia-Romagna;
- Corso di Marketing e comunicazione per maestri di sci Alpino/Nordico/Snowboard Emilia-Romagna;

3) di dare atto che le modalità ed i tempi di svolgimento degli stessi risultano descritti in forma dettagliata nelle proposte presentate dal Collegio regionale dei Maestri di sci, agli atti del Servizio "Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle po litiche della formazione e del lavoro";

4) di prevedere che il Collegio regionale dei maestri di sci attui i corsi coerentemente con quanto descritto nei progetti presentati e che si istituiscono con il presente atto;

5) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di pubblicare altresì la presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1615

Approvazione dell'elenco unitario delle tipologie di azione-programmazione 2014/2020- di cui alla n. 354/2016. Modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione

del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559);
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la propria deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2015 "Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.i ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività";
- n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm;
- n. 5 del 30 giugno 2011, "Disciplina del Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione professionale";
- n. 14 del 30 luglio 2015, "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n. 936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.;
- n. 105/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265" e smi;
- n. 1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)";
- n. 1372/2010 "Adeguamento ed integrazione degli Standard professionali del Repertorio regionale delle Qualifiche", con la quale si intendono superate le seguenti deliberazioni di approvazione degli standard professionali delle qualifiche: nn. 2212/04, 265/05 – Allegato E, 788/05, 1476/05, 1719/06, 335/07, 1347/07, 1825/08, 141/09, 191/09 - Allegati 2) e 3),581/09 e 1010/09;
- n. 1119/2010 "Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi Costi Unitari Standard e modalità di finanziamento in applicazione del Reg. CE n. 396/2009. Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011" con riferimento al costo orario standard per il sostegno alle persone disabili;

- n. 1568/2011 “Approvazione dell'integrazione allo studio approvato con DGR 1119/2010 con riferimento alla standardizzazione dei contributi finanziari per i percorsi di formazione iniziale e superiore nonché per i percorsi di formazione continua aziendale. Applicazione/sperimentazione a partire dall'anno 2012”;
- n. 739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006";
- n. 960/2014 “Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter comma 3 della Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i;
- n. 1172/2014 “Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n. 960 del 30/6/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i";
- n. 475/2014 “Approvazione schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. Approvazione proposta di Piano regionale di attuazione”;
- n. 116/2015 “Approvazione dello studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della formazione della Regione Emilia-Romagna”;
- n. 117/2015 “Primo elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020.”;
- n. 299/2015 “Elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 117/2015. Prima integrazione.”;
- n. 970/2015 “Approvazione dello studio per l’individuazione di una Unità di Costo Standard per il finanziamento delle attività di accompagnamento ai processi di formazione aziendali in Regione Emilia-Romagna”;
- n. 971/2015 “Elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 117/2015. Seconda integrazione.”;
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020”;
- n. 1492/2015 “Elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 117/2015. Terza integrazione “;
- n. 2058/2015 “Approvazione degli esiti della analisi comparativa dei dati e delle informazioni sulle attività dei servizi al lavoro e l'estensione delle opzioni di semplificazione, utilizzate nell'esecuzione del piano regionale di attuazione della garanzia giovani, agli interventi analoghi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014 2020”.
- n. 147/2016 “Sistema di Istruzione e Formazione Professionale - standard strutturali di attuazione dei quarti anni”;
- n. 188/2016 “Elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 117/2015. Quarta integrazione”;
- n. 354/2016 “Approvazione dell'elenco unitario delle tipologie di azione. Programmazione 2014/2020”;

Dato atto che con propria deliberazione n. 1229 del 1/8/2016 “Linee di programmazione integrata ai sensi dell'art 3 della L.R. 30 luglio 2015 n.14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" è stato approvato l’Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, che specifica le azioni ammissibili e finanziabili;

Dato atto in particolare che:

- nel sopra citato Allegato 1) alla propria deliberazione n. 1229/2016, tra gli interventi attivabili e finanziabili a favore delle persone fragili e vulnerabili, è indicata l’“Attività di sostegno alle persone nei contesti formativi o lavorativi”;
- l’elenco unitario delle tipologie di azione per la programmazione 2014/2020 approvato con la propria sopra citata deliberazione n. 354/2016 contiene tra le tipologie:
- A09 “Attività di sostegno disabili nei percorsi formativi“;
- A10 “Attività di sostegno disabili nei contesti lavorativi”;

Valutato pertanto opportuno, tenuto conto che le finalità delle azioni previste a favore delle persone fragili e vulnerabili di cui alla Legge Regionale n. 14/2015 sono coincidenti con le finalità che hanno determinato l’individuazione, tra le tipologie di azione attivabili e finanziabili, le sopra citate tipologie A09 e A10, di modificare con riferimento a queste ultime il Titolo c ome di seguito riportato:

- A09 “Attività di sostegno alle persone disabili, fragili e vulnerabili nei percorsi formativi“;
- A10 “Attività di sostegno alle persone disabili, fragili e vulnerabili nei contesti lavorativi”;

modificandone, in coerenza, la Descrizione e i Requisiti di accesso come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di ampliare la platea dei potenziali destinatari;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, modificare l'elenco delle tipologie d'azione così come definito dalla propria deliberazione n.354/2016, al fine di permettere il finanziamento dei suddetti interventi a favore delle persone fragili e vulnerabili;

Richiamata la Legge Regionale n.43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
- la determinazione dirigenziale n.12096/2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7 comma 3 DLGS 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm;
- n.56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale

della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";

- n. 270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di approvare l'elenco di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che comprende le tipologie di azione già definite dalla propria deliberazione n. 354/2016 e le modifiche relative al Titolo, alla Descrizione e ai Requisiti di accesso, delle tipologie A09 e A10 come riportato nell'Allegato medesimo;

2. di dare atto che nel suddetto Allega to 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è contenuto un elenco delle tipologie di azione, quale unità di classificazione dei diversi interventi che potranno essere oggetto di programmazione ed eventuale finanziamento nella programmazione regionale a valere sulle risorse comunitarie FSE 2014/2020, nonchè su altre risorse nazionali e regionali, che riporta per ciascuna, ove pertinente:

- Codice
- Titolo
- Descrizione
- Durata
- Requisiti di accesso
- Ambiti di accreditamento
- Tipologia di costi;

3. di dare atto che con propri successivi provvedimenti si procederà, se necessario, ad ulteriori integrazioni e modificazioni delle tipologie di azione anche in funzione delle indicazioni che perverranno dai Ministeri competenti al fine di garantirne la coerenza con i sistemi di monitoraggio nazionali e comunitari;

4. di prevedere l'aggiornamento del Sistema Informativo della Formazione - S IFER con le tipologie di azione di cui all'Allegato 1),parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicazione, si provvederà ai senso delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di pubblicare altresì la presente deliberazione, unitamente all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

Codice	Titolo	Descrizione	Durata	Requisiti di accesso	Ambiti di accreditamento	Tipologia di costi
A01	Accoglienza, presa in carico, orientamento	Azioni di presa in carico e accompagnamento alle persone finalizzata alla ricostruzione e valorizzazione delle esperienze pregresse per la individuazione di un progetto formativo e/o professionale	Definita nell'ambito dell'invito	Nessuno	Nessuno	Deliberazione di Giunta regionale n. 2058 del 14/12/2015
A02	Accompagnamento al lavoro	Misure di inserimento lavorativo attraverso scouting delle opportunità, tutoring, matching		Definiti nell'ambito dell'invito	Soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di cui all'art. 2 del D.Lgs n.276/03 dal Ministero del Lavoro o dalla Regione Emilia-Romagna	Deliberazione di Giunta regionale n. 2058 del 14/12/2015
A03	Attività di sostegno disabili nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	Supporto didattico ai Partecipanti con disabilità nei percorsi di IeFP	max 180 ore/anno	Giovani iscritti ai percorsi di IeFP certificati ai sensi della Legge 104/92	Accreditamento per l'obbligo formativo e per l'ambito utenze speciali	Deliberazione di Giunta regionale n.1119 del 26/07/2010
A04	Attività convittuali nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	Servizio reso ai partecipanti dei percorsi IeFP nell'ambito della qualifica di operatore della ristorazione	anno formativo	Giovani iscritti ai percorsi di IeFP	Accreditamento per l'obbligo formativo e per l'ambito utenze speciali	Deliberazione di Giunta regionale n.1119 del 26/07/2010
A05	Azione di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale - Istituti Professionali	Azione di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 art. 11 della L.R. 05/2011 realizzata dagli Istituti Professionali		Giovani iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso gli Istituti Professionali	Istituti Professionali del Sistema regionale IeFP di cui all'art. 5 L.R. 5/2011	Deliberazione di Giunta regionale n. 928 del 27/06/2011
A06	Azione di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale - Enti di Formazione Professionale	Azione di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 art. 11 della L.R. 05/2011 realizzata dagli Enti di Formazione Professionale		Giovani iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso gli Enti di Formazione Professionale	Enti di Formazione Professionale del Sistema regionale IeFP di cui all'art. 5 L.R. 5/2012	Deliberazione di Giunta regionale n. 928 del 27/06/2011
A08	Azioni di accompagnamento alle imprese	Azioni formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese - attività configuranti Aiuti di Stato	Definita nell'ambito dell'invito in funzione degli obiettivi generali e specifici	Imprese aventi sede legale o unità produttiva in regione Emilia Romagna	Nessuno	Deliberazione di Giunta regionale n. 970 del 20/07/2015
A09	Attività di sostegno alle persone disabili, fragili e vulnerabili nei percorsi formativi	Attività a supporto della partecipazione di persone disabili ai sensi Legge 68/1999 o certificate ai sensi della Legge 104/92 o fragili e vulnerabili ai sensi della Legge regionale 14/2015 a percorsi formativi	Definita nell'ambito dell'invito	Persone disabili di cui alla Legge 68/1999 o persone certificate ai sensi della legge 104/92 o persone fragili e vulnerabili ai sensi della Legge regionale 14/2015	Nessuno	Deliberazione di Giunta regionale n.1119 del 26/07/2010
A10	Attività di sostegno alle persone disabili fragili e vulnerabili nei contesti lavorativi	Attività a supporto dei processi di apprendimento e per l'inclusione delle persone disabili o certificate ai sensi della Legge 104/92 o fragili e vulnerabili ai sensi della Legge regionale 14/2015 nei contesti lavorativi	Definita nell'ambito dell'invito	Persone disabili di cui alla Legge 68/1999 o persone certificate ai sensi della legge 104/92 o persone fragili e vulnerabili ai sensi della Legge regionale 14/2015	Nessuno	Deliberazione di Giunta regionale n.1119 del 26/07/2010

Codice	Titolo	Descrizione	Durata	Requisiti di accesso	Ambiti di accreditamento	Tipologia di costi
C01	Formazione per l'acquisizione di qualifiche di accesso all'area professionale	Percorsi di formazione progettati con riferimento al sistema regionale delle Qualifiche per le qualifiche di accesso all'area professionale	600 - (dal 30% al 40% di stage)	Persone con conoscenze e capacità generali, non specifiche rispetto all'area professionale, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione, inoccupate	Formazione superiore	Deliberazione di Giunta regionale n. 116 del 16/02/2015
			600 - (dal 30% al 40% di stage)	Persone con conoscenze e capacità generali, non specifiche rispetto all'area professionale, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso l'esperienza professionale, disoccupate		
C02	Formazione per l'acquisizione di qualifiche di approfondimento tecnico - specializzazione	Percorsi di formazione progettati con riferimento al sistema regionale delle Qualifiche per le qualifiche di approfondimento tecnico - specializzazione	500 - (dal 35% al 45% di stage)	Persone con conoscenze-capacità attinenti l'area professionale, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione, inoccupate	Formazione superiore	Deliberazione di Giunta regionale n. 116 del 16/02/2015
			300 - (dal 20% al 40% di stage)	Persone con conoscenze-capacità attinenti l'area professionale, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso l'esperienza professionale, disoccupate		
C03	Formazione permanente	Percorsi funzionali ad agevolare, sostenere, migliorare e promuovere l'integrazione e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché l'occupabilità e la mobilità professionale	massimo 160 ore	Giovani e adulti	Formazione continua e permanente o Formazione superiore in funzione di quanto previsto dall'Invito	Deliberazione di Giunta regionale n. 116 del 16/02/2015

Codice	Titolo	Descrizione	Durata	Requisiti di accesso	Ambiti di accreditamento	Tipologia di costi
C04	Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)	Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al capo III del DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"	Da bando nei limiti di cui al capo III del DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"	Requisiti previsti dal capo III del DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"	Formazione superiore	Deliberazione di Giunta regionale n.116 del 16/02/2015
C05	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso gli Enti di Formazione Professionale Accreditati	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) volti ad assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione e il conseguimento di una qualifica professionale regionale correlata alle figure nazionali realizzati presso gli Enti di Formazione Professionali accreditati	1000 ore per annualità con stage dal 25% al 50% del percorso complessivo	Giovani che hanno frequentato un primo anno di Istruzione Superiore per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione	Accreditamento per l'Obbligo di Istruzione nell'ambito Obbligo Formativo e per l'ambito utenze speciali	Deliberazione di Giunta regionale n.1119 del 26/07/2010
C06	Istruzione Tecnica Superiore (ITS)	Percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"	durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore	Requisiti previsti dal capo II del DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"	Non pertinente (le operazioni possono essere presentate solo da Fondazioni ITS costituite ai sensi del capo II del DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori...)	DPCM 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" - capo II
C07	Alta formazione	Percorsi di alta formazione a sostegno dei processi di innovazione	massimo 1000 ore	Persone con conoscenze-capacità attinenti l'area professionale, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o in esperienze lavorative	Formazione superiore	Deliberazione di Giunta regionale n. 116 del 16/02/2015 con riferimento alla formazione di "fascia alta"
C08	Formazione continua	Percorsi per sostenere e qualificare la permanenza nel mercato del lavoro - attività configuranti Aiuti di Stato	Massimo 200 ore con una formazione in aula non inferiore al 70% del percorso	Lavoratori occupati in imprese aventi sede legale o unità produttiva in regione Emilia Romagna	Formazione continua e permanente	Deliberazione di Giunta regionale n. 1568 del 2/11/2011

Codice	Titolo	Descrizione	Durata	Requisiti di accesso	Ambiti di accreditamento	Tipologia di costi
C09	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di quarto anno presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di un diploma professionale e una certificazione di competenze regionale realizzati presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati	1.000 ore, di cui una percentuale di stage variabile tra il 50% e il 60%	Giovani in uscita dal triennio IeFP e in possesso di una certificazione di qualifica IeFP conseguita nello stesso anno solare di inizio del quarto anno e coerente con il percorso di diploma	Accreditamento per l'Obbligo di Istruzione nell'ambito Obbligo Formativo e per l'ambito utenze speciali	Deliberazione di Giunta regionale n. 147 del 15/02/2016
C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche	Percorsi di formazione progettati con riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) connessi al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (SFRC)	Coerentemente con quanto previsto al punto ll della DGR 1298/2015 le durate potranno variare in relazione alle caratteristiche dei destinatari, degli obiettivi formativi e in base a quanto previsto negli specifici avvisi	Coerenti con quanto previsto al punto ll della Delibera di Giunat Regionale n. 1298/2015	Ambiti definiti dalla DGR 177/2003 in funzione delle caratteristiche dei partecipanti così come definito dall'Avviso pubblico	Deliberazione di Giunta regionale n.116/2015 (UCS: 135,00 euro; 66,00 euro e 0,78 euro)
C11	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche ad elevata complessità	Percorsi di formazione ad elevata complessità progettati con riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) connessi al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (SFRC)	Coerentemente con quanto previsto al punto ll della DGR 1298/2015 le durate potranno variare in relazione alle caratteristiche dei destinatari, degli obiettivi formativi e in base a quanto previsto negli specifici avvisi	Coerenti con quanto previsto al punto ll della DGR 1298/2015	Ambiti definiti dalla DGR 177/2003 in funzione delle caratteristiche dei partecipanti così come definito dall'Avviso pubblico	Deliberazione di Giunta regionale n.116/2015 (UCS: 151,00 euro; 76,00 euro e 1,23 euro)
T01a	Promozione tirocini formativi e di orientamento a)	Promozione di tirocini formativi e di orientamento quali modalità formative finalizzate a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.	Definita nell'ambito dell'invito tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Definiti nell'ambito dell'invito tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Soggetti di cui all'art. 26 Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Così come definiti nell'ambito della scheda 5 – "Tirocini" di cui all'iniziativa "Garanzia Giovani" tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 07/04/2014. Il "grado stimato di distanza dal mercato del lavoro" è definito nell'ambito dell'invito.
T01b	Promozione tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro b)	Promozione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro quali modalità formative finalizzate a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.	Definita dagli Invito tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Definiti nell'ambito dell'invito tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Soggetti di cui all'art. 26 Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Così come definiti nell'ambito della scheda 5 – "Tirocini" di cui all'iniziativa "Garanzia Giovani" tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 07/04/2014. Il "grado stimato di distanza dal mercato del lavoro" è definito nell'ambito dell'invito.

Codice	Titolo	Descrizione	Durata	Requisiti di accesso	Ambiti di accreditamento	Tipologia di costi
T01c	Promozione tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento c)	Promozione di tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità quali modalità formative finalizzate a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.	Definita dagli Invito tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Definiti nell'ambito dell'invito tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Soggetti di cui all'art. 26 Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Così come definiti nell'ambito della scheda 5 - "Tirocini" di cui all'iniziativa "Garanzia Giovani" tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 07/04/2014. Il "grado stimato di distanza dal mercato del lavoro" è definito nell'ambito dell'invito.
T01d	Promozione tirocini finalizzati all'inclusione sociale d)	Promozione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti	Definita nell'ambito dell'invito tenuto conto dei vincoli previsti dall'Art. 26 octies della Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Definiti nell'ambito dell'invito tenuto conto dei vincoli previsti dall'Art. 20, comma 1 della Legge Regionale n.14 30 luglio 2015;	Soggetti di cui dall'Art. 26 della Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii	Così come definiti nell'ambito della scheda 5 - "Tirocini" di cui all'iniziativa "Garanzia Giovani" tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 07/04/2014. Il "grado stimato di distanza dal mercato del lavoro" è definito nell'ambito dell'invito.
T02	Indennità per la partecipazione al tirocinio	Indennità per la partecipazione al tirocinio	Definita nell'ambito dell'invito tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Definiti nell'ambito dell'invito tenuto conto dei vincoli previsti dalla Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Soggetti di cui all'art. 26 Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Così come definiti nell'ambito della scheda 5 - "Tirocini" di cui all'iniziativa "Garanzia Giovani" tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 07/04/2014.
FC01	Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	Servizio di Formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter della Legge Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii.	massimo 6 ore	Definiti nell'ambito dell'invito tenuto conto di quanto prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n.739/2013	Soggetti in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui al punto 5.3 "Autorizzazione al servizio di formalizzazione e certificazione" DGR n. 1298/2015	Deliberazione di Giunta regionale n.960 del 30/06/2014
FC02	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di competenze	Servizio di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di competenze		Definiti nell'ambito dell'invito tenuto conto di quanto prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n.739/2013	Soggetti in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui al punto 5.3 "Autorizzazione al servizio di formalizzazione e certificazione" DGR n. 1298/2015	Deliberazione di Giunta regionale n. 116 del 16/02/2015

Codice	Titolo	Descrizione	Durata	Requisiti di accesso	Ambiti di accreditamento	Tipologia di costi
FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica	Servizio di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di una qualifica		Definiti nell'ambito dell'invito tenuto conto di quanto prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n.739/2013	Soggetti in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui al punto 5.3 "Autorizzazione al Servizio di formalizzazione e certificazione" DGR n. 1298/2015	Deliberazione di Giunta regionale n.116 del 16/02/2015
FC04	Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore	Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi del capo III del DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"			Formazione superiore	Deliberazione di Giunta regionale n.116 del 16/02/2015
FC05	Sistema regionale di certificazione delle competenze nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali	Servizio di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica professionale regionale correlata alle figure nazionali, realizzato presso gli Istituti Professionali			Istituti Professionali del sistema regionale IeFP di cui all'art. 5 L.R. 5/2011	
65	Azione di accompagnamento a costi reali nelle operazioni a costi standard	Finanziamento a costi reali nelle operazioni a costi standard di azioni di accompagnamento quali ad esempio indennità di frequenza, vitto e trasporto dei partecipanti		Definiti nell'ambito dell'invito		Deliberazione di Giunta regionale n. 1298 del 14/09/2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1631

Art. 9 della L.R. 24/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Istituzione delle Commissioni per l'abilitazione alla raccolta del tartufo e modalità per lo svolgimento degli esami

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e sue successive modifiche e in particolare l'art. 5 che stabilisce, tra l'altro, che per praticare la raccolta del tartufo il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità e che a tal fine le regioni sono tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità' con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo;
- la Legge Regionale 2 settembre 1991 n. 24 "Disciplina della raccolta coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge n. 56 del 2014, ed in particolare l'art. 38, che stabilisce, fra l'altro, che sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative esercitate dalle Province ai sensi della Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di raccolta, coltivazione commercio dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 24/1991;

Vista la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 17 "Modifiche alla Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale";

Atteso che la citata Legge Regionale n. 24/1991, come da ultimo modificata dalla predetta Legge Regionale n. 17/2016, all'art. 9 dispone:

- che la Regione provveda all'istituzione di una o più commissioni per l'abilitazione alla raccolta e ne regoli, con atti propri, il funzionamento e la durata;
- che tale Commissione d'esame sia composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di Presidente;
- che la Commissione d'esame possa svolgere le prove anche in sedi decentrate e possa accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali;
- che per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione;

Ritenuto opportuno, in questa prima fase attuativa di riproporre un'articolazione territoriale delle Commissioni di che trattasi incardinate nell'ambito di ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, per rispondere alle esigenze degli utenti ed al fine di assicurare, in tale ambito, presidio di funzione;

Acquisite per le vie brevi le individuazioni dei componenti delle Commissioni d'esame dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca;

Ritenuto, pertanto, di istituire e provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali regionali preposte all'effettuazione degli esami per l'abilitazione alla raccolta del tartufo nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, al fine di dare omogeneità alle procedure di esame e di rilascio dell'abilitazione di disciplinare le diverse fasi e modalità procedimentali secondo le disposizioni di cui all'Allegato 2;

Ritenuto, altresì, di rinviare a successivo atto del dirigente di ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, la definizione della sede, delle date degli esami e della relativa scadenza di presentazione delle domande, compilate secondo lo schema di cui all'Allegato 3;

Ritenuto infine di rinviare alla messa in funzione di un sistema regionale di gestione informatica dei tesserini l'approvazione di un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale e di dare atto, pertanto, che sono utilizzabili e validi i modelli attualmente in uso presso i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Vista infine la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento

della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le Commissioni territoriali d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta del tartufo previste per ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca nelle composizioni riportate in Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare nella formulazione di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, le procedure di esame e di rilascio del tesserino, nonché le modalità di rinnovo;
3. di rinviare ad atti del dirigente di ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, la definizione della sede, delle date degli esami e della relativa scadenza di presentazione delle domande, compilate preferibilmente secondo lo schema di cui all'Allegato 3, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali, caccia e pesca l'individuazione dei collaboratori preposti ai compiti di segreteria delle Commissioni;
5. di demandare altresì ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca l'individuazione dei componenti delle Commissioni quali incaricati del trattamento dei dati personali, nell'ambito dell'atto annuale di individuazione dei collaboratori preposti ai diversi trattamenti;
6. di stabilire che eventuali modifiche e/o integrazioni alle Commissioni di cui al precedente punto 1) possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca;
7. di rinviare, alla messa in funzione di un sistema regionale di gestione informatica dei tesserini, l'approvazione di un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale;
8. di dare atto, pertanto, che sono utilizzabili e validi i modelli di tesserino attualmente in uso presso i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca;
9. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Commissioni d'esame per il rilascio del tesserino		
Servizi Territoriali	Commissione esami	ruolo
STACP Piacenza	Responsabile Servizio	Presidente
	Nani Adelina	Componente
	Negromanti Sabrina	Componente
	Castelli Massimo	Sostituto
STACP Parma	Responsabile Servizio	Presidente
	Paolo Zanza	Componente
	Alessia Spaggiari	Componente
	Daniela Fornaciari	Sostituto
STACP Reggio Emilia	Responsabile Servizio	Presidente
	Anna Bagni	Componente
	Giuliano Gardini	Componente
	Alessandra Balestrieri	Sostituto
STACP Modena	Responsabile Servizio	Presidente
	Roberto Bertoni	Componente
	Laura Cobelli	Componente
	Marta Guidi	Sostituto
STACP Bologna	Responsabile Servizio	Presidente
	Rossella Scatasta	Componente
	Cutrone Anna	Componente
	Zanolini Elisa	Sostituto
STACP Forlì-Cesena	Responsabile Servizio	Presidente
	Riccardo Balzani	Componente
	Fabrizio Cattani	Componente
	Pizzigatti Luciano	Sostituto
	Arvedi Cristina	Sostituto
STACP Ravenna	Responsabile Servizio	Presidente
	Mazzolani Giovanni	Componente
	Galletti Francesco	Componente
	Sciumbata Francesco Nino	Sostituto
	Ghetti Daniele	Sostituto
STACP Rimini	Responsabile Servizio	Presidente
	Arrigoni Pier Claudio	Componente
	Masini Daniele	Componente
	Balacchi Marco	Sostituto
	Moroni Renzo	Sostituto
STACP Ferrara	Responsabile Servizio	Presidente
	Renato Finco	Componente
	Zanotti Claudia	Componente
	Federico Fantinati	Sostituto
	Rita Vallieri	Sostituto

Modalità per lo svolgimento degli esami per l'abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo e disposizioni per il rilascio del tesserino di idoneità

Rilascio dell'abilitazione e modalità di presentazione della domanda

Possono richiedere il rilascio del tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo coloro che abbiano compiuto 14 anni.
Il tesserino ha validità dieci anni su tutto il territorio nazionale e viene rinnovato su richiesta del titolare secondo le modalità stabilite all' art. 10 della Legge Regionale n. 24/1991.
Per ottenere il rilascio del tesserino i soggetti interessati devono superare l'esame per l'accertamento dell'idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo.
La domanda di ammissione all' esame deve essere redatta in carta resa legale (con apposizione di marca da bollo) indirizzata al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca della provincia di residenza, utilizzando preferibilmente il modulo di domanda pubblicato nella specifica pagina web http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/tartufi.
La domanda deve essere consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Servizio o fatta pervenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la scadenza prevista.
I candidati nella domanda dovranno indicare sotto la propria responsabilità le loro precise generalità, la data e luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di un documento valido di identità. Tale domanda fungerà anche come richiesta di primo rilascio del tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Il candidato, superato l'esame, dovrà produrre due foto recenti, una marca da bollo da apporre sul tesserino e la ricevuta di pagamento della tassa regionale.

ESAME DI ABILITAZIONE

Le comunicazioni relative alla scadenza della presentazione delle domande, allo svolgimento della prova, con l'indicazione della data, dell'orario e della sede, verranno effettuate tramite pubblicazione delle informazioni sul sito internet: www.regione.emilia-romagna.it alla pagina:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/tartufi.
I Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande d'esame renderanno noto l'elenco dei candidati ammessi all'esame con comunicazione almeno mediante:
1) pubblicazione dell'elenco sul sito internet: www.regione.emilia-romagna.it alla pagina:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/tartufi;
2) pubblicazione mediante affissione dell'elenco presso la sede del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di riferimento.

La pubblicazione della comunicazione di ammissione sul sito costituirà formale convocazione alle prove d'esame. Pertanto, i candidati che non avranno ricevuto tempestiva e personale comunicazione di non ammissione all'esame per mancanza dei requisiti, sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso all'indirizzo, nel giorno e nelle ore indicate, muniti di un documento personale di riconoscimento in corso di validità

e di penna biro a inchiostro indelebile.

COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione giudicatrice valuta la preparazione del candidato esprimendo un giudizio complessivo di idoneità e al termine dei propri lavori formula un elenco dei candidati dichiarati idonei o non idonei.
L'esame è volto ad accertare la conoscenza del candidato delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia.
L'esame consiste nella somministrazione di un questionario contenente 20 domande.
A fianco di ciascuna domanda sono indicate tre risposte di cui una sola esatta.
Supera l'esame il candidato che risponde esattamente ad almeno 16 domande; il tempo a disposizione per la prova è di 30 minuti.
I candidati che, con opportuna certificazione medica inviata in copia unitamente alla domanda, dimostrino l'impossibilità di sostenere una prova scritta saranno sottoposti ad esame orale.
Il segretario della Commissione registra a verbale la presenza dei candidati, verificandone l'identità.
La correzione dei questionari avviene subito dopo la prova ed i risultati vengono riportati a verbale. I componenti della Commissione e il segretario sottoscrivono il verbale della prova. Ai candidati idonei verranno indicate le modalità per il pagamento della tassa regionale.

TRATTAMENTO DEI NON IDONEI E DEGLI ASSENTI

Il soggetto giudicato non idoneo, sarà ammesso a ripetere l'esame, previa presentazione di una nuova domanda e della relativa documentazione.
Il candidato che non si sia presentato all'esame per giustificato motivo opportunamente documentato viene ammesso a sostenere l'esame di abilitazione in una seduta successiva.
Qualora il candidato non si presenti in occasione della sessione suddetta, per sostenere l'esame, deve ripresentare la domanda corredata dalla relativa documentazione.

RITIRO DEL TESSERINO

Il tesserino può essere ritirato direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca ove è stata presentata la domanda. Il delegato, munito di proprio documento di riconoscimento, dovrà consegnare la delega scritta e la copia di un documento di riconoscimento del titolare del tesserino.

SMARRIMENTO E FURTO DEL TESSERINO

Il rilascio del duplicato del tesserino va richiesto al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di riferimento.
Alla domanda devono essere allegati la copia della denuncia di smarrimento o furto, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, due fotografie formato tessera recenti e la ricevuta o un attestato che dimostri il pagamento della tassa regionale.

Sulla domanda non dovrà essere apposta alcuna marca da bollo.
Il duplicato dovrà riportare la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato del tesserino".

DETERIORAMENTO
Il tesserino non è più ritenuto valido qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, ovvero sia deteriorata la fotografia del titolare, ovvero per mancanza di spazio per il rinnovo.
Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di riferimento.
Alla domanda devono essere allegate due fotografie formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, la ricevuta o un attestato che dimostri il pagamento della tassa regionale, nonché il tesserino deteriorato che verrà annullato al momento della consegna del duplicato.
Sulla domanda non dovrà essere apposta alcuna marca da bollo.
Il duplicato dovrà riportare la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato del tesserino".

RINNOVO DEL TESSERINO
Per ottenere il rinnovo del tesserino alla scadenza, i soggetti interessati dovranno fare domanda al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di riferimento.
Alla domanda devono essere allegate due marche da bollo, due fotografie formato tessera recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché il tesserino scaduto e la ricevuta del versamento della tassa regionale.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, e è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso.

Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della richiesta di rilascio e/o di rinnovo del tesserino di abilitazione alla raccolta del tartufo.

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per rilascio e/o il rinnovo delle abilitazioni alla raccolta del tartufo.

Per garantire l'efficienza delle attività, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati a fini statistici e/o di studio.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto "Finalità del trattamento".

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai soggetti dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo "Finalità del trattamento", possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e

garantendo il medesimo livello di protezione.
Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa e la Regione Emilia- Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP e aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il lunedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30 in viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
tel. 800-662200; fax 051-527.5360; e-mail urp@regione.emiliaromagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice possono essere formulate anche oralmente.

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEL TARTUFO

(Legge n.752/85 e Legge Regionale n. 24/91 e s.m.i.)

RICHIESTA ESAME DI IDONEITA' ALLA RICERCA E RACCOLTA DEL TARTUFO E DOMANDA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO

Marca da Bollo da € 16,00

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di

……

Il/la sottoscritto/a ....
(Cognome) (Nome)

residente in ....
(Comune) (Prov.) (Località)

indirizzo ..... **Telefono** .....
(Indirizzo e numero civico) (Recapito telefonico)

Nato/a a ..... (.....) **in data** ..... **Stato** .....
(Comune di nascita) (Prov.) (Data di Nascita) (solo per nati all'Estero)

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| **e-mail** _____

CHIEDE

ai sensi della Legge n. 752/85 e della Legge Regionale n. 24/91 e ss. mm. ii..
DI SOSTENERE IL PREVISTO ESAME DI IDONEITA' E, se superato, Il **RILASCIO del TESSERINO DI IDONEITA' alla ricerca e raccolta del tartufo,** a tal fine **allega**:
Per sostenere l'esame:

- 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre a questa richiesta);
- fotocopia documento di identità in corso di validità (obbligatorio in caso di spedizione)

Per il rilascio del tesserino, dopo il superamento dell'esame, si impegna a produrre:

- 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre sul tesserino);
- 2 fototessera recenti;
- ricevuta versamento della tassa regionale prevista.

DICHIARA

di essere a conoscenza che **la convocazione agli esami** avverrà mediante **comunicazione sul sito internet della Regione Emilia-Romagna e con affissione presso la sede del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca del territorio provinciale di residenza dell'interessato.**

Dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000, che i dati e le notizie sopra riportate rispondono a verità.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore

..... li ..... *Firma .....(1).*

La Regione Emilia Romagna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti conseguenti. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l'avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento.

DATA ..... ***Per presa visione: FIRMA del richiedente*** .....

Spazio sottostante a cura della Regione Emilia Romagna

Attesto che la firma della presente istanza è stata apposta in mia presenza previo accertamento della identità personale a mezzo di:

(Tipo documento)	(Numero Documento)	(Autorità emittente)	(Data Rilascio)

(Data) (Firma del dipendente addetto)

(1)In caso di richiedente minorenne, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 445/2000:
Il/la sottoscritto _____
(cognome)(nome)
nato/a _____il _____ e residente in _____
via/piazza _____CAP_____ provincia_____
telefono _____
(telefono fisso e/o cellulare)
in qualità di genitore/tutore sottoscrive la presente richiesta ed allega copia di un proprio documento di identità valido.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1632

D.Lgs. n. 150/2012. Deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014. Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di attuazione della predetta Direttiva;
- il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150" (di seguito per brevità denominato "PAN");

Preso atto che gli articoli 7 e 8 del citato Decreto Legislativo n. 150/2012 prevedono:

- l'istituzione di un sistema di formazione di base e di aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari, rinviando al succitato PAN la definizione di requisiti minimi condivisi a livello nazionale di tale sistema di formazione;
- l'attuazione di un sistema di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni sopra richiamate, con individuazione delle Regioni quali Autorità competenti in merito;
- l'obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per chiunque intenda svolgere:

  - un'attività di vendita di prodotti fitosanitari;

  - un'attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari ed ai metodi di difesa alternativi;

  - l'acquisto e l'utilizzo in modo professionale di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per sé o per conto terzi;

  stabilendo, altresì, che tali certificati siano validi cinque anni, rinnovabili, previa partecipazione a corsi di aggiornamento;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 27 ottobre 2014 recante "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. n. 150/2012", con la quale, tra l'altro:

- sono state approvate le "Disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto

  e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura", secondo quanto riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014;
- sono state individuate le Autorità competenti al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni di cui trattasi con attribuzione, in particolare, alle Amministrazioni provinciali, delle funzioni di abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- è stato stabilito che il rilascio delle abilitazioni in argomento venga effettuato previa partecipazione ad uno specifico corso di formazione con superamento di una valutazione finale effettuata da apposita Commissione nominata dall'Autorità competente;
- è stato stabilito inoltre che il rinnovo è effettuato, su richiesta del titolare, da parte delle stesse Autorità competenti al rilascio, previa frequenza a specifici corsi o iniziative di aggiornamento;

Dato atto che la sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 definisce, relativamente ai percorsi formativi per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto di prodotti fitosanitari, la loro struttura, i requisiti di accesso, la durata e gli obblighi di frequenza, il riconoscimento dei crediti formativi, le caratteristiche delle attestazioni rilasciate, le specifiche indicazioni metodologiche ed i requisiti dei soggetti attuatori;

Atteso:

- che con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" è stato rivisto l'assetto complessivo dell'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura riaccentrando in Regione le competenze di cui trattasi;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1614 del 26 ottobre 2015 recante "D. Lgs. n. 150/2012. Disposizioni in merito alla richiesta di rilascio e di rinnovo del certificato di abilitazioni alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 140 del 9 febbraio 2016 con la quale si è provveduto alla nomina di Commissioni territoriali regionali preposte all'effettuazione di esami propedeutici al rilascio delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari incardinate nell'ambito di ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca;
- la determinazione dirigenziale n. 9679 del 20 giugno 2016 recante "Delibera di Giunta regionale n. 140/2016. Aggiornamento della composizione della Commissione territoriale di Ravenna";

Ritenuto necessario definire le modalità per la presentazione delle istanze di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, la disciplina delle prove d'esame, nonché altri aspetti collegati strettamente all'abilitazione;

Dato atto che il Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provvederà al coordinamento ed indirizzo delle procedure amministrative relative alle attività di cui trattasi mentre i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, per ciascun ambito territoriale, sono preposti al rilascio

ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Richiamate infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e successive modifiche;

Sentito il Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare la "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale - punto A.1.2)", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di dare atto che il Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca provvederà al coordinamento ed indirizzo delle procedure amministrative relative alle attività di cui trattasi mentre i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, per ciascun ambito territoriale, sono preposti al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari;
3. di approvare nella formulazione di cui all'Allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale, la modulistica relativa alla richiesta di rilascio e di rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che verrà pubblicata nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Fitosanitario di approvare le eventuali modifiche o aggiornamenti alla modulistica di cui al precedente punto 4) anche in relazione ad eventuali adeguamenti della normativa di settore;
5. di approvare il modello di "Certificato di abilitazione" di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale al presente atto;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Fitosanitario provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul Portale internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(Decreto 22 gennaio 2014 – Piano di Azione Nazionale – punto A.1.2)

PREMESSA
La Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (che istituisce un quadro d'azione comunitaria per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati membri il compito di garantire adeguate politiche e azioni svolte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.
Il Decreto Legislativo n. 150/2012 prevede che i predetti obiettivi siano perseguiti mediante diverse azioni previste nel Piano di Azione Nazionale (PAN) il quale è stato adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

Con le presenti disposizioni vengono definiti i procedimenti amministrativi relativi al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

1. RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

Possono richiedere l'attestato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari coloro che abbiano compiuto 18 anni.

L'attestato di abilitazione ha validità cinque anni su tutto il territorio nazionale e viene rinnovato su richiesta del titolare secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.

Per ottenere il rilascio dell'abilitazione i soggetti in possesso dell'attestato di frequenza a specifico corso di formazione della durata di venti ore devono superare l'esame di abilitazione. La domanda di rilascio dell'abilitazione deve essere compilata utilizzando l'apposito modello pubblicato nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca. La suddetta domanda deve essere presentata, di norma, entro novanta giorni dal termine del corso di formazione, al Servizio Territoriale

Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, ovvero al Servizio Territoriale che risulta essere più funzionale alle esigenze del richiedente.

La domanda deve comunque essere presentata prima della prova di valutazione di cui al successivo punto 1.1.

La domanda di che trattasi può essere inviata mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Servizio.

I soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 devono effettuare l'invio sul sistema informativo della formazione (SIFER) dell'elenco dei partecipanti e delle relative frequenze per singola edizione contestualmente al termine dell'edizione stessa.

La trasmissione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo - prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 - è da mantenere come modalità sostitutiva in caso di eventuali ritardi o impedimenti tecnici nella disponibilità dei dati sul predetto sistema informativo.

I soggetti che risiedono e operano in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna possono presentare domanda per ottenere il rilascio dell'abilitazione solo se hanno frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono presentare domanda di rilascio anche i soggetti che possiedono un domicilio nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che svolgono un'attività che richiede il possesso dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, anche in questo caso, solo se hanno frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

I soggetti in possesso dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari in corso di validità, previa presentazione della specifica domanda di rilascio, ottengono il rilascio dell'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari senza frequentare il corso di base e sostenere l'esame di abilitazione in quanto, come previsto dal PAN, "la formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza o alla vendita valgono anche

come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari". La validità dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari dovrà in tal caso coincidere con la scadenza dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Così come previsto dal PAN sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione di cui al successivo punto 1.1. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2.

In tutti i casi sopra richiamati il procedimento amministrativo per il rilascio dell'abilitazione si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda cartacea.

1.1 ESAME DI ABILITAZIONE

Previa verifica della documentazione attestante la frequenza al corso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente ammette i richiedenti all'esame di valutazione.

Le comunicazioni relative allo svolgimento della prova, con l'indicazione della data e della sede di svolgimento, verranno effettuate almeno sette giorni prima tramite pubblicazione delle informazioni nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca.

La diffusione delle informazioni sullo svolgimento della prova potrà avvenire anche al termine del percorso formativo in accordo con l'Ente formatore.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente provvede altresì all'esclusione delle domande non ammissibili, dandone comunicazione ai richiedenti per posta elettronica certificata oppure per iscritto con raccomandata RR, per coloro che non sono in possesso di casella di posta elettronica certificata.

1.2 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le Commissioni di valutazione già nominate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 140 del 2016 ed eventualmente aggiornate dal Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca sono composte dai seguenti soggetti:

- un esperto del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca – Presidente che funge anche da segretario;
- un esperto nelle materie di salute e sicurezza con particolare riferimento ai pericoli ed ai rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari – Componente;
- un esperto in materia di impatto ambientale dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento alle acque ed alle aree naturali protette – Componente.

In casi particolari, dovuti ad esempio alla improvvisa impossibilità a parteciparvi da parte di un componente, la Commissione può essere ritenuta validamente costituita anche in presenza del Presidente e di un ulteriore componente.

1.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari viene effettuata mediante una prova costituita da 20 domande a risposta multipla.

La prova si ritiene superata quando il candidato abbia risposto correttamente ad almeno 17 quesiti proposti, in particolare:

- il candidato che commette fino a 3 errori supera la prova;
- il candidato che commette 4 o più errori dovrà ripetere la prova con le modalità descritte al successivo punto 1.4.

Il segretario della Commissione registra a verbale la presenza dei candidati, verificandone l'identità.

All'inizio della prova i candidati vengono informati delle modalità di svolgimento della valutazione nonché dei tempi e delle modalità di consegna dell'abilitazione, una volta identificati vengono loro consegnate le schede contenenti i venti quesiti a risposta multipla. A partire da quel momento il Presidente concede ai candidati un tempo massimo di 90 minuti per la conclusione della prova dalla consegna della

scheda. A conclusione della prova il candidato deve apporre data e firma sulla scheda.

Nel caso in cui il candidato durante lo svolgimento della prova ritenga di non avere segnato la risposta esatta deve chiaramente identificare quale delle risposte risulta a suo giudizio corretta apponendo, ad esempio, un sì in corrispondenza della risposta ritenuta corretta.

La correzione dei questionari avviene subito dopo la prova ed i risultati vengono riportati a verbale. I componenti della Commissione e il segretario sottoscrivono il verbale della prova.

Ai candidati verrà comunicato l'esito al termine della prova con presa visione dell'esito della prova stessa con firma sulla scheda ovvero via posta elettronica certificata o per iscritto con raccomandata RR per chi non è in possesso di casella di posta elettronica certificata.

1.4 TRATTAMENTO DEI NON IDONEI E DEGLI ASSENTI

I soggetti non idonei sono ammessi a sostenere la prova nella prima data utile pubblicata nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca previo accordo con il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, ovvero comunicata al soggetto almeno sette giorni prima della data prevista, senza la presentazione di una nuova domanda di abilitazione. Previo accordo la prova può essere sostenuta anche presso un Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca diverso da quello della prima prova qualora ciò risulti più funzionale per il richiedente.

I soggetti assenti potranno presentarsi nelle due sessioni successive, previo accordo con il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca presso il quale è stata presentata la domanda, pena la ripresentazione della domanda di abilitazione.

I termini per il rilascio della abilitazione sono di quarantacinque giorni dalla data della prova di valutazione stessa.

1.5 RITIRO DELL'ABILITAZIONE

L'abilitazione può essere ritirata direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso il competente Servizio Territoriale ove è stata presentata la domanda. In tale ipotesi il titolare

dovrà sottoscrivere apposita delega nel modulo di domanda e allegare anche copia del documento di riconoscimento del soggetto delegato.

2. RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Per ottenere il rinnovo dell'abilitazione i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di 12 ore, secondo quanto previsto nella deliberazione n. 1722/2014, presso soggetti attuatori dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

A tal fine, i soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui alla citata deliberazione n. 1722/2014 devono effettuare l'invio sul sistema informativo della formazione (SIFER) dell'elenco dei partecipanti e delle relative frequenze per singola edizione contestualmente al termine dell'edizione stessa.

La trasmissione di copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo al competente Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca - prevista dalla deliberazione n. 1722/2014 - è da mantenere come modalità sostitutiva in caso di eventuali ritardi o impedimenti tecnici nella disponibilità dei dati sul sistema informativo.

Il rinnovo dell'abilitazione è effettuato dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, su richiesta dell'interessato, previa verifica della frequenza al corso di aggiornamento, come previsto dalla suddetta deliberazione n. 1722/2014.

La domanda di rinnovo dell'abilitazione deve essere inoltrata al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, con le stesse modalità del rilascio, utilizzando l'apposito modello pubblicato nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura e pesca.

In occasione della scadenza quinquennale, al fine di favorire l'organizzazione delle procedure di rinnovo, la durata delle abilitazioni è prorogata di ulteriori sei mesi, a condizione che la richiesta di rinnovo da parte dei titolari presso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente sia effettuata entro la data di scadenza naturale.

L'interessato può frequentare il corso di aggiornamento a partire dal diciottesimo mese precedente la data di scadenza dell'abilitazione.

L'interessato deve riconsegnare l'abilitazione in originale - qualora non lo abbia fatto in sede di presentazione della domanda - ai fini dell'aggiornamento del periodo di validità.

Il termine per il rinnovo dell'abilitazione è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda cartacea.

Possono ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata da altre Regioni o Province autonome solamente i soggetti che hanno la residenza o il domicilio nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che hanno frequentato un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono altresì ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata da altre Regioni o Province autonome i soggetti che acquistano e/o utilizzano i prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna, previo accordo con la Regione o Provincia autonoma che ha rilasciato l'abilitazione.

Anche in questi ultimi casi i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento presso soggetti attuatori dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

I Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca possono rinnovare abilitazioni non più in corso di validità purché siano state rilasciate o rinnovate ai sensi del D.P.R. n. 290/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono pertanto essere rinnovate abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scadute e non più rinnovate antecedentemente alla data del 23 aprile 2001.

I soggetti in possesso dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari in corso di validità, previa presentazione della specifica domanda di rinnovo, ottengono il rinnovo dell'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari senza frequentare il corso di aggiornamento. La data di scadenza dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari dovrà coincidere con la scadenza dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita dei prodotti fitosanitari.

3. SMARRIMENTO E FURTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il rilascio del duplicato dell'abilitazione va richiesto al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente.

Alla domanda devono essere allegati la copia della denuncia di smarrimento o furto ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione) di smarrimento o furto rilasciata dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e due fotografie formato tessera uguali e recenti. La domanda deve essere redatta su carta semplice e nel certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposta alcuna marca da bollo.

Il duplicato del certificato di abilitazione dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato".

4. DETERIORAMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'abilitazione non è più ritenuta valida qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero, ovvero sia deteriorata la fotografia del titolare, ovvero per mancanza di spazio per il rinnovo.

Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato al competente Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca.

Alla domanda in carta semplice devono essere allegate due fotografie formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché l'abilitazione deteriorata, che verrà annullata al momento della consegna del duplicato.

Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato".

5. INFORMAZIONI PUBBLICHE RELATIVE ALLE ABILITAZIONI ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Una specifica modalità di consultazione dell'applicativo informatico delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari è resa disponibile nella specifica pagina web del Portale E-R Agricoltura e pesca.

La verifica del possesso dell'abilitazione con tale modalità informatica ne surroga l'esibizione in sede di acquisto dei

prodotti fitosanitari o in sede di verifiche e controlli ufficiali.

Il Servizio Fitosanitario trasmetterà al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali i dati relativi alle abilitazioni rilasciate o rinnovate entro i termini definiti dalla disciplina nazionale.

6. SOSPENSIONI, REVOCHE E SANZIONI

L'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari può essere sospesa o revocata dal competente Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, con apposito provvedimento, secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C, del PAN.

Il periodo di sospensione dell'abilitazione è così articolato:

1. utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura - Sospensione di 4 mesi;

2. mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente - Sospensione di 6 mesi;

3. utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva - Sospensione di 4 mesi;

4. non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente - Sospensione di 4 mesi.

Si provvederà alla revoca dell'abilitazione nei seguenti casi:

1. abilitazione sospesa per due volte nell'arco di validità dei cinque anni;

2. in applicazione di quanto previsto nell'Allegato I, parte C, del PAN;

3. esito negativo dei controlli di cui al successivo punto 7.

La revoca comporta il ritiro dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per un periodo di due anni, decorso il quale l'interessato potrà presentare una nuova domanda di abilitazione.

7. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

I controlli sono effettuati dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente sulle dichiarazioni presentate per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione.

I controlli sono effettuati sulla base di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, all'art. 71 e seguenti, l'effettuazione d'idonei controlli da parte delle Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

I controlli sulle singole dichiarazioni, possono avvenire secondo due modalità, come di seguito riportato:

I) Controllo puntuale: su singole e specifiche dichiarazioni, laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime. Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:

- la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva;

- la contraddittorietà tra le dichiarazioni sostitutive contenute nell'ambito dello stesso documento;

- la contraddittorietà tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva e le informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente dovrà, inoltre, procedere a tale verifica in tutti i casi di dichiarazioni sostitutive contenenti errori evidenti, laddove risulti riconoscibile dal tenore stesso della dichiarazione: in tal caso, sulla base delle risultanze della verifica effettuata, si procederà d'ufficio alla rettifica dell'errore riscontrato.

È da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul procedimento cui si riferisce.

II) Controllo a campione: è quello che avviene su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive, che saranno di seguito precisate. Il metodo da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche è quello del sorteggio mediante un generatore di numeri casuali.

La verifica avviene sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a cui è seguito il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il controllo, su un campione pari al 10% delle dichiarazioni rese.

Il termine massimo di durata del procedimento è di novanta giorni dalla data di estrazione del campione.

Il termine massimo di durata del procedimento per il controllo puntuale è di 90 giorni, decorrenti dalla constatazione del "ragionevole dubbio".

Il campione, viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione-Emilia Romagna all'indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore, inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- valore minimo: sempre 1;

- valore massimo: numero delle dichiarazioni a cui è seguito il rilascio/rinnovo della abilitazione;

- numeri da generare: percentuale prevista;

- seme generatore: corrispondente alla data del primo lunedì del mese di estrazione (ad esempio: se in agosto il primo lunedì fosse il giorno quattro, il seme generatore sarebbe 408xxxx dove xxxx corrisponde all'anno in cui avviene l'estrazione).

In caso di esito negativo dei controlli, si rinvia a quanto previsto al precedente punto 6.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa in materia di procedimento amministrativo e alla disciplina nazionale di cui al D. Lgs. n. 150/2012 e al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, e è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso.

Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della richiesta di rilascio e/o di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari (Decreto 22 gennaio 2014 – Piano di Azione Nazionale – punto A.1.2).

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per rilascio e/o il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto "Finalità del trattamento".

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dei Servizi Fitosanitario, nonché dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo "Finalità del trattamento", possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

   a. dell'origine dei dati personali;

   b. delle finalità e modalità del trattamento;

   c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

   d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa e la Regione Emilia- Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP e aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il lunedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30 in viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
tel. 800-662200; fax 051-527.5360; e-mail urp@regione.emiliaromagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice possono essere formulate anche oralmente.

Allegato 2

Modulistica relativa alla richiesta di rilascio e di rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari:

- Domanda di rilascio con valutazione finale
- Domanda di rinnovo
- Domanda di rilascio per distributori o consulenti
- Domanda di rinnovo per distributori o consulenti
- Domanda di rilascio duplicato per usura, smarrimento e furto

RegioneEmilia-Romagna

Abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari
"PATENTINO"

DOMANDA DI RILASCIO
CON VALUTAZIONE FINALE

spazio riservato al Bollo

Al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca

Il sottoscritto ..... nato il .....

a ..... prov. .....

residente a ..... prov. .....

località ..... tel. .....

indirizzo ..... CAP .....

domiciliato a (da compilare solo se diverso dalla residenza)

.....

codice fiscale

e-mail ..... PEC .....

attivita' professionale

- ❑ imprenditore agricolo
- ❑ altro imprenditore
- ❑ dipendente agricolo
- ❑ altro: .....

titolo di studio

- ❑ laurea in: .....
- ❑ diploma di: .....
- ❑ licenza media inferiore
- ❑ licenza elementare
- ❑ nessun titolo

rivolge domanda al fine di ottenere il **RILASCIO** dell'abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, ai sensi di quanto disposto dal DLgs n. 150/2012 e di voler sostenere la prevista **VALUTAZIONE FINALE.**

❑ Dichiara di avere frequentato il corso n. ..... ediz. ..... al ..... % di ore, organizzato dall'Ente di Formazione : .....

❑ Dichiara di essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti al punto A.1.7 del DM 22 gennaio 2014 conseguito presso ..... in data .....

Allega alla presente:

- ❑ n. 2 marche da bollo di € 16,00 di cui una applicata in domanda
- ❑ fotocopia leggibile del documento di identità
- ❑ fotocopia leggibile del codice fiscale
- ❑ n. 2 foto uguali, recenti, formato tessera firmate in modo leggibile sul retro

Dichiara di avere ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i dati e le notizie sopra riportate rispondono a verità.

spazio riservato alla foto

Data .....

Firma .....

Con la presente **Delego il Sig.** ..... al ritiro dell'abilitazione.
Allego inoltre fotocopia leggibile del documento di riconoscimento del delegato

FIRMA .....

RegioneEmilia-Romagna

Abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari
"PATENTINO"

DOMANDA DI RINNOVO

spazio riservato al Bollo

Al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca

Il sottoscritto ..... nato il .....

a ..... prov. .....

residente a ..... prov. .....

località ..... tel. .....

indirizzo ..... CAP .....

domiciliato a (da compilare solo se diverso dalla residenza)

.....

codice fiscale

e-mail ..... PEC .....

❑ **ATTENZIONE:** barrare la casella se sono stati indicati dati anagrafici diversi da quelli riportati nel patentino.

Rivolge domanda al fine di ottenere il **RINNOVO** dell'abilitazione n. ..... (dato obbligatorio) con scadenza il ..... per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, ai sensi di quanto disposto DLgs n. 150/2012.

❑ Dichiara di avere frequentato il corso n. ..... ediz. ..... al ..... % di ore, organizzato dall'Ente di Formazione :
❑ Dichiara di non essere in grado di frequentare il corso propedeutico al rinnovo del patentino entro la data di scadenza, chiede pertanto la proroga di 6 mesi della validita' del patentino, si impegna a frequentare il corso previsto e a comunicarne l'avvenuta partecipazione all'Amministrazione in indirizzo.

Allega alla presente:
❑ n. 1 marca da bollo di € 16,00 applicata in domanda
❑ fotocopia leggibile del documento di identità
❑ fotocopia leggibile del codice fiscale
❑ n. 2 foto uguali, recenti, formato tessera firmate in modo leggibile sul retro solo in caso di necessità di ristampa dell'abilitazione per mancanza di spazio utile, per usura, per smarrimento o furto
❑ copia della denuncia di smarrimento o furto dell'abilitazione
❑ abilitazione (patentino originale) da rinnovare

Dichiara di avere ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i dati e le notizie sopra riportate rispondono a verità.

spazio riservato alla foto solo per ristampa

Data .....

Firma .....

Con la presente **Delego il Sig.** ..... al ritiro dell'abilitazione.
Allego inoltre fotocopia leggibile del documento di riconoscimento del delegato

FIRMA .....

RegioneEmilia-Romagna

Abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari
"PATENTINO"

spazio riservato al Bollo

DOMANDA DI RILASCIO
PER DISTRIBUTORI O CONSULENTI

Al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca

.....

Il sottoscritto ..... nato il .....

a ..... prov. .....

residente a ..... prov. .....

località ..... tel. .....

indirizzo ..... CAP .....

domiciliato a (da compilare solo se diverso dalla residenza)

.....

codice fiscale

e-mail ..... PEC .....

attivita' professionale

- ❑ imprenditore agricolo
- ❑ altro imprenditore
- ❑ dipendente agricolo
- ❑ altro: .....

titolo di studio

- ❑ laurea in: .....
- ❑ diploma di: .....
- ❑ licenza media inferiore
- ❑ licenza elementare
- ❑ nessun titolo

rivolge domanda al fine di ottenere il **RILASCIO** dell'abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, ai sensi di quanto disposto dal DLgs n. 150/2012

- ❑ Dichiara di essere in possesso dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 8 del DLgs n. 150/2012 n. ..... con scadenza il .....
- ❑ Dichiara di essere in possesso dell'abilitazione alla consulenza dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 8 del DLgs n. 150/2012 n. ..... con scadenza il .....

Allega alla presente:

- ❑ n. 2 marche da bollo di € 16,00 di cui una applicata in domanda
- ❑ fotocopia leggibile del documento di identità
- ❑ fotocopia leggibile del codice fiscale
- ❑ n. 2 foto uguali, recenti, formato tessera firmate in modo leggibile sul retro

Dichiara di avere ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i dati e le notizie sopra riportate rispondono a verità.

spazio riservato alla foto

Data .....

Firma .....

Con la presente **Delego il Sig.** ..... al ritiro dell'abilitazione.
Allego inoltre fotocopia leggibile del documento di riconoscimento del delegato

FIRMA .....

RegioneEmilia-Romagna

Abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari
"PATENTINO"

DOMANDA DI RINNOVO
PER DISTRIBUTORI O CONSULENTI

spazio riservato al Bollo

Al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca

Il sottoscritto ..... nato il .....

a ..... prov. .....

residente a ..... prov. .....

località ..... tel. .....

indirizzo ..... CAP .....

domiciliato a (da compilare solo se diverso dalla residenza)

.....

.....

codice fiscale

e-mail ..... PEC .....

❑ **ATTENZIONE:** barrare la casella se sono stati indicati dati anagrafici diversi da quelli riportati nel patentino.

rivolge domanda al fine di ottenere il **RINNOVO** dell'abilitazione n. ..... con scadenza il .....
per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, ai sensi di quanto disposto dal DLgs n. 150/2012

❑ Dichiara di essere in possesso dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 8 del DLgs n. 150/2012 n. ..... con scadenza il .....

❑ Dichiara di essere in possesso dell'abilitazione alla consulenza dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 8 del DLgs n. 150/2012 n. ..... con scadenza il .....

Allega alla presente:

- ❑ n. 1 marca da bollo di € 16,00 applicata in domanda
- ❑ fotocopia leggibile del documento di identità
- ❑ fotocopia leggibile del codice fiscale
- ❑ n. 2 foto uguali, recenti, formato tessera firmate in modo leggibile sul retro solo in caso di necessità di ristampa dell'abilitazione per mancanza di spazio utile, per usura, per smarrimento o furto
- ❑ copia della denuncia di smarrimento o furto dell'abilitazione

Dichiara di avere ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i dati e le notizie sopra riportate rispondono a verità.

spazio riservato alla foto solo per ristampa

Data .....

Firma .....

Con la presente **Delego il Sig.** ..... al ritiro dell'abilitazione.
Allego inoltre fotocopia leggibile del documento di riconoscimento del delegato

FIRMA .....

RegioneEmilia-Romagna

Abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari "PATENTINO"

DOMANDA DI RILASCIO DUPLICATO PER USURA/SMARRIMENTO/FURTO

Al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca

.....

Il sottoscritto ..... nato il .....

a ..... prov. .....

residente a ..... prov. .....

località ..... tel. .....

indirizzo ..... CAP .....

domiciliato a (da compilare solo se diverso dalla residenza)

.....

.....

codice fiscale

e-mail ..... PEC .....

❑ **ATTENZIONE:** barrare la casella se sono stati indicati dati anagrafici diversi da quelli riportati nel patentino.

Rivolge domanda al fine di ottenere il **DUPLICATO PER** ..... **(riportare uno dei casi USURA/SMARRIMENTO/FURTO)** dell'abilitazione n. ..... (dato obbligatorio) con scadenza il ..... per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, ai sensi di quanto disposto DLgs n. 150/2012.

Allega alla presente:

- fotocopia leggibile del documento di identità
- n. 2 foto uguali recenti, formato tessera, firmate in modo leggibile sul retro
- in caso di usura:abilitazione (patentino) originale deteriorato
- in caso di smarrimento/furto: fotocopia della denuncia presentata all'Autorità competente

Dichiara di avere ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i dati e le notizie sopra riportate rispondono a verità.

spazio riservato alla foto

Data .....

Firma .....

Con la presente **Delego il Sig.** ..... al ritiro dell'abilitazione.
Allego inoltre fotocopia leggibile del documento di riconoscimento del delegato

FIRMA .....

Allegato 3

Note
RILASCIO
Rinnovo valido fino
Timbro e firma
Rinnovo valido fino
Timbro e firma
Rinnovo valido fino
Timbro e firma
Rinnovo valido fino
Timbro e firma
RegioneEmilia-Romagna
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
(D.Lgs n. 150/12)
N°
Marca da bollo
Firma del funzionario:
Foto del titolare
CODICE FISCALE:
NATO A:
IL:
INDIRIZZO:
Rilasciato il:
Scadenza il:
Firma del titolare:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1633

L.R. 7/98 e s.m. - L.R. 4/16 - DGR 592/09 e s.m. - Approvazione, assegnazione e concessione, a favore dell'Associazione Unione di Prodotto Costa, di un contributo per la realizzazione del progetto speciale di integrazione del Programma annuale 2016 ai sensi della delibera n. 1500/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Viste:

- la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e s.m.;
- la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e s.m. ed in particolare il comma 6 dell'art. 16;;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e ss.mm.;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di Stabilità regionale 2016)" e s.m.;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" e s.m.;
- le Leggi regionali 9 maggio 2016, n. 7 e n. 8;
- le Leggi regionali 29 luglio 2016, n. 13 e n. 14;
- la propria deliberazione n. 2259 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018," e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 592 del 4 maggio 2009 avente ad oggetto: "L.R. 7/98 e succ. mod.- Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica";
- n. 1100 del 26 luglio 2010 avente ad oggetto: "L.R. 7/98 e succ. mod.- Parziale modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 592/2009";
- n. 1084 del 30 luglio 2012 avente ad oggetto: "L.R. 7/98 e s.m. – Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica – Modifica delibera di Giunta n. 592/2009 e s.m.";
- n. 538 del 11 maggio 2015 avente ad oggetto: "L.R. 7/1998 e s.m. - Linee guida generali per la promozione e la commercializzazione turistica anno 2016 – Obiettivi strategici";
- n. 2090 del 14 dicembre 2015 avente ad oggetto: "L.R. 7/98 e s.m. - Approvazione Programmi promozionali 2016 delle Unioni di prodotto - Assegnazione e concessione cofinanziamento regionale";
- n. 1500 del 29 settembre 2016 avente ad oggetto: "L.R. 7/98 e s.m. - L.R. 4/2016 - Fase transitoria - Integrazione criteri di cui alla DGR 592/09 e successive modificazioni";

Dato atto che con la citata propria deliberazione n. 1500/2016:

- sono stati integrati i criteri di cui al Capitolo 3 dell'Allegato A) della propria deliberazione 592/2009 con una clausola transitoria per la realizzazione dei Programmi annuali 2016 delle Unioni di prodotto;
- la sopracitata disposizione integrativa, al fine di assicurare le risorse finanziarie per realizzare interventi promozionali durante l'ultimo quadrimestre 2016, anche a sostegno della parte iniziale della stagione turistica 2017, prevede la possibilità per le Unioni di prodotto di attuare Progetti speciali di integrazione dei Programmi annuali 2016;

Rilevato che:

a) i Progetti speciali di integrazione dei Programmi annuali 2016 devono essere trasmessi dalle Unioni di prodotto alla Regione entro il 31 ottobre 2016 e devono essere elaborati secondo le disposizioni di cui alla citata propria deliberazione 1500/2016, nel seguente modo:

- Relazione di presentazione del progetto speciale riportante gli obiettivi da raggiungere e gli elementi che certificano la coerenza con il Programma promozionale 2016 dell'Unione di prodotto interessate;
- Scheda tecnica riportante: mercati e target di intervento; strumenti che si prevede di utilizzare; piano finanziario; costo globale del progetto;

b) i contributi regionali ai sopracitati progetti possono essere concessi in misura fino al 100% della spesa complessiva ammissibile;

Acquisita agli atti del Servizio Turismo e Commercio con prot. n. 637911 del 29/9/2016 la nota trasmessa con Pec in data 29/9/2016 con la quale il Presidente dell'Associazione Unione di prodotto Costa ha presentato domanda al fine di ottenere un contributo pari a euro 475.000,00 per la realizzazione del "Progetto speciale di integrazione del Programma annuale 2016" del costo complessivo pari a euro 593.750,00, allegando la documentazione prevista dalla citata propria deliberazione 1500/2016;

Rilevato che il competente Servizio Turismo e Commercio ha:

- verificato la coerenza del Progetto speciale di integrazione del Programma Annuale 2016 dell'Associazione Unione di Prodotto Costa alle Linee guida generali approvate con la precitata delibera n. 538/2015;
- verificato la coerenza del Progetto speciale con il Programma annuale 2016 dell'Associazione Unione di prodotto Costa;
- verificato la congruità, l'incisività e l'efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel Progetto speciale stesso;
- verificato l'ammissibilità delle spese presentate secondo i criteri indicati nella delibera n. 592/2009 e s.m.;

Preso atto che il progetto, come si evince dalla documentazione prodotta dall'Associazione Unione di prodotto Costa, sarà completamente realizzato entro il 31.12.2016;

Ritenuto pertanto:

- che a seguito dell'esito delle sopracitate verifiche e delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Turismo e Commercio, sussistano le condizioni per approvare l'assegnazione del contributo di euro 475.000,00 al "Progetto speciale di integrazione del Programma annuale 2016" presentato dall'Associazione Unione di prodotto Costa con sede legale a Rimini (RN), avente un costo complessivo pari a euro 593.750,00;
- di assegnare e concedere all'Associazione Unione di prodotto Costa con sede legale a Rimini (RN) il contributo di complessivi euro 475.000,00 da allocare, nell'ambito del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016,

al capitolo n. 25564 "Contributi alle Unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7; art. 16, comma 5, lett. c) L.R. 25 marzo 2016, n. 4)" che è dotato della necessaria disponibilità;

- che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all'esigibilità della spesa nell'anno 2016 (scadenza dell'obbligazione), trattandosi di attività che si realizzeranno entro il 31 dicembre 2016 e che pertanto si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;
- di stabilire che alla liquidazione della spesa del sopracitato importo, nonché alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento, provvederà con proprio atto formale il dirigente regionale competente in materia, ai sensi della normativa contabile vigente e della delibera n. 2416/2008 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;

Considerato che il contributo concesso con il presente atto è da considerarsi escluso dall'applicazione di tale norma sulla base delle verifiche effettuate dalla competente struttura regionale nonché della nota interpretativa prot. N. 0100928 del 27/05/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Dato atto che la procedura del conseguente pagamento, che sarà disposto in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Turismo e Commercio, i Programmi oggetto del cofinanziamento regionale di cui al presente atto non rientrano nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Visti:

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e in particolare l'art 83, comma 3;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ.mod.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016 e n. 1107/2016;
- n. 66 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Richiamata inoltre la determinazione n. 12096/2016 avente ad oggetto: "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7 comma 3, Dlgs 33/2013 di cui alla deliberazione di Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 66";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il "Progetto speciale di integrazione del Programma annuale 2016" dell'Associazione Unione di prodotto Costa con sede legale a Rimini (RN), avente un costo complessivo di EURO 593.750,00;
2. di assegnare e concedere all'Associazione Unione di prodotto Costa con sede legale a Rimini (RN) il contributo pari a Euro 475.000,00 per la realizzazione del Progetto di cui al precedente Punto 1.;
3. di imputare la somma complessiva di euro 475.000,00 registrata all'impegno n. 4192 sul capitolo n. 25564 "Contributi alle Unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7; art. 16, comma 5, lett. c) L.R. 25 marzo 2016, n. 4) ", del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che è dotato della necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e succ. mod.;
4. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, e di seguito espressamente indicata:

   - Missione: 07; Programma 01; Codice Economico U.01.04.04.01.001; COFOG: 04.7; Transazione UE 8; SIOPE: 1634; C.I. Spesa: 3; Gestione ordinaria 3.

5. di approvare le "Modalità per la gestione e la liquidazione del contributo al Progetto speciale di integrazione del Programma annuale 2016 dell'Associazione Unione di prodotto Costa di Rimini (RN)" così come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che ai sensi del citato D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente regionale competente provvederà, con proprio atto formale, a disporre la liquidazione del suddetto contributo di euro 475.000,00, in un'unica soluzione, secondo le modalità stabilite nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di dare atto che sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Turismo e Commercio, le norme di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al Progetto speciale oggetto di contributo regionale di cui al presente provvedimento;
8. di dare atto che secondo quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

MODALITA' PER LA GESTIONE E LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AL PROGETTO SPECIALE DI INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 DELL'ASSOCIAZIONE UNIONE DI PRODOTTO COSTA DI RIMINI (RN).

1. Liquidazione del saldo

Il saldo sarà liquidato, in un'unica soluzione, a presentazione di specifica richiesta, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Unione, utilizzando il Modello A, corredata da:

a. relazione dettagliata in ordine alla realizzazione delle azioni progettuali ed ai risultati conseguiti;

b. copia delle singole fatture e documenti contabili attestanti il pagamento;

c. copia delle convenzioni o dei contratti stipulati con gli eventuali soggetti privati o pubblici incaricati dall'Unione dell'attuazione di parti del progetto[1];

Tale documentazione dovrà pervenire al Servizio Turismo e Commercio entro e non oltre il 31 marzo 2017.

2. Controlli della documentazione presentata per il saldo

Il Servizio Turismo e Commercio provvederà ad effettuare i controlli sulla documentazione presentata dall'Unione di Prodotto.

Qualora fosse necessario, il Servizio provvederà a richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti.

Al termine degli accertamenti il Servizio provvederà alla liquidazione ed alla erogazione dei saldi dovuti.

Il saldo sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese rendicontate siano inferiori a quelle ammesse a cofinanziamento.

3. Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e con le finalità descritte nell'Informativa per il trattamento dei dati personali di cui al seguente Punto 5.

4. Informativa per il trattamento dei dati personali

Si fa riferimento all'informativa allegata alla DGR. n. 2090/2015.

---

[1] Per "soggetti incaricati dell'attuazione di parti del progetto" si devono intendere quei soggetti che attuano, su base convenzionale, una serie di attività per conto dell'Unione. Pertanto non devono essere considerati soggetti attuatori i fornitori di singoli servizi.

5. Informativa ai sensi della L. 241/1990 e s.m.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Paola Castellini, Responsabile del Servizio Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso:

Regione Emilia Romagna - Servizio Turismo e Commercio - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna.

MODELLO A

PROGETTO SPECIALE DI INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 - DICHIARAZIONE PER LA RICHIESTA DEL SALDO

Io sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____ Via _____ n. __ cap. _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante dell'Unione di Prodotto _____, con sede in _____, Via _____ n. __, cap _____, C.F. e P. IVA _____, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1500/2016 ed ai fini della liquidazione del saldo del contributo regionale concesso per la realizzazione del Progetto speciale di integrazione del Programma annuale 2016 con DGR n. _____

DICHIARO

1. che i costi indicati al successivo punto 5) sono stati effettivamente sostenuti per la realizzazione del Progetto speciale di integrazione del Programma annuale 2016 e sono ad esso esclusivamente pertinenti, così come attestato con la seguente dicitura apposta sulle relative fatture :
   "Spese per interventi rientranti nel Progetto speciale di integrazione del Programma annuale 2016 dell'Unione di prodotto Costa ammesso a contributo regionale" ;

2. che le fatture indicate al successivo punto 5. sono al netto di sconti e/o abbuoni;

3. che gli importi sono indicati al lordo dell'IVA ;

4. che le fatture indicate al punto 5. sono conservate presso la sede legale o amministrativa dell'Unione ed i costi sotto riportati sono congrui, ammissibili, interamente e regolarmente pagati;

5. che il totale delle spese sostenute ammonta a Euro _____ e le relative fatture, suddivise per ciascuna delle quattro "azioni" previste dal progetto sono le seguenti:

AZIONI: " _____"

Numero fattura	Data emissione fattura	Causale della fattura	Dati del fornitore	Importo della fattura (IVA inclusa)	Data della quietanza della fattura
Totale Spese					

Tutto ciò premesso

CHIEDO

la liquidazione di complessivi **Euro_____**, pari al saldo del cofinanziamento regionale concesso calcolato sulla base delle spese rendicontate.

ALLEGO

- relazione dettagliata in ordine alla realizzazione delle azioni progettuali ed ai risultati conseguiti;
- copia delle singole fatture e documentazione contabile attestante il pagamento;
- copia delle convenzioni o dei contratti stipulati con gli eventuali soggetti privati o pubblici incaricati dall'Unione dell'attuazione di parti del progetto.

Data _____

Il Legale Rappresentante
dell'Unione di Prodotto
_____
(Timbro e firma)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 1634

L.R. 7/1998 e ss.mm. - D.G.R. n. 1693/2008 - Approvazione integrazione ai progetti di marketing e promozione turistica anno 2016 di cui alla delibera n. 2097/2015 ed alla determinazione n. 2355/2016 - Approvazione contratto con APT Servizi Srl - C.U.P. E59D16001180002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Viste le seguenti Leggi regionali:

- n. 4 del 25 marzo 2016 "Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)", in particolare l'art. 16 comma 8;
- n. 7 del 4 marzo 1998 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi Regionali 5 dicembre 1996 n. 47, 20 maggio 1994 n. 22, 25 ottobre 1993 n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993 n. 28" e successive modificazioni;

Richiamate i seguenti atti, esecutivi nei modi di legge:

- la propria deliberazione n. 592 in data 4/05/2009, concernente: "L.R. 7/98 e succ. mod. - Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica", e successive modificazioni ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1693 in data 20/10/2008, concernente: "L.R. 7/1998 e succ. mod. Modalità per realizzazione da parte di APT Servizi srl di attività di promozione turistica attuative della programmazione regionale in materia di turismo - Approvazione schema di convenzione quadro poliennale tra Regione e APT Servizi srl", nonché la relativa Convenzione Quadro sottoscritta tra le parti in data 18/11/2008;
- la propria deliberazione n. 538 in data 11/05/2015, concernente: "L.R. 7/98 e s.m. - Linee guida generali per la promozione e la commercializzazione turistica anno 2016 - Obiettivi strategici";
- la propria deliberazione n. 2097 in data 14/12/2015, concernente: "L.R. 7/1998 e succ. mod. - D.G.R. n. 1693/2008 - Approvazione Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2016 – Approvazione contratto con APT Servizi s.r.l. di Bologna per la realizzazione del primo stralcio - Codice Unico di Progetto E49D15001100002";
- la determinazione dirigenziale n. 2355 del 18/2/2016, concernente "L.R. 7/1998 e succ. mod. - D.G.R. nn. 1693/2008 e 2097/2015 - Approvazione contratto con APT Servizi s.r.l. per la realizzazione del secondo stralcio dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2016 - C.U.P. E49D16000030002";

Preso atto di quanto contenuto:

- nel verbale della riunione del Consiglio d'Amministrazione di APT Servizi s.r.l. del 13/12/2012, nel quale, tra l'altro, è individuato il Presidente della società quale soggetto cui compete la rappresentanza avanti ad enti pubblici ed in particolare la firma di tutti gli atti e contratti con la Regione Emilia-Romagna;
- nella nota di APT Servizi s.r.l. prot. n. 65/16 del 30/9/2016 acquisita agli atti del Servizio Turismo e Commercio nella medesima data con prot. n. PG/640415, avente ad oggetto: "Proposta tecnico-operativa - Integrazione Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2016";

Dato atto che, a seguito dell'approvazione dei sopracitati provvedimenti n. 2097/2015 e n. 2355/2016, il budget complessivo per la realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2016, ammonta attualmente ad Euro 7.465.000,00, IVA ed ogni altro onere incluso, così suddivisi:

PROGETTO	BUDGET PREVISIONALE EURO (IVA INCLUSA)
Progetto Italia	**2.717.000,00**
di cui:	
Costo struttura operativa	610.000,00
Quota forfetaria spese e attività di carattere generale	756.400,00
Azioni	1.350.600,00
Progetto Estero	**4.748.000,00**
di cui:	
Costo struttura operativa	1.195.600,00
Quota forfetaria spese e attività di carattere generale	732.000,00
Azioni	2.820.400,00
TOTALE	**7.465.000,00**

Considerato che con la sopra citata nota prot. n. 65/16:

- APT Servizi ha proposto di integrare di Euro 899.794,76 (IVA inclusa) il budget già assegnato per la gestione e la realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2016, nel seguente modo:

PROGETTO ITALIA

Integrazione al budget previsionale di **Euro 404.535,76 (IVA inclusa),** di cui Euro 322.734,76 per il rafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro 81.801,00 per spese generali forfetarie;

PROGETTO ESTERO

Integrazione al budget previsionale di **Euro 495.259,00 (IVA inclusa),** di cui Euro 395.280,00 per il rafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro 99.979,00 per spese generali forfetarie;

- il Presidente di APT Servizi s.r.l. ha dichiarato: "Si precisa che la presente proposta di integrazione segue le stesse indicazioni relative all'analisi dell'articolazione dei costi, che sono contenute nelle 'Proposte esecutive per i Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2016';

Considerato che:

- conseguentemente all'integrazione di cui sopra, il budget

complessivo per la realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2016 è di EURO 8.364.794,76 (IVA e ogni altro onere inclusi) così suddiviso:

Progetto Italia EURO 3.121.535,76

Progetto Estero EURO 5.243.259,00;

- quanto indicato nella proposta di integrazione ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2016 risulta pertinente alle linee strategiche ed alle altre indicazioni contenute nella citata deliberazione n. 538/2015;
- l'APT Servizi s.r.l. ha proposto alla Regione di realizzare l'integrazione dei progetti con un corrispettivo complessivo di Euro 899.794,76 (IVA ed ogni altro onere incluso);
- l'onere proposto da APT Servizi s.r.l. appare motivato ed accettabile anche in considerazione delle dichiarazioni rese dal Presidente di APT stessa;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto:

- di approvare e disporre l'attuazione dell'integrazione ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2016 per l'importo di Euro 899.794,76, sulla base della sopra citata proposta di APT Servizi s.r.l.;
- di autorizzare l'approvazione alla formalizzazione dell'incarico ad APT Servizi s.r.l., nonché la sottoscrizione del relativo contratto, sulla base dello schema che, in allegato A), forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato in conformità alle disposizioni contenute nella sopracitata Convenzione Quadro di durata poliennale, dando atto che le modalità di liquidazione delle spese ivi previste vengono col presente atto parzialmente ridefinite alla luce dei principi stabiliti dal citato D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all'esigibilità della spesa nell'anno 2016 (scadenza dell'obbligazione), trattandosi di attività che si realizzeranno entro il 31 dicembre 2016 come dichiarato da APT Servizi s.r.l., e che pertanto si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi Regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di Stabilità regionale 2016)";
- La L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018" e succ.mod.;
- la L.R. 9 maggio 2016 n. 7 "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018;
- la L.R. 9 maggio 2016 n. 8 "Prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018";
- la determinazione dirigenziale n. 9199 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto "Variazioni di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione";
- la L.R. 29 luglio 2016, n. 13 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";
- la L.R. 29 luglio 2016, n. 14 "Assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";

Visti:

- il D.Lgs. n. 159/2011, avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", ed in particolare l'art. 83, comma 3;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1521 del 28/10/2013, concernente: "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- l'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi (inclusi i lavori), un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;
- la Legge 244/2007 e ss.mm. recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", art.1, commi dal 209 al 214 e D.M. 3 aprile 2013, n.55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- la circolare PG/2015/0200894 del 26/03/2015 avente per oggetto: "La fatturazione elettronica nell'Amministrazione pubblica";
- il D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la circolare prot. NP/2015/15246 del 6 novembre 2015, avente ad oggetto: "Indicatore di tempestività dei pagamenti: chiarimenti sulla perimetrazione dei 'debiti commerciali'";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'art. 22 con riferimento a quanto previsto in relazione alla categoria "società di cui sono detenute direttamente quote di partecipazione";
- la propria deliberazione n. 66 del 25/01/2016 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25/07/2016; avente ad oggetto "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66";

Viste inoltre:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 11;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto che è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, al progetto di investimento pubblico oggetto del presente provvedimento il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) E59D16001180002;

Viste le L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.;

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei modi di legge:

- n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016 e n. 1107/2016;
- n. 2416/2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare e disporre l'attuazione dell'integrazione dei Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2016, approvati con propria deliberazione n. 2097/2015 e con determinazione dirigenziale n. 2355/2016, secondo quanto proposto da APT Servizi s.r.l. di Bologna per un corrispettivo complessivo di Euro 899.794,76 IVA ed ogni altro onere incluso, come di seguito indicato:

PROGETTO ITALIA

Integrazione al budget previsionale di **Euro 404.535,76 (IVA inclusa),** di cui Euro 322.734,76 per il rafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro 81.801,00 per spese generali forfetarie;

PROGETTO ESTERO

Integrazione al budget previsionale di **Euro 495.259,00 (IVA inclusa),** di cui Euro 395.280,00 per il rafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro 99.979,00 per spese generali forfetarie;

2. di dare atto che, conseguentemente alla integrazione di cui al precedente punto 1., il budget complessivo per la realizzazione dei Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2016, è così ridefinito:

PROGETTO	BUDGET PREVISIONALE EURO (IVA INCLUSA)
Progetto Italia	**3.121.535,76**
di cui:	
Costo struttura operativa	610.000,00
Quota forfetaria spese e attività di carattere generale	838.201,00
Azioni	1.673.334,76
Progetto Estero	**5.243.259,00**
di cui:	
Costo struttura operativa	1.195.600,00
Quota forfetaria spese e attività di carattere generale	831.979,00
Azioni	3.215.680,00
TOTALE	**8.364.794,76**

3. di autorizzare l'approvazione della formalizzazione dell'incarico ad APT Servizi s.r.l. per la realizzazione delle integrazioni indicate al precedente punto 1.;

4. di approvare il contratto tra la Regione Emilia-Romagna ed APT Servizi s.r.l., secondo lo schema Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà, in attuazione della normativa regionale vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Responsabile del Servizio regionale competente;

5. di stabilire che il contratto di cui al precedente punto 4. avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, e che le attività saranno realizzate da APT Servizi s.r.l. entro il 31/12/2016;

6. di imputare la somma di Euro 899.794,76 registrata all'impegno n. 4188 sul Capitolo 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi srl (art. 7, comma 2, lett. a) L.R. 4 marzo 1998, n. 7; art. 16, comma 5, lett. a) L.R. 25 marzo 2016, n.4)", del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che è dotato della necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e ss.mm.;

7. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è di seguito espressamente indicata:

Missione 07 - Programma 01 - Codice Economico U.1.03.02.11.999 - COFOG 04.7 - Transazione UE 8 – SIOPE 1364 - C.I. Spesa 3 - Gestione Ordinaria 3 - C.U.P. E59D16001180002

8. di precisare che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente regionale competente provvederà, con propri atti formali, a disporre la liquidazione del suddetto importo di Euro 899.794,76, secondo le modalità stabilite dal contratto di cui al precedente punto 4., e, secondo quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, sulla base di fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia; le fatture dovranno essere emesse successivamente al rilascio dell'attestazione di conformità da parte della Regione ed il relativo pagamento avverrà nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture stesse, che dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice ZA2OT0;

9. di dare atto che le modalità di liquidazione del corrispettivo di cui al punto 6. che precede, vengono parzialmente ridefinite col presente atto, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato D.Lgs. n. 118/2011;

10. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

12. di dare atto infine che ad APT Servizi s.r.l. compete l'adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A)

SCHEMA DI CONTRATTO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E APT SERVIZI S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE AI PROGETTI DI MARKETING E PROMOZIONE TURISTICA DI PREVALENTE INTERESSE PER I MERCATI INTERNAZIONALI PER L'ANNO 2016

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Regione Emilia Romagna, posta in Bologna, Viale A. Moro n. 52,

fra

il Signor _____ (qualifica), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia Romagna (C.F. 80062590379), come da provvedimento della Giunta Regionale n. _____ in data _____

e

il Signor _____ (qualifica), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Società APT Servizi s.r.l. (C.F. 01886791209) a ciò delegato;

premesso che

- la Regione Emilia Romagna svolge le funzioni in materia di turismo ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7 del 4 marzo 1998 e successive modificazioni, ed in particolare, per quanto attiene agli interventi per la promozione e la commercializzazione, assolve ai propri compiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale medesima;

- la L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ha stabilito che la Regione si avvalga dell'APT Servizi S.r.l. quale suo strumento operativo;

- la società a responsabilità limitata APT Servizi, costituitasi con la partecipazione della Regione Emilia Romagna, ha come finalità lo svolgimento dei seguenti compiti essenziali (art. 11, 1° comma della L.R. n. 7/1998 e successive modificazioni):

  1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;

  2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;

  3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;

  4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;

  5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;

6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;

7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1693 in data 20/10/2008, concernente: "L.R. 7/1998 e succ. mod. Modalità per realizzazione da parte di APT Servizi srl di attività di promozione turistica attuative della programmazione regionale in materia di turismo - Approvazione schema di convenzione quadro poliennale tra Regione e APT Servizi srl";

- la Convenzione Quadro di durata poliennale sottoscritta tra la Regione Emilia Romagna ed APT Servizi s.r.l. in data 18/11/2008;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. ___ in data _____, esecutiva nei modi di legge, concernente: "_____";

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

In esecuzione di tutto quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento n. ____ del _____, la Regione Emilia Romagna attribuisce all'APT Servizi s.r.l., con sede legale in Bologna, Viale A. Moro n. 62, l'incarico per la realizzazione dell'integrazione ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per il 2016 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2097/2015 ed alla determinazione dirigenziale n. 2355/2016 (Codice Unico di Progetto C.U.P. E59D16001180002), secondo quanto contenuto nella proposta di APT Servizi s.r.l. richiamata nella citata deliberazione n. _____/2016, per un importo complessivo pari ad € 899.794,76, come di seguito suddiviso:

PROGETTO ITALIA

Integrazione al budget previsionale di **Euro 404.535,76 (IVA inclusa)**, di cui Euro 322.734,76 per il rafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro 81.801,00 per spese generali forfetarie;

PROGETTO ESTERO

Integrazione al budget previsionale di **Euro 495.259,00 (IVA inclusa)**, di cui Euro 395.280,00 per il rafforzamento delle azioni già previste e la realizzazione di nuove iniziative, ed Euro 99.979,00 per spese generali forfetarie;

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalla data di sottoscrizione e le attività saranno effettuate da APT Servizi s.r.l. entro il 31/12/2016 e dovranno essere rendicontate entro il 31/03/2017.

I termini relativi alla conclusione delle attività ed alla relativa rendicontazione potranno essere prorogati su motivata richiesta di APT Servizi s.r.l. con atto del dirigente competente.

La concessione dell'eventuale proroga comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione dell'impegno di spesa assunto con la deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del _____ in linea con i principi e postulati previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 3

COMPITI E FUNZIONI DELL'APT SERVIZI S.R.L.

PROCEDURE TECNICHE

Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni dell'APT Servizi s.r.l., nonché alle procedure tecniche e alle verifiche, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 della Convenzione Quadro di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1693 del 20/10/2008, che si intendono qui integralmente richiamate.

Ad APT Servizi s.r.l. compete l'adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 4

RAPPORTI FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 1 la Regione assume a suo carico l'onere di Euro 899.794,76 IVA 22% ed ogni altro onere incluso, che verrà corrisposto ad APT Servizi s.r.l. a seguito della sottoscrizione del presente contratto e sulla base delle richieste, documentazioni ed autocertificazioni, presentate da APT Servizi stessa e previste all'art. 4 della Convenzione Quadro approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1693/2008, nel rispetto della vigente normativa contabile, nonché dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con le stesse modalità previste dal contratto sottoscritto per la realizzazione del secondo stralcio dei Progetti di marketing e promozione turistica per l'anno 2016, approvato con determinazione dirigenziale n. 2355/2016.

Le fatture saranno emesse secondo quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente al rilascio dell'attestazione di conformità da parte della Regione ed il relativo pagamento avverrà nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture stesse, che dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice ZA2OT0.

ARTICOLO 5

EFFETTI PER INADEMPIMENTI PARZIALI DEL CONTRATTO

Nel caso di gravi inadempimenti da parte di APT Servizi s.r.l., la Regione si riserva di risolvere l'incarico per ogni singola azione non realizzata e di richiedere il risarcimento per eventuali danni.

ARTICOLO 6

DOMICILIO LEGALE E FISCALE

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara il proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52.

La Società APT Servizi s.r.l. dichiara il proprio domicilio fiscale in Rimini - Piazzale Fellini n. 3 ed il proprio domicilio legale in Bologna - Viale Aldo Moro n. 62.

ARTICOLO 7

RAPPORTO FRA LE PARTI

Il presente contratto è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusta il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986, tenendo presente che i corrispettivi previsti nel presente contratto sono assoggettati ad IVA.

ARTICOLO 8

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente contratto, saranno risolte tramite arbitrato irrituale, così regolamentato:

- la parte richiedente comunicherà all'altra a mezzo raccomandata A.R. il nominativo del proprio arbitro e l'intenzione di attivare l'arbitrato;

- la parte ricevente dovrà comunicare entro 30 giorni dal ricevimento, a mezzo raccomandata A.R. alla parte richiedente, il nominativo del proprio arbitro;

- i due arbitri nomineranno l'arbitro presidente.

Qualora non vi fosse accordo fra i due arbitri, ovvero una parte non provvedesse nel termine sopra assegnato alla nomina del proprio arbitro, spetterà al Presidente del Tribunale di Bologna nominare l'arbitro Presidente ed eventualmente l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità, osservando il procedimento e le norme del codice di procedura civile di cui agli artt. 808 e segg.

Sede dell'arbitrato sarà la città di Bologna.

Gli arbitri non potranno decidere le controversie eventualmente insorte devolute alla competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Viene inoltre convenuto che le eventuali vertenze giudiziarie successive all'arbitrato di cui al presente articolo, comunque derivanti dal presente accordo, saranno deferite in via esclusiva all'autorità giudiziaria di Bologna.

Bologna,

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER L'APT SERVIZI S.R.L

_____ _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2016, N. 1647

Documento programmatico sulla sicurezza della Giunta della Regione Emilia-Romagna - Aggiornamento ottobre 2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito denominato Codice;

Richiamati in particolare:

- l'art. 31 del Codice, in base al quale i trattamenti di dati personali possono essere effettuati soltanto se sono adottate misure idonee e preventive in modo da ridurre al minimo rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- l'art. 34 del Codice, che prevede l'adozione di misure di sicurezza nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B) del Codice stesso, vale a dire l'adozione delle cosiddette "misure minime";

Richiamato l'Allegato B "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" del Codice stesso;

Visto l'art. 45 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, che abroga la lettera g) del comma 1 e i paragrafi da 19 a 19.8 e il paragrafo 26 dell'allegato B del Codice;

Preso atto che l'art. 45 del D.L. n. 5/2012 abroga:

- la lettera g) del comma 1 dell'art. 34 del Codice e che quindi la redazione di un Documento Programmatico sulla Sicurezza non è più da considerare tra le "misure minime" di sicurezza;

- i paragrafi da 19 a 19.8 e il paragrafo 26 dell'Allegato B del Codice, che specificavano il contenuto del suddetto Documento Programmatico sulla Sicurezza e l'obbligo di riferire della sua adozione nella redazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio dell'aggiornamento del Documento Programmatico della sicurezza;

Considerato peraltro che:

- sono ancora vigenti le norme che obbligano il titolare di trattamenti di dati personali ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza, come stabilito dall'art. 31 del Codice sopra richiamato e, in particolare, le misure minime contenute nell'art. 34 del Codice, come specificate nell'Allegato B del Codice (ad esclusione dei paragrafi abrogati, vale a dire dal 19 al 19.8 e il 26);

- nell'individuare le misure idonee e preventive, per soddisfare quanto previsto dai più volte richiamati artt. 31 e 34 del Codice, occorre effettuare un'accurata analisi dei rischi in essere e programmare le azioni da attuare per eliminare o diminuire tali rischi;

- si ritiene opportuno che la suddetta analisi sia contenuta in un Documento formale adottato dal titolare dei trattamenti di dati personali;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", che all'Appendice 5 specifica le competenze del titolare dei trattamenti di dati personali e del Responsabile della sicurezza della Giunta;

- n. 1783/2012, che al punto 11 del dispositivo sostituisce la lettera c) del paragrafo 276 della deliberazione n. 2416/2008 con il seguente testo: è competenza della Giunta "adottare con proprio atto, aggiornato periodicamente, il Documento Programmatico per la Sicurezza, in quanto tale documento è da considerare quale idonea misura di sicurezza;

- n. 1264 del 1 agosto 2005 "Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna regionale in materia di protezione di dati personali";

- n. 1007 del 7 luglio 2014 "Documento Programmatico sulla Sicurezza della Giunta della Regione Emilia-Romagna - Aggiornamento giugno 2014";

Valutata quindi l'opportunità dell'adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza da parte di questa Giunta, da considerare non più una misura minima ma una misura idonea e preventiva da redigere in base all'art 31 del Codice, in quanto (pur in una forma semplificata rispetto alla schema tipo predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali quando lo stesso era obbligatorio) tale Documento riporta l'analisi dei rischi e l'individuazione delle misure di sicurezza, sia idonee sia minime, con la tempistica e la verifica della loro concreta attuazione;

Considerato inoltre che il Documento Programmatico sulla Sicurezza:

- descrive in modo preciso ed accurato tutti gli aspetti legati all'organizzazione della sicurezza dell'Ente (l'elenco dei trattamenti effettuati, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, le misure adottate per la protezione degli strumenti informatici, la protezione delle aree e dei locali, ecc), indica le misure che si intendono adottare per aumentarne il livello (analizzando i rischi e definendo le misure per prevenirli o per ridurne l'impatto) e sottolinea quali sono gli obiettivi dell'Ente in materia di tutela dei dati personali;

- contiene informazioni dettagliate su tutti i sistemi informativi della Giunta della Regione Emilia-Romagna, ivi comprese le misure in essere e da adottare per la protezione dei dati personali trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici, sia senza l'ausilio di strumenti elettronici;

Ritenuto quindi:

- che l'accesso al Documento Programmatico sulla Sicurezza da parte di soggetti esterni potrebbe evidentemente mettere in pericolo non solo la sicurezza dell'Ente, ma soprattutto la riservatezza di coloro i cui dati sono oggetto di trattamento da parte dell'Ente;

- che le informazioni contenute in questo atto allegato siano riservate;

Considerato inoltre:

- che il Documento Programmatico sulla Sicurezza è da ritenersi documento a carattere programmatorio, che definisce la politica dell'Ente in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali;

- di mantenere la cadenza annuale del suo aggiornamento;

Informato il Comitato di Direzione;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare l'allegato "Documento Programmatico sulla Sicurezza della Giunta della Regione Emilia-Romagna - Aggiornamento ottobre 2016" e tutti i suoi allegati, considerato parte integrante della presente deliberazione;
2. di disporre che le informazioni contenute nell'allegato di cui al punto 1 siano riservate per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono interamente richiamate;
3. di disporre che le eventuali istanze relative al diritto di accesso a tale atto siano istruite con particolare attenzione e siano inoltrate per competenza al Responsabile della Sicurezza;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna omettendo l'allegato Documento Programmatico sulla Sicurezza e tutti gli allegati in esso contenuti per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono interamente richiamate.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2016, N. 1648

Modifiche alla D.G.R. 1496/2011: integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWT alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di sostituire, al punto 7. dell'allegato 1 – parte integrante della DGR 1496/2011, alla voce "Limiti per impianti nuovi" il valore «150 mg/Nm³» con il valore «100 mg/Nm³» relativamente a tutti gli impianti con potenza termica nominale uguale o minore di 3 MW, così come riportato nella tabella che segue:

INQUINANTI	**Valori Limite per potenza termica nominale**		
	≤250 kW	**> 250 kW e ≤ 3 MW**	**> 3 MW**
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) *	**100**	**100**	**100**
* escluso il metano			

2. di confermare in ogni altra sua parte la citata deliberazione n. 1496/2011;

3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2016, N. 1688

Assegnazione in favore di INPS di risorse a valere sul PO FSE 2014-2020 per il pagamento dell'indennità dei tirocini Misura 5 del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani. Accertamento entrate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Parternariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la propria deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2015 "Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- n. 992 del 7 luglio 2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- n. 1646 del 2 novembre 2015 "Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Viste le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n. 167 del 15 luglio 2014 "Approvazione del "Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571)";
- n. 164 del 25 giugno 2014 "Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente". (Proposta della Giunta regionale in data 14 aprile 2014, n. 515)";
- n. 75 del 21 giugno 2016 "Approvazione del "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Visti in particolare:

- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e ss. mm. "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" che dettano disposizioni in merito al tirocinio;
- la Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- la Legge n. 64 del 6 marzo 2001 "Istituzione del servizio civile nazionale" e ss.mm;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 e ss.mm. "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- il Decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 236 del 19 luglio 1993, e ss.mm. ii. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1 comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" che disciplina, tra l'altro, il contratto di apprendistato;
- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che definisce i "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";

Viste le Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.;
- n. 5 del 30 giugno 2011, "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" e ss.mm.;

Richiamate in particolare:

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, la quale rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- l'Accordo di Parternariato, trasmesso in data 22/4/2014 dall'Autorità Nazionale alla Commissione Europea che individua il "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani", di seguito PON-YEI tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

Visti altresì:

- il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)4969 del 11/07/2014;
- la propria deliberazione n. 475/2014 "Approvazione schema di convenzione tra ministero del lavoro e delle politiche sociali e regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. Approvazione proposta di piano regionale di attuazione";
- la "Convenzione fra Regione Emilia-Romagna - Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro" relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani sottoscritta in data 18/4/2014;
- la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali m_lps.39.Registro Ufficiale.Uscita.0002670.24-02-2016, ad oggetto: Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – II Fase Garanzia Giovani";

Dato atto inoltre che:

- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato dalla stessa il 23 dicembre 2013;
- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 "Governance gestionale" indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
- l'"Outline for the YGIP - Non-exhaustive list of examples of Youth Guarantee policy measures and reforms that can be supported by the European Social Fund ESF and the Youth Employment Initiative (YEI)" comprensivo degli allegati prevede che la Youth Employment Iniziative finanzi unicamente misure direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione giovanile e non azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica;

Viste in particolare le proprie deliberazioni:

- n. 985 del 30/6/2014 "Piano di attuazione regionale di cui alla DGR n. 475/2014. Approvazione delle prime procedure di attuazione";
- n. 1676 del 20/10/2014 "Disposizioni per l'attuazione di parte delle misure di cui al piano di attuazione regionale della Garanzia per i giovani approvato con propria deliberazione n. 475/2014 e del servizio di SRFC in esito ai tirocini attivati ai sensi della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.";
- n. 1964 del 22/12/2014 "Ulteriori disposizioni attuative del Piano regionale "Garanzia Giovani" di cui alla D.G.R. 475/2014 e modifiche alla propria D.G.R. 1676/2014."

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 77 del 9 febbraio 2015 "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani approvato con propria deliberazione n. 475/2014. Proposta di riprogrammazione. I Provvedimento.";
- n. 1421 del 28 settembre 2015 "Riprogrammazione del piano attuativo regionale del Programma Nazionale "Garanzia Giovani" di cui alla DGR 475/2014 e ss. mm.;
- n. 1671 del 02 novembre 2015 "Ulteriore riprogrammazione del Piano attuativo regionale del programma nazionale "Garanzia Giovani" di cui alla DGR 475/2014 e ss.mm.;
- n. 745 del 23 maggio 2016 "Quarta riprogrammazione del Piano attuativo regionale del programma nazionale "Garanzia Giovani" di cui alla DGR 475/2014 e ss.mm. e modifica dei termini per l'erogazione di incentivi alle imprese di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1964/2014";
- n. 1105 del 28 luglio 2015 "Servizio di formalizzazione delle competenze per i tirocini di cui alla L.R. n. 17/2005 e ss.mm- PO FSE 2014-2020";
- n. 151 del 15 febbraio 2016 "Servizio di formalizzazione delle competenze per i tirocini di cui alla L.R. n. 17/2005 e ss.mm- PO FSE 2014-2020 - Integrazione delle risorse finanziarie previste dalla dgr 1105/2015";
- n. 792 del 30 maggio 2016 "Stanziamento risorse POR FSE per il finanziamento dell'attività di promozione dei tirocini in attuazione del Piano Regionale per la Garanzia Giovani di cui alla propria deliberazione n. 475/2014";

Richiamate in particolare:

- la propria deliberazione n. 1639 del 13/10/2014 "Approvazione dello Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della "Garanzia Giovani";
- la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. N. 9870 del 04/07/2016 ad oggetto "Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" – Programmazione 2014-2020 – Addendum alla Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito delle risorse POR";
- la propria deliberazione n. 1290 dell'1/08/2016 "Approvazione dello Schema di Addendum alla Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani e stanziamento di Euro 3.000.000,00 a valere sul POR FSE a copertura finanziaria della Misura 5 'Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica'";

Dato atto che il succitato Addendum, firmato da tutte le parti coinvolte, è stato trasmesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Emilia-Romagna e alla Direzione Regionale dell'INPS con nota protocollo m_lps.39.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0013556.20-09-2016;

Considerato che gli interventi previsti nel Piano di Attuazione Regionale "Iniziativa Occupazione Giovani" sono ammissibili al cofinanziamento comunitario del FSE nell'ambito sia del Programma Operativo Nazionale YEI, di cui la Regione Emilia-Romagna è Organismo Intermedio, sia del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, nel rispetto delle regole di informazione e pubblicità, gestione, controllo e rendicontazione comuni ad entrambi i programmi, così come previsto dalla citata propria Deliberazione n. 1290/2016;

Considerato inoltre l'attuale fase di valutazione delle politiche attive fin qui finanziate a favore dei giovani nel più ampio contesto del Piano nazionale di Garanzia Giovani e di confronto

istituzionale con la Commissione europea per il rifinanziamento del PON YEI per il restante periodo della programmazione SIE 2014-2020;

Considerato, altresì, l'obiettivo generale e comune di assicurare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali destinate a favorire l'occupabilità dei giovani emiliano-romagnoli siano esse programmate nell'ambito del Programma Operativo regionale FSE 2014-2020 o del Programma operativo nazionale YEI il cui rifinanziamento è oggetto di negoziato con la Commissione europea;

Dato atto che:

- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani, di cui alla deliberazione n. 475/2014, un ammontare pari ad euro € 26.852.973,21 per l'erogazione della misura 5, "Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica" come indicato nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" trasmesso in data 15/04/2014 di cui all'art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione e, nell'ambito di tale disponibilità, ai fini dell'erogazione dell'indennità la Regione ha previsto un ammontare di risorse pari ad euro 20.852.973,21;
- con la citata deliberazione n. 745/2016 l'ammontare delle risorse di cui all'alinea precedente è stato riprogrammato da Euro 20.852.973,21 a Euro 21.578.973,21;
- con la citata deliberazione n. 792/2016 le risorse previste dalla citata deliberazione n. 1676/2014 per l'attività di promozione dei tirocini in attuazione del Piano regionale per la Garanzia Giovani di cui alla citata deliberazione n. 475/2014 sono state integrate con ulteriori risorse a valere sul Programma Operativo FSE 2014/2020 - Obiettivo Tematico 8- per un importo massimo di Euro 1.000.000,00;

Considerato che il Piano regionale di attuazione di cui alla sopra citata deliberazione n. 475/2014 ha definito una strategia regionale di intervento finalizzata a raccogliere in una cornice unitaria le misure di intervento comuni a tutte le Regioni, ulteriori interventi specifici, complementari e integrativi, a valere su altre risorse nazionali e su risorse di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, e le misure definite dall'infrastruttura educativa e formativa regionale;

Dato atto inoltre che la programmazione regionale delle politiche formative e per il lavoro 2014 - 2020 trova nel Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020 il proprio fondamento, e individua gli obiettivi e le priorità di intervento sui quali far convergere le diverse risorse nazionali per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro nonché le risorse comunitarie per l'attuazione della Garanzia Giovani nell'ambito di una strategia generale di sviluppo regionale alla quale concorrono le diverse risorse regionali, nazionali e comunitarie;

Ritenuto opportuno prevedere misure volte a garantire l'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate ai giovani, dando priorità a quelle del Programma operativo nazionale YEI qualora venga concordato il rifinanziamento per il restante periodo di programmazione SIE, e al contempo rendere immediatamente disponibili risorse del Programma operativo regionale FSE 2014-2020 eventualmente liberate da impegnare per interventi in coerenza con gli obiettivi ed i target del programma regionale;

Preso atto che con nota Prot. n. 3614 del 9/3/2016 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali esprime il proprio nulla osta alla proposta della Regione Emilia-Romagna di rifinanziare il Piano di attuazione della Garanzia Giovani con risorse del Programma Operativo Regionale FSE;

Dato atto che la Direzione Regionale dell'INPS con PEC INPS.1380.26/09/2016.0008456 e ns prot. PG/2016/631627 del 26/09/2016 ha comunicato il raggiungimento dell'importo massimo spendibile avendo la Regione Emilia-Romagna finora inviato richieste di pagamento per un importo pari ad euro 21.525.116,97, e che pertanto non possono essere validati dall'INPS stesso ulteriori pagamenti trasmessi dalla Regione oltre tale importo;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la continuità dell'erogazione della misura 5 tirocinio in attesa del rifinanziamento del programma Garanzia Giovani da parte della Commissione Europea, di procedere con il presente atto al trasferimento delle risorse a favore dell'INPS, per un importo pari a Euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR FSE - Obiettivo tematico 8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - Asse I - Occupazione, in attuazione della citata propria deliberazione n.1290/2016 e dell'art. 2, commi 1 e 2, dell'"Addendum alla Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani" che definisce le modalità operative riferite all'anticipazione delle risorse finanziarie e all'erogazione delle indennità di tirocinio;

Considerato che il Piano finanziario di cui al paragrafo precedente è stato concordato con INPS Regionale sulla base dell'andamento delle certificazioni già effettuate e delle previsioni di spesa relative all'anno 2016;

Ritenuto altresì opportuno rimandare a successivi atti del Responsabile del Servizio Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro la liquidazione all'INPS del suddetto importo a d avvenuta escutività del presente atto;

Visti:

- la legge n. 3 del 16/1/2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in particolare l'art. 11;
- la legge n. 136 del 13/8/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7/07/2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss. mm.;

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25/1/2016, "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";
- la determinazione dirigenziale n. 12096/2016 "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7 comma 3 D.lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66";

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", e ss.mm.ii.;
- la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/20(20) uff.II Ord. Sic.Pub. dell'8/2/2013 avente per oggetto "D.lgs. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Prime indicazioni interpretative";

Dato atto che ricorrono le condizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 83 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- la L.R. n. 40 del 15/11/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
- la L.R. n. 43 del 26/11/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
- il D.Lgs. 118 del 23/6/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. n. 22 del 29/12/2015 "Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità 2016";
- la L.R. n. 23 del 29/12/2015, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016) e succ. mod.;
- la L.R. n. 24 del 29/12/2015, "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" e succ. mod.;
- la L.R. n. 7 del 9/5/2016 "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018"
- la L.R. n. 8 del 9/5/2016 "Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";
- la L.R. n. 13 del 29/7/2016 "Disposizioni collegate alla Legge di Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";
- la L.R. n. 14 del 29/7/2016 "Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";
- la propria deliberazione n. 2259 del 28/12/2015, avente per oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 – 2018" e succ. mod.
- la propria deliberazione n. 700 del 16/5/2016 "Prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Variazioni al documento tecnico d'accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale";
- la propria deliberazione n. 1258 del 1/8/2016 "Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";

Atteso che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del citato art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini definiti nell'Addendum alla Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna e INPS - il cui schema è stato approvato con la propria deliberazione n.1290/2016 - per procedere al trasferimento delle risorse, nonché sulla base del Piano finanziario concordato con INPS Regionale, la spesa di cui al presente atto è esigibile nell'esercizio finanziario 2016 per 3.000.000;00;
- ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all'esigibilità della spesa nell'anno 2016 (scadenza dell'obbligazione) e che pertanto si possa procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dell'INPS;
- che le procedure dei conseguenti pagamenti che saranno disposti con il presente atto sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56 comma 6 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Dato atto che le suddette risorse del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Asse I - Occupazione, quantificate complessivamente in Euro 3.000.000,00, trovano copertura sui pertinenti Capitoli di spesa nn. 75610, 75611 e 75612 del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con la propria deliberazione n.2259/2015 e ss.mm.;

Dato atto che, trattandosi di contributi a rendicontazione quelli relativi al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020, a fronte degli impegni di spesa assunti col presente atto si matura un credito nei confronti delle amministrazioni finanziatrici pari ad Euro 2.550.000,00 (di cui Euro 1.500.000,00 nei confronti dell'Unione Europea, ed Euro 1.050.000,00 nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per cofinanziamento nazionale);

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm;
- n. 56 del 25/1/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29/2/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28/4/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16/5/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 1107 dell'11/7/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale competente;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:

1. di procedere all'assegnazione delle risorse a favore dell'INPS,

per un importo di Euro 3.000.000,00, di cui al Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Asse I - Occupazione;

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 3.000.000,00 registrata come segue:

- per Euro 1.500.000,00 al n. 4246 di impegno sul Capitolo U75610 “Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati alla crescita e occupazione. (Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e occupazione" - Programma operativo regionale 2014/2020 - Contributo CE sul FSE (Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, Dec. C(2014) 9750 del 12 dicembre 2014).”,
- per Euro 1.050.000,00 al n. 4247 di impegno sul Capitolo U75611 “Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati alla crescita e occupazione. (Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e occupazione" - Programma operativo regionale 2014/2020 (L. 16 aprile 1987, n. 183, delibera CIPE, Dec. C(2014) 9750 del 12 dicembre 2014) - Mezzi statali.”,
- per Euro 450.000,00 al n. 4248 di impegno sul Capitolo U75612 “Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati alla crescita e occupazione. (Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e occupazione" - Programma operativo regionale 2014/2020 (l.r. 30 giugno 2003, n.12; l.r. 1 agosto 2005, n. 17; Dec. C(2014) 9750 del 12 dicembre 2014) - Quota Regione.”,

del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con la propria deliberazione n. 2259/2015 e ss.mm.;

3. di dare atto che, in attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, sono le seguenti:

- Capitolo 75610 - Missione 15 - Programma 03 - Cod. economico U.1.04.01.03.001 - COFOG 04.1 - Transazione UE 3 - SIOPE 1520 - C.I. Spesa 3 - Gestone ordinaria 3

- Capitolo 75611 - Missione 15 - Programma 03 - Cod. economico U.1.04.01.03.001 - COFOG 04.1 - Transazione UE 4 - SIOPE 1520 - C.I. Spesa 3 - Gestone ordinaria 3

- Capitolo 75612 - Missione 15 - Programma 03 - Cod. economico U.1.04.01.03.001 - COFOG 04.1 - Transazione UE 7 - SIOPE 1520 - C.I. Spesa 3 - Gestone ordinaria 3

4. di accertare a fronte degli impegni di spesa di cui al punto 2) la somma di Euro 2.550.000,00 così come di seguito specificato:

- quanto ad Euro 1.500.000,00 registrati al n. 926 di accertamento sul capitolo 4251 - “Contributo dell'Unione Europea sul Fondo sociale europeo per il finanziamento del Programma operativo regionale 2014/2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, Dec. C(2014) 9750 del 12 dicembre 2014)” - UPB 2.4.4660, quale credito nei confronti dell’Unione Europea a titolo di risorse del Fondo Sociale Europeo;
- quanto ad Euro 1.050.000,00 registrati al n. 927 di accertamento sul capitolo 3251 - “Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma operativo regionale 2014/2020 Fondo sociale europeo Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (legge 16 aprile 1987, n. 183, delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, Dec. C(2014)9750 del 12 dicembre 2014)” - UPB 2.3.3160, quale credito nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale a valere sul fondo di rotazione;

del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016;

5. di stabilire che alla liquidazione in un'unica soluzione dell’importo di cui al punto 1) provvederà il Responsabile del Servizio “Gestione e Controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro” ad avvenuta esecutività del presente atto;

6. di dare atto che il Codice Unico di Progetto assegnato dalla competente struttura ministeriale è stato acquisito per ogni destinatario di un tirocinio ed è presente negli atti del Responsabile del Servizio Lavoro che approvano gli elenchi dei tirocini ammissibili;

7. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7 del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 OTTOBRE 2016, N. 1698

L.R. 3/99. Programma regionale attività produttive 2012-2015, Attività 4.4. Approvazione bando per la concessione di contributi a progetti di internazionalizzazione del sistema fieristico regionale sui mercati esteri "Fiere e Filiere 2016-2017" - IV Annualità, Edizione 2 -

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L.R. 6/04 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università.";
- la L.R. 3/99 “Riforma del sistema regionale e locale”, in particolare gli artt. 54 e 55, nonché l’art. 61 che prevede che la Regione, in concorso con altri soggetti, sostenga la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri stipulando, a tal fine, accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l’ICE, il sistema camerale, le Associazioni imprenditoriali e delle categorie produttive, gli enti fieristici ed altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei;
- la L.R. 12/2000 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, in particolare l’art. 17, comma 1, in cui è disposto che la Regione concorra finanziariamente, nell’ambito e con le modalità previste dai programmi di promozione delle esportazioni e dell’internazionalizzazione, disciplinati dal Programma regionale per le attività produttive industriali di cui all’art. 54 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, alla promozione e allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012 recante "Approvazione del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, Innovazione e trasferimento Tecnologico 2012-2015, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 7/2002 e del Programma regionale Attività Produttive 2012-2015 ai sensi del comma 2, dell'art. 54 della L.R. n. 3/99" (di seguito PRAP 2012-2015);
- il Programma regionale Attività Produttive 2012-2015, di cui al precedente alinea, in particolare l'Attività 4.4, "Sostegno a progetti e programmi di fiere e filiere del sistema regionale";

Premesso che l'Attività 4.4 sopra richiamata, nel definire le modalità di intervento, stabilisce che la Regione proceda attraverso bandi, manifestazioni di interesse o interventi diretti anche in cofinanziamento;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna con DGR. n. 40/2011, ha istituito il "Tavolo per il sistema fieristico regionale", il quale è impegnato nell'affermazione del ruolo delle società fieristiche regionali in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero. E' inoltre impegnato a favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie societarie sul piano dell'organizzazione e dello svolgimento degli eventi, sostenendo la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse realtà fieristiche;

- il sostegno alle azioni di promozione internazionale del sistema fieristico regionale (SFR), già attuato con DGR n. 302/2013, con DGR n. 409/2014 ed ancora, nell'anno di celebrazione dell'Esposizione Universale di Milano, con DGR n. 186/2015, nonché - successivamente - con DGR n. 407/2016 si conferma come una priorità anche per il 2017;

- è opportuno promuovere la partecipazione più ampia possibile di imprese e attori del sistema fieristico e produttivo dell'Emilia-Romagna a iniziative di promozione delle principali fiere e filiere produttive regionali nei paesi esteri;

- è opportuno sostenere la partecipazione di soggetti fieristici specializzati alla definizione congiunta di progetti di promozione internazionale del SFR, da realizzarsi in Emilia-Romagna e all'estero, in grado di sostenere ed espandere le opportunità commerciali, di collaborazione industriale e di investimento delle piccole e medie imprese (PMI) dell'Emilia-Romagna.

Ritenuto pertanto opportuno:

- approvare, in considerazione di quanto sopra esposto, il bando per l'annualità 2016-2017, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce modalità e criteri di accesso ai benefici e che, nelle relative appendici, riporta la modulistica necessaria per la presentazione delle domande;
- stabilire che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle attività progettuali che saranno oggetto operativo del presente bando verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- specificare che:
  - al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;
  - in ragione di quanto sopra indicato, ne deriva che le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. con riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;
  - alla luce di ciò la copertura finanziaria prevista nell'articolazione del capitolo di spesa indicato nel presente provvedimento, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche della validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

Valutato di definire i criteri, le modalità, i soggetti beneficiari e promotori, le azioni ammissibili, la definizione delle procedure per la presentazione di proposte progettuali che potranno essere realizzate con la partecipazione finanziaria della Regione e ogni altra indicazione tecnico-operativa, nel testo del bando di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, denominato "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE SUI MERCATI ESTERI "FIERE E FILIERE 2016-2017" - IV annualità, edizione 2 -, dando atto che:

- l'istruttoria delle proposte progettuali che perverranno nel periodo di apertura del presente bando sarà realizzata, entro 30 giorni, seguendo l'ordine cronologico di arrivo, dal Servizio Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese;
- entro i successivi 30 giorni, una Commissione di valutazione nominata con propri atti dal Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa della Regione Emilia-Romagna, che potrà essere integrata con esperti esterni all'amministrazione regionale, valuterà il progetto a cui attribuirà un punteggio, secondo i criteri di cui all'art. 8 del testo del bando;
- le proposte progettuali con un punteggio inferiore a 60/100 saranno escluse;
- il Dirigente competente, Responsabile del procedimento, con propria lettera, provvederà, di norma entro 15 giorni successivi alla conclusione della fase valutativa, a comunicare l'ammissione della proposta progettuale alle fasi successive o la sua esclusione motivata;
- la Regione agevolerà la realizzazione del progetto, selezionato e approvato secondo quanto previsto dal bando, cofinanziando le spese sostenute dal promotore fino al massimo del 40% del valore delle spese ammissibili, eventualmente elevabile al 50% in caso di effettiva realizzazione di azioni di outgoing o di compartecipazione paritetica di soggetto afferente un diverso quartiere fieristico regionale, ed entro il limite di 150.000,00 euro, come stabilito all'art. 7 del testo del bando;
- nell'ambito delle spese complessive del progetto e dei limiti del contributo regionale, di cui al precedente alinea, la Regione si riserva di concordare le azioni e le pertinenti voci di spesa che saranno sostenute con le proprie risorse;

- ai contributi di cui al presente bando si applica il Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti "de minimis";
- le proposte progettuali, selezionate con le modalità previste nell'allegato alla presente deliberazione, saranno approvate, con propri atti, dal Dirigente Responsabile del Servizio Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese, e, successivamente, una volta terminati gli interventi oggetto del contributo e previa verifica della documentazione di spesa presentata dai richiedenti, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 40/2001, liquidati, con successivi propri atti, dal suddetto Dirigente Responsabile;
- la presentazione di iniziative progettuali ai sensi del presente bando, nonché la loro eventuale valutazione da parte della Commissione di valutazione, non comporta alcun impegno della Regione Emilia-Romagna a sostenere finanziariamente le iniziative;

Considerato che:

- i progetti che saranno ammessi ai benefici su indicati verranno realizzati entro il 30/12/2017, con spese ammissibili a partire dalla data di presentazione del progetto;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del bando, il contributo concesso sarà liquidato in un'unica soluzione alla conclusione di ciascun progetto, dietro presentazione della rendicontazione dei costi sostenuti e della documentazione richiesta dall'art. 13;
- la rendicontazione delle spese dovrà essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di conclusione del progetto;
- le risorse necessarie al finanziamento dei progetti di cui al precedente alinea, saranno reperite, nel rispetto della esigibilità della spesa prevista per ogni progetto in riferimento alle annualità 2016 e 2017, secondo i termini di realizzazione delle attività, nell'ambito del cap. 23321 "Contributi a imprese per l'attuazione di interventi a sostegno dei processi di internazionalizzazione del sistema fieristico (artt. 54, 55, 61 e 72, L.R. 21 aprile 1999, n. 3; Programma regionale Attività Produttive) del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. n. 2259/2015;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed in particolare l'art. 26;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

- la Determinazione dirigenziale n. 12096 "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 2016 n.66;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la L.R. 6 settembre 1993, n. 32, "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso", in particolare il comma 3 dell'art. 19 che prevede che le domande aventi oggetto benefici finanziari conservino validità per i ventiquattro mesi successivi alla presentazione delle stesse nel caso in cui il relativo procedimento non possa concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei mezzi finanziari;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018" (Legge di stabilità regionale 2016);
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";
- la L.R. 9 maggio 2016, n. 7 "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";
- la L.R. 9 maggio 2016, n. 8 "Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018";
- le LL.RR. 13 e 14 del 29 luglio 2016;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)", commi da 792 a 799 (G.U. 30/12/2015, n. 302 - s.o. 70);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" e successiva modifica;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
- n. 56/2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001
- n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016 n. 702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 dell' 11 luglio 2016;

Richiamata, infine, la determinazione n. 1269/2016 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Attività produttive, commercio, turismo";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di stabilire che tutte le considerazioni formulate in premessa costituiscano parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare, per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

a) il testo del "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE SUI MERCATI ESTERI "FIERE E FILIERE 2016-2017" - IV annualità, edizione 2 -, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui si definiscono i criteri, le modalità, i soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali, le azioni ammissibili e ogni altra indicazione tecnico-operativa;

b) la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande al bando suddetto, appendice 1 parte integrante e sostanziale dell'allegato alla presente deliberazione;

3. di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle attività progettuali che saranno oggetto operativo del presente bando verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

4. di precisare che la copertura finanziaria prevista nell'articolazione del capitolo di spesa indicato nel presente provvedimento, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche della validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

5. di dare atto che:

a) la presentazione di iniziative progettuali ai sensi dell'allegato bando, nonché la loro eventuale valutazione positiva da parte della Commissione di valutazione, non comporta alcun impegno della Regione Emilia-Romagna a sostenere finanziariamente le iniziative;

b) l'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dal Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse;

c) la valutazione di merito dei progetti che avranno superato con esito positivo le verifiche di cui alla lettera b), sarà svolta, entro i successivi 30 giorni, da un apposito nucleo di valutazione, nominato con provvedimento del Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, che potrà essere integrato con esperti esterni all'amministrazione regionale;

d) il Responsabile del procedimento, con propria lettera, alla conclusione della fase valutativa, provvederà a comunicare l'ammissione della proposta progettuale alle fasi successive o la sua esclusione;

e) le proposte progettuali selezionate ed eventualmente riviste ai sensi di quanto disposto dal bando, saranno approvate, e, successivamente, liquidate, con propri atti, dal Dirigente Responsabile del Servizio Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese;

f) la Regione agevolerà la realizzazione del progetto, selezionato e approvato secondo quanto previsto dal bando, cofinanziando le spese sostenute dal promotore fino al massimo del 40% del valore delle spese ammissibili, eventualmente elevabile al 50% in caso di effettiva realizzazione di azioni di outgoing o di compartecipazione paritetica di soggetto afferente un diverso quartiere fieristico regionale, ed entro il limite di 150.000,00 euro, come stabilito all'art. 7 del testo del bando, dando altresì atto che ai contributi di cui al presente bando si applica il Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti " de minimis ";

g) nell'ambito delle spese complessive del progetto e dei limiti del contributo regionale, di cui al precedente punto f), la Regione si riserva di concordare le azioni e le pertinenti voci di spesa che saranno sostenute con le proprie risorse;

h) i progetti che saranno ammessi ai benefici di cui al punto f) verranno realizzati entro il 30/12/2017, con spese ammissibili a partire dalla data di presentazione del progetto;

i) ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 dal bando, il contributo concesso sarà liquidato in un'unica soluzione alla conclusione di ciascuna progetto, dietro presentazione della rendicontazione dei costi sostenuti e della documentazione richiesta dall'art. 13;

j) la rendicontazione delle spese dovrà essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di conclusione del progetto;

k) le risorse necessarie al finanziamento dei progetti di cui al precedente alinea, saranno reperite, nel rispetto della esigibilità della spesa prevista per ogni progetto in riferimento alle annualità 2016 e 2017, secondo i termini di realizzazione delle attività, nell'ambito del cap. 23321 "Contributi a imprese per l'attuazione di interventi a sostegno dei processi di internazionalizzazione del sistema fieristico (artt. 54, 55, 61 e 72, L.R. 21 aprile 1999, n.3; Programma regionale Attività Produttive), del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. n.2259/2015;

6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

7. di disporre che la stessa deliberazione sia inserita con il testo del bando, la modulistica e ulteriori informazioni di servizio sul sito http://imprese.regione.emilia-romagna.it/;

8. di dare atto, infine, che:

a) il Dirigente competente provvederà, con proprio successivo atto, ad approvare un apposito manuale per la rendicontazione delle spese di cui all'art. 13 del bando;

b) per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2012-2015

Programma Operativo 4 "Internazionalizzazione del sistema produttivo"

ATTIVITA' 4.4. DEL PRAP 2012-2015

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE SUI MERCATI ESTERI "FIERE E FILIERE 2016-2017"

- IV ANNUALITÀ, EDIZIONE 2-

Art. 1
Contesto, obiettivi, finalità e oggetto dell' invito

1. La Regione Emilia-Romagna, con DGR. n° 40/2011, ha istituito il "**Tavolo per il sistema fieristico regionale",** il quale è impegnato nell'affermazione del ruolo delle società fieristiche regionali in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero. E' inoltre impegnato a favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie societarie sul piano dell'organizzazione e dello svolgimento degli eventi, sostenendo la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse realtà fieristiche.

2. Il Programma operativo 4 "Internazionalizzazione del sistema produttivo" previsto dal Piano Regionale per le Attività Produttive 2012-2015, adottato con deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012, prevede all'attività 4.4 il sostegno a progetti e programmi di fiere e filiere del sistema regionale. Il sostegno alle azioni di promozione internazionale del sistema fieristico regionale (SFR), già attuato con DGR n° 302/2013, con DGR n° 409/2014, con DGR n° 186/2015, nell'anno di celebrazione dell'Esposizione Universale, e ancora con DGR n° 407/2016, si conferma come una priorità anche per il 2017.

3. Con il presente bando "a sportello" si promuove la partecipazione di soggetti fieristici specializzati alla **definizione congiunta** del Programma per l'internazionalizzazione del sistema fieristico regionale **2017**, attraverso la raccolta di **proposte progettuali di elevata qualità** volte a **promuovere il sistema fieristico e produttivo regionale**, sostenendo ed espandendo il **livello di internazionalità** delle manifestazioni fieristiche regionali verso i mercati esteri.

4. La Regione, per i progetti ammessi al contributo, si riserva il compito di affiancamento istituzionale a livello nazionale e internazionale, di monitoraggio in itinere ed ex-post anche tramite visite ispettive, controllo e valutazione delle iniziative, diffusione dei risultati; di coordinamento complessivo rispetto ad altre iniziative analoghe operanti sul territorio regionale.

Il presente bando:

- elenca i soggetti che possono partecipare al bando, stabilendo quali siano le azioni ammissibili e le modalità di realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
- stabilisce come presentare la domanda di contributo, nonché i criteri che il Gruppo di lavoro, costituito secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente bando, seguirà per la valutazione qualitativa dei progetti;
- stabilisce le modalità di approvazione dei progetti, della concessione del contributo e della sua liquidazione.

PARTE I

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

Art. 2
Definizioni

1. **Promotore**: è il soggetto che presenta una proposta progettuale al presente bando e che realizza il progetto assumendosi gli impegni finanziari e gli obblighi verso la Regione.
2. **Progetto**: proposta progettuale presentata dai promotori nell'ambito del presente bando e oggetto di valutazione ed eventualmente di modifica o integrazione concertata con la Regione Emilia-Romagna.
3. **Invito a sportello**: modalità organizzativa del presente bando per cui la domanda, che può essere inviata già dal momento della pubblicazione sul BURERT fino alla scadenza finale, viene esaminata secondo l'ordine cronologico di ricezione da parte della Regione. Le domande ammissibili verranno finanziate secondo il medesimo ordine, man mano che le stesse saranno state esaminate ed eventualmente approvate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (modalità di cui all'art. 5, co. 3, D.Lgs. 123/1998).
4. **Progetto di incoming**: iniziative volte ad ospitare operatori esteri operanti in specifici settori economici;
5. **Progetto di outgoing**: azioni volte a guidare imprese all'estero su particolari iniziative strategiche;
6. **Intensità dell'aiuto**: nei casi in cui il promotore presenti un progetto caratterizzato da sole azioni di incoming, il contributo regionale massimo sarà pari al 40% delle spese ammissibili. Nei casi in cui il progetto sia invece caratterizzato (anche) da azioni di outgoing o, in alternativa, coinvolga pariteticamente altri soggetti afferenti a diverso quartiere fieristico dell'Emilia-Romagna, l'intensità dell'aiuto potrà raggiungere il 50% delle spese ammissibili. La specificità delle azioni (incoming/outgoing) e la compartecipazione di altri soggetti fieristici dovrà necessariamente risultare dalla documentazione prodotta in fase di rendicontazione, pena l'applicazione della misura di contribuzione pari al 40% delle spese ritenute ammissibili.

Art. 3
Soggetti che possono presentare la domanda di contributo

1. Possono presentare domanda di contributo esclusivamente i seguenti soggetti promotori:

- Le società fieristiche dell'Emilia-Romagna relativamente alle manifestazioni, con sola qualifica internazionale.
- Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche, anche non emiliano-romagnoli, ma limitatamente a manifestazioni fieristiche, con sola qualifica internazionale, che si svolgono in Emilia-Romagna.
- Le società fieristiche dell'Emilia-Romagna e/o gli organizzatori di manifestazioni fieristiche relativamente a manifestazioni fieristiche realizzate all'estero, se emanazione di eventi fieristici qualificati come internazionali dalla Regione Emilia-Romagna.

2. I soggetti elencati devono essere in possesso dei requisiti dichiarati ai punti 2, 3, 4 e 7 di cui all'Appendice 1) - **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'.**

Art. 3 bis
Certificazione e garanzia di qualità

1.Al fine di garantire adeguata garanzia che il soggetto proponente operi in conformità di standard internazionali specifici, in relazione ai processi di rilevazione dati, necessari per l'attribuzione della qualifica di fiera internazionale, alla data di presentazione della domanda, lo stesso deve disporre di attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA e relativo alla manifestazione cui si riferisce il progetto, ovvero disporre di documento attestante l'incarico di certificazione conferito, debitamente sottoscritto, ad un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA.

2. Il soggetto proponente deve inoltre garantire la qualità degli organizzatori fieristici esterni nel caso di fiere ospitate, la capacità di realizzare interventi che abbiano ricadute certe sul sistema produttivo regionale, l'indubbia sostenibilità (follow-up) dei progetti realizzati, la creazione di relazioni stabili con partner internazionali.

Art. 4
Arco temporale, settori e paesi target

1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte in un arco temporale di 14mesi decorrenti dalla data di presentazione dello stesso e concludersi, in ogni caso, entro il 30 dicembre 2017.

2. La proposta progettuale definirà un progetto di internazionalizzazione della manifestazione fieristica di riferimento focalizzando gli interventi su Paesi esteri.

3. La proposta progettuale deve identificare una filiera produttiva specializzata, o un settore, e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione fieristica, che preveda un insieme articolato di azioni con importanti ricadute sull'intero sistema produttivo regionale.

Art. 5
Il progetto

1. Il progetto deve riguardare una sola edizione della fiera avente le caratteristiche di qualificazione di cui al comma 1 dell'art. 3 bis. La proposta deve essere redatta in modo chiaro e preciso, completa di budget previsionale dettagliato, atta a garantire tutte le prerogative del *project management*, seguendo lo schema di cui all'**Appendice 1** al presente bando.

2. La proposta progettuale deve evidenziare la capacità di contribuire alla promozione internazionale delle filiere produttive regionali o del sistema produttivo regionale nel suo complesso. In caso di partecipazione di imprese al progetto, al termine dello stesso, dovrà essere fatta una verifica dell'efficacia dell'intervento tramite un'analisi di *customer satisfaction.*

3. La proposta progettuale deve obbligatoriamente prevedere la compartecipazione finanziaria del soggetto promotore, nelle misure minime, a seconda dei casi, del 60% o del 50%.

4. La proposta progettuale deve prevedere con chiarezza modalità e livello del coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna, specificando in particolare: occasioni (eventi, incontri, missioni) nelle quali è opportuna una rappresentanza istituzionale della Regione Emilia-Romagna, i contatti che la Regione potrà sviluppare, la modalità con cui viene assicurato il coinvolgimento della Regione in ogni step progettuale, la massima visibilità e l'operatività in Italia e sui mercati esteri individuati.

5. Il progetto deve obbligatoriamente indicare in modo trasparente l'eventuale partecipazione a qualunque titolo di altri soggetti sia in sede di presentazione della proposta al presente bando sia nella relazione finale del progetto realizzato.

6. Il soddisfacimento delle imprese che eventualmente parteciperanno al progetto dovrà essere valutato al termine del progetto tramite un'analisi di *customer satisfaction*, mediante la traccia di questionario di cui all'**Appendice2** al presente bando, da presentarsi in sede di rendicontazione finale.

7. La proposta progettuale non dovrà essere finalizzata alla realizzazione di iniziative già oggetto di finanziamento a valere su progetti approvati dalla Regione Emilia-Romagna o da altro Ente Pubblico.

Art. 6
Le spese ammissibili

1. Sono considerate spese ammissibili solo le spese espressamente previste dal progetto, effettivamente sostenute dal promotore del medesimo.

2. Sono ammesse esclusivamente spese debitamente documentate, sostenute a partire dalla data di presentazione del progetto, inerenti:

A. spese per beni, servizi e consulenze esterne per l'organizzazione di incontri istituzionali, incontri d'affari, ricerca partner, visite aziendali, seminari, workshop, convegni, incoming di operatori esteri (inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio) secondo i criteri della massima economicità: viaggi solo in seconda classe / economy, hotel fino a 4 stelle; altri eventi promozionali (quali, a titolo d'esempio: sfilate, degustazioni, mostre);

B. spese per la realizzazione di azioni di promozione di filiere produttive regionali, o di gruppi di imprese, nell'ambito di eventi fieristici all'estero, quali: affitto spazi espositivi, allestimento stand collettivi, trasporti, interpreti e hostess, incoming di delegazioni estere, organizzazione di seminari ed eventi promozionali comprese le degustazioni e le sfilate di moda;

C. spese relative alla certificazione ISO 25639:2008 prodotta da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA, riferite alla edizione della manifestazione cui è legato il progetto di internazionalizzazione, per un importo massimo pari al 50% del costo della certificazione;

D. viaggio, vitto e alloggio di massimo 2 dipendenti del soggetto promotore nel solo caso di realizzazione di eventi e fiere all'estero, fino ad un massimo di € 10.000,00;

E. ideazione, produzione, traduzione e stampa di materiali informativi, formativi, siti web, per un importo non superiore al 10% del valore delle voci A), B), C), D) e G) (salvo adeguata motivazione e dettagliata descrizione delle voci di costo);

F. spese di personale effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto dal promotore per un importo non superiore al 10% del valore delle voci A), B), C), D) e G);

G. spese per la realizzazione (obbligatoria) della *customer satisfaction delle sole imprese emiliano-romagnole coinvolte*, da presentare alla Regione al termine del progetto, per un valore non superiore a € 5.000,00. L'indagine dovrà necessariamente fornire dati e informazioni raccolte durante gli incontri con soggetti e delegazioni estere, svolti nel corso degli incoming e degli outgoing;

H. spese di coordinamento forfettarie fino ad un massimo del 10% del valore delle voci precedenti.

Non sono ammesse le spese relative a:

- viaggi, vitto e alloggio delle imprese emiliano-romagnole eventualmente partecipanti alle iniziative del progetto;
- acquisto o nolo di uffici, negozi, magazzini, e quanto altro sia dedicato ad attività permanenti;
- spese telefoniche, internet, minute spese;
- interessi, mutui, tasse, diritti doganali, oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere;
- ogni qualsiasi altra attività intrinsecamente legata all'organizzazione della fiera se non essenziale per la realizzazione del progetto di internazionalizzazione.

3. Ai fini della loro ammissibilità, i titoli di spese sostenute per la realizzazione del progetto devono essere emessi con data successiva alla presentazione della domanda di contributo, ed entro il termine finale di realizzazione del progetto. Il pagamento dei suddetti titoli dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, RIBA, assegno bancario o circolare, carta di credito aziendale.

4. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è costituita esclusivamente dalla copia della ricevuta o dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento, con le modalità sopra indicate, della fattura, della nota di addebito e/o di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare, intestato esclusivamente al promotore. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento. Non sono ammissibili i pagamenti tramite compensazione.

Art. 7
Contributo della Regione alla realizzazione del progetto e regime di aiuto

1. La Regione contribuirà alla realizzazione del progetto approvato secondo quanto previsto dai successivi articoli, con un contributo del 40% del valore delle spese ammissibili, eventualmente elevabile al 50% in caso di effettiva realizzazione di azioni di outgoing o di compartecipazione paritetica di soggetto afferente un diverso quartiere fieristico regionale, e comunque non superiore ad € 150.000,00;

2. A consuntivo, in caso di riduzione dei costi sostenuti dal promotore per la realizzazione del progetto o ritenuti ammissibili dalla Regione, il contributo sarà ricalibrato in base alla percentuale delle spese effettivamente sostenute e ammesse;

3. Nell'ambito delle spese complessive del progetto, la Regione si riserva di concordare le azioni e le pertinenti voci di spesa che saranno sostenute con le proprie risorse, nei limiti di cui al precedente comma 1.

4. I contributi di cui al presente bando saranno concessi nel rispetto del Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti "*de minimis*", con le seguenti precisazioni:
A) Ai fini del rispetto dei massimali di cui all'art. 3, paragrafo 2, del suddetto Regolamento, l'impresa che intende beneficiare di un contributo in regime "*de minimis"* deve fornire informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "*de minimis"* dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
B) Si procederà alla concessione del nuovo aiuto ad una "impresa unica" soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis"* ad un livello eccedente il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento, ovvero 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, incluso l'anno finanziario relativo alla presentazione della domanda.

C) Il suddetto Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013, all'art 2, paragrafo 2, definisce il concetto di" impresa unica".

Art. 8
Criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande pervenute nel periodo di apertura del presente bando sarà realizzata, entro 30 giorni dalla presentazione di ogni proposta progettuale, seguendo l'ordine cronologico di arrivo con le modalità specificate nei successivi commi del presente articolo.

2. La valutazione di merito dei progetti che avranno superato con esito positivo le verifiche dei requisiti di ammissibilità, sarà svolta, entro 60 giorni dalla presentazione di ogni proposta progettuale, da una Commissione di valutazione nominata dal Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, che potrà essere integrata con esperti esterni all'amministrazione regionale.

3. Il punteggio massimo è di 100 punti, quello minimo per l'ammissibilità di 60, determinati secondo un criterio valutativo inerente le caratteristiche qualitative dei proponenti e delle proposte progettuali, suddivisi come segue:

Caratteristiche del promotore e dei soggetti eventualmente coinvolti nella realizzazione del progetto (fino a 30 punti)

- Esperienza nell'ambito dell'internazionalizzazione delle fiere e delle imprese comprovata dal curriculum delle principali attività realizzate **(fino a 10 punti)**;
- Capacità tecnico-organizzativa, intesa come numero ed esperienza del personale dedicato alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione e rapporto numerico di tale personale sul totale del personale del promotore **(fino a 10 punti)**;
- Specializzazione nell'ambito dei servizi fieristici nel paese target e/o nel settore produttivo target **(fino a 10 punti)**.

Caratteristiche della proposta progettuale (massimo 70 punti), di cui:

I. Qualità della proposta progettuale (fino a punti 40):

- Possesso, all'atto della presentazione della domanda, di attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA, relativo alla manifestazione cui si riferisce il progetto **(10 punti)**;
- Coerenza interna, completezza e accuratezza del progetto, chiarezza degli obiettivi, coerenza con le finalità del presente bando, continuità delle iniziative indicate e articolazione temporale, follow-up **(fino a 10 punti)**;
- Ampiezza, adeguatezza ed estensione del percorso di internazionalizzazione fieristica (metodologia, natura e pertinenza dei servizi offerti, coerenza con le capacità tecnico-organizzative e con l'esperienza del promotore e dei soggetti coinvolti nel progetto) e dei risultati attesi **(fino a 10 punti)**;
- Economicità, congruità e coerenza dei costi con le azioni proposte e i risultati previsti **(fino a 10 punti)**;

II. Collegamenti con i soggetti del paese estero target, quali enti e/o organizzatori fieristici, imprese, enti pubblici, fondazioni, banche, altri soggetti specializzati dettagliatamente documentati **(fino a punti 10);**

III. Ricadute sull'intero sistema produttivo regionale, sulla base del numero atteso di imprese regionali coinvolte nelle varie fasi progettuali, anche in termini di

partecipazione tendenzialmente paritetica di imprese provenienti dalle diverse province della Regione **(fino a 10 punti);**

IV.Ricadute sull'intero sistema fieristico regionale, anche in termini di partecipazione tendenzialmente paritetica delle fiere della Regione **(fino a 10 punti).**

Art. 9
Modalità di presentazione della domanda e condizioni di ammissibilità

1. Il presente bando sarà aperto "a sportello" dalle ore 12.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURERT (termine iniziale) fino alle ore 16.00 del 30 Novembre 2016 (termine finale), salvo esaurimento fondi prima della scadenza.

2. Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo due (2) progetti. Ogni progetto deve essere presentato inviando l'apposita domanda (Appendice 1 al presente bando), pena la non ammissibilità dello stesso.

3. Le domande di partecipazione, assolta l'imposta di bollo, dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC), anche di un soggetto terzo purchè dotato di apposita procura speciale, al seguente indirizzo:

sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it

Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura:

Bando "Fiere e Filiere 2016-2017"- IV° Annualità, Edizione 2 - Attività 4.4 PRAP 2012-15.

4. Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate obbligatoriamente mediante l'apposita modulistica allegata al presente atto, disponibile anche nel sito internet: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione, ed in particolare dovranno essere presentate (compilando gli schemi contenuti nell'appendice 1):

a) apposita domanda di partecipazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto promotore;

b) scheda tecnica del progetto, comprensiva dei documenti a supporto della domanda (quali: i CV degli esperti coinvolti, gli eventuali accordi di collaborazione con partner esteri, ecc.).

c) sintesi del progetto, comprensiva del piano finanziario previsto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013;

La domanda dovrà essere firmata digitalmente con una delle seguenti modalità previste dalla normativa vigente:

- firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato;
- l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS);
- trasmissione della domanda mediante propria casella di posta certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

5. Il richiedente dovrà assolvere all'imposta di bollo con le seguenti modalità:

- dovrà essere apposta una marca da bollo di importo pari a € 16,00;

- dovrà essere riportato, nella prima pagina della domanda di contributo, il codice identificativo della marca da bollo (stampato sulla stessa) e la data di annullamento;
- la copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo di € 16,00 dovrà essere conservata dal soggetto richiedente per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta della Regione;
- qualora il promotore presenti contemporaneamente più di una domanda, dovrà essere apposta una marca da bollo per ciascuna domanda.

6. Non saranno considerate ammissibili (pertanto non valutate) le domande:

a) trasmesse con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;

b) non firmate digitalmente, secondo quanto disposto dal presente bando;

c) con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;

7. Non saranno considerate ammissibili, inoltre, le domande:

a) prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente bando (domanda e scheda tecnica come da Appendice 1)

b) inviate prima od oltre i termini di presentazione previsti dal bando.

A tale riguardo, si precisa che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda, farà fede la data della ricevuta di accettazione che il gestore della PEC del mittente invia a quest'ultimo e nella quale sono contenuti i dati di certificazione che attestano l'invio del messaggio.

Art. 10
Istruttoria, approvazione e concessione del contributo

1. La verifica del possesso dei requisiti formali sarà svolta del Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese entro 30 giorni dalla presentazione di ogni proposta progettuale. Il Dirigente competente, di norma entro 15 giorni dalla conclusione delle verifiche di cui al precednte comma, provvederà a comunicare, con propria lettera, l'eventuale esclusione motivata della proposta progettuale alle fasi successive.

2. La valutazione di merito dei progetti che avranno superato con esito positivo le verifiche di cui al precedente comma, sarà svolta, nel limite dei successivi 30 giorni, dalla citata Commissione di cui all'art. 8, comma 2.

3. In caso di richiesta di integrazione documentale i termini si intendono sospesi.

4. I progetti, con punteggio **superiore a 60**, saranno catalogati per classi di merito, come segue:

I progetti con punteggio da 81 a 100 saranno di **classe A** e, subordinatamente alla disponibilità di risorse, saranno oggetto di immediata approvazione e concessione del relativo contributo.

I progetti con punteggio da 70 a 80 saranno di **classe B**, e saranno oggetto di concertazione tra il Servizio Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese e i proponenti, volto a identificare modalità di miglioramento o di adeguamento alle finalità del presente bando.

I progetti con punteggio da 60 a 69 punti, di **classe C**, seppur ammissibili, potranno essere finanziati solo dopo la chiusura del bando, previa verifica delle risorse disponibili, e potranno essere oggetto di concertazione prima dell'eventuale concessione di contributo.

5. Il Dirigente competente provvederà a comunicare con propria lettera l'esito della valutazione di merito di norma entro 15 giorni dalla conclusione.

6. I progetti non ammessi a seguito di una valutazione inferiore a 60 non potranno essere ripresentati sullo stesso bando.

7. I progetti, eventualmente rivisti ai sensi del precedente comma 4, saranno approvati con proprio atto dal Dirigente Responsabile del Servizio Sportello per l'internazionalizzazione delle imprese.

8. Con propria determinazione il suddetto Dirigente concederà il contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine di ricezione dei progetti approvati.

9. Per i progetti di classe A e B, a parità di data di ricezione delle domande, qualora le risorse non fossero sufficienti, si procederà alla concessione del contributo in base al punteggio assegnato in sede di valutazione. I progetti con punteggio di classe C, nei limiti di quanto previsto dal precedente comma 4, saranno finanziati esclusivamente secondo l'ordine determinato dal punteggio di valutazione conseguito.

10. La Regione, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, si riserva la facoltà di provvedere al finanziamento delle domande istruite con esito positivo ma non finanziate per carenza di fondi.

PARTE II

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, RENDICONTAZIONE, EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 11
Realizzazione del progetto e obblighi del promotore

1. Il promotore è beneficiario del contributo regionale ed è responsabile della realizzazione del progetto, ne sostiene le spese e provvede alla rendicontazione finale come previsto dal presente bando;

2. Il Dirigente Responsabile provvederà ad approvare e pubblicare sul sito http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione, le "*Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti*" a cui i promotori e beneficiari del contributo regionale dovranno attenersi nella realizzazione dei progetti approvati.

3. In particolare, il promotore è tenuto a:

- mantenere un elevato livello di comunicazione con gli uffici regionali e con il responsabile del procedimento o i suoi delegati, e a comunicare immediatamente impedimenti, cambiamenti nel crono-programma delle azioni, difficoltà e rischi per il progetto;
- presentare tempestivamente i documenti richiesti dal presente e dai successivi articoli del bando all'avvio del progetto, in corso di realizzazione e a chiusura dello stesso;
- coinvolgere la Regione in ogni azione programmata, individuando le più opportune modalità operative;
- valorizzare il finanziamento regionale secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

4. Entro 60 giorni dalla concessione del contributo, il promotore dovrà dare avvio al progetto trasmettendo al Servizio Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese, per l'approvazione, la documentazione di seguito elencata:

- il progetto esecutivo comprensivo della progettazione dei materiali di comunicazione da produrre;
- il piano finanziario;
- un crono-programma delle principali attività e delle relative spese previste, indicandole per singola annualità (2016 e 2017);

5. Nel corso della realizzazione del progetto, il promotore si impegna a trasmettere alla Regione:

- una relazione intermedia a metà progetto, indicante lo stato di avanzamento delle azioni, i risultati conseguiti, gli eventuali scostamenti e le previsioni sui tempi di realizzazione delle azioni rimanenti;
- i materiali promozionali prodotti per il progetto, in formato pubblicabile sul sito della Regione.

Art. 12
Modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto in un'unica soluzione, a titolo di saldo del contributo stesso, ad intervento ultimato, previa presentazione, nel termine massimo di 90 giorni, di apposita documentazione di rendicontazione finale, come indicata al successivo art. 13, ed a seguito dell'avvenuta approvazione della stessa.

2. Per i progetti che prevedono attività da realizzarsi e concludersi nel corso di una sola annualità (2016 o 2017), il contributo sarà liquidato agli aventi diritto, in un'unica soluzione, ad ultimazione dell'intervento e dietro presentazione, nel termine sopra indicato, dell'apposita documentazione di rendicontazione finale prevista dal successivo art. 13.

3. Per i progetti che prevedono attività a valere sia sul 2016 che sul 2017, il contributo sarà liquidato agli aventi diritto, in un'unica soluzione, ad intervento ultimato, a condizione che al termine delle attività indicate per il 2016, nel rispetto della esigibilità della spesa ivi prevista, il promotore presenti, **entro la data del 31 gennaio 2017**, una relazione sullo stato di realizzazione delle attività previste, contenente una dichiarazione, in forma di autocertificazione, che accerti l'entità delle spese sostenute dal beneficiario nel corso del 2016 (a partire dalla data di presentazione della domanda) ed indichi l'entità delle spese che saranno realizzate nel corso del 2017, per un ammontare totale riconducibile a quanto dichiarato nel cronoprogramma del progetto approvato;

4. A consuntivo, il contributo sarà erogato in proporzione ai costi effettivamente sostenuti e ammessi.

5. Il Servizio competente provvederà all'esame della rendicontazione e alla liquidazione del contributo entro 90 giorni dalla ricezione dei documenti di cui al successivo articolo; la richiesta di integrazione alla documentazione interrompe i termini di cui al presente comma.

Art. 13
Rendicontazione dei progetti e verifica

1. Ai fini della liquidazione del contributo, i beneficiari, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di conclusione del progetto, dovranno produrre una rendicontazione finanziaria e una rendicontazione tecnica.

2. La rendicontazione dei progetti realizzati dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, la modulistica e i supporti cartacei o informatici approvati dalla Regione, che saranno disponibili sul sito internet regionale: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione.

3. La rendicontazione dei progetti sarà costituita da:

- una rendicontazione finanziaria, su modulistica della Regione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dove dovranno essere indicate dettagliatamente le spese sostenute dal promotore per la realizzazione del progetto, con i riferimenti ai giustificativi di spesa e agli estremi del pagamento;
- copia dei giustificativi di spesa elencati nella modulistica citata al punto precedente;
- una relazione tecnica che illustri i risultati raggiunti dal progetto e ne descriva le attività svolte, secondo lo schema approvato dalla Regione che sarà disponibile sul medesimo sito sopra citato;
- copia del certificato ISO 25639:2008 rilasciato da un istituto riconosciuto da ACCREDIA relativo alla manifestazione cui è riferito il progetto;
- relazione di analisi di "customer satisfaction" eseguita sulle imprese dell'Emilia-Romagna, eventualmente partecipanti al progetto.

4. A seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la Regione provvederà all'esame della relativa documentazione. Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara, la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni.

Art. 14
Proprietà e pubblicizzazione

1. La proprietà dei materiali prodotti nell'ambito dei progetti approvati sarà, oltre che del promotore, della Regione Emilia-Romagna che, a propria discrezione, potrà utilizzarli, pubblicizzarli, diffonderli, cederli.

2. In fase di realizzazione delle iniziative, è fatto obbligo al promotore di indicare che queste sono promosse e realizzate in collaborazione e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, e di inserirne il logo.

3. Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni", la Regione, all'atto della concessione del cofinanziamento, provvederà a rendere pubblici sui propri siti i dati relativi al beneficiario della spesa regionale, il progetto o un suo estratto, comprensivo del piano dei costi.

Art. 15
Proroghe e varianti al progetto

1. La proroga del termine finale previsto dal presente bando per la realizzazione del progetto (18 mesi dalla data di presentazione) può essere concessa solo per motivi di causa di forza maggiore e potrà essere concessa una sola volta per un periodo massimo di 6 mesi.

2. Le richieste di proroga devono essere presentate alla Regione, pena la nullità, prima della scadenza del termine finale di conclusione del progetto.

3. Sono considerate varianti ordinarie, che non necessitano di autorizzazione regionale, le variazioni tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%.

4. Eventuali richieste di variazioni al progetto originario diverse da quelle ordinarie sono da considerarsi rilevanti e sostanziali e dovranno essere inoltrate presentando al competente Servizio regionale apposita richiesta di variante, adeguatamente motivata e argomentata, evidenziando gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.

5. A seguito della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario ulteriore documentazione a supporto della stessa e, con lettera del Dirigente competente, provvederà ad approvare o rifiutare la variazione proposta.

6. Eventuali richieste di proroga o di variazione del progetto stesso potranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it, con firma digitale del legale rappresentante del beneficiario del contributo o di suo delegato.

PARTE III

CONTROLLI, REVOCHE E NORME GENERALI

Art. 16
Decadenza e revoca del contributo, sospensione o interruzione

1. La Regione si riserva comunque di disporre la decadenza dal diritto al contributo, quando non ancora erogato, o di revocarlo nei seguenti casi:

a) per la mancata presentazione dei documenti di cui all'art. 11, comma 4, del presente bando;

b) qualora vengano apportate modifiche rilevanti e sostanziali al progetto, ad esempio nelle attività realizzate, nei Paesi e/o settori target, senza preventiva autorizzazione da parte della Regione;

c) per la mancata presentazione dei documenti di rendicontazione di cui all'art. 13, entro 90 giorni dalla conclusione del progetto;

d) per la mancata presentazione, entro il 31 gennaio 2017, della relazione contenente l'autocertificazione delle spese sostenute e l'indicazione delle spese da sostenere, di cui al comma 3 dell'art. 12;

e) in caso di esito negativo dei controlli o delle visite ispettive effettuate dalla Regione;

f) qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;

g) per il venir meno dei requisiti di partecipazione di cui all'art.3 bis del presente bando;

h) per la mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.9, qualora venga accertata in un momento successivo alla presentazione della domanda.

2. In ogni caso, la Regione si riserva il diritto di chiedere la preventiva conclusione motivata del progetto stesso, nel caso di evidente impossibilità di realizzare le iniziative da esso previste. In questo caso il beneficiario riceverà il contributo proporzionalmente alle spese fin lì sostenute. Il beneficiario rinuncia fin da ora ad ogni richiesta di risarcimento per eventuali danni derivanti dall'applicazione di questo comma.

3. I contributi erogati ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dal promotore alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo. Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, la Regione.

Art. 17
Visite ispettive

La coerenza delle azioni che verranno realizzate con il progetto approvato, il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico saranno garantiti in itinere ed ex post anche tramite visite ispettive da parte della Regione Emilia-Romagna realizzate attraverso due modalità:

- ispezione, fino a due anni dalla presentazione della rendicontazione finale, presso gli uffici del promotore per prendere visione della documentazione prodotta, dei costi sostenuti, delle comunicazioni intercorse;
- ispezioni durante la realizzazione delle attività del progetto anche nei paesi esteri.

Art. 18
Responsabile del procedimento, contatti e project manager

1. Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990:

- amministrazione competente: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Attività Produttive, Commercio,Turismo - Servizio Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese;
- oggetto del procedimento: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE SUI MERCATI ESTERI "FIERE E FILIERE 2016-2017" - IV ANNUALITÀ, EDIZIONE 2;
- il Responsabile del procedimento è il Dott. Ruben Sacerdoti, Dirigente del Servizio Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese;
- la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo e si concluderà entro il termine ordinatorio di 60 giorni (salvo i casi di sospensione del termine previsti dall'art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993). Il predetto termine ordinatorio potrà comunque essere prolungato nel caso di un elevato numero di domande o in caso di esigenze istruttorie articolate e complesse;
- ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese, Viale Aldo Moro 44, Bologna, 20° Piano.

2. Per informazioni sul bando e sullo stato di avanzamento delle procedure è possibile contattare il Dott. Francesco Quagliariello, telefono 051.527.6420-051.5276534, fquagliariello@regione.emilia-romagna.it.

3. Per ogni progetto il Servizio Sprint-ER identificherà, secondo le proprie procedure di qualità, un collaboratore regionale che agirà in qualità di project manager operando in staff con il Dott. Quagliariello. Verrà inviata comunicazione in merito al promotore.

4. Il presente bando, la modulistica per la presentazione delle proposte e per la rendicontazione, nonché informazioni utili per la realizzazione dei progetti sono reperibili sul sito: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione.

APPENDICE 1)

MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

APPENDICE 1)

MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Marca da bollo da € 16 (da applicare e annullare sull'originale della domanda conservata dal soggetto richiedente)

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa
Servizio Sportello per l'internazionalizzazione delle imprese
Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO	
DATA DI ANNULLO DELLA MARCA DA BOLLO	

(per i soggetti esenti dall'apposizione della marca da bollo, barrare la seguente casella ed indicare la normativa che prevede l'esenzione)

☐ Marca da bollo non apposta in quanto soggetto esente ai sensi della seguente normativa:

……

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE SUI MERCATI ESTERI "**FIERE E FILIERE 2016-2017**"

- IV ANNUALITÀ, Edizione 2

DATI PROMOTORE			
RAGIONE SOCIALE			
INDIRIZZO			
CITTA'		PROV	
TELEFONO	FAX		
E-MAIL	SITO WEB		
INDIRIZZO PEC			
C.F./P. IVA			
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICATO			
N. MATRICOLA INAIL		N. POSIZIONE INPS	
DATA COSTITUZIONE	**N. IMPIEGATI**		
REFERENTE PER IL PROGETTO			
NOME E COGNOME	TEL		
QUALIFICA	E-MAIL		

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso).

Il sottoscritto…….....
nato il……..... a …….....Prov.....
residente in via……..... n°..... c.a.p.....
Comune……..... Prov.....

in qualità di legale rappresentante di:

Ragione sociale……..... (d'ora in poi "Promotore")
con sede legale in.via…….....n°.....c.a.p.....
Comune……..... Prov.....
tel.……...fax…… e-mail…….....
codice fiscale…….....(partita IVA n. ……...……)

consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 recante "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

CHIEDE

di essere ammesso alla concessione del contributo per la realizzazione delle attività descritte nella proposta di progetto allegata alla presente domanda

DICHIARA

1. La disponibilità a realizzare il progetto proposto in allegato alla presente domanda di contributo e a concordare con la Regione Emilia Romagna eventuali integrazioni o modifiche alla presente proposta di progetto, e di essere consapevole che la mancata osservanza delle indicazioni contenute nel presente bando comporteranno l'esclusione dell'impresa dai benefici;
2. di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente;
   - che gli amministratori ed i rappresentanti del promotore non hanno subito condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
   - che gli amministratori ed i rappresentanti del promotore non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione;
3. che il promotore e i suoi responsabili non sono soggetti ad alcun procedimento o provvedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia;
4. di non trovarsi nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 231/2001;
5. che il promotore svolge per Statuto la seguente attività.....
   ……...
6. di aver apposto la marca da bollo di € 16,00, di cui è riportato in calce il codice identificativo, sulla copia cartacea della presente domanda e di conservala nei propri uffici;
7. di disporre di *(barrare)* :
   □ attestato di certificazione ISO 25639:2008 valido, prodotto da un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA;
   □ documento attestante l'incarico di certificazione conferito, debitamente sottoscritto, ad un istituto di certificazione riconosciuto da ACCREDIA;
8. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserve le regole del presente bando.
9. che l'impresa, negli ultimi 3 anni *(barrare solo la casella relativa all'ipotesi che ricorre):*

   □ non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo "de minimis"

   oppure

   □ ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici a titolo "de minimis":

Legge di riferimento	Data di concessione del contributo	Ente pubblico che ha concesso il contributo	Importo del contributo
TOTALE	* * *	* * *	

10. che l'impresa, in data antecedente a quella di presentazione della presente domanda alla Regione *(barrare solo la casella relativa all'ipotesi che ricorre)*:

□ non ha richiesto ulteriori contributi pubblici a titolo "de minimis";

oppure

□ ha richiesto i seguenti contributi a titolo di de minimis, in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione:

Legge di riferimento	Data di richiesta del contributo	Ente pubblico che dovrebbe concedere il contributo	Importo previsto del contributo
TOTALE	* * *	* * *	

11. che (*barrare solo la casella relativa all'ipotesi che ricorre):*

A ☐ *l'impresa è autonoma* ***B*** ☐ *l'impresa presenta legami di associazione e/o collegamento*

DICHIARA ALTRESI'

che, ai sensi di quanto indicato nel Bando all'art. 7, comma 4, lett. C), l'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dall'art.3 comma 8 del Regolamento UE 1407/2013, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti: *(barrare solo la casella relativa all'ipotesi che ricorre):*

□ non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo "de minimis"

oppure

□ ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici a titolo "de minimis" [1]:

Legge di riferimento	Ragione sociale dell'impresa associata o collegata e Data di concessione del contributo	Ente pubblico che ha concesso il contributo	Importo del contributo
TOTALE	* * *	* * *	

SI IMPEGNA

A) a comunicare tempestivamente alla Regione l'eventuale perdita di taluno dei requisiti previsti dal bando regionale per la concessione del contributo, le eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla realizzazione degli eventi previsti, la cessazione dell'attività, le variazioni nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà dell'impresa nonché ogni altro fatto o circostanza rilevante;

B) a restituire, in caso di accertata irregolarità, il contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua restituzione alla Regione;

C) a fornire, laddove richiesti dalla Regione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio;

FIRMA

Luogo e data …….

NOTA: ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, l'istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore.

[1] Qualora esistano legami di collegamento con altre imprese, l'impresa dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente terrà conto di tali dichiarazioni. Le dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti delle imprese collegate saranno allegate alla dichiarazione (MODULO IMPRESA COLLEGATA).

MODULO IMPRESA COLLEGATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'
(rilasciata dal titolare/legale rappresentante di impresa collegata)

Il sottoscritto…….....
nato il……..... a …….....Prov.....
residente in via……..... n°..... c.a.p.....
Comune……..... Prov.....

in qualità di titolare/legale rappresentante di:

Ragione sociale…….....
con sede legale in.via…….....n°.....c.a.p.....
Comune……..... Prov.....
tel……...fax…… e-mail…….....
codice fiscale…….....(partita IVA n. ……...……)

controllata/controllante dell'impresa …..... richiedente il contributo in relazione a quanto previsto dal ***Bando per progetti di internazionalizzazione del sistema fieristico regionale sui mercati esteri*** **"FIERE E FILIERE 2016-2017**" - **IV ANNUALITÀ, Edizione 2**

per la concessione di aiuti *"de minimis"* di cui al **Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 "de minimis" pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352**

consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dchiarazione non veritiera, ai sensi degliarticoli 75 e 76 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),*

DICHIARA

□ Che all'impresa rappresentata NON E' STATO CONCESSO nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto *"de minimis"*

□ Che all'impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti *"de minimis"*

Legge di riferimento	Data di richiesta del contributo	Ente pubblico che dovrebbe concedere il contributo	Importo previsto del contributo

TOTALE	* * *	* * *	

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni):*

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando, alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data .....

In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

_____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE della DICHIARAZIONI PARAMETRI DIMENSIONALI E DE MINIMIS

Il legale rappresentante di **ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»*** è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti .

Il contributo di cui al presente bando potrà essere concesso solo se, sommato ai contributi in de minimis ai sensi dei Regolamenti 1998/2006 e 1407/2013 già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché **il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione** (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere **confermata – o aggiornata –** con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se nella concessione fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 «de minimis» stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, **"*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*".** Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *«de minimis»* si dovrà tener conto degli aiuti "de minimis" (ai sensi in particolare dei Regolamenti 1998/2006 e 1407/2013) ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un **rapporto di collegamento (controllo)**, nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico o per il tramite di un impresa la cui sede legale non sia sul territorio italiano, che sono prese in considerazione singolarmente.

Ciò premesso, il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di **«un'impresa unica»** così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.** Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *«de minimis»* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento.

Nel caso di **aiuti "de minimis" concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione,** come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto e da successiva comunicazione dell'amministrazione/soggetto concedente.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa.

Il caso specifico delle fusioni o acquisizioni:
Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa a partire dal 1° gennaio 2014 in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:
All'impresa A sono stati concessi € 80.000in de minimis nell'anno 2014
All'impresa B sono stati concessi € 20.000 in de minimis nell'anno 2014
Nell'anno 2015 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nello stesso anno 2015 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di € 70.000. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di € 100.000
Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2016, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a € 170.000

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3, punto 9, del Reg 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria **deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti** o, se ciò non è possibile, deve essere **suddiviso proporzionalmente** al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Data la difficoltà di inquadramento della fattispecie "**trasferimento di un ramo d'azienda**" nelle varie configurazioni che esso può assumere, questo è configurabile sia alla stregua di un'operazione di acquisizione, ove pertanto l'ammontare *de minimis* si trasferisce all'acquirente, sia in difformità ad esso, caso nel quale il contributo de minimis rimane in capo a cedente. L'imputazione del "de minimis" in tale fattispecie verrà pertanto valutata dall'amministrazione concedente alla luce delle informazioni

fornite dal soggetto richiedente il contributo e/o di successive verifiche dell'amministrazione regionale. Il principio a cui il richiedente deve ispirarsi per valutare se imputare al proprio "de minimis" l'acquisizione di un ramo d'azienda è il seguente: E' configurabile la cessione d'azienda anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituendi l'azienda o il ramo d'azienda, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività.

Il caso di "affitto di ramo d'azienda" non comporta nessun cambiamento circa l'imputazione del "de minimis" che rimane pertanto assegnato al soggetto in favore del quale è stato originariamente concesso.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della modulistica di partecipazione al bando.

3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione di contributi ai soggetti destinatari del bando per la concessione di contributi a progetti di internazionalizzazione del sistema fieristico regionale sui mercati esteri "FIERE E FILIERE 2016-2017" - IV° Annualità, Edizione 2.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), potranno venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.
Specificamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, saranno oggetto di pubblicazione:

a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l'importo;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in: Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa.* Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

NOTA METODOLOGICA PER LA COMPILAZIONE

Le proposte di progetto dovranno essere sviluppate in modo sintetico ma completo di obiettivi generali, obiettivi particolari, risultati attesi, rappresentatività del settore produttivo, ricadute sul sistema produttivo, livello di coinvolgimento istituzionale della RER, identificazione delle principali società di servizi e/o di consulenza che saranno coinvolte nella realizzazione del progetto (con profilo aziendale e CV delle persone coinvolte), identificazione del paese o di parte di esso, identificazione del settore produttivo da promuovere, identificazione e lettera di adesione di partner locali nel paese target, identificazione del project manager e del team gestionale, descrizione del programma di attività per fasi, azioni e milestones, timing (e relativa Gannt chart), identificazione delle singole azioni e del loro costo, deliverables, budget generale e di dettaglio, natura dei costi, valutazione dei rischi.

La proposta di progetto deve essere strutturata per step logici consequenziali quantificabili e superabili solo tramite valutazione dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi.

Fra le azioni del progetto deve obbligatoriamente essere prevista, a carico del promotore del medesimo, un'analisi di customer satisfaction, mirante ad accertare il soddisfacimento dei fabbisogni delle imprese coinvolte nella realizzazione del progetto e realizzata secondo la traccia allegata al presente bando (allegato 2)

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

1. ANAGRAFICA DI PROGETTO

- Titolo del progetto
- Eventuali società di servizi e/o di consulenza coinvolte nella realizzazione di parti rilevanti del progetto (ragione sociale, sede, referente di progetto, P. IVA)
- Eventuali partner esteri (scheda di presentazione, ruolo, lettera di adesione, eventuale cofinanziamento apportato al progettofacente parte della quota di cofinanziamento del promotore)

2. TARGET

- Paese a cui si rivolge l'azione di internazionalizzazione
- Manifestazione fieristica internazionale di riferimento
- Settore produttivo regionale target
- Settori di destinazione nel paese target

3. CONTESTO (MAX DUE PAGINE)

- Motivazione della scelta del paese target, della manifestazione fieristica di riferimento e dei settori di destinazione dell'azione di internazionalizzazione

- Indicazione del numero e della tipologia di imprese regionali che si intendono eventualmente coinvolgere e dei loro fabbisogni attesi
- Valutazione dei rischi di realizzazione del progetto (condizioni esterne, non dipendenti dal promotore che possono influire sui risultati; aspetti o fasi del progetto critici per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati)
- Eventuale collegamento con iniziative regionali, di altri enti e/o altri promotori

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO (MAX TRE PAGINE)

- Obiettivi
- Descrizione di come viene articolato il progetto in azioni
- Numero di imprese regionali (e loro tipologia) che si prevede di coinvolgere nel progetto
- Risultati attesi
- Azioni di follow-up (sostenibilità temporale del progetto)

5. AZIONI (MAX TRE PAGINE)

- Descrizione analitica delle singole azioni in cui si articola il progetto, della loro scansione temporale e degli output previsti (che saranno oggetto di verifica e rendicontazione), del costo di ogni azione.

6. CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI E DELLA SPESA PREVISTA (GRAFICO DI GANTT O SCHEMA EQUIVALENTE)

- Descrizione sintetica dell'articolazione temporale delle azioni e previsione del momento in cui saranno conseguiti gli output di ciascuna azione (*milestons*)

Azione	Costo totale	2016		2017	
		Risultati attesi	Spesa prevista	Risultati attesi	Spesa prevista

- Tutte le azioni devono necessariamente essere previste con inizio a partire dalla data stimata (si ricorda che il termine iniziale non può essere antecedente alla data di presentazione della domanda) e concluse entro il 30/12/2017 (termine finale). Vanno indicati chiaramente eventuali eventi (fiere, incontri internazionali, ecc.) a cui si intende partecipare e che hanno date prefissate dagli organizzatori. Deve esserci corrispondenza fra l'eventuale sviluppo delle attività fra il 2016 ed il 2017 e la ripartizione del budget fra le medesime due annualità.

7. MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- Indicare a quali eventi potrà essere richiesta la partecipazione della Regione Emilia-Romagna

- Azioni necessarie di raccordo istituzionale con Enti nazionali o Esteri

8. DESCRIZIONE EVENTUALI SOCIETÀ DI SERVIZI E/O DI CONSULENZA COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DI PARTI RILEVANTI DEL PROGETTO (MAX DUE PAGINE)

- Descrizione sintetica dell'esperienza internazionale, struttura organizzativa della/e società coinvolte (indicando fatturato annuo, nr. dipendenti, nr. e livello di seniority dei dipendenti dedicati al progetto, principali progetti realizzati pertinenti con la presente proposta)
- Motivazione della competenza della/e società coinvolte rispetto al progetto

9. BUDGET DI PREVISIONE DI SPESA (IN EURO, IVA INCLUSA)

Azioni come previste dal progetto	**Descrizione voci di costo** riferite alle singole azioni	**2016**	**2017**	**Totale progetto**
Azione 1 *(denominazione azione)*				
"	voce 1.1 (*descrizione*)			
"	voce 1.2 (*descrizione*)			
sub tot				
Azione 2 *(denominazione azione)*				
"	voce 2.1 (*descrizione*)			
sub tot				
Azione n. ……				
	Totale Complessivo			

Firma del rappresentante legale (o firma digitale se il progetto è inviato come file separato dalla domanda): _____

SINTESI DEL PROGETTO (in formato word, su carta intestata del proponente)

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013

PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2012-2015

Programma Operativo 4 "Internazionalizzazione del sistema produttivo"

ATTIVITA' 4.4. DEL PRAP 2012-2015

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE SUI MERCATI ESTERI "FIERE E FILIERE 2016-2017"

- IV ANNUALITÀ, Edizione 2 -

TITOLO PROGETTO	
PROMOTORE	
IMPORTO PROGETTO	€
IMPORTO DEL CONTRIBUTO	€
OBIETTIVI	
PRINCIPALI AZIONI	

APPENDICE 2)

TRACCIA PER LA PREPARAZIONE DI UN QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO PER LE AZIENDE PARTECIPANTI

PROGETTO:……..

PAESE ……..

LUOGO…….

EVENTO……

DATA…….

IMPRESA (RAG. SOCIALE)…….

1. **OBIETTIVO DELLA PARTECIPAZIONE**

☐ Ricerca Distributori/importatori

☐ Ricerca Clienti

☐ Ricerca Fornitori

☐ Acquisizioni di aziende

☐ Altro

(specificare)_____

_____

2. **VALUTAZIONE DELL'EVENTO**

2.a Logistica (esprimere una valutazione da 1 a 5)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1 2 3 4 5

note_____

2.b Interpretariato

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1 2 3 4 5

note_____

2.c Qualità degli incontri realizzati

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1 2 3 4 5

note_____

2.c Numero degli incontri realizzati (valutazione rispetto alle aspettative)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1 2 3 4 5

note_____

2.d Prospettive di follow-up

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1 2 3 4 5

note_____

3. INDICATORI DI RISULTATO

3.a N. di aziende incontrate:_____

3.b Numero di B2B realizzati: _____

3.c Numero di visite aziendali effettuate: _____

3.d N. di follow-up avviati:_____

3.e N. di contratti/accordi in corso di trattativa:_____ e chiusi:_____

Note:_____

_____

Suggerimenti:_____

_____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 OTTOBRE 2016, N. 197

Dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli intensi eventi meteorologici che nei giorni 18-19 e 20-21 agosto 2016, 6, 16-17 e 21 settembre 2016 hanno colpito i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia

IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli artt. 107 e 108;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Richiamata la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 rubricata "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68), di seguito indicata come Agenzia regionale;

Premesso che il territorio regionale è stato interessato da intensi temporali nel periodo compreso dal 18 agosto al 21 settembre 2016 associati a violenti grandinate, forti raffiche di vento e abbondanti precipitazioni come di seguito precisato:

- l'evento del 18-19 agosto 2016 è stato caratterizzato da intensi temporali con forti venti e grandinate che hanno interessato la pianura modenese;
- l'evento del 20-21 agosto 2016 è stato caratterizzato da intensa attività temporalesca nella parte centro occidentale con violente grandinate e forti venti che hanno interessato il territorio della Provincia di Reggio Emilia, della zona di confine tra le Province di Modena e Bologna e la costa;
- l'evento del 6 settembre 2016 è stato caratterizzato da fenomeni temporaleschi associati a forti raffiche di vento che hanno interessato i territori delle Province di Ravenna, Forlì - Cesena, Rimini, Ferrara, Modena, Reggio-Emilia e Parma;
- l'evento del 16-17 settembre 2016 è stato caratterizzato da abbondanti precipitazioni che il giorno 16 hanno interessato la parte centro-orientale della Regione e da intensi temporali grandinigeni che il giorno 17 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza e Parma;
- l'evento del 21 settembre 2016 è stato caratterizzato da intense e abbondanti precipitazioni che hanno interessato il settore centro-orientale della Regione, in particolare la pianura modenese e bolognese, il territorio delle Province di Ferrara, Ravenna e il Comune di Cesena;

Dato Atto che l'Agenzia regionale ha assicurato il proprio intervento operativo raccordandosi con i Vigili del fuoco per gli interventi di soccorso tecnico urgente, nonché con le Amministrazioni comunali coinvolte per supportare le richieste dal territorio, anche mediante l'attivazione del Volontariato di Protezione Civile;

Rilevato che, come riportato nella relazione di evento agli atti dell'Agenzia regionale con protocollo n. 25967 del 27 settembre 2016 così come integrata con protocollo n. 26493 del 29 settembre 2016, gli eventi sopra descritti, sulla base delle prime segnalazioni pervenute e degli interventi effettuati, hanno causato danni al sistema delle infrastrutture, con interruzioni della viabilità e dei servizi pubblici essenziali, al tessuto economico-produttivo ed agricolo e al patrimonio edilizio privato, in particolare nei seguenti territori:

- Provincia di Bologna: Comuni di Crespellano, Valsamoggia;
- Provincia di Ferrara: Comuni di Bondeno, Comacchio;
- Provincia di Forlì - Cesena: Comuni di Bertinoro, Cesena;
- Provincia di Modena: Comuni di Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Novi, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, Sassuolo, Soliera, Spilamberto, Unioni dei Comuni Terre di Castelli e del Sorbara;
- Provincia di Piacenza: Comuni di Cadeo, Travo;
- Provincia di Parma: Comuni di Bedonia, Berceto, Parma, Tornolo;
- Province di Ravenna: Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Faenza, Fusignano, Lugo, Ravenna;
- Provincia di Reggio Emilia: Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Casalgrande, Castellarano, Cavriago e marginalmente alcuni Comuni limitrofi, Reggio Emilia, Rubiera, San Martino in Rio, Scandiano;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, ovvero eventi di rilievo regionale che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale;

Ritenuto di dichiarare ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2005 lo stato di crisi regionale nei territori sopra citati delle **Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia**;

Dato atto che il Direttore dell'Agenzia regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della citata legge regionale n. 1/2005, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili, può adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

Dato atto del parere allegato;

decreta:

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono

integralmente richiamate:

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2005, lo stato di crisi regionale per la durata di 90 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente decreto nei territori colpiti dagli intensi eventi meteorologici dei giorni 18-19 e 20-21 agosto 2016, 6, 16-17 e 21 settembre 2016, come di seguito elencati:

- Provincia di Bologna: Comuni di Crespellano, Valsamoggia;
- Provincia di Ferrara: Comuni di Bondeno, Comacchio;
- Provincia di Forlì - Cesena: Comuni di Bertinoro, Cesena;
- Provincia di Modena: Comuni di Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Novi, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, Sassuolo, Soliera, Spilamberto, Unioni dei Comuni Terre di Castelli e del Sorbara;
- Provincia di Piacenza: Comuni di Cadeo, Travo;
- Provincia di Parma: Comuni di Bedonia, Berceto, Parma, Tornolo;
- Province di Ravenna: Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Faenza, Fusignano, Lugo, Ravenna;
- Provincia di Reggio Emilia: Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Casalgrande, Castellarano, Cavriago e marginalmente alcuni Comuni limitrofi, Reggio Emilia, Rubiera, San Martino in Rio, Scandiano;

2. di dare atto che il Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili, può adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2016, N. 199

Estinzione dell'IPAB "Fondazione Contessa Ines Gentili" di Fusignano (RA)

IL PRESIDENTE

sostituito, ai sensi del decreto 187/2016

(omissis)

delibera:

1. di estinguere l'Ipab "Fondazione Contessa Ines Gentili" di Fusignano (RA);
2. di dare atto che con la sopra citata nota del commissario ad acta del 2 settembre 2016 è stato dichiarato a questa Amministrazione che: 1) l'Ipab "Fondazione Contessa Ines Gentili" non è intestataria di alcun bene immobile; 2) l'Ipab "Fondazione Contessa Ines Gentili" è intestataria di una disponibilità di Cassa presso il conto tesoreria del Comune di Fusignano (Banca Credito Cooperativo Ravennate e Imolese) pari ad euro 21.107,78; 3)l'archivio dell'ente è situato presso l'archivio comunale, all'interno della sede del Comune di Fusignano (RA);
3. di disporre che il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ipab sia trasferito al Comune di Fusignano (RA);
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La Vice Presidente
Elisabetta Gualmini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 OTTOBRE 2016, N. 201

Modifica della composizione della Consulta regionale degli studenti istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13/08, ai sensi della L.R. 15/07

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1) di modificare, alla luce di quanto esposto in parte narrativa e qui integralmente riportato, in attuazione dell'art. 6, comma 3 della L.R. 27 luglio 2007 n. 15 e s.m.i., la composizione della Consulta regionale degli studenti, istituita con proprio Decreto n. 13 del 23 gennaio 2008 e ss.mm. e che risulta quindi così composta:

Per l'Università di Bologna:

Fabiana Maraffa

Alessandro Pompili

Giacomo Fornari

Noemi Chiusano

Fabio D'Alfonso

Lidia Bonifati

Claudia Wildner (rappresentante Polo romagnolo)

Per l'Università di Modena e Reggio-Emilia:

Sampogna Veronica

Zangue Keabou Yanick

Peruzzi Leonardo

Per l'Università di Parma:

Davide Borrelli

Andrea Gerardi

Per l'Università di Ferrara:

Lambana Mazamesso

Lorenzo Santolo;

Per il Politecnico di Milano, sede di Piacenza:

Federica Rossetti

Per l'Università Cattolica di Milano, sede di Piacenza:

Francesco Saraconi

2) di dare atto che:

- i componenti nominati con il presente atto svolgeranno le funzioni relative alla carica dal giorno successivo all'adozione del presente decreto;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della citata L.R. 15/07 e ss.mm., ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri di cui al comma 5, lettere a) e b), dell'art.6 della medesima L.R. 15/07, il cui importo è stato rideterminato con deliberazione della Giunta regionale n. 108/11;

3) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4) il presente Decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 21 OTTOBRE 2016 N. 3307

Domanda prot. n. CR/23683/2016 del 30/4/2016, presentata da Luca Barbieri - impresa individuale, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono

integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da Luca Barbieri - impresa individuale, con sede legale a Cavezzo (MO), Piazza Martiri della libertà, snc, C.F. BRBLCU70P14F240U, P. IVA 03296880366;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a Luca Barbieri – impresa individuale, con sede legale a Cavezzo (MO), Piazza Martiri della libertà, snc, C.F. BRBLCU70P14F240U, P. IVA 03296880366 avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 21 OTTOBRE 2016 N. 3308

Domanda prot. n. CR/23648/2016 del 30/4/2016, presentata da ERA SRL, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da ERA SRL, con sede legale a Roma (RM), via Ranuccio Bianchi Bandinelli, n. 130, C.F. CVCGCR40E01C469L;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a ERA SRL, con sede legale a Roma (RM), via Ranuccio Bianchi Bandinelli, n. 130, C.F. CVCGCR40E01C469L, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 21 OTTOBRE 2016 N. 3309

Domanda prot. n. CR/48098/2016 del 9/9/2016, presentata da Riccardo La Monica - impresa individuale, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da Riccardo La Monica – impresa individuale, con sede legale a Cavezzo (MO), Piazza Matteotti, n. 2, C.F. LMNRCR67S03C912P, P. IVA 03501790368;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta,

entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a Riccardo La Monica - impresa individuale, con sede legale a Cavezzo (MO), Piazza Matteotti, n. 2, C.F. LMNRCR67S03C912P, P. IVA 03501790368 avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 21 OTTOBRE 2016 N. 3311

Domanda prot. n. CR/23492/2016 del 29/4/2016, presentata da COS-P-E- di Benassi Augusto & C. S.N.C. ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da COS-P-E di Benassi Augusto & C. S.N.C., con sede legale a San Felice sul Panaro (MO), via del Lavoro n. 34, C.F. 01833590365;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a COS-P-E di Benassi Augusto & C. S.N.C., con sede legale a San Felice sul Panaro (MO), Via del Lavoro n. 34, C.F. 01833590365 avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 21 OTTOBRE 2016 N. 3312

Domanda prot. n. CR/23172/2016 del 29/04/2016, presentata da Prefin S.r.l., ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da Prefin s.r.l., con sede legale a Carpi (MO) - Via D. Dallai n. 2/A, C.F. 00926780362;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a Prefin s.r.l., con sede legale a Carpi (MO) – Via D.Dallai n. 2/A, C.F. 00926780362, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 24 OTTOBRE 2016, N. 3369

Domanda prot. n. CR/23151/2016 del 29/4/2016, presentata da T.S.M. di Tinti Vanni & C. s.a.s., ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da T.S.M. di Tinti Vanni & C. s.a.s., con sede legale a San Prospero (MO), via Buozzi 4, C.F. 02568060368;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro il 31/10/2016, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" Al beneficiario, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 24 OTTOBRE 2016, N. 3370

Domanda Prot. n. CR-23119-2016 del 29 aprile 2016 presentata dalla società VM MOTORI S.P.A., con sede legale nel Comune di Cento (FE), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare rigettata l'istanza CR-23119-2016 presentata dalla società VM MOTORIS.P.A., con sede legale nel Comune di Cento (FE), in Via Ferrarese, n. 29, Partita Iva 01325610382, Codice Fiscale 02439990967, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/53381 del 7 ottobre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 24 OTTOBRE 2016, N. 3383

Domanda Prot. n. CR/23136/2016 del 29/4/2016 presentata da BORGONUOVO SRL, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, contenuti nel preavviso di rigetto e confermati dall'esito dell'istruttoria succitata;

- di dichiarare rigettata l'istanza CR/23136/2016 presentata BORGONUOVO SRL, con sede legale nel Comune di Novellara, in via Galleria Maestri del lavoro, n. 3, Codice Fiscale 01509000350, per le motivazioni di cui in premessa e nell'esito istruttorio, che qui si intendono integralmente richiamate;

- di prendere altresì atto che il beneficiario potrà avvalersi di quanto stabilito dall'art. 13 bis dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., come specificato in premessa;

- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.

- di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 24 OTTOBRE 2016, N. 3384

Domanda Prot. n. CR-23104-2016 del 29 aprile 2016 presentata dalla società FRESENIUS HEMOCARE ITALIA S.R.L., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare rigettata l'istanza CR-23104-2016 presentata dalla società FRESENIUS HEMOCARE ITALIA S.R.L., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via San Pietro, n. 1, Partita Iva e Codice Fiscale 01997710361, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/48663 del 14 settembre 2016) e confermati dall'ulteriore istruttoria bis (Prot. n. CR/2016/53434 del 07 ottobre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 24 OTTOBRE 2016, N. 3387

Domanda Prot. n. CR-22777-2016 del 28 aprile 2016 presentata dalla società IMMOBILIARE LA LUNA S.R.L., con sede legale nel Comune di Reggiolo (RE), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare rigettata l'istanza CR-22777-2016 presentata dalla società IMMOBILIARE LA LUNA S.R.L., con sede legale nel Comune di Reggiolo (RE), in Via Boito, n. 16, Partita Iva e Codice Fiscale 02460000355, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/52478 del 03 ottobre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 25 OTTOBRE 2016, N. 3415

Domanda prot. n. CR/23460/2016 del 29/4/2016, presentata da Centro Sociale ARCI Bocciofila Campagnola, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da Centro Sociale ARCI Bocciofila Campagnola, con sede legale a Campagnola Emilia (RE), via Anna Magnani n. 1-1/A, C.F. 80018530354;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a Centro Sociale ARCI Bocciofila Campagnola, con sede legale a Campagnola Emilia (RE), via Anna Magnani n. 1-1/A, C.F. 80018530354, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 25 OTTOBRE 2016, N. 3416

Domanda prot. n. CR/40947/2015 del 10/8/2015, presentata da G.I.M. SNC di Cristofori Marcello e Figli, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da G.I.M. SNC di Cristofori Marcello e Figli, con sede legale a Crevalcore (BO), via Conti, n. 644, C.F. 02128541204;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a G.I.M. SNC di Cristofori Marcello e Figli, con sede legale a Crevalcore (BO), via Conti, n. 644, C.F. 02128541204 avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 25 OTTOBRE 2016, N. 3417

Domanda prot. n. CR/21712/2016 del 21/4/2016, presentata da GE.CA. S.R.L., ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da GE.CA. S.R.L., con sede legale a Finale Emilia (MO), via Venezia n. 2, C.F. 02003200363;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a GE.CA. S.R.L., con sede legale a Finale Emilia (MO), via Venezia n. 2, C.F. 02003200363, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 25 OTTOBRE 2016, N.3418

Domanda prot. n. CR/23487/2016 del 29/4/2016, presentata da Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Carpi, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso Fanti n. 13, C.F. 90003430361;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso Fanti, n. 13, C.F. 90003430361, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 25 OTTOBRE 2016, N. 3419

Domanda prot. n. CR/22723/2016 del 28/4/2016, presentata da Carrelli Trasporti Cingolati s.p.a. (ora Oregon S.r.l.) ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da Oregon s.r.l. (già Carrelli Trasporti Cingolati S.p.a.), con sede in Carpi (MO) – Via N. Biondo n. 2, P.IVA 03692660362;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a Oregon s.r.l. (già Carrelli Trasporti Cingolati S.p.a.), con sede in Carpi (MO) – Via N. Biondo n. 2, P.IVA 03692660362, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 25 OTTOBRE 2016 N. 3420

Domanda prot. n. CR/17846/2016 del 31/3/2016, presentata da Schiatti Automobili S.R.L., ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata da Schiatti Automobili S.r.l., con sede legale a Correggio (RE), via Carpi n. 13, C.F. 00720680354;

2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo web "sfinge" a Schiatti Automobili S.r.l., con sede legale a Correggio (RE), via Carpi n. 13, C.F. 00720680354, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 25 OTTOBRE 2016 N. 3422

Domanda Prot. n. CR-15255-2016 del 17 marzo 2016 presentata dalla società FERRI S.R.L., con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. ii. Concessione del contributo per interventi sull'immobile e rigetto parziale dell'istanza per interventi di delocalizzazione temporanea

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di **concedere**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **FERRI S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Napoli n. 8, Partita IVA e Codice Fiscale 03007530367, un contributo omplessivo pari a **€ 422.151,38** (nello specifico per gli interventi relativi all'immobile);

2. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 26 settembre 2016 sulla base dell'istruttoria di merito svolta da Invitalia, ai sensi dell'Ord.75/2012 e ss.mm.ii.;

3.di dare atto altresì che, come specificato in premessa, la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013, per tutte le tipologie di danno previste dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii;

4.di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione del contributo di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. nonché dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;

5.di dichiarare il **parziale rigetto** dell'istanza CR-15255-2016 presentata dalla società **FERRI S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Napoli, n. 8, Partita IVA e Codice Fiscale 03007530367, per gli interventi relativi alla delocalizzazione temporanea, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

6.di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/52477 del 03 ottobre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

7.di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, informando che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

8.di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

9.che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **FERRI S.R.L.** e al **Banco Popolare Società Cooperativa - Filiale di Finale Emilia (MO)**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

10.che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 25 OTTOBRE 2016 N. 3423

Domanda Prot. n. CR-23578-2016 del 30 aprile 2016 presentata dalla società IRC International Reflective Company S.P.A., con sede legale nel Comune di Soliera (MO), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare **rigettata** l'istanza **CR-23578-2016** presentata dalla società **Irc International Reflective Company S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Soliera (MO), in Via Verdi n. 57, Partita Iva e Codice Fiscale 01032430363, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/52468 del 03 ottobre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 25 OTTOBRE 2016 N. 3424

Domanda Prot. n. CR-23574-2016 del 30 aprile 2016 presentata dalla società OMR - Fonderia San Felice S.R.L., con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare rigettata l'istanza CR-23574-2016 presentata dalla società OMR - Fonderia San Felice S.R.L., con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Lavacchi n. 1088, Partita Iva e Codice Fiscale 03579260369, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/54221 del 12 ottobre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 25 OTTOBRE 2016, N. 3440

Domanda Prot. CR-21663-2016 del 21 aprile 2016 presentata dalla società F.E.R. S.R.L., con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto parziale dell'istanza per interventi sull'Immobile 2

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1. di dichiarare il **parziale rigetto** dell'istanza CR-21663-2016 presentata dalla società **F.E.R. S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), in Via Riccardo Zandonai n.4, Partita IVA e Codice Fiscale 02080471200, per gli interventi relativi all'Immobile 2, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

2.d i prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/52481 del 03 ottobre 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, informando che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 6 OTTOBRE 2016, N. 15626

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando unico regionale relativo al tipo di operazione 4.1.01 di cui alla deliberazione 320/2016. Aggiornamento termini procedimentali

IL DIRETTORE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 giugno 2015;

Vista altresì la Decisione di esecuzione C(2015) 9759 del 18 dicembre 2015 della Commissione Europea di approvazione delle modifiche al PSR proposte dalla Regione Emilia-Romagna (Versione 2), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 10 dell'11 gennaio 2016;

Visto infine il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 - Versione 3 - nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2016)6055 final del 19 settembre 2016, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 26 settembre 2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 7 marzo 2016 con la quale, tra l'altro, è stata data attuazione per l'anno 2016 al Tipo di operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" del PSR 2014-2020, approvandone il relativo bando unico regionale, modificata con deliberazioni n. 642 del 2 maggio 2016 e n. 715 del 16 maggio 2016 in relazione ad alcuni errori materiali riscontrati;

Dato atto che il bando unico regionale sopracitato stabilisce, in particolare, nella Sezione II -"Procedimento e obblighi generali" - punto 16 "Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure" - quanto segue:

- che qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l) ed m) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre il 7 ottobre 2016 al Servizio Territoriale di riferimento, pena la decadenza della domanda, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria;

- che l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente, il quale, a conclusione dell'attività, entro la data del 14 novembre 2016 assumerà specifico atto formale, da trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, in cui sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze nonché le istanze ritenute non ammissibili;

- che il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro il 21 novembre 2016 assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie settoriali delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile;

Preso atto che alcune Organizzazioni professionali agricole hanno segnalato rallentamenti nell'attività di alcuni Comuni nell'istruttoria dei permessi di costruire, ed in particolare il raddoppio dei tempi procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni da 60 a 120 giorni, tenuto conto dei contenuti della circolare della Regione Emilia-Romagna PG.2014.0442803 del 21/11/2014 ad oggetto "Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014";

Considerato che la mancata presentazione del permesso di costruire costituisce motivo di non ammissibilità e che pertanto i beneficiari che hanno presentato domanda di sostegno sul bando di che trattasi risulterebbero fortemente penalizzati dagli iter amministrativi in capo alle Amministrazioni comunali;

Preso atto altresì che alcuni Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca hanno richiesto la possibilità di differire i termini di conclusione delle istruttorie in considerazione della numerosità delle domande pervenute e della tempistica necessariamente conseguente per la conclusione dei dovuti controlli;

Rilevato che il punto 4) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 320/2016, prevede che eventuali proroghe al termine per la presentazione delle domande di sostegno ed alla tempistica fissata per le fasi procedimentali possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Ritenuto pertanto opportuno, in ragione delle motivazioni rappresentate, posticipare le scadenze correlate alle varie fasi procedimentali previste dal bando, come segue:

- che qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l) ed m) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre l'**11 novembre 2016** al Servizio Territoriale di riferimento, pena la decadenza della domanda, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria;

- che l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente, il quale, a conclusione dell'attività, entro la data del **13 gennaio 2017** assumerà specifico atto formale, da trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, in cui sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze nonché le istanze ritenute non ammissibili**;**

- che il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro il **20 gennaio 2017** assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie settoriali delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile;

Dato atto, infine, che resta confermato quant'altro stabilito con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 320/2016,

come modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale n. 642 del 2 maggio 2016 e n. 715 del 16 maggio 2016;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità aggiornamenti 2016-2018";

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e successive modifiche;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente atto;

2) di procedere, in attuazione di quanto stabilito dal punto 4) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 320 del 7 marzo 2016, con cui è stato approvato il Bando unico regionale relativo al Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Tipo di operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" Focus area 2A, ad aggiornare le scadenze correlate alle varie fasi procedimentali, già definite con la medesima deliberazione, come segue:

- qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l) ed m) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre l'**11 novembre 2016** al Servizio Territoriale di riferimento, pena la decadenza della domanda, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria;

- l'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente, il quale, a conclusione dell'attività, entro la data del **13 gennaio 2017** assumerà specifico atto formale, da trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, in cui sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze nonché le istanze ritenute non ammissibili**;**

- il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro il **20 gennaio 2017** assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie settoriali delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile;

3) di confermare quant'altro previsto dalla deliberazione n. 320/2016, modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale n. 642 del 2 maggio 2016 e n. 715 del 16 maggio 2016;

4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Il Direttore generale

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 6 OTTOBRE 2016, N. 15620

Concessione autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di trapianto al Centro dei trapianti del Pad. 23 Polo -cardio-toraco-vascolare del Policlinico Sant'Orsola Malpighi dell'azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

IL DIRETTORE

Richiamati:

la Legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" ed in particolare gli artt. 10 e 11;

la propria deliberazione n. 2286/1999 istitutiva del Centro Riferimento Trapianti e della Banca delle Cornee;

l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002 sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievo e di trapianti di organi e di tessuti", che prevede, tra l'altro, che i centri autorizzati continuino la loro attività di trapianto di organi fino alla definizione di procedure a livello regionale;

la delibera di Giunta regionale n. 214 del 14 febbraio 2005 "Armonizzazione organizzativa del sistema donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule della R.E.R. Rinnovo della nomina del coordinatore del Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti", che, tra l'altro, affida al Centro Regionale Trapianti la funzione di conduzione dell'istruttoria tecnica propedeutica per l'autorizzazione alle strutture che svolgono attività di trapianto, da effettuarsi avvalendosi di un Organismo tecnico per l'autorizzazione;

Dato atto che:

- con delibera n. 678 del 8 giugno 2015 sono stati approvati i requisiti strutturali ed impiantistici per la concessione dell'autorizzazione regionale;

- con proprie determinazioni n. 14484 del 29 ottobre 2015 e n.10801 del 6 luglio 2016 è stato costituito il suddetto Organismo;

Considerato che:

- con nota P.G. n. 0034441 del 9/12/2015\AOSP BO, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, con sede legale in Bologna Via Massarenti,9 ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione regionale per il Centro dei trapianti del padiglione 23 Polo cardio-toraco-vascolare per l'esercizio delle attività di trapianto di organi solidi, cuore, polmoni e combinati, cuore/polmone, cuore/fegato e cuore /rene;

- il padiglione 23 è in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Bologna P.G. 38837 del 5 febbraio 2016;

Preso atto che:

l'Organismo tecnico trapianti ha effettuato le verifiche documentali e la visita sul campo svoltasi in data 20 luglio 2016, trasmettendone le risultanze con PG/2016/599206 del 6/9/2016 al Responsabile del Centro Regionale Trapianti, per l'espressione del parere di competenza, così come previsto dalla DGR 678/2015;

la Responsabile del Centro Regionale Trapianti, con nota del 20 settembre 2016, acquisita agli atti con PG/2016/620942 del 20/9/2016 ha comunicato il parere positivo alla concessione dell'autorizzazione regionale per l'attività di trapianto del Polo cardio-toraco-vascolare;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 2416/2008;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera dott.ssa Maria Teresa Montella;

determina:

di concedere l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di trapianto di organi solidi, cuore, polmoni e combinati, cuore/polmone, cuore/fegato e cuore /rene, al Centro dei trapianti del padiglione 23 Polo cardio-toraco-vascolare del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, con sede legale in Bologna Via Massarenti,9;

di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e alla Responsabile del Centro Regionale Trapianti;

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia.

Il Direttore Generale

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 17 OTTOBRE 2016, N. 16087

Trasferimento e liquidazione ad ARPAE delle risorse per espletamento delle attività ordinarie ex art. 21, comma 1, lett. b), L.R. n. 44/95 in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1074/2016 e n. 1490/2016

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di trasferire a favore dell'ARPAE, nelle more degli esiti d egli approfondimenti tecnici diretti a definire l'effettivo costo del personale provinciale trasferito ad ARPAE, in applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. b) della L.R. 19 aprile 1995 n. 44, ed in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1074/2016 e n.1490/2016, le risorse finanziarie di euro 10.904.000,00 per l'espletamento delle attività ordinarie per l'anno 2016;

2. di imputare la spesa complessiva di euro 10.904.000,00 registrata al n. 4158 di impegno sul capitolo 37030 "Contributo annuale di funzionamento dell'ARPA per l'espletamento delle attività ordinarie (art. 21, comma 1, lett. b) della L.R. 19 aprile 1995 n. 44)" del bilancio finanziario gestionale 2016/2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.2259/2015 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione al soggetto beneficiario ed al capitolo di spesa, risulta essere la seguente:

- Missione 09 - Programma 08 - Codice economico U.1.04.01.02.017 - COFOG 05,03 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 1547 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3

4. di liquidare a favore dell'ARPAE con sede in Bologna, Via Po n. 5, la somma di euro 7.932.000,00 quale parte del contributo ordinario per l'anno 2016, la cui spesa grava sull'impegno di cui al precedente punto 2);

5. di dare atto che alla quantificazione, impegno e liquidazione della restante quota di contributo si provvederà in attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale n.1074/2016 e n.1490/2016;

6. di stabilire che ad esecutività del presente atto la liquidazione disposta verrà registrata contabilmente ai sensi delle disposizioni previste dal d.lgs. n.118/2011;

7. di dare atto che ad avvenuta adozione del presente provvedimento, si procederà alla richiesta di emissione del relativo titolo di pagamento, ai sensi della normativa contabile vigente;

8. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56 comma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

9. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nella deliberazione di Giunta regionale

n. 66/2016 il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

10. di dare atto inoltre che, sulla base delle verifiche della rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 qualora le stesse dovessero essere inferiori alle risorse finanziarie assegnate e liquidate ARPAE provvederà alla restituzione alla Regione Emilia-Romagna delle somme anticipate e non utilizzate;

11. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale regionale ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 32/1993.

Il Direttore generale

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 20 SETTEMBRE 2016, N. 14810

Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale al dott. Stefano Cosma, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 ed in attuazione della D.G.R. 557/2016

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di conferire al Dott. Stefano Cosma, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 297/2016 così come modificata dalla successiva n. 557/2016, e n. 607/2009 e s.m., un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale, per un supporto tecnico-specialistico nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, per le attività di valutazione di progetti strategici presentati nell'ambito della LR 14/2014 e del conseguente bando, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro otto mesi dalla sottoscrizione del contratto;

3. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e succ. modifiche, all'art. 15, comma 2, come precisato al punto 11);

4. di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di € 3.000,00, non assoggettabile ad IVA, al lordo delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute previdenziali previste dalle leggi in vigore;

5. di imputare la spesa complessiva di € 3.000,00 così ripartita:

- quanto a € 800,00 registrata al n. 3920 di impegno sul Capitolo 22112 "Spese per consulenze ai fini dell'attuazione dell'assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (Asse 7 POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C(2015)928) - Quota UE";
- quanto a € 560,00 registrata al n. 3921 di impegno sul Capitolo 22113 "Spese per consulenze ai fini dell'attuazione dell'assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (Asse 7 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE 10/2015) - Quota Stato";
- quanto a € 240,00 registrata al n. 3922 di impegno sul Capitolo 22114 "Spese per consulenze ai fini dell'attuazione dell'assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (Asse 7 POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C(2015)928) - Quota Regione";

per complessivi € 1.600,00 del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, approvato con deliberazione di G.R. n. 2259/2015 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità;

- quanto a € 700,00 registrata al n. 459 di impegno sul Capitolo 22112 "Spese per consulenze ai fini dell'attuazione dell'assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (Asse 7 POR FESR 2014/2020;Reg. CE 1303/2013; Decisione C(2015)928) - Quota UE";
- quanto a € 490,00 registrata al n. 460 di impegno sul Capitolo 22113 "Spese per consulenze ai fini dell'attuazione dell'assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (Asse 7 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; Delibera CIPE 10/2015) - Quota Stato";
- quanto a € 210,00 registrata al n. 461 di impegno sul Capitolo 22114 "Spese per consulenze ai fini dell'attuazione dell'assistenza tecnica al POR FESR 2014/2020 (Asse 7 POR FESR 2014/2020; Reg. CE 1303/2013; Decisione C(2015)928) - Quota Regione";

per complessivi € 1.400,00 del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017, approvato con deliberazione di G.R. n. 2259/2015 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, per i capitoli indicati nei precedenti paragrafi, risultano essere le seguenti:

- Capitolo 22112 – Missione 14 – Programma 03 – Codice economico U.1.03.02.10.001 – COFOG 04,8 – Transazioni UE 3 – SIOPE 1348 – C.I. Spesa 3 – Gestione ordinaria 3

- Capitolo 22113 – Missione 14 – Programma 03 – Codice economico U.1.03.02.10.001 – COFOG 04,8 – Transazioni UE 4 – SIOPE 1348 – C.I. Spesa 3 – Gestione ordinaria 3

- Capitolo 22114 – Missione 14 – Programma 03 – Codice economico U.1.03.02.10.001 – COFOG 04,8 – Transazioni UE 7 – SIOPE 1348 – C.I. Spesa 3 – Gestione ordinaria 3

7. di accertare, a fronte degli impegni di spesa di cui al precedente punto 5:

- la somma di € 800,00 registrata al n. 849 di accertamento sul capitolo 4253 "Contributo dell'Unione Europea sul Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Quota corrente (Regolamento UE N. 1303 del 17 dicembre 2013, Dec. C(2015) 928 del 12 febbraio 2015)", quale credito nei confronti della UE a titolo di finanziamento comunitario;

- la somma di € 560,00 registrata al n. 850 di accertamento sul capitolo 3253 "Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Fondo Europeo

di sviluppo regionale obiettivo "Investimenti A favore della crescita e dell'occupazione" - Quota corrente(Legge 16 aprile 1987, n. 183, delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015; Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, Dec. C(2015) 928 del 12 febbraio 2015)" quale credito nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale;

per complessivi € 1.360,00 del bilancio finanziario per l'esercizio 2016; la somma di € 700,00 registrata al n. 46 di accertamento sul capitolo 4253 "Contributo dell'Unione Europea sul Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Quota corrente (Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, Dec. C(2015) 928 del 12 febbraio 2015)", quale credito nei confronti della UE a titolo di finanziamento comunitario; la somma di € 490,00 registrata al n. 47 di accertamento sul capitolo 3253 "Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Fondo Europeo di sviluppo regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Quota corrente(Legge 16 aprile 1987, n. 183, delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, Dec. C(2015) 928 del 12 febbraio 2015)" quale credito nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale; per complessivi € 1.190,00 del bilancio finanziario per l'esercizio 2017;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e successive modificazioni, alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con proprio atto formale, a presentazione di nota di addebito, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1521/2013;

9. di dare atto che, come precisato nella citata deliberazione n. 557/2016, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento non risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con le deliberazioni n. 145/2016 e n. 1330/2016 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;

10. di dare atto che ai sensi della "Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui all'Allegato A della citata deliberazione n. 607/2009 e s.m., si provvederà ad espletare gli adempimenti previsti, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;
- alla trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R;

11. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e succ.mod. nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 66/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Direttore generale

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 26 SETTEMBRE 2016, N. 15078

Conferimento di un incarico di lavoro autonomo di consulenza al dott. Marco Calamai da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, per un supporto tecnico-specialistico alla promozione dell'attività sportiva a livello regionale

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di conferire al Dott. Marco Calamai, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 557/2016, n. 1348/2016 e n. 607/2009 e s.m., un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, per un "Supporto tecnico-specialistico alla promozione dell'attività sportiva a livello regionale, con particolare riguardo alla definizione di azioni propedeutiche rivolte alla riqualificazione dello sport attraverso l'implementazione, sviluppo e diffusione di attività rivolte a ragazzi diversamente abili", come dettagliato nell'allegato 1) schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il contratto secondo lo schema allegato 1) e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto;

3. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm., successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i all'art. 15, comma 2, come precisato al punto 10);

4. di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro 20.000,00 (compenso € 15.762,92, contributo previdenziale INPS 4% per € 630,52 e IVA 22% per € 3.606,56) al lordo delle ritenute fiscali di legge;

5. di imputare la spesa complessiva di Euro 20.000,00 registrata come segue:

- per euro 10.000,00 al n. di impegno 4000 sul capitolo 2100 "Spese per studi, consulenze e collaborazioni" del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2259/2015 e succ. mod.;
- per euro 10.000,00 al n. di impegno 463 sul capitolo 2100 "Spese per studi, consulenze e collaborazioni" del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2259/2015 e succ. mod.;

6. di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

- Missione 01 - Programma 11 - Codice economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 01.3 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1348 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.m..ii. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte

nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con propri atti formali, a presentazione di regolari fatture, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, conformemente alle modalità e contenuti previsti nella normativa, anche secondaria, vigente in materia e dovrà essere inviata tramite il sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice Univoco dell'Ufficio di fatturazione il codice 7VC4DU;

8. di dare atto che, come precisato nelle citate deliberazioni n. 557/2016 e n. 1348/2016, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con le deliberazioni n. 145/2016 e n. 1330/2016, con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;

9. di dare atto che ai sensi della "Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui all'Allegato A della citata deliberazione n. 607/2009 e s.m., si provvederà ad espletare gli adempimenti previsti, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R;

10. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 66/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

11. di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore generale

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 13 OTTOBRE 2016, N. 15937

Modifica composizione del Nucleo nominato con propria determinazione n. 7472/2016

IL DIRETTORE

Richiamate:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod. ed in particolare l'art. 40, comma 1, lettera m) che attribuisce al Direttore Generale la competenza della costituzione di gruppi di lavoro;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 466/2016, come rettificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 506/2016 ad oggetto "Approvazione dell'invito a presentare operazioni formative finalizzate ad accompagnare l'inserimento lavorativo a fronte di imprese che hanno siglato accordi per nuove assunzioni - PO FSE 2014/2020 obiettivo tematico 8 - Priorità di investimento 8.1 procedura presentazione just in time - Rettifica dell'Invito approvato con la DGR 466/2016" con la quale è stato approvato l'"Invito a presentare operazioni finalizzate ad accompagnare l'inserimento lavorativo a fronte di imprese che hanno siglato accordi per nuove assunzioni - PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 – Priorità di investimento 8.1 Procedura presentazione just in time" di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Richiamata la propria determinazione n. 7472 del 09/05/2016 "Nomina componenti nucleo di valutazione regionale per la valutazione delle operazioni pervenute a valere sull'Invito di cui all'Allegato 1) della D.G.R. N. 466/2016, come rettificata dalla D.G.R. n. 506/2016.

Dato atto che la collaboratrice Valeria Mazzoni del Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro" è stata nominata con la sopracitata determinazione n. 7472/2016, specificamente per la funzione di verbalizzazione e segreteria tecnica;

Considerato che si pone la necessità di modificare,per motivi organizzativi sopravvenuti, la composizione del suddetto Nucleo, prevedendo la sostituzione di Valeria Mazzoni con Monica Paoletti, collaboratrice del medesimo Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro";

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n. 270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 227/2015 "Programmazione Fondi SIE 2014 – 2020: Approvazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA);
- n. 1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Attestata, ai sensi della D.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di modificare, per le motivazioni in precedenza citate e qui integralmente richiamate, la composizione del "Nucleo di valutazione regionale" nominato con propria determinazione n. 7472/2016, con la nomina di Monica Paoletti del Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi Regionali nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro" in sostituzione di Valeria Mazzoni specificamente per la funzione di verbalizzazione e segreteria tecnica;

2. di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto alla propria determinazione n. 7472/2016 più volte citata;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

Il Direttore generale

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DEL 22 AGOSTO 2016, N. 1193

Assegnazione e liquidazione a favore di 7 Comuni delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia delle somme a copertura dei contributi (CCL e CDA), riferiti ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016, per la sistemazione temporanea di nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare l'art. 19 “Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” che prevede, tra l’altro, la ridenominazione dell'Agenzia regionale di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione della Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 1/2012 e n. 3/2012 ed in particolare l’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 1/2012 che ha autorizzato il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, ad assegnare, nei limiti e secondo i parametri ivi indicati, un contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici in parola;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, con cui:
  - è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
  - è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;
  - il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti;
  - a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
- l’art. 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, l’art. 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 11 novembre 2014, l'art. 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e l'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con i quali è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e, da ultimo, al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza della stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato:

- n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del commissario delegato ex DL n. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C", che ha individuato l’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito Agenzia, quale struttura a supporto dell’azione commissariale, al fine di assicurare tra le altre, la funzione e l’attività di assistenza alla popolazione e, tra queste, la gestione dei contributi per l’autonoma sistemazione;
- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”;

Richiamati:

- la propria determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 con la quale, in attuazione dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012, è stata approvata la direttiva disciplinante i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012;
- l’ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012, modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, con cui si è provveduto alla definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione, con decorrenza 1 agosto 2012, del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS) dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed a quantificare - a valere sul Fondo per la ricostruzione, e nei limiti delle risorse assegnate al Commissario delegato - in Euro 39.200.000,00 la provvista finanziaria per farvi fronte;
- il decreto commissariale n. 73 del 26 settembre 2012, con il quale sono stati definiti i termini temporali e le modalità di assegnazione e liquidazione da parte dell’Agenzia regionale di protezione civile delle somme a favore dei Comuni interessati a copertura del NCAS;
- l’ordinanza commissariale n. 22 del 22 febbraio 2013, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la somma di Euro 35.000.000,00;

- l'ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013 con la quale sono stati disciplinati i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del NCAS ed è stata altresì ulteriormente integrata la provvista finanziaria con la somma di Euro 55.000.000,00;
- il decreto commissariale n. 1304 del 12 novembre 2013 con il quale si è disposto in merito all'anticipazione, per le ragioni ivi indicate, di risorse finanziarie ai Comuni a copertura del NCAS da erogare a titolo di acconto fino al mese di maggio 2014;
- la propria determinazione n. 1164 del 12 novembre 2013 con la quale, in esecuzione di quanto previsto nel decreto commissariale n. 1304/2013, si è provveduto, tra l'altro, a stabilire la modalità di calcolo del conguaglio al 31 maggio 2014;
- l'ordinanza commissariale n. 149 del 13 dicembre 2013 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 64/2013;
- la propria determinazione n. 346 del 05 maggio 2014, con la quale è stata rettificata la precedente determinazione n. 1164 del 12 novembre 2013;
- l'ordinanza commissariale n. 19 del 8 maggio 2015, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la ulteriore somma di Euro 6.500.000,00;
- l'ordinanza commissariale n. 43 del 28 luglio 2016 con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la ulteriore somma di Euro 20.000.000,00;

Dato atto che a valere sulla provvista finanziaria di cui alle ordinanze commissariali n. 24/2012, n. 22/2013, n. 64/2013, n. 19/2015 e n. 43/2016 ammontante pertanto a complessivi Euro 155.700.000,00, si è provveduto con propri atti all'assegnazione e liquidazione delle somme a favore dei Comuni interessati a copertura del NCAS secondo le modalità di cui al richiamato decreto commissariale n. 73/2012;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 20 dell'8 maggio 2015 "Approvazione delle "Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione" con la quale:

  - si è provveduto alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione ed in particolare, per quanto qui rileva, alla sostituzione del NCAS - che cessa il 30 giugno 2015 – con, a seconda dei casi che ricorrono, il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) decorrenti pertanto dal 1 luglio 2015 ed erogabili con cadenza trimestrale;

  - si è stabilito che agli oneri, stimati in Euro 6.000.000,00, per la copertura finanziaria dei suddetti contributi (CCL e CDA) si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;
- n. 39 del 6 agosto 2015 "Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione" con la quale si è provveduto alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di CCL e di CDA, fissandolo al 15 settembre 2015, alla regolamentazione di alcune casistiche riscontrate in fase di prima applicazione della suddetta ordinanza commissariale n. 20/2015, nonché alla revisione dei termini per la rendicontazione dei contributi in parola;
- n. 58 dell'11 dicembre 2015 "Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione"" con la quale si è provveduto, per quanto qui rileva, a regolare l'assistenza - mediante il CCL o il CDA - dei nuclei terremotati successivamente al rilascio da parte degli stessi dei moduli prefabbricati abitativi;
- n. 46 del 1 agosto 2016 "Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione";

Considerato che:

- i contributi (CCL e CDA) sono erogati dai Comuni interessati agli aventi titolo, a decorrere dal 1 luglio 2015, con cadenza trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre;
- ai fini della copertura finanziaria del CCL e/o del CDA, i Comuni interessati trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, preposta all'adozione degli atti di liquidazione, la richiesta di trasferimento delle risorse necessarie entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre, allegando alla stessa l'elenco riepilogativo trimestrale degli aventi titolo, di seguito Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea;

Viste le note dei Comuni di Sant'Agata Bolognese (BO), Modena (MO), San Possidonio (MO), Soliera (MO), Luzzara (RE), Rio Saliceto (RE), riportate nella Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le quali è stata richiesta la liquidazione delle risorse finanziarie, pari ad Euro 87.973,74, necessarie alla copertura del CCL e/o del CDA rendicontati nel suddetto Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea, per uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016, e tenuto conto delle rettifiche relative al NCAS in applicazione del decreto commissariale n. 73/2012;

Vista, altresì, la nota del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) riepilogata nella Tabella in allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale è stata richiesta la liquidazione della somma necessaria alla copertura dei contributi per la sistemazione temporanea di nuclei familiari sgomberati - tenuto conto dell'avanzo rendicontato - ai sensi delle richiamate determinazioni n. 1164/2013 e n. 346/2014 - per uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016, per un totale di Euro 1.167,76;

Viste le note del Comune di Sala Bolognese (BO), Fabbrico (RE), riepilogate nella Tabella in allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, prive della richiesta di trasferimento delle risorse per il trimestre aprile-giugno 2016, in quanto risulta un avanzo di Euro – 10.032,10 rendicontato ai sensi delle suddette determinazioni n. 1164/2013 e n. 346/2014, e che per il Comune di Sala Bolognese (BO) sarà conguagliato, fino ad esaurimento, in sede di assegnazione e liquidazione delle risorse CCL e/o CDA per il/i trimestre/i successivo/i;

VIista, altresì in particolare la nota del Comune di Fabbrico (RE), riepilogata nella Tabella in allegato 2, e l'elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea per il trimestre aprile-giugno 2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui emerge, così come già indicato da precedente determinazione num. 410 del 24 maggio 2016 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la cessazione per i nuclei beneficiari del contributo CCL/CDA,

di cui si prende atto, e un importo da restituire pari ad € -7.458,07, ai sensi del decreto commissariale n. 73/2012;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni sopra specificati della somma indicata in corrispondenza di ciascuno di essi nella richiamate Tabelle in allegato 1 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto, per un totale di Euro 89.141,50 a valere sulla somma di Euro 6.000.000,00 di cui alla richiamata ordinanza commissariale n. 20/2015 e Euro 20.000.000,00 di cui all'ordinanza commissariale di integrazione di provvista finanziaria n. 43/2016;

Accertata la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012";

Attestata, ai sensi della Delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i. la regolarità del presente atto;

determina:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assegnare e liquidare ai Comuni di Sant'Agata Bolognese (BO), Modena (MO), San Possidonio (MO), Soliera (MO), Luzzara (RE), Rio Saliceto (RE), la somma indicata in corrispondenza di ciascuno di essi nella Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di Euro Euro 87.973,74 a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;
2. di dare atto che le predette somme sono assegnate e liquidate a ciascun Comune a copertura del contributo per il canone di locazione (CCL) e/o del contributo per il disagio abitativo (CDA) a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni per effetto del sisma del maggio 2012, avuto riguardo ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile - giugno 2016 in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi, tenuto conto delle rettifiche relative al NCAS in applicazione del decreto commissariale n. 73/2012;
3. di assegnare e liquidare, ai sensi del decreto commissariale n. 73/2012 e delle proprie determinazioni n. 1164/2013 e n. 346/2014, al Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), la somma - tenuto conto dell'avanzo rendicontato - riportata nella richiamata Tabella in allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, pari ad Euro 1.167,76;
4. di dare atto che nessuna assegnazione e liquidazione è da effettuarsi per la copertura del CCL e/o del CDA rendicontati nel suddetto Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea, per uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016 per i Comuni di Sala Bolognese (BO) e di Fabbrico (RE), riepilogate nella Tabella in allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, prive della richiesta di trasferimento delle risorse per il trimestre aprile-giugno 2016, in quanto risulta un avanzo di Euro – 10.032,10 rendicontato ai sensi delle suddette determinazioni n. 1164/2013 e n. 346/2014, e che per il Comune di Sala Bolognese (BO) sarà conguagliato, fino ad esaurimento, in sede di assegnazione e liquidazione delle risorse CCL e/o CDA per il/i trimestre/i successivo/i;
5. di prendere atto della nota del Comune di Fabbrico (RE) di trasmissione dell'elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea per il trimestre aprile-giugno 2016, parte integrante e sostanziale del presente atto da cui emerge la cessazione per i nuclei beneficiari del contributo CCL/CDA, e un importo da restituire pari ad € -7.458,07, ai sensi del decreto commissariale n. 73/2012;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'indirizzo http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/interventi-straordinari-e-di-emergenza/eventi-sismici-del-20-e-29-maggio-2012-nelle-province-di-modena-bologna-reggio-emilia-e-ferrara

Il Direttore

Maurizio Mainetti

EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012

LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI SOMME A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2016

PROV	COMUNE	N. Domande	COMUNE Nota invio Elenco riepilogativo [n. prot.]	COMUNE Nota invio Elenco riepilogativo [data]	AGENZIA acquisizione agli atti [n. prot.]	AGENZIA acquisizione agli atti [data]	**Totale da liquidare** [CCL, CDA e rettifiche NCAS] **€**
BO	SANT'AGATA BOLOGNESE	1	10259	25/07/16	18068	27/07/16	450,00
MO	MODENA	1	111719	25/07/16	18140	28/07/16	450,00
MO	SAN POSSIDONIO	77	5172	25/07/16	18088	27/07/16	67.448,74
MO	SOLIERA	17	11355	02/08/16	19291	04/08/16	12.510,00
RE	LUZZARA	6	9851	27/07/16	18211	28/07/16	4.415,00
RE	RIO SALICETO	3	5146	25/07/16	18139	28/07/16	2.700,00
	Totale	**105**					**87.973,74**

EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012

LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI SOMME A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2016 TENUTO CONTO DELL'AVANZO RENDICONTATO

PROV	COMUNE	N. Domande	COMUNE Nota invio ER-NAS [n. prot.]	COMUNE Nota invio ER-NAS [data]	AGENZIA acquisizione agli atti prot. [n. prot.]	AGENZIA acquisizione agli atti [data]	TOTALE RENDICONTO TRIMESTRE €	AVANZO DA CONGUAGLIARE €	IMPORTO DA LIQUIDARE €
BO	SALA BOLOGNESE	1	8008	25/07/16	18181	28/07/16	870,00	-3.444,03	-2.574,03
RE	FABBRICO	-	5576	28/07/16	18736	02/08/16	-19,35	-7.438,72	-7.458,07
TOTALE		**1**					**850,65**	**-10.882,75**	**-10.032,10**

EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012

LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI SOMME A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI - TENUTO CONTO DELL'AVANZO RENDICONTATO - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2016

PROV	COMUNE	N. Domande	COMUNE Nota invio ER-NAS[n. prot.]	COMUNE Nota invio ER-NAS[data]	AGENZIA acquisizione agli atti prot.[n. prot.]	AGENZIA acquisizione agli atti [data]	IMPORTO DA LIQUIDARE GENNAIO-MARZO 2016 €	AVANZO DA CONGUAGLIARE €	IMPORTO DA LIQUIDARE €
BO	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	12	32944	02/08/16	19346-19515	04/08/2016-05/08/2016	8.802,00	-7.634,24	1.167,76
TOTALE		**12**					**8.802,00**	**-7.634,24**	**1.167,76**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DEL 22 AGOSTO 2016, N. 1197

Assegnazione e liquidazione a favore di 8 Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia delle somme a copertura dei contributi (CCL e CDA), riferiti ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016, per la sistemazione temporanea di nuclei familiari sgomberati a seguito del sisma maggio 2012

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare l'art. 19 “Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” che prevede, tra l’altro, la ridenominazione dell'Agenzia regionale di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione della Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 1/2012 e n. 3/2012 ed in particolare l’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 1/2012 che ha autorizzato il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, ad assegnare, nei limiti e secondo i parametri ivi indicati, un contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici in parola;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, con cui:
  - è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
  - è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;
  - il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti;
  - a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
- l’art. 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, l’art. 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 11 novembre 2014, l'art. 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e l'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con i quali è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e, da ultimo, al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza della stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato:

- n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del commissario delegato ex DL n. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C", che ha individuato l’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito Agenzia, quale struttura a supporto dell’azione commissariale, al fine di assicurare tra le altre, la funzione e l’attività di assistenza alla popolazione e, tra queste, la gestione dei contributi per l’autonoma sistemazione;
- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”;

Richiamati:

- la propria determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 con la quale, in attuazione dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012, è stata approvata la direttiva disciplinante i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012;
- l’ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012, modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, con cui si è provveduto alla definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione, con decorrenza 1 agosto 2012, del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS) dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed a quantificare - a valere sul Fondo per la ricostruzione, e nei limiti delle risorse assegnate al Commissario delegato – in Euro 39.200.000,00 la provvista finanziaria per farvi fronte;
- il decreto commissariale n. 73 del 26 settembre 2012, con il quale sono stati definiti i termini temporali e le modalità di assegnazione e liquidazione da parte dell’Agenzia regionale di protezione civile delle somme a favore dei Comuni interessati a copertura del NCAS;
- l’ordinanza commissariale n. 22 del 22 febbraio 2013, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la somma di Euro 35.000.000,00;
- l’ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013 con la quale sono stati disciplinati i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del NCAS ed è stata altresì ulteriormente integrata la provvista finanziaria con la somma di Euro 55.000.000,00;

- il decreto commissariale n. 1304 del 12 novembre 2013 con il quale si è disposto in merito all'anticipazione, per le ragioni ivi indicate, di risorse finanziarie ai Comuni a copertura del NCAS da erogare a titolo di acconto fino al mese di maggio 2014;
- l'ordinanza commissariale n. 149 del 13 dicembre 2013 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 64/2013;
- l'ordinanza commissariale n. 19 del 8 maggio 2015, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la ulteriore somma di Euro 6.500.000,00;

dato atto che a valere sulla provvista finanziaria di cui alle ordinanze commissariali n. 24/2012, n. 22/2013, n. 64/2013 e n. 19/2015, ammontante pertanto a complessivi Euro 135.700.000,00, si è provveduto con propri atti all'assegnazione e liquidazione delle somme a favore dei Comuni interessati a copertura del NCAS secondo le modalità di cui al richiamato decreto commissariale n. 73/2012;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 20 dell'8 maggio 2015 "Approvazione delle "Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione" con la quale:

  - si è provveduto alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione ed in particolare, per quanto qui rileva, alla sostituzione del NCAS - che cessa il 30 giugno 2015 – con, a seconda dei casi che ricorrono, il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) decorrenti pertanto dal 1 luglio 2015 ed erogabili con cadenza trimestrale;

  - si è stabilito che agli oneri, stimati in Euro 6.000.000,00, per la copertura finanziaria dei suddetti contributi (CCL e CDA) si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;
- n. 39 del 6 agosto 2015 "Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione" con la quale si è provveduto alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di CCL e di CDA, fissandolo al 15 settembre 2015, alla regolamentazione di alcune casistiche riscontrate in fase di prima applicazione della suddetta ordinanza commissariale n. 20/2015, nonché alla revisione dei termini per la rendicontazione dei contributi in parola;
- n. 58 dell'11 dicembre 2015 "Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione"" con la quale si è provveduto, per quanto qui rileva, a regolare l'assistenza - mediante il CCL o il CDA - dei nuclei terremotati successivamente al rilascio da parte degli stessi dei moduli prefabbricati abitativi;

Considerato che:

- i contributi (CCL e CDA) sono erogati dai Comuni interessati agli aventi titolo, a decorrere dal 1 luglio 2015, con cadenza trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre;
- ai fini della copertura finanziaria del CCL e/o del CDA, i Comuni interessati trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, preposta all'adozione degli atti di liquidazione, la richiesta di trasferimento delle risorse necessarie entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre, allegando alla stessa l'elenco riepilogativo trimestrale degli aventi titolo, di seguito Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea;

Viste le note dei Comuni di Galliera (BO), Pieve di Cento (BO), San Pietro in Casale (BO), Bondeno (FE), Vigarano Mainarda (FE), Camposanto (MO), Campagnola Emilia (RE), Correggio (RE), riportate nella Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le quali è stata richiesta la liquidazione delle risorse finanziarie, pari ad Euro 123.923,16, necessarie alla copertura del CCL e/o del CDA rendicontati nel suddetto Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea, per uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile-giugno 2016, e tenuto conto delle rettifiche relative al NCAS in applicazione del decreto commissariale n. 73/2012;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni sopra specificati della somma indicata in corrispondenza di ciascuno di essi nella richiamata Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di Euro 123.923,16 a valere sulla somma di Euro 6.000.000,00 di cui alla richiamata ordinanza commissariale n. 20/2015 e sulla somma residua della provvista finanziaria per il NCAS di cui alle richiamate ordinanze commissariali n. 24/2012, n. 22/2013, n. 64/2013 e n. 19/2015;

Accertata la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012";

Attestata, ai sensi della Delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i. la regolarità del presente atto;

determina:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assegnare e liquidare ai Comuni di Galliera (BO), Pieve di Cento (BO), San Pietro in Casale (BO), Bondeno (FE), Vigarano Mainarda (FE), Camposanto (MO), Campagnola Emilia (RE), Correggio (RE), la somma indicata in corrispondenza di ciascuno di essi nella Tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di Euro 123.923,16 a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;
2. di dare atto che le predette somme sono assegnate e liquidate a ciascun Comune a copertura del contributo per il canone di locazione (CCL) e/o del contributo per il disagio abitativo (CDA) a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni per effetto del sisma del maggio 2012, avuto riguardo ad uno o più periodi ricadenti nel trimestre aprile - giugno 2016 in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi, tenuto conto dei delle rettifiche relative al NCAS in applicazione del decreto commissariale n. 73/2012;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'indirizzo http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/interventi-straordinari-e-di-emergenza/eventi-sismici-del-20-e-29-maggio-2012-nelle-province-di-modena-bologna-reggio-emilia-e-ferrara

Il Direttore

Maurizio Mainetti

EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012

LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI SOMME A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2016

PROV	COMUNE	N. Domande	COMUNE Nota invio Elenco riepilogativo [n. prot.]	COMUNE Nota invio Elenco riepilogativo [data]	AGENZIA acquisizione agli atti [n. prot.]	AGENZIA acquisizione agli atti [data]	**Totale da liquidare** [CCL, CDA e rettifiche NCAS] **€**
BO	GALLIERA	14	7902	19/07/2016	16763	19/07/2016	13.018,39
BO	PIEVE DI CENTO	8	7177	25/07/2016	17693	26/07/2016	5.395,66
BO	SAN PIETRO IN CASALE	3	11155	16/07/2016	16567	18/07/2016	2.400,00
FE	BONDENO	69	20936	15/07/2016	16486	18/07/2016	57.985,11
FE	VIGARANO MAINARDA	12	10129	14/07/2016	16468	18/07/2016	13.800,00
MO	CAMPOSANTO	31	5088	23/07/2016	17647	25/07/2016	29.074,00
RE	CAMPAGNOLA	2	7192	07/07/2016	16509	18/07/2016	1.650,00
RE	CORREGGIO	1	13432	15/07/2016	16469	18/07/2016	600,00
	Totale	**140**					**123.923,16**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 31 AGOSTO 2016, N. 1260

Iscrizione dell'Organizzazione "Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani AGESCI zona di Bologna" alla sezione provinciale di Bologna dell'Elenco regionale del volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di iscrivere, a seguito degli accertamenti effettuati e per i motivi in premessa specificati, l'Organizzazione denominata "Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - AGESCI zona di Bologna", C.F. 92033150373 avente sede legale in Bologna, Via Rainaldi n. 2, alla sezione territoriale provinciale di Bologna dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2005;
2. di stabilire che l'Organizzazione provveda ad aggiornare tempestivamente e a trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile ogni modifica intervenuta ai dati, alle informazioni e agli allegati forniti all'atto dell'iscrizione;
3. di trasmettere il presente provvedimento, entro 30 giorni dall'adozione, all'Organizzazione richiedente, alla Città metropolitana di Bologna e al Comune di Bologna;
4. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Direttore

Maurizio Mainetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 11 OTTOBRE 2016, N. 15786

Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; iscrizione al RUP; Impresa: Infinitybio Società Consortile Agricola a r.l. - Aut. n. 4214

IL RESPONSABILE

(*omissis*)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di inserire, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 214/2005, l'impresa Infinitybio Società Consortile Agricola a r.l., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Ravenna con il numero di partita IVA 02496720398, nel:
   - Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n. 4214;
   - Registro Ufficiale dei Produttori (RUP)con il n.08/44214;
3. di autorizzare l'impresa Infinitybio Società Consortile Agricola a R.L. ad esercitare l'attività di commercio all'ingrosso di patate da consumo come centro di raccolta e centro di spedizione presso il centro aziendale situato in Comune di Faenza (RA), Via Monte Sant'Andrea 1/A;
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 13 OTTOBRE 2016, N. 15954

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Piazza Martino s.r.l. Società Agricola - Aut. n. 4216

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere a) del D.Lgs. n. 214/2005 l'impresa Piazza Martino s.r.l. Società Agricola, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna con partita IVA n. 03504831201, al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n. 4216;
3. di autorizzare l'impresa Piazza Martino S.R.L. Società Agricola ad esercitare l' attività di produzione vivaistica di piantine ortive, piante officinali e aromatiche come Piccolo Produttore, presso il centro aziendale sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Crespellano, Via Papa Giovanni XXIII 17;
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 13 OTTOBRE 2016, N. 15955

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Imballi Speciali s.r.l. n. 4215

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 214/2005 l'impresa Imballi Speciali s.r.l. - iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con numero di partita IVA 02399520200 - al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n. 4215;
3. di autorizzare l'impresa Imballi Speciali S.R.L. ad esercitare l'attività di "Utilizzatore di marchio ISPM 15 FAO" presso la sede operativa/centro aziendale situato nel Comune di Luzzara (RE), loc. Villarotta, via Carboni 50;
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO14 OTTOBRE 2016, N. 16017

Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; iscrizione al RUP; emissione del passaporto - Impresa: Floricoltura Abbati Paola - Aut. n. 1102

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. modificare i settori d'attività dell'impresa Floricoltura Abbati Paola per la produzione vivaistica di piante grasse, ornamentali da interno, ornamentali da esterno, ortive, officinali e aromatiche;
3. di iscrivere ai sensi dell'art 20, lettera c) del D.Lgs n.214/2005 l'impresa Floricoltura Abbati Paola al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) con il n. 08/1102;
4. di autorizzare l'impresa Floricoltura Abbati Paola all'uso del passaporto delle piante;
5. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
6. di pu bblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 20 OTTOBRE 2016, N. 16350

Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Blumen Group S.p.A. Aut. n. 2203

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di aggiungere alle autorizzazioni già in possesso dell 'impresa Blumen Group S.p.A. anche quelle per svolgere, presso il Centro Aziendale sito in Comune di Piacenza (PC), loc. Le Mose, via C. Strinati 7/9, le attività di:

- confezionamento/riconfezionamento di sementi;
- commercio all'ingrosso di piante finite;
- importazione di piante e relativi materiali di moltiplicazione, terra e terreno di coltura;

3.di estendere l'uso del Passaporto di Sostituzione (RP), già in possesso dell'impresa, la specie patata da seme (solanum tuberosum);

4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;

5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI 12 OTTOBRE 2016, N. 15857

"Quinto aggiornamento dell'Elenco annuale (anno 2016) dei gestori degli impianti di cui all'art. 3, comma 40, della Legge n. 549/1995 ammessi al pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'art. 13, commi 6 bis e 6 ter della L.R. n. 31/1996, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 5008 del 31 marzo 2016, n. 6769 del 26 aprile 2016, n. 8127 del 19 maggio 2016, n. 8646 del 30 maggio 2016 E n. 15021 del 23 settembre 2016"

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

per le considerazioni e le ragioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

a) di accogliere le istanze di cui ai punti 2) e 3) presentate dalle società:

- LA VETRI S.R.L., relativamente all'impianto di tipologia "Selezione/Riciclaggio" ubicato nel Comune di Villa Poma (MN), Via Roma Nord n. 207;
- PO ENERGIA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA, relativamente all'impianto di tipologia "Selezione/Riciclaggio" ubicato nel Comune di San Benedetto Po (MN), Strada Mazzaloe n. 78;

b) di procedere all'iscrizione nell' " Elenco annuale (anno 2016) ", costituito con determinazione n. 5008 del 31 marzo 2016 e aggiornato con le successive determinazioni dirigenziali n. 6769 del 26 aprile 2016, n. 8127 del 19 maggio 2016, n. 8646 del 30 maggio 2016 e n. 15021 del 23 settembre 2016, del le società AIMAG S.P.A., LA VETRI S.R.L. e PO ENERGIA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA, relativamente agli impianti e con le decorrenze di seguito indicati:

- AIMAG S.P.A. (C.F. e P.IVA 00664670361) con sede legale a Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n. 38: Sede impianto: Carpi (MO), Via Valle n. 21 - Loc. Fossoli; Impianto di tipologia: "Biostabilizzazione della frazione umida derivante dalla separazione meccanica dei rifiuti urbani indifferenziati"; Decorrenza iscrizione: 18 luglio 2016;
- LA VETRI S.R.L. (C.F. e P.IVA 00153440201)con sede legale a Villa Poma (MN), Via Roma Nord n. 207: Sede impianto: Villa Poma (MN), Via Roma Nord n. 207; Impianto di tipologia: "Selezione/Riciclaggio"; Decorrenza iscrizione: 6 settembre 2016;
- PO ENERGIA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA (C.F. e P.IVA 04167480237) con sede legale a Verona, Via Enrico Fermi n. 2: Sede impianto: San Benedetto Po (MN), Strada Mazzaloe n. 78; Impianto di tipologia: "Selezione/Riciclaggio"; Decorrenza iscrizione: 2 settembre 2016;

c) di aggiornare conseguentemente l' Elenco annuale (anno 2016) ", costituito con determinazione n. 5008 del 31 marzo 2016 e aggiornato con le successive determinazioni dirigenziali n. 6769 del 26 aprile 2016, n. 8127 del 19 maggio 2016, n. 8646 del 30 maggio 2016 e n. 15021 del 23 settembre 2016, con l'Allegato " Quinto aggiornamento dell'Elenco annuale (anno 2016) dei gestori degli impianti di cui all'art. 3, comma 40, della legge n. 549/1995 ammessi al pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'art. 13, commi 6 bis e 6 ter della L.R. n. 31/1996, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 5008 del 31 marzo 2016, n. 6769 del 26 aprile 2 016, n. 8127 del 19 maggio 2016, n. 8646 del 30 maggio 2016 e n. 15021 del 23 settembre 2016 " articolato a seconda della tipologia d'impianto, con specificazione in ordine alla data di decorrenza dell'iscrizione e all'eventuale iscrizione sotto condizione, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

d) di dare atto che l'iscrizione nell'" Elenco annuale (anno 2016) " di cui alla lettera b) è condizionata alla sussistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese nelle proprie istanze e che il controllo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà avviene secondo quanto disposto dall'Allegato 4 della determinazione dirigenziale n. 15175 del 6 novembre 2016 "Modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi degli artt. 13 bis e 13 ter della L.R. n. 31/1996";

e) di notificare il presente atto alle società AIMAG S.P.A., LA VETRI S.R.L., e PO ENERGIA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA;

f) di notificare infine il presente atto e l'Allegato " Quinto aggiornamento dell'Elenco annuale (anno 2016) dei gestori degli impianti di cui all'art. 3, comma 40, della legge n. 549/1995 ammessi al pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'art. 13, commi 6 bis e 6 ter della L.R. n. 31/1996, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 5008 del 31 marzo 2016, n. 6769 del 26 aprile 2 016, n. 8127 del 19 maggio 2016, n. 8646 del 30 maggio 2016 e n. 15021 del 23 settembre 2016 " indicato alla lettera c) ai gestori delle discariche ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

g) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto e dell'Allegato " Quinto aggiornamento dell'Elenco annuale (anno 2016) dei gestori degli impianti di cui all'art. 3, comma 40, della legge n. 549/1995 ammessi al pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'art. 13, commi 6 bis e 6 ter della L.R. n. 31/1996, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 5008 del 31 marzo 2016, n. 6769 del 26 aprile 2 016, n. 8127 del 19 maggio 2016, n. 8646 del 30 maggio 2016 e n. 15021 del 23 settembre 2016 " sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

h) di pubblicare sulla pagina di settore del sito web della Regione Emilia-Romagna l'informazione della avvenuta pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

i) di pubblicare infine il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

j) di trasmettere infine il presente atto al Servizio Bilancio e Finanze della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Cristina Govoni

ALLEGATO

“Quinto aggiornamento dell'Elenco annuale (anno 2016) dei gestori degli impianti di cui all'art. 3, comma 40, della legge n. 549/1995 ammessi al pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'art. 13, commi 6 bis e 6 ter della L.R. n. 31/1996, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 5008 del 31 marzo 2016, n. 6769 del 26 aprile 2016, n. 8127 del 19 maggio 2016, n. 8646 del 30 maggio 2016 e n. 15021 del 23 settembre 2016”

Impianti di tipologia “Compostaggio di qualità”

Gestore impianto/Sede legale gestore	Tipologia Impianto/Ubicazione impianto	Decorrenza iscrizione	Note
AIMAG S.P.A. (C.F./P.IVA: 00664670361) Mirandola (MO) - Via Maestri del Lavoro n. 38	Finale Emilia (MO) - Via Ceresa n. 10/A	1° GENNAIO 2016	
AIMAG S.P.A. (C.F./P.IVA: 00664670361) Mirandola (MO) - Via Maestri del Lavoro n. 38	Carpi (MO) Loc. Fossoli - Via Valle n. 21	1° GENNAIO 2016	
C.E.S.C.A. S.A.S. (C.F./P.IVA: 00107450660) Avezzano (AQ) - Via M. Pio M. Bagnoli n. 132	Massa d’Albe (AQ) - Via S.P. Palentina - Loc. Il Campo	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Lugo (RA) - Via Traversagno n. 30 - Loc. Voltana	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Ostellato (FE) - Via Fiocinini - Loc. Valle Mezzano N.O.	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Sant’Agata Bolognese (BO) - Via Romita n. 1	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Rimini (RN) - Via S. Martino in XX n. 19	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Cesena (FC) - Via Rio della Busca n.1325	15 MARZO 2016	
S.E.S.A. S.P.A. (C.F./P.IVA: 02599280282) Este (PD) - Via Principe Amedeo n. 43/A	Este (PD) - Via Comuna n. 5/B	1° GENNAIO 2016	
SALERNO PIETRO S.R.L. (C.F./P.IVA: 03126670409) Modigliana (FC) - Via S. Savino n. 52	Cesenatico (FC) - Via Cannuceto - Loc. Valloni	1° GENNAIO 2016	
SNUA S.P.A. (C.F./P.IVA: 00269890935) San Quirino (PN) – Via Comina n. 1	Aviano (PN) – Via De Zan n. 64	1° GENNAIO 2016	
SOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02482630403) Sogliano al Rubicone (FC) - Piazza Garibaldi n. 12	Sogliano al Rubicone (FC) - Via Ginestreto Morsano n. 15	1° GENNAIO 2016	

Impianti di tipologia “Biostabilizzazione della frazione umida derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati”

Gestore impianto/Sede legale gestore	Tipologia Impianto/Ubicazione impianto	Decorrenza iscrizione	Note
AIMAG S.P.A. (C.F./P.IVA: 00664670361) Mirandola (MO) - Via Maestri del Lavoro n. 38	Carpi (MO) Loc. Fossoli - Via Valle n. 21	18 LUGLIO 2016	
E. GIOVI S.R.L. (C.F: 04773710589 - P.IVA: 01301101000) Roma (RM) - Via Portuense n. 881	TMB - M1 Roma (RM) – Via Malagrotta n. 257 - Loc. Ponte Galeria	1° GENNAIO 2016	(2)
E. GIOVI S.R.L. (C.F: 04773710589 - P.IVA: 01301101000) Roma (RM) - Via Portuense n. 881	TMB - M2 Roma (RM) – Via Malagrotta n. 257 - Loc. Ponte Galeria	1° GENNAIO 2016	(2)
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Ostellato (FC) - Via Fiocinini - Loc. Valle Mezzano N.O.	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Imola (BO) - Via Pediano n. 47/C	1° GENNAIO 2016	

(2) Iscrizione sotto condizione in relazione all'esito del pronunciamento del Consiglio di Stato.

Impianti di tipologia “Produzione di combustibile solido secondario”

Gestore impianto/Sede legale gestore	Tipologia Impianto/Ubicazione impianto	Decorrenza iscrizione	Note
DECO S.P.A. (C.F: 00601570757 - P.IVA: 01253610685) SPOLTORE (PE) - Via Vomano n. 14	Chieti (CH) - Via Per Popoli n. 199 – Loc. Casoni	1° GENNAIO 2016	(1)
E. GIOVI S.R.L. (C.F: 04773710589 - P.IVA: 01301101000) Roma (RM) - Via Portuense n. 881	TMB - M1 Roma (RM) – Via Malagrotta n. 257 - Loc. Ponte Galeria	1° GENNAIO 2016	(2)
E. GIOVI S.R.L. (C.F: 04773710589 - P.IVA: 01301101000) Roma (RM) - Via Portuense n. 881	TMB - M2 Roma (RM) – Via Malagrotta n. 257 - Loc. Ponte Galeria	1° GENNAIO 2016	(2)
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Ravenna (RA) - Via Romea Nord km 2,6	1° GENNAIO 2016	

(1) Iscrizione sotto condizione (comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. 159 del 2011).
(2) Iscrizione sotto condizione in relazione all'esito del pronunciamento del Consiglio di Stato.

Impianti di tipologia “Selezione/Riciclaggio”

Gestore impianto/Sede legale gestore	Tipologia Impianto/Ubicazione impianto	Decorrenza iscrizione	Note
A. M. CONSORZIO SOCIALE (C.F./P.IVA: 00915970677) Pineto (TE) - Via G. Garibaldi n. 63	Pineto (TE) - Via Tipografi n. 1	1° GENNAIO 2016	
AREA IMPIANTI S.P.A. (C.F./P.IVA: 01964100380) Copparo (FE) - Via A. Volta n. 26/A	Jolanda di Savoia (FE) - Via Gran Linea n. 12	27 GENNAIO 2016	
ARGECO S.P.A. (C.F./P.IVA: 04177410372) Bologna (BO) - Via S. Vitale n. 23	Argenta (FE) - Via Nicolò Copernico n. 17/A	1° GENNAIO 2016	
BANDINI-CASAMENTI S.R.L. (C.F./P.IVA: 00773990403) Forlì (FC) - Via Gramadora n. 19	Forlì (FC) - Via Gramadora n. 19	1° GENNAIO 2016	
BO-LINK S.C. A R.L. (C.F./P.IVA: 02976731204) Bologna (BO) - Via Calzoni n. 1/3	Minerbio (BO) - Via del Lavoro n.8 – Loc. Cà dé Fabbri	1° GENNAIO 2016	
CA.RE.S.R.L. (C.F./P.IVA: 03157250360) Carpi (MO) - Via S.P.413 Romana Nord n. 116/D Loc. Fossoli	Carpi (MO) - Via S.P.413 Romana Nord n. 116/D Loc. Fossoli	1° GENNAIO 2016	
DIFE S.P.A. (C.F./P.IVA: 00374990471) Serravalle Pistoiese (PT) - Via Vecchia Prov. Lucchese n. 53	Serravalle Pistoiese (PT) . Via Vecchia Prov. Lucchese n. 53	1° GENNAIO 2016	
ECOAMBIENTE S.R.L. (C.F.: 03718600483/P.IVA 00518380977) Carmignano (PO) – Via Guido Rossa n. 14	Carmignano (PO) – Via Guido Rossa n. 14	16 FEBBRAIO 2016	
EMILIANA ROTTAMI S.P.A. (C.F./P.IVA: 01841670365) San Cesario sul Panaro (MO) – Via Verdi n. 26	San Cesario sul Panaro (MO) – Via Verdi n. 26	11 GIUGNO 2016	
F.LLI LONGO INDUSTRIALE S.R.L. (C.F./P.IVA: 02408920359) Rio Saliceto (RE) - Via Rosa Luxemburg n. 4	Rio Saliceto (RE) - Via Rosa Luxemburg n. 4	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Granarolo Emilia (BO), via del Frullo n. 3/F	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Modena, via Caruso n. 150	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Lugo (RA), via Traversagno n. 30 – Loc. Voltana	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Mordano (BO), via Selice n. 12/A	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Coriano (RN), via Raibano n. 32	1° GENNAIO 2016	
HERAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02175430392) Bologna (BO) - Via Berti Pichat n. 2/4	Ferrara, via Finati n. 41/43	1° GENNAIO 2016	

Impianti di tipologia “SELEZIONE/RICICLAGGIO”

Gestore impianto/Sede legale gestore	Tipologia Impianto/Ubicazione impianto	Decorrenza iscrizione	Note
IDEALSERVICE S.R.L. (C.F./P.IVA: 00223850306) Passian di Prato (UD) - Via Basaldella n. 90	Costa di Rivigo (RO) - Via G. Matteotti n. 1160	1° GENNAIO 2016	
IDEALSERVICE S.R.L. (C.F./P.IVA: 00223850306) Passian di Prato (UD) - Via Basaldella n. 90	Godega di Sant'Urbano (TV) - Via degli Olmi n. 11/15	1° GENNAIO 2016	
IL SOLCO COOP. SOCIALE (C.F./P.IVA: 02120460403) Savignano sul Rubicone (FC) - Via Rubicone Destra n. 1700	Savignano sul Rubicone (FC) - Via Rubicone Destra n. 1700	1° GENNAIO 2016	
ITALMACERO S.R.L. (C.F./P.IVA: 01585960360) Modena (MO) - Via A. Pica n. 47	Modena (MO) - Via R. Dalla Costa n. 48/50	1° GENNAIO 2016	
ITALMETALLI S.R.L. (C.F.: 00135620359/P.IVA 00495061202) Valsamoggia (BO) - Via Confortino n. 29/31 - Crespellano	Valsamoggia (BO) - Via Confortino n. 29/31 - Crespellano	1° GENNAIO 2016	
LA CART S.R.L. (C.F./P.IVA: 01731300404) Rimini (RN) - Via Alda Costa n. 5	Rimini (RN) - Via Lea Giaccaglia n. 9	1° GENNAIO 2016	
LA VETRI S.R.L. (C.F./P.IVA: 00153440201) Villa Poma (MN) - Via Roma Nord n. 207	Villa Poma (MN) - Via Roma Nord n. 207	6 SETTEMBRE 2016	
MACERO MACERATESE S.R.L. (C.F./P.IVA: 00263430431) Macerata (MC) - Via G. B. Velluti n. 18 - Loc. Piediripa	Macerata (MC) - Via G. B. Velluti n. 18 - Loc. Piediripa	1° GENNAIO 2016	
MASOTINA S.P.A. (C.F./P.IVA: 05721020963) Corsico (MI) - Via Privata Archimede n. 4/6	Corsico (MI) - Via Privata Archimede n. 4/6	24 GIUGNO 2016	
PICENAMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 01540820444) S. Benedetto del T. (AP) - Via da Monte Renzo n. 25	Spinetoli (AP) - Via Piave n. 62/B - Pagliare del T.	1° GENNAIO 2016	
PO ENERGIA S.R.L. Soc. Agricola (C.F./P.IVA: 04167480237) Verona - Via Enrico Fermi n. 2	San Benedetto Po (MN) – Strada Mazzaloe n. 78	2 SETTEMBRE 2016	
S.A.BA.R. S.P.A. (C.F./P.IVA: 01589850351) Novellara (RE) - Via Levata n. 64	Novellara (RE) - Via Levata n. 64	1° GENNAIO 2016	
SNUA S.P.A. (C.F./P.IVA: 00269890935) San Quirino (PN) – Via Comina n. 1	Aviano (PN) – Via De Zan n. 64	1° GENNAIO 2016	
SOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (C.F./P.IVA: 02482630403) Sogliano al Rubicone (FC) - Piazza Garibaldi n. 12	Sogliano al Rubicone (FC) - Via Ginestreto Morsano n. 14	1° GENNAIO 2016	
SPECIALTRASPORTI S.R.L. (C.F./P.IVA: 03376140376/P.IVA: 00616301206) Sala Bolognese (BO) - Via Labriola n. 2/4	Sala Bolognese (BO) - Via Labriola n. 2/4	1° GENNAIO 2016	
TRAS-PRESS AMBIENTE S.R.L. (C.F./P.IVA: 02954531204) Mordano (BO) - Via Lughese Sud n. 257	Bagnara di Romagna (RA) - Via 2 Giugno n. 40	1° GENNAIO 2016	
TREVISAN S.P.A. (C.F./P.IVA: 02707410276) Noale (VE) - Via A. Meucci n. 15	Noale (VE) - Via A. Meucci n. 15	7 GIUGNO 2016	
ZOFFOLI METALLI S.R.L. (C.F./P.IVA: 01440690384) Copparo (FE) – Via Stazione n. 175 – Loc. Tamara	Copparo (FE) – Via Stazione n. 175 – Loc. Tamara	20 GENNAIO 2016	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO 13 SETTEMBRE 2016, N. 14292

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, per la realizzazione di un nuovo edificio produttivo-artigianale, in località Chiozza, Comune di Scandiano (RE), Via Statale (fg. 31 mapp. n° 87), lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Sassuolo

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento di realizzazione di un nuovo edificio produttivo-artigianale, previsto in Comune di Scandiano, Località Chiozza, via Statale (fg. 31 mapp. n. 87), presentato da Luciano Aguzzoli, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2. di dare atto che l'autorizzazione all'intervento è composta dal presente atto, dalla Tav. 04 - Stato di Progetto: Planimetria Generale e Sezioni, acquisita agli atti con prot. n. 0598530 del 6/9/2016, e dagli elaborati grafici pervenuti con posta elettronica certificata prot. n. 0331054 di PG del 6/5/2016 e depositati presso l'archivio informatico del Servizio Trasporto Ferroviario della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati:

- Tav. 01 Estratto Mappa Catastale Estratto CTR estratto RUE;
- Tav. 03 Stato di Fatto: Planimetria generale e sezioni;
- Tav. 05 Stato di Progetto: Pianta, Sezioni;
- Tav. 06 Stato di Progetto: Prospetti;

che, complessivamente, formano parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione;

3. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione "liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di sorta;

c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) l'illuminazione dei parcheggi che saranno realizzati tra il fabbricato e la recinzione ferroviaria dovrà essere orientata in modo da non arrecare disturbo alla circolazione ferroviaria;

b) l a recinzione da realizzare nel parcheggio lato ferrovia dovrà avere caratteristiche antisfondamento;

c) l'eventuale messa a dimora di piante nell'area a verde dovrà rispettare l'art. 52 del DPR 753/8;

5. di stabilire inoltre quanto segue;

- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall'autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell'opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell'60 del DPR 753/80";

- qualora l'opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
- il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

7. di dare atto che l'adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall'art.23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall'allegato F della deliberazione della Giunta regionale n. 66 del del 25 gennaio 2016;

8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO 29 SETTEMBRE 2016, N. 15264

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per l'intervento ristrutturazione interna di porzione di fabbricato con cambio di destinazione d'uso da ex fienile ad uso residenziale sito nel comune di Guastalla e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Parma-Suzzara

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, il rilascio dell'autorizzazione per l'intervento ristrutturazione interna di porzione di fabbricato con cambio di destinazione d'uso da ex fienile ad uso residenziale ubicato nel comune di Guastalla (RE) in Via Cappuccini, n. 24 distinto catastalmente al Fg. n. 10, map. n. 353 sub. 5 e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Parma - Suzzara ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso D.P.R.;

2. di dare atto che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con prot. n. PG/2016/0380747 del 24/5/2016 di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione:

- 0_planimetria,
- stato di fatto,
- stato di progetto,
- giallo e rosso,
- planimetria lotto e sezioni rispetto a rotaia più vicina,
- relazione tecnica;

3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione "liberatoria" sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono:

3.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

3.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di sorta;

3.c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

4. di stabilire inoltre quanto segue:

4.a) l'intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all'inquinamento acustico;

4.b) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;

4.c) qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

"È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall'autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell'opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80";

4.d) qualora l'opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;

4.e) il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;

4.f) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell'Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione;

4.g) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;

4.h) al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

4.i) la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di dare atto che l'adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall'art.23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall'allegato F della deliberazione della Giunta regionale n. 66 del del 25 gennaio 2016;

7. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Bondeno (FE). Approvazione del Piano della Ricostruzione (PdR). Articolo 13 L.R. 12 dicembre 2012, n. 16

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 21 dicembre 2012, n.16, il Comune di Bondeno ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n.59 del 29/9/2016, immediatamente eseguibile, il Piano della Ricostruzione.

Il Piano entra in vigore dalla data della presente pubblicazione nel BURER ed è depositato presso Pianificazione e Paesaggio, Piazza Garibaldi n. 1, negli orari di apertura.

La documentazione è consultabile e disponibile sul sito web del Comune di Bondeno.

Il Responsabile del Servizio

Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Gambettola (FC). Approvazione di variante al Piano Operativo Comunale (POC). Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 27/09/2016 è stata approvata la variante al Piano operativo comunale (POC) del Comune di Gambettola.

La variante al POC è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica - Edilizia Privata, 1° piano, Via Garibaldi n.6, Gambettola.

Il Responsabile del Servizio

Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di San Lazzaro di Savena (BO). Approvazione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29/09/2016 è stata approvata una modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di San Lazzaro di Savena.

La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Urbanistica del Comune.

Il Responsabile del Servizio

Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di San Possidonio (MO). Approvazione del stralcio del Piano della Ricostruzione (PdR). Art. 13, Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16

Si avvisa che con delibera di C.C. n.45 del 22/9/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di San Possidonio ha approvato il Piano della Ricostruzione - III stralcio - di cui all'art. 12 della L.R. 16 del 21/12/2012.

Il Piano della Ricostruzione - III stralcio - è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositato in libera consultazione presso il Comune di San Possidonio, Settore Affari Generali, Servizio Segreteria, Piazza Andreoli n.1.

La documentazione è altresì consultabile sul sito web del Comune all'indirizzo http://www.comune.sanpossidonio.mo.it/aree-tematiche/ricostruzione/urbanistica/piano-della-ricostruzione-iideg-stralcio-1

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Possidonio, geom. Pulga Adamo.

Il Responsabile del Servizio

Roberto Gabrielli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL'AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI ARPAE

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica, proveniente dalla restituzione delle acque turbinate dell'impianto idroelettrico Brainwave Consulting s.r.l. e dal troppo pieno dell'ultima vasca dell'acquedotto di Cerignale, con procedura ordinaria in comune di Cerignale (PC). Codice procedimento PC16A0036

- Richiedente: Comune di Cerignale
- Codice Fiscale: 80002590331
- Domanda di concessione presentata in data: 12/10/2016
- Tipo di derivazione: acque di restituzione
- Ubicazione del prelievo: Comune di Cerignale - Fg. 12, Mapp. 87
- Portata massima richiesta: 75,0 l/s (0,075 mc/s)
- Portata media richiesta: 46,5 l/s (0,0465 mc/s)
- Volume di prelievo: 1.464.424,00 mc/anno
- Uso: idroelettrico per una potenza di 17,50 kW
- Responsabile del procedimento: Dott.sa Donatella Eleonora

Bandoli

Le osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, ad ARPAE – Direzione Tecnica Area Coordinamento Rilascio Concessioni, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso ARPAE – Direzione Tecnica Area Coordinamento Rilascio Concessioni in Largo Caduti del Lavoro n. 6, Bologna.

Il Responsabile dell'Area

Giuseppe Bagni

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SAC - SEDE DI PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica sotterranea, con procedura ordinaria in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) Codice Procedimento PC16A0037

- Richiedente: Brixia Finanziaria S.r.l.
- C.F. 02997950171
- Sisteb: PC16A0037
- Domanda di concessione presentata in data: 12/7/2016
- Tipo di derivazione: acque sotterrane
- Ubicazione prelievo: Comune Fiorenzuola d'Arda (PC) - Località S.S. N. 9 Via Emilia (Km. 241 + 923) - Fg. 13 - Mapp. 101
- Portata massima richiesta: l/s 2,00
- Volume di prelievo: mc. annui: 2.500
- Uso: igienico ed assimilati (servizi igienici, antincendio, autolavaggio)
- Responsabile del procedimento: la dirigente dott.ssa Adalgisa Torselli

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il SAC, sede di Piacenza, Via Garibaldi n. 50.

La Dirigente Responsabile

Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA S.A.C. (STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Brescello (RE) - procedura ordinaria - pratica n. 8615 – RE12A0015

- Richiedente: Cagna Ettore
- Derivazione da: n. 1 pozzo
- Ubicazione: Comune Brescello (RE) - località Via Finghè - fg. 20 - mapp. 234
- Portata massima richiesta: l/s 5,00
- Uso: antincendio e igienico ed assimilati

Responsabile del Procedimento: Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia Dott.ssa Valentina Beltrame.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

La Responsabile S.A.C.

Valentina Beltrame

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA S.A.C. (STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Bibbiano (RE) - procedura ordinaria - pratica n. 8713 – RE16A0018

- Richiedente: Azienda Agricola Marco Bagnacani
- Codice Fiscale/P.IVA 01718180357
- Derivazione da: n. 1 pozzo
- Ubicazione: Comune Bibbiano (RE) - località Ghiardo - fg. 30 - mapp. 485
- Portata massima richiesta: l/s 9,1
- Uso: irrigazione agricola

Responsabile del Procedimento: Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia Dott.ssa Valentina Beltrame.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

La Responsabile S.A.C.

Valentina Beltrame

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA S.A.C. (STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune

di Scandiano (RE) - procedura ordinaria - pratica n. 8715 – RE16A0020

- Richiedente: Società Agricola I Brugnoli
- Codice Fiscale/P.IVA 02475640351
- Derivazione da: n. 1 pozzo
- Ubicazione: Comune Scandiano (RE) - località Fellegara - fg. 7 - mapp. 182
- Portata massima richiesta: l/s 1,2
- Uso: zootecnico

Responsabile del Procedimento: Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia Dott.ssa Valentina Beltrame.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

La Responsabile S.A.C.
Valentina Beltrame

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA S.A.C. (STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Brescello (RE) - procedura ordinaria - pratica n. 5033 – REPPA1598

- Richiedente: METALZINCO di Cattani & C. Snc
- Codice Fiscale 00208940205 P.IVA 00645940354
- Derivazione da: n. 1 pozzo
- Ubicazione: Comune Brescello (RE) - località Sorbolo Levante - fg. 27 - mapp. 28
- Portata massima richiesta: l/s 5,00
- Portata media richiesta: l/s 0,57
- Volume di prelievo: mc annui: 18.000
- Uso: industriale

Responsabile del Procedimento: Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia Dott.ssa Valentina Beltrame.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, via Emilia S. Stefano, 25.

La Responsabile S.A.C.
Valentina Beltrame

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Avviso di deposito relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea - procedura ordinaria, ai sensi del Regolamento regionale n. 41/2001

- Pozzo in progetto - Codice procedimento SISTEB: MO16A0049.
- Richiedente: ditta Pagani Automobili SpA con sede a San Cesario sul Panaro (MO), frazione La Graziosa in Via dell'Artigianato n. 5
- Data domanda di concessione: 11/05/2016
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione del pozzo in progetto: comune di San Cesario sul Panaro (MO), località La Graziosa, in Via dell'Artigianato n. 5, su terreno catastalmente identificato al foglio n. 6 mappale n. 135 del N.C.T. del medesimo comune, di proprietà della ditta richiedente medesima
- Uso: irrigazione aree a verde aziendale
- Portata richiesta: complessiva massima 4,0 l/s.
- Volume richiesto di prelievo: 3.500 m^3/anno

Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) sede ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, per un periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della S.A.C. di Modena

Il Direttore SAC
Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE) - UNITÀ GESTIONE DEMANIO IDRICO

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea - procedura ordinaria, ai sensi del Regolamento regionale n. 41/2001

- Pozzo esistente - Codice procedimento SISTEB: MO16A0051
- Richiedente: Ditta Panini Tonino & F.lli spa
- Data domanda di concessione: 17/05/2016
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione del pozzo esistente: comune di Castelvetro (MO), località Zona Belvedere, su terreno catastalmente identificato al foglio n. 2 mappale n. 76 del N.C.T. del medesimo comune
- Uso: irrigazione agricola (podere aziendale)

- Portata richiesta: complessiva massima 1,0 l/s.
- Volume richiesto di prelievo: 1.600 m^3/anno

Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) sede ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, per un periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della S.A.C. di Modena.

Il Direttore SAC

Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Avviso di deposito relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ai sensi del Regolamento regionale n. 41/2001, con procedura ordinaria.

- Pozzo in progetto - Codice procedimento SISTEB: MO16A0006.
- Richiedente: impresa individuale Minozzi Federica con sede a Spilamberto (MO), Via Viazza n. 10
- Data domanda: 10/02/2016
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione del pozzo in progetto: comune di Spilamberto (MO), Via Viazza n. 8, su terreno catastalmente identificato al foglio n. 16 mappale n. 69 del N.C.T. del medesimo comune, di proprietà della ditta richiedente medesima
- Uso: irrigazione agricola podere aziendale (vigneto e seminativi)
- Portata richiesta: complessiva massima 4,0 l/s.
- Volume richiesto di prelievo: 10.500 m^3/anno

Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) sede ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, per un periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della S.A.C. di Modena.

Il Direttore SAC

Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE) - UNITÀ GESTIONE DEMANIO IDRICO

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea - procedura ordinaria, ai sensi del Regolamento regionale n. 41/2001

- Pozzo da perforare - Codice procedimento SISTEB: MO16A0050.
- Richiedente: Azienda Agricola Mussini Andrea ditta individuale
- Data domanda di concessione: 01/08/2016
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione del pozzo in progetto: comune di Fiorano Modenese, località Corlo in via Casoli n. 15 su terreno catastalmente identificato al foglio n. 20 mappale n. 310 del N.C.T. del medesimo comune
- Uso: irrigazione agricola (vigneto di nuovo impianto)
- Portata richiesta: complessiva massima 5,0 l/s.
- Volume richiesto di prelievo: 17.000 m^3/anno

Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) sede ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, per un periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della S.A.C. di Modena

Il Direttore SAC

Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Avviso di deposito relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea - procedura ordinaria con pozzo esistente, ai sensi del Regolamento regionale n. 41/2001

- Pozzo in progetto - Codice procedimento SISTEB: MO16A0048.
- Richiedente: ditta FRIGODOCKS SpA con sede a Campogalliano (MO), Via Barchetta n. 57
- Data domanda di concessione: 15/07/2016
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione del pozzo esistente: comune di Campogalliano (MO) in via Barchetta n. 57, su terreno catastalmente identificato al foglio n. 25 mappale n. 98 del N.C.T. del medesimo comune, di proprietà della ditta Modena Terminal Srl

- Uso: industriale (torri evaporative magazzino frigorifero aziendale)
- Portata richiesta: complessiva massima 2,0 l/s.
- Volume richiesto di prelievo: 14.000 m^3/anno

Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) sede ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, per un periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della S.A.C. di Modena.

Il Direttore SAC

Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Avviso di deposito relativo alla presentazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ai sensi del Regolamento regionale n. 41/2001

- Pozzo esistente - Codice procedimento SISTEB: MO06A123.
- Richiedente: ditta Modena Terminal srl con sede a Campogalliano (MO), Piazzale delle Nazioni n. 14
- Data domande di rinnovo e variante sostanziale: 29/04/2015 e 27/05/2016
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione del pozzo esistente: comune di Campogalliano (MO), Piazzale delle Nazioni n. 14, su terreno catastalmente identificato al foglio n. 25 mappale n. 32 del N.C.T. del medesimo comune, di proprietà della ditta richiedente medesima
- Uso: industriale (alimentazione torri evaporative del magazzino frigorifero)
- Portata richiesta: complessiva massima 4,0 l/s.
- Volume richiesto di prelievo: 27.000 m^3/anno

Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) sede ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, per un periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Le eventuali opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della S.A.C. di Modena.

Il Direttore SAC

Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal fiume Reno in comune di Marzabotto

- Procedimento n. BO16A0031
- Tipo di procedimento: concessione ordinaria
- Prot. Domanda: PGBO/2016/9567
- Data: 26/05/2016
- Richiedente: Azienda Agricola “Al di la del fiume”
- Tipo risorsa: acque superficiali
- Corpo idrico: Fiume Reno
- Opera di presa: pompa mobile
- Ubicazione risorse richieste: Comune di Marzabotto
- Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 64 mapp. 256
- Portata max. richiesta (l/s): 3
- Portata media richiesta (l/s): 0,009
- Volume annuo richiesto (mc): 300
- Uso: irrigazione agricola
- Responsabile procedimento: Valerio Marroni

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile della Struttura Autorizzazione e Concessioni - SAC Bologna, presso l’Unità Demanio Idrico - V.le della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla P.O. Gestione concessioni risorse idriche e polizia delle acque (tel. 051/5274565, mail: ucibin@regione.emilia-romagna.it)

Il Dirigente Sac Bologna

Valerio Marroni

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune di Sala Bolognese

- Procedimento n. BO16A0055
- Tipo di procedimento concessione ordinaria
- Prot. Domanda: PGBO/2016/16408
- Data: 05/09/2016
- Richiedente: Beautyge Italy Spa unipersonale
- Tipo risorsa: acque sotterranee
- Corpo idrico:
- Opera di presa:
- Ubicazione risorse richieste: comune di Sala Bolognese
- Coordinate catastali risorse richieste: foglio 75 mappale 629
- Portata max. richiesta (l/s): 5,4
- Portata media richiesta (l/s):
- Volume annuo richiesto (mc): 48.600
- Uso: industriale
- Responsabile procedimento: Valerio Marroni.

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può

presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile della Struttura Autorizzazione e Concessioni - SAC Bologna, presso l'Unità Demanio Idrico - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla P.O. Gestione concessioni risorse idriche e polizia delle acque (Tel. 051/5274565, mail: ucibin@regione.emilia-romagna.it)

Il Dirigente Sac

Valerio Marroni

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Avviso dell'avvenuto rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale tramite due pozzi in comune di Cesena, località Via Olmanella n. 1290 (Pratica FC15A0040)

Con determinazione n. 6967 del 28/4/2016 il Dirigente Professional Gianluca Paggi del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ha assentito alla Ditta C.A.F.A.R. Soc. Coop. fra Allevatori Romagnoli con sede legale in Via L. Pirandello n. 5/7, Comune di Gatteo (FC) C.F. 00143540409; la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale da esercitarsi mediante due pozzi aventi una portata globale massima di 8 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 65000 per alimentare le torri evaporative usate nella lavorazione della carne e lavaggio degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.

La concessione è assentita fino al 31/12/2025.

Il Responsabile della Struttura

Roberto Cimatti

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Domanda di concessione per rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee con variante del prelievo e cambio di titolarità in comune di Cesena (FC) - Codice SISTEB FCPPA0979

- Richiedente: Domeniconi Andrea - Domeniconi Roberto, unitamente all'Azienda Agricola Domeniconi e Fiuzzi s.s., - P.I. 03429320405
- Data di arrivo domanda di concessione: 12/04/2016 registrata al protocollo PG2016/0260376 del 12/04/2016
- Portata massima richiesta: 16,5 l/s.
- Portata di esercizio richiesta: 6,0 l/s
- Volume annuo di prelievo: mc 8200.
- Ubicazione prelievo/presa: comune di Cesena (FC) / riferimenti catastali dell'opera di presa, su terreno proprio foglio 45 mapp.179
- Uso: coltivazioni frutticole

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena per il territorio di Cesena - Via Leopoldo Lucchi n. 285, PEC aoofc@cert.arpa.emr.it entro quindici giorni dalla data di pubblicazione di questo avviso nel BURERT.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 24 R.R. 41/2001).

Il Responsabile della Struttura

Roberto Cimatti

ARPAE-SAC RAVENNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) - RAVENNA

Domanda di rinnovo concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Faenza RA - Proc. RA01A0813-08RN01

- Richiedente: GEA Srl
- Sede: Faenza Ravenna
- Data di arrivo domanda di concessione: 09/01/2008
- Procedimento: RA01A0813/08RN01
- Derivazione da: acque sotterranee
- Opera di presa: 1 pozzo
- Su terreno: di proprietà del medesimo
- Ubicazione: Comune di Faenza località San Pier Laguna
- Foglio: 115, mappale: 17
- Profondità: 90 m circa
- Portata max richiesta: 5 l/sec
- Volume di Prelievo: mc annui 7.560
- Uso: Irrigazione agricola
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
- Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Rebucci

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, ad ARPAE - SAC di Ravenna con sede in Piazza Caduti per la Libertà n. 2, 48121 Ravenna, pec aoora@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Presso ARPAE - SAC di Ravenna, Piazza Caduti per La Libertà n. 9 - Ravenna - Area Demanio Idrico e Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, al numero 0544/249747.

Il Dirigente ARPAE-SAC

Alberto Rebucci

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE - SAC PIACENZA

Avviso Pubblico - Aree del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessioni ai sensi della L. R. n. 7/2004 s.m.i. - SISTEB: PC16T0029

- SISTEB: PC16T0029
- Corso d'acqua: Rio Bertone
- Area demaniale identificata al fg. 17, mapp.li 87-200-225 NCT del comune di Vigolzone (PC)
- Estensione: mq. 78 circa
- Uso possibile consentito: area cortiliva e occupazione con fabbricato ad uso box
- Durata della concessione: anni 6

1. La domanda di partecipazione per la concessione dell'area indicata dovrà essere redatte in lingua italiana su carta di bollo del valore corrente di Euro 16,00 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato;
2. La domanda dovrà essere corredata: 2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad Euro 75,00 (da versarsi su ccp 14048409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po - Piacenza) 2.2) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
3. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio idrico in Comune di …… fg. ….. mapp. …… di mq……."
4. La domanda dovrà pervenire, presso la sede operativa della Sac Piacenza, Via Santa Franca n. 38, esclusivamente con PEC all'indirizzo: aoopc@cert.arpa.emr.it entro trenta giorni (30), dalla data della presente pubblicazione.
5. Nel caso di più concorrenti verrà effettuata una gara per attribuire l'area al miglior offerente.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede operativa Sac di Piacenza, dal quindicesimo giorno (15) al trentesimo (30) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra e per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art.16 co.5 della L.R.7/2004 s.m.i.

Il Dirigente SAC

Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE - SAC PIACENZA

Avviso Pubblico - Aree del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessioni ai sensi della L. R. n. 7/2004 s.m.i. - SISTEB: PC16T031

- SISTEB: PC16T0031
- Corso d'acqua: torrente Chero, sponda destra
- Area demaniale identificata al fg. 52, mapp.le 159-263-262-261-155-156-157 NCT del comune di Carpaneto Piacentino (PC)
- Usi possibili consentito: uso agricolo, taglio vegetazione. Pulizia dell'area
- Durata della concessione: anni 6

1. La domanda di partecipazione per la concessione dell'area indicata dovrà essere redatte in lingua italiana su carta di bollo del valore corrente di Euro 16,00 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato;
2. La domanda dovrà essere corredata: 2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad Euro 75,00 (da versarsi su ccp 14048409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po - Piacenza) 2.2) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
3. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio idrico in Comune di …… fg. ….. mapp. …… di mq……."
4. La domanda dovrà pervenire, presso la sede operativa della Sac Piacenza, Via Santa Franca n. 38, via PEC all'indirizzo: aoopc@cert.arpa.emr.it entro trenta giorni (30), dalla data della presente pubblicazione.
5. Nel caso di più concorrenti verrà effettuata una gara per attribuire l'area al miglior offerente.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede operativa Sac di Piacenza, dal quindicesimo giorno (15) al trentesimo (30) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra e per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art.16 co. 5 della L.R.7/2004 s.m.i.

Il Dirigente SAC

Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Domanda di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO08T0032

- Richiedente: Frantoio Maccaferri snc
- Data domanda di concessione: 26/06/2015
- Corso d'acqua: Fiume Panaro
- Comune di San Cesario sul Panaro (Mo) foglio 34, mappale 2
- Uso richiesto: agricolo.

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso la sede della Struttura autorizzazioni e Concessioni di Modena (Arpae) - Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazione possono essere presentate all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi.

Il Direttore

Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Domanda di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico in comune di Modena, canale Naviglio. Codice procedimento: MOPPT0167

- Richiedente: Rubizzani Gilberto e Ascari Mara
- Data domanda di concessione: 26/09/2013
- Corso d'acqua: Canale Naviglio
- Comune di Modena foglio 89, fronte mappale 5
- Uso richiesto: area cortiliva e giardino.

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso la sede della Struttura autorizzazioni e Concessioni di Modena (Arpae) - Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazione possono essere presentate all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi.

Il Direttore

Giovanni Rompianesi

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Elenco delle istanze di concessione per occupazione, realizzazione e/o mantenimento di opere appartenenti ad aree di demanio idrico terreni

- Procedimento n. BO16T0134
- Tipo di procedimento: Concessione di beni del demanio idrico terreni
- Prot. Domanda: PGBO/0018565
- Data: 05/10/2016
- Titolari/richiedenti: Viola Sul Reno s.r.l.
- Ubicazione risorse richieste: Comune di Vergato
- Coordinate catastali risorse richieste: Foglio: 40; Particelle: 46-47-211
- Usi richiesti: Scarico in alveo
- Corso d'acqua: Fiume Reno
- Responsabile del procedimento: Valerio Marroni

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni alla Struttura Autorizzazione e Concessioni - SAC di Bologna, Unità Demanio Idrico, Via S. Felice n. 25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004).

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla P.O. Gestione concessioni risorse idriche e polizia delle acque (tel. 051/5274565, mail: ubaldo.cibin@regione.emilia-romagna.it) presso la sede di Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Il Dirigente SAC Bologna

Valerio Marroni

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC BOLOGNA

Elenco delle istanze di concessione per occupazione, realizzazione e/o mantenimento di opere appartenenti ad aree di demanio idrico terreni

Si pubblica di seguito l'elenco delle istanze di concessione per occupazione, realizzazione e/o mantenimento di opere appartenenti ad aree di demanio idrico terreni.

Il Responsabile SAC

Valerio Marroni

PROCEDIMENTO N.	TIPO DI PROC.	DATA PROT. DOMANDA	TITOLARI/RICHIEDENTI	UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE	COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE	USI RICHIESTI	CORSO D'ACQUA
BO16T0131	Concessione di beni del demanio idrico terreni	30/08/2016	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	VIA S. ALLENDE ,località SAN BIAGIO CASALECCHIO DI RENO	Foglio: 18, Particella: 36P	PISTA CICLABILE	FIUME RENO
BO06T0077/16RN01	Rinnovo concessione demanio idrico terreni	05/09/2016	PADOVANI VALTER	VIA SBAGO ,località VIA SBAGO IMOLA	Foglio: 196, Particella: 40	ORTO	FIUME SANTERNO
BO07T0120/16RN01	Rinnovo concessione demanio idrico terreni	26/08/2016	GUIDASTRI SRL	VIA GARGANELLI, 13 ,località PIAN DI MACINA PIANORO	Foglio: 25, Particella: 649	ALTRO USO	TORRENTE SAVENA
BO16T0129	Concessione di beni del demanio idrico terreni	26/08/2016	FRANTOIO FONDOVALLE SRL	località MONZUNO	Foglio: 33, Particella: 428	SCARICO IN ALVEO	TORRENTE SETTA
BO16T0128	Concessione di beni del demanio idrico terreni	17/08/2016	TABARRONI GIANLUCA	località GHIALETTA MONTEVEGLIO	Foglio: 39, Particella: 172	SFALCIO	TORRENTE GHIAIA DI CIANO
BO16T0127	Concessione di beni del demanio idrico terreni	16/08/2016	COMUNE DI MARZABOTTO	VIA SAN MARTINO ,località ALBAREDA MARZABOTTO	Foglio: 65, Particella: 337-334	TOMBAMENTO	FIUME RENO
BO03T0011/16RN01	Rinnovo concessione demanio idrico terreni	10/08/2016	LAVADENA ITALIANA SRL	VIA GIORDANO BRUNO N.9 ,località PASSO S.ALBERTO TRESIGALLO	Foglio: 3 Particella: 35; Foglio: 4 Part.: 5/21; Foglio: 6 Part.: 33; Foglio: 189 Part.: 30	STRADA	FIUME RENO
BO16T0123	Concessione di beni del demanio idrico terreni	09/08/2016	ACQUAENERGIA SRL	località IMOLA	Foglio: 196, Particella: 40-57;Foglio: 197, Particella: 102	RAMPE CARRABILI	FIUME SANTERNO
BO16T0125	Concessione di beni del demanio idrico terreni	08/08/2016	ICB IMMOBILIARE CENTRO BOLOGNA SRL	VIA CIPRIANI 21 BOLOGNA	Foglio: 156, Particella: 56;Foglio: 156, Particella: 513-514-27	ATTRAVERSAMENTO STRADALE	FIUME RENO
BO16T0130	Concessione di beni del demanio idrico terreni	08/08/2016	HERA SPA	località VERGATO	Foglio: 4, Particella: 308	SCARICO IN ALVEO	TORRENTE VENOLA
BO10T0071/16RN01	Rinnovo concessione demanio idrico terreni	05/08/2016	TRASPORTI IMOLA SCRL	VIA LUNGARA ,località ZELLO IMOLA	Foglio: 132, Particella: 25P;Foglio: 133, Particella: 22	ATTRAVERSAMENTO STRADALE	FIUME SANTERNO
BO16T0124	Concessione di beni del demanio idrico terreni	23/08/2016	PIETRACCI MARGHERITA;PIERACCI SIMONETTA	località VIDICIATICO LIZZANO IN BELVEDERE	Foglio: 189, Particella: 38	PARCHEGGIO	FIUME RENO descrizione dettaglio RIO GUGLIONE
BOPPT0960/16RN02	Rinnovo concessione demanio idrico terreni	05/08/2016	COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL	ZELLO IMOLA	Foglio: 144, Particelle: 2-3-4-5-6-7-8-9	AGRICOLO	FIUME SANTERNO
BO16T0121	Concessione di beni del demanio idrico terreni	04/08/2016	LUNA SNC	VIA SCANELLO LOIANO	Foglio: 27, Particella: 68-69-75	ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA	TORRENTE IDICE descrizione dettaglio RIO DELLE SAETTE
BO16T0122	Concessione di beni del demanio idrico terreni	04/08/2016	BENFENATI MISSORIO	VIA VILLANOVA 7 ,località BOLOGNA	Foglio: 223, Particella: 1170	SCARICO IN ALVEO	TORRENTE SAVENA
BO16T0120	Concessione di beni del demanio idrico terreni	05/08/2016	MONTALTO ELIO	VIA RIOBERACCIO 141 GAGGIO MONTANO	Foglio: 47, Particella: 274	AREA CORTILIVA	DIRAMAZ 1 T.SILLA descrizione dettaglio RIO LIBERACCIO

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni alla Struttura Autorizzazione e Concessioni – SAC di Bologna, Unità Demanio Idrico, Via S. Felice 25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004). Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla P.O. Gestione concessioni risorse idriche e polizia delle acque (Tel. 051/5274565, mail: ubaldo.cibin@regione.emilia-romagna.it) presso la sede di V.le della Fiera n. 8 – 40127 Bologna.

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Domanda di concessione per occupazione di aree demaniali del fiume Savio in comune di Bagno di Romagna (FC) (L.R. 14 aprile 2004, n. 7) - Codice SISTEB FC07T0050

- Richiedenti: Moretti Massimo
- Data di arrivo domanda di concessione: 10/10/2016 registrata al protocollo PGFC/2016/14893 del 11/10/2016.
- Procedimento numero: FC07T0050
- Corso d'acqua: fiume Savio
- Ubicazione: Località San Piero in comune di Bagno di Romagna (FC)
- Identificazione catastale: in Comune di Bagno di Romagna al Foglio 138 Mapp. 557 (intero) e 559 (parte)
- Uso richiesto: mq 912 per piazzale, capanno, depositi a servizio dell'attività.

Presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena per il territorio di Cesena - Via Leopoldo Lucchi n. 285, stanza n. 14 (PEC aoofc@cert.arpa.emr.it), è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 l.r. 7/2004).

Responsabile del procedimento è geol. Rossella Francia.

Il Responsabile della Struttura

Roberto Cimatti

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLI-CESENA

Domanda di concessione per occupazione di aree demaniali del Fiume Savio in comune di Bagno di Romagna (FC) (L.R. 14 aprile 2004, n. 7) - Codice SISTEB FCPPT1562

- Richiedenti: Moretti Stefania e Moretti Massimo
- Data di arrivo domanda di concessione: 19/05/2016 registrata al protocollo PGFC/7531 del
- 18/05/2016.
- Procedimento numero: FCPPT1562
- Corso d'acqua: fiume Savio
- Ubicazione: Comune Bagno di Romagna (FC) Località San Piero in Bagno
- Identificazione catastale: Foglio 138 mappali 559 (parte)
- Uso richiesto: tettoia mq. 6.00, ripostiglio mq. 6.00 e area cortiliva mq. 580 (occupazione totale mq. 592)

Presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena Via Leopoldo Lucchi n. 285, stanza n. 14 (PEC aoofc@cert.arpa.emr.it), è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 l.r. 7/2004).

Responsabile del procedimento è geol. Rossella Francia.

Il Responsabile della Struttura

Roberto Cimatti

ARPAE-SAC RAVENNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) - RAVENNA

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree demaniali del Torrente Bevano nel Comune di Ravenna chieste in concessione per occupazione con bilancione da pesca e annesso capanno - richiesta di cointestazione

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di Ravenna, con sede in Piazza Caduti per la Libertà n. 2, PEC aoora@cert.arpa.emr.it, in qualità di ente competente in base all'articolo 16 L.R. 13/2015, rende noto ai sensi degli articoli 16 e 22 L.R. 7/2004 che con istanza presentata in data 06/10/2016 registrata al n. PGRA 2016/12418 Fiorentini Roberto rinuncia alla cointestazione nella concessione, in corso di rinnovo, procedimento n. RAPPT0209/15RN02, per occupazione di aree demaniali del Torrente Bevano, in Comune di Ravenna, con bilancione da pesca n. 26 in dx e annesso capanno, con richiesta di intestazione a: Maltoni Sergio, Garavini Gabrio, Leoni Gabriele, Fiammenghi Giulio, Gabrielli Narciso, Servadei Andrea.

Presso gli uffici della SAC di Ravenna, Unità gestione demanio idrico – settore aree, in Piazza Caduti per la Libertà n. 9, 3° piano, è depositata la domanda sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate alla SAC opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Rebucci. Il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 16 comma 8 L.R. 7/2004 è di 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Il Dirigente ARPAE - SAC

Alberto Rebucci

ARPAE-SAC RAVENNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) - RAVENNA

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree demaniali del Fiume Ronco nel Comune di Ravenna chieste

in concessione per cambio intestazione e rinnovo posizionamento n. 3 cartelli pubblicitari

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di Ravenna, con sede in Piazza Caduti per la Libertà n. 2, PEC aoora@cert.arpa.emr.it, in qualità di ente competente in base all'artcolo 16 L.R. 13/2015, rende noto ai sensi degli articoli 16 e 22 L.R. 7/2004 che la Soc. "B.B.C. & C." ora S.R.L. con sede in Ferrara, con istanza presentata in data 1/8/2016, registrata al n. PGRA 2016/9397 del 2/8/2016, Procedimento n. RA09T0031/16RN01, ha chiesto il rinnovo della concessione di aree demaniali del Fiume Ronco, in località Longana del Comune di Ravenna, rappresentate in catasto al foglio 156 Ra-Ra, mappale 29 e al foglio 179 Ra-Ra, mappale 27, già assentita con determina n. 12669 del 9/11/2010, unitamente al cambio intestazione da B.B.C. & C. S.a.s. a Le Idee s.r.l. per posizionamento n. 3 cartelli pubblicitari.

Presso gli uffici della SAC di Ravenna, Unità gestione demanio idrico - settore aree, in Piazza Caduti per la Libertà n. 9, 3° piano, è depositata la domanda sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate alla SAC opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Rebucci. Il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 16 comma 8 L.R. 7/2004 è di 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Il Dirigente ARPAE - SAC

Alberto Rebucci

ARPAE-SAC RAVENNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) - RAVENNA

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree demaniali del Fiume Ronco nel Comune di Ravenna chieste in concessione per cambio intestazione e rinnovo posizionamento n. 2 cartelli pubblicitari

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di Ravenna, con sede in Piazza Caduti per la Libertà n. 2, PEC aoora@cert.arpa.emr.it, in qualità di ente competente in base all'artcolo 16 L.R. 13/2015, rende noto ai sensi degli articoli 16 e 22 L.R. 7/2004 che la Soc. "B.B.C. & C." ora S.R.L. con sede in Ferrara, con istanza presentata in data 01/08/2016, registrata al n. PGRA 2016/9398 del 02/08/2016, Procedimento n. RA11T0001/16RN01, ha chiesto il rinnovo della concessione di aree demaniali del Fiume Ronco, in località Madonna dell'Albero del Comune di Ravenna, rappresentate in catasto al foglio 157 Ra-Ra, mappali 53 e 9, già assentita con determina n. 74 del 9/1/2012 unitamente al cambio intestazione da B.B.C. & C. S.a.s. a Le Idee s.r.l. per posizionamento n. 2 cartelli pubblicitari.

Presso gli uffici della SAC di Ravenna, Unità gestione demanio idrico – settore aree, in Piazza Caduti per la Libertà 9, 3° piano, è depositata la domanda sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate alla SAC opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Rebucci. Il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 16 comma 8 L.R. 7/2004 è di 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Il Dirigente ARPAE - SAC

Alberto Rebucci

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9. Titolo III - Procedura di VIA relativa al progetto denominato impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA, relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione del progetto: Impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi
- Proponente: ECO EDIL SRL, Via Pastore n. 30 47921 Rimini
- Localizzato nella Provincia di Rimini
- Localizzato nel Comune di Rimini, Via Pastore 30

Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: B.2.56 ed è sottoposto a procedura di VIA ricadendo in area di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della L.R. suddetta.

Descrizione sintetica del progetto: Nuovo impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ed il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi da autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Nello specifico, si tratta di un impianto già realizzato a Rimini, Via Pastore 30, e che sarà soggetto a ripristino ambientale da parte dell'attuale gestore e successivamente riattivato con nuova autorizzazione dal proponente.

Il SIA e il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale web Ambiente della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera n. 8, Bologna;
- Provincia di Rimini - Via Dario Campana n. 64 Rimini;
- Comune di Rimini - Via Rosaspina n. 21 Rimini.

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 9/1999, può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche alla struttura preposta alle autorizzazioni e concessioni dell'ARPAE al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoorn@cert.arpa.emr.it.

Ai sensi della L.R. 9/1999, e secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale conclusione positiva della presente procedura di VIA comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni e atti di assenso:

- Autorizzazione per impianti per la gestione di rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9. Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa al progetto denominato "ampliamento dello stabilimento ceramico esistente" in Comune di Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa (Polo Industriale) - Proponente: Marazzi Group Srl

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione: ampliamento dello stabilimento ceramico esistente in Comune di Finale Emilia (MO).
- Proponente: Marazzi Group Srl, con sede legale in Comune di Sassuolo (MO), Via Regina Pacis n. 39.
- Localizzato in Via Panaria Bassa (Polo Industriale), in Comune di Finale Emilia, nella Provincia di Modena.

Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: B.2.68 in quanto modifica di impianto esistente che ricade nella categoria B.2.27 "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m^3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 $kg/m^{3"}$.

L'opera in esame riguarda l'ampliamento dello stabilimento ceramico in oggetto finalizzato al raddoppio delle linee produttive nel loro complesso: raddoppio del numero di forni, ampliamento del reparto preparazione impasti, l'installazione di un impianto di cogenerazione e la sostituzione dell'attuale atomizzatore con due nuovi. Il nuovo assetto produttivo dell'impianto prevede anche: l'ampliamento dei capannoni sul lato sud dello stabilimento per consentire l'installazione dei 2 nuovi forni; l'ampliamento dei capannoni sul lato nord-est (Via Rottazzo) dello stabilimento per consentire l'installazione delle nuove presse e delle smalterie; l'ampliamento del capannone relativo all'Area Preparazione Impasti, sul lato sud-est, per consentire l'installazione dei 2 nuovi atomizzatori e l'ampliamento dell'area Preparazione Smalti.

Lo studio ambientale preliminare e il relativo progetto preliminare, prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale web Ambiente della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera n. 8, Bologna;
- Comune di Finale Emilia, Via Monte Grappa n. 6, Finale Emilia (MO).

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 9/1999 può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche alla struttura preposta alle autorizzazioni e concessioni dell'A.R.P.A.E. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoomo@cert.arpa.emr.it.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di valutazione di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9. Titolo III - Procedura di VIA relativa al progetto denominato "Discarica per rifiuti inerti 'Cà Cirenaica' con finalità di recupero geomorfologico, in Comune di Pianoro (BO)". Proponente SO.GE.RI.T. Srl

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA, relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione del progetto: "Discarica per rifiuti inerti 'Cà Cirenaica' con finalità di recupero geomorfologico, in Comune di Pianoro (BO)"
- Proponente: SO.GE.RI.T. srl
- Localizzato nella Provincia di: Bologna
- Localizzato nel Comune di: Pianoro

Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999 e smi: A2.6 - Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5,

della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.

Il progetto, funzionale ad un recupero geomorfologico di un area sita nel comune di Pianoro – località Ca' Cirenaica, prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i. Oltre alla discarica, il progetto prevede la realizzazione di un sito di stoccaggio finalizzato ad una migliore gestione del rifiuti da avviare a successivo smaltim ento. I rifiuti per i quali si chiede l'autorizzazione sono tutti quelli di cui alla tabella 1 del DM 27 settembre 2010 (Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione), cui viene aggiunto il CER 01.05.99 che riguarda i fanghi di risulta di lavorazioni speciali con significativo contenuto tecnologico.

Il SIA e il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale web Ambiente della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera 8, 40127 - Bologna;
- Città metropolitana di Bologna, Servizio Amm.vo Pianificazione Territoriale - Via Zamboni, 13 - 40126 - Bologna;
- Comune di Pianoro, P.zza dei Martiri, 1 40065 - Pianoro.

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 9/1999, può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche alla struttura preposta alle autorizzazioni e concessioni dell'ARPAE al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoobo@cert.arpa.emr.it

Ai sensi della L.R. 9/1999, e secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale conclusione positiva della presente procedura di VIA comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni e atti di assenso:

- Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi)
- Autorizzazione Paesaggistica
- Valutazione di Incidenza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di valutazione di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9. Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto denominato "Incremento della capacità di recupero dell'impianto da 25.000 a 45.000 tonnellate/anno in Via Baccilliera, 10/12 a Calderara di Reno (BO)" della Società CEA Ambiente S.r.l." - Comune di Calderara di Reno (BO)

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione del progetto: " Incremento della capacità di recupero dell'impianto da 25.000 a 45.000 tonnellate/anno in via Baccilliera, 10/12 a Calderara di Reno (Bo)"
- Proponente: CEA Ambiente S.r.l.
- Localizzato nella Provincia di: Bologna
- Localizzato nel Comune di: Calderara di Reno

Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: **B.2.68)** in quanto modifica di impianto esistente appartenente alla categoria B.2.57) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito".

La modifica progettuale proposta prevede l'introduzione di due macchinari per il recupero di materiale bituminoso proveniente da manutenzioni stradali, con incremento della capacità di recupero da 25.000 a 45.000 tonnellate/anno dell'impianto esistente "CEA Ambiente S.r.l." di Calderara di Reno (BO). Non sono previste modifiche della volumetria degli edifici e neanche richieste di permesso per costruire.

In sintesi l'operazione richiesta riguarda il "riciclo/recupero di altre sostanze organiche" R5 per 45.000 tonnellate/anno complessive.

Lo studio ambientale preliminare e il relativo progetto preliminare, prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale web Ambiente della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera 8, 40127 - Bologna;
- Comune di Calderara di Reno - Via Piazza Marconi 7, 40012 - Calderara di Reno (BO).

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 9/1999 può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche alla struttura preposta alle autorizzazioni e concessioni dell'ARPAE competente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoobo@cert.arpa.emr.it

---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedura in materia di Valutazione di impatto ambientale L.R. 18 Maggio 1999, n. 9. Titolo III - Procedura di VIA relativa alla modifica dell'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione progetto: modifica/ampliamento dell'impianto di stoccaggio (D15 ed R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali e sistente;
- Proponente: ditta F.lli Mainetti S.n.c.;
- Localizzato: in provincia di Piacenza;
- Localizzato: nel comune di Monticelli d'Ongina - Via Valmontana Alta n. 3.

Il progetto appartiene alla categoria B.2.68) dell'allegato B.2 alla L.R. n. 9/1999 in quanto riguarda la modifica di un impianto ricompreso nel punto B.2 57 del medesimo allegato ed è sottoposto a VIA volontaria ai sensi dell'art. 4 bis - comma 2 - lettera b) - della L.R. n. 9/1999.

Il progetto riguarda la modifica e l'ampliamento dell'esistente impianto di stoccaggio - operazioni D15 ed R13 (autorizzazione della Provincia di Piacenza con D.D. n. 955 del 22.5.2009) - e recupero - operazione R3 (autorizzazione della Provincia di Piacenza con D.D. n. 1.194 del 14.06.2012) - per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi. In particolare si intendono apportare le seguenti variazioni: inserimento di nuovi codici CER nell'attività di stoccaggio ed incremento della capacità istantanea da 299 a 370 t., realizzazione nuova operazione di recupero R3 sui rifiuti plastici (potenzialità pari a 2.500 t/anno con inserimento nuove CER 170203) per la produzione materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate, installazione di un separatore balistico (attrezzatura che consente una prima seperazione detta "gravimetrica") per lo svolgimento dell'operazione di recupero R12 (sostanzialmente consistente nella cernita/selezione) sui rifiuti di carta e di plastica, incremento potenzialità da 30.000 a 40.000 t/anno dell'operazione di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone per la produzione di materie prime conformi alle specifiche delle Norme Uni-EN 643.

Lo Studio di impatto ambientale (SIA) e il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale web Ambiente della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera n. 8, Bologna;
- Provincia di Piacenza - Via Garibaldi n. 50, Piacenza;
- Comune di Monticelli d'Ongina - Via Cavalieri di V. Veneto n. 2, 29010 Monticelli d'Ongina (PC).

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 9/1999 può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche alla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: " aoopc@cert.arpa.emr.it".

Ai sensi della L.R. n. 9/1999, e secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale conclusione positiva della presente procedura di VIA comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni e atti di assenso:

- modifica e accorpamento delle autorizzazioni uniche per la gestione rifiuti ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;
- atti di assenso in materia di edilizia;
- "nulla osta" relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9, Titolo III - Procedura di Autorizzazione integrata ambientale L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di "Rimodellazione morfologica dei bacini 19÷22 della discarica di Novellara" da realizzarsi in Via Levata, 64, Novellara. Proponente: S.A.Ba.R Spa

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, nonché ai sensi della L.R: 11 ottobre 2004 n. 21, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di VIA, relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione del progetto: "Rimodellazione morfologica dei bacini 19 ÷ 22 della discarica di Novellara"
- Proponente: S.A.Ba.R Spa
- Localizzato in Comune di Novellara, Via Levata, n. 64, nella Provincia di Reggio Emilia.

Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: A.2.22, in quanto modifica di impianto esistente rientrante nella categoria A.2.6.

Il progetto riguarda la modifica dell'attività di discarica (D1) con adeguamento della capacità volu metrica dei bacini in gestione operativa attraverso la rimodellazione dei bacini 19÷22.

Il SIA e il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, e gli elaborati relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sono depositati per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale web Ambiente della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera n. 8, Bologna;
- Provincia di Reggio Emilia - presso la sede sita in P.zza Gioberti n. 4, Reggio Emilia;
- Comune di Novellara, Piazzale Marconi n. 1, Novellara.

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 9/1999, può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche alla struttura autorizzazioni e concessioni dell'ARPAE al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoore@cert.arpa.emr.it.

Ai sensi della L.R. 9/1999, e secondo quanto richiesto dal proponente, l'eventuale conclusione positiva della presente procedura di VIA comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni e atti di assenso:

- Autorizzazione Integrata Ambientale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9. Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ristrutturazione e ampliamento (fase II) dell'impianto di produzione ceramica esistente in Savignano sul Panaro (MO), Via Magazzeno n. 1944 – Proponente: Pastorelli Spa

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), relativa al progetto di seguito indicato.

- Denominazione: Ristrutturazione e ampliamento (fase II) dell'impianto di produzione ceramica esistente in Comune di Savignano sul Panaro;
- Proponente: Pastorelli S.p.A., con sede legale in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio n.23;
- Localizzato in Via Magazzeno n.1944, in Comune di Savignano sul Panaro, nella Provincia di Modena.

Il progetto appartiene alla seguente categoria di cui agli Allegati A e B alla L.R. 9/1999: B.2.68 in quanto modifica di impianto esistente ricadente nella categoria B.2.27 "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m^3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m^3".

La modifica in oggetto consiste nella r i strutturazione degli impianti per attività di produzione ceramica con adeguamento tecnologico e incremento della capacità produttiva, mediante installazione di nuovo mulino di macinazione, nuovo essiccatore a spruzzo, nuovo impianto di pressatura, essiccazione e smaltatura, nuove linee di scelta, rettifica e lappatura.

Lo studio ambientale preliminare e il relativo progetto preliminare, prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURBERT.

Tali elaborati sono inoltre disponibili nel Portale web Ambiente della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:

- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera n. 8, Bologna;
- Comune di Savignano sul Panaro - Via Doccia, 64 CAP.41056 Savignano sul Panaro (MO)

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 9/1999 può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Le osservazioni devono essere presentate anche alla struttura preposta alle autorizzazioni e concessioni dell'A.R.P.A.E. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoomo@cert.arpa.emr.it

---

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PARMA)

COMUNICATO

SUAP Imprese Pedemontana - Autorizzazione Integrata Ambientale - D.LGS. 46/2014 - L.R. 11/10/04 n. 21 - D.Lgs.152/06 e smi, parte II, tit. III bis - Avviso avvenuto rilascio del riesame dell' A.I.A. dell'impianto allevamento siunicolo - Alleg. VIII –parte II - Dlgs 152/06 smi - Ditta Avanzi Giuseppe soc.agr - sita in loc. Vignale - Comune di Traversetolo (SUAP n. 383/12)

Si avvisa che ai sensi del D.Lgs.152/06 e smi, parte II e dell'art. 29 del D.Lgs. 46/2014, parte II, titolo III-bis, n. 21 è stata rilasciata alla Ditta Avanzi Giuseppe soc.agr dell'impianto in oggetto, il cui gestore è il Signor Avanzi Giuseppe in data 07.10.2016 prot. 16541 dallo S.U.A.P dell'Unione Imprese Pedemontana il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito in loc. Vignale - Comune di Traversetolo per la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di cui al punto 6.6.b) "Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg di peso vivo)" dell'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.".

L'impianto ricade nel Comune di Traversetolo.

COMUNE DI FONTANELLATO (PARMA)

COMUNICATO

Autorizzazione Integrata Ambientale - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e s.m.i. - Avviso deposito domanda di Riesame dell'A.I.A. della ditta ECOPO S.R.L.

Si avvisa che ai sensi degli artt. 8 e 11 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e s.m.i. è stata depositata presso l'Autorità competente: Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma (che, ai sensi della L.R. 13/2015 art. 78, a decorrere dal 01/01/2016, esercita le funzioni in materia di AIA per conto della Regione Emilia-Romagna) per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Det. n. 520 del 21/02/2011 e s.m.i., relativa all'impianto di trattamento rifiuti liquidi di cui all'attività IPPC 5.3.a), punti 1 e 2 dell'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di: "smaltimento di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività (*omissis*): I. trattamento biologico; II. trattamento fisico-chimico", per un quantitativo di rifiuti annualmente gestibile complessivamente pari a 34.000 t/anno, cui corrispondono una capacità di trattamento giornaliera (D8 e D9) di 99 t/giorno, un quantitativo massimo in raggruppamento preliminare (D13) di 99 t e un quantitativo massimo in deposito preliminare (D15) per 40 t/giorno e 30.000 mc/anno;

localizzato: in Strada Comunale Nuova n.1, Comune di Fontanellato.

presentata da: ECOPO S.R.L.,

con Gestore IPPC: Sig. Maurizio Beccani

Il Riesame dell'autorizzazione comporta le seguenti modifiche: impianto di aspirazione e captazione e abbattimento delle emissioni diffuse ed altre migliorie impiantistiche, nuove procedure gestionali, nonché modifiche al piano di monitoraggio e controllo dell'impatto odorigeno, disposto dall'Autorità competente.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Comune di Fontanellato

e delle seguenti province: Parma

I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione di Riesame di Autorizzazione integrata ambientale presso la sede dell'Autorità competente: Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

La medesima documentazione è pubblicata e quindi consultabile, ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 parte seconda sul portale ufficiale dell'Autorità competente "Osservatorio IPPC-AIA" regionale al seguente link:

http://ippc-aia.arpa.emr.it/DomandeAIADocumenti.aspx?id=48141

e presso la sede dei seguenti Comuni interessati: Fontanellato, sito in Piazza Matteotti n. 1 - 43012 Fontanellato.

La documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 1, può presentare osservazioni in forma scritta all'Autorità competente "Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma" ai seguenti indirizzi: P.le della Pace n. 1, 43121 Parma - PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it.

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, Comparto 4M sub 1, del Comune di Castel Maggiore (Bo). Esito della verifica di assoggettabiltà del Piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di competenza della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In riferimento alla Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, Comparto 4M sub 1 del Comune di Castel Maggiore (BO), si rende noto che, in esito al procedimento amministrativo di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Città metropolitana di Bologna ha espresso le proprie determinazioni di competenza previste ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con atto del Sindaco metropolitano n. 232 del 19 ottobre 2016, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 consecutivi dal 20 ottobre 2016 al 3 novembre 2016. Con il suddetto atto, la Città metropolitana di Bologna, in qualità di autorità competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008, ha espresso le valutazioni di seguito richiamate:

"Sulla base delle analisi e delle valutazioni contenute negli elaborati presentati dal Comune di Castel Maggiore, la Città Metropolitana di Bologna esprime, ai sensi del D.lgs. 152/2006, modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008, parere favorevole in merito al Rapporto preliminare esaminato, ritenendo di non dover sottoporre il Piano Particolareggiato a procedura di VAS, condizionato al recepimento delle seguenti raccomandazioni indicate nello Schema di decisione espresso dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC di ARPAE di Bologna:

- la previsione di inserire nelle NTA del RUE la possibilità di modificare in questi lotti gli usi da destinazione terziaria/paracommerciale a commerciale e viceversa senza variante al Piano Particolareggiato comporta una certa dose di incertezza sulle possibili conseguenze ambientali, pertanto sulla sostenibilità di tali modifiche. Si raccomanda all'attuatore di verificare che ulteriori cambi d'uso non comportino significative modifiche agli impatti sulle diverse matrici ambientali;

- analogamente in caso di ulteriori cambi d'uso si raccomanda di verificare l'adeguatezza della dotazione di parcheggi pertinenziali.

Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2170 del 21/12/2015 "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015", la Città metropolitana provvede a pubblicare il provvedimento di verifica di assoggettabilità per estratto nel BURERT, nonché integralmente sul proprio sito web, per la durata di sessanta giorni naturali e consecutivi.

La Responsabile U.O. Pianificazione Urbanistica

Alice Savi

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DI AIPO 15 SETTEMBRE 2016, N. 26

Nomina del dott. Ing. Marco Puiatti quale Componente del Comitato Tecnico ex art. 8 dell'Accordo Costitutivo e del suo sostituto dott. Ing. Nicola Salvatore, in rappresentanza della Regione del Veneto

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1. di prendere atto che in rappresentanza della Regione del Veneto è nominato il dott. Ing. Marco Puiatti quale componente del Comitato Tecnico ex art. 8 dell'Accordo Costitutivo e che il suo sostituto è il dott. Ing. Nicola Salvatore.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it

---

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DI AIPO 15 SETTEMBRE 2016 N. 27

Ratifica della Quinta variazione al bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia e dell'art. 14 ter del Regolamento di Contabilità

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1. di ratificare il seguente atto direttoriale:

- n. 897 in data 18/08/2016 avente ad oggetto "Quinta variazione al Bilancio di previsione 2016-2018".

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it

---

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 15 SETTEMBRE 2016 N. 28

Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione del CCDI del personale di comparto dell'Agenzia. Anno 2016

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1. di prendere atto che in data 27 luglio 2016 è stata sottoscritta al tavolo delle relazioni sindacali l'ipotesi di accordo per il CCDI del personale di comparto dell'Agenzia nel testo agli atti d'ufficio.

2. di dare atto che nei prossimi giorni il Collegio dei Revisori si esprimerà sui contenuti di tale ipotesi così come meglio specificato in premessa.

3. di autorizzare il Direttore, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione dell'ipotesi di cui al precedente punto 1) qualora l'annunciato parere sia espresso in modo favorevole e di riservarsi di adottare nuova indicazione al Presidente in caso di parere negativo o condizionato.

4. di dare mandato all'Ufficio OCRE di inviare la documentazione prevista all'ARAN e al CNEL nei tempi e secondo le modalità stabilite all'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, nonché di trasmettere la medesima documentazione al Responsabile della Trasparenza, affinché provveda alla prevista pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia, una volta sottoscritta definitamente l'intesa sul contratto integrativo 2016 relativo al personale di comparto dell'Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it

---

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DI AIPO 15 SETTEMBRE 2016 N. 29

Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, la Provincia di Reggio Emilia, la Provincia di Modena e il Comune di Rubiera per la realizzazione dell'ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1. di approvare l'allegato Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, la Provincia di Reggio Emilia, la Provincia di Modena e il Comune di Rubiera per la realizzazione dell'ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia.

2. di incaricare il Direttore AIPo alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia http//www.agenziapo.it

---

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO

Dlgs.387/2003 - Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto idroelettrico sul torrente Dragone, in località Molino di Toggiano nei Comuni di Palagano e Montefiorino. Proponente: Idroemilia Srl

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia

(ARPAE) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena, autorità competente, ai sensi della LR. 13/2015, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comunica quanto segue.

Con la determinazione n. DET-AMB-2016-3930 del 14/10/2016 Il Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, dott. Giovanni Rompianesi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto; determina:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, la Società Idroemilia Srl, con sede legale a Castelnuovo Rangone, Via Lazio n. 15, Fraz. Montale, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto idroelettrico della potenza nominale di 593,70 kWe, sul torrente Dragone, in località Molino di Toggiano, nei Comuni di Palagano e Montefiorino, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni individuate nella D.G.R. n. 1617/2016 di conclusione della procedura di VIA (Allegato A);
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende tutti gli atti, i pareri ed i nulla osta, elencati in premessa;
3. di stabilire che la presente autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/2003, delle opere per la realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dal progetto, ai sensi della LR 37/2002 e del DPR 327/2001, come modificato dal DLgs 330/2004;
4. di stabilire che la D.G.R. n. 1617/2016 di conclusione della procedura di VIA (Allegato A) è allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art.19 della LR. n.26/2004, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile, a pena di decadenza dell'atto. Inoltre, il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine;
6. di stabilire che il termine per la messa in esercizio dell'impianto è fissato in 12 mesi dalla data di fine lavori;
7. di stabilire che, ai sensi della L.R. 15/2013, i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione (fatta salve eventuali proroghe previste dalla legge); si dovrà comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 8bis della L. 241/90, i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del presente provvedimento;
9. di stabilire che ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed al recupero ambientale, a seguito della dismissione dell'impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali e con le prescrizioni individuate nell'atto autorizzativo;
10. di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive - TICA), l'impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad E-Distribuzione S.p.A. e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad E-Distribuzione S.p.A., in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- l'obbligo all'esecuzione delle misure di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art.12 del Dlgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete per la connessione, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

11. di subordinare la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

12. di dare atto che alla scadenza della Concessione alla derivazione di acque pubbliche e all'occupazione di suolo demaniale, qualora non siano realizzate varianti al progetto, il rinnovo può essere richiesto direttamente all'Ente/Servizio competente, senza la necessità di avviare nuovamente il procedimento unico;

13. di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad E-Distribuzione S.p.A. ed alla Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;

14. di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi;

15. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione dell'atto all'interessato.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web di ARPAE www.arpae.it

Il Direttore SAC
Giovanni Rompianesi

ATERSIR – AGENZIA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI

COMUNICATO

Art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006: avviso relativo all'approvazione del progetto definitivo "Perforazione e Piping nuovi pozzi a Ponte Baffoni" nel Comune di Novafeltria, comportante variante allo strumento urbanistico (PRG del Comune di Novafeltria)

L' Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi

Idrici e Rifiuti (ATERSIR),

visto il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l'articolo 158 bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'Autorità espropriante;

considerato che, ai sensi del suddetto articolo, l'approvazione tramite Conferenza di Servizi dei progetti definitivi degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito (di cui all'art. 149 del D. Lgs. 152/2006) comporta dichiarazione di pubblica utilità, costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

vista l'istanza di approvazione del Gestore del S.I.I. HERA S.p.A., in atti al protocollo PG.AT/2016/4948 del 1/8/2016 e la successiva comunicazione integrativa PG.AT/2016/5983 del 26/9/2016;

verificato che l'intervento è previsto nel Programma Operativo degli Interventi 2015-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 4 del 18/12/2015, ed è individuato dai seguenti codici: ID ATERSIR: 2014RNHA0012 e WBS GESTORE: R.0150.11.01.00032;

ritenuto che il progetto contenga gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione delle opere, anche ai fini della contestuale variante specifica allo strumento urbanistico comunale (PRG del Comune di Novafeltria);

considerato che è stata indetta e convocata dalla scrivente Agenzia la conferenza di servizi ai sensi del comma 1 dell'art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006;

considerato inoltre che la variante urbanistica relativa alle opere di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6 co. 12 del D. Lgs. 152/2006, ed è pertanto esclusa dall'applicazione della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica;

preso atto che il Comune di Novafeltria ha espresso parere tecnico favorevole alla variante urbanistica del proprio strumento di pianificazione urbanistica e territoriale;

stabilita la sospensione dei termini della conferenza di servizi;

AVVISA

che l'approvazione del progetto "Perforazione e Piping nuovi pozzi a Ponte Baffoni" nel Comune di Novafeltria comporterà variante allo strumento comunale di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG del Comune di Novafeltria), titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, nonché concessione demaniale e concessione alla derivazione di acqua superficiale;

che detto progetto prevede la perforazione di due nuovi pozzi golenali in sinistra idrografica del Fiume Marecchia a Ponte Baffoni, in Comune di Novafeltria;

che, con riferimento alla proposta di variante urbanistica, essa consiste nell'individuazione grafica dei nuovi pozzi in progetto, del punto di prelievo esistente (galleria drenante e pozzo di sollevamento) e delle relative fasce di tutela assoluta e di rispetto; non vi sono modifiche da attuare alle NTA vigenti e la suddetta variante non incide sul dimensionamento del PRG vigente;

che ATERSIR mette a disposizione la documentazione relativa al progetto definitivo "Perforazione e Piping nuovi pozzi a Ponte Baffoni" al seguente link: http://bit.ly/2d6xmM3;

che presso la sede di ATERSIR in Via Cairoli n.8/F - 40121 Bologna (BO), nonché presso la sede del Comune di Novafeltria in Piazza Vittorio Emanuele n.2 "Ufficio Segreteria", è depositato, per 60 (sessanta) giorni successivi alla pubblicazione nel BURERT del presente avviso, il progetto definitivo delle opere in formato cartaceo e i documenti costituenti la proposta di variante al PRG;

che la sola presa visione della documentazione depositata potrà avvenire presso la sede del Comune di Novafeltria in Piazza Vittorio Emanuele n.2 "Ufficio Segreteria" dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, e presso la sede di ATERSIR, previo appuntamento, contattando il seguente numero di telefono: 051/6373432;

che per chiarimenti di carattere tecnico, è necessario prendere appuntamento contattando i seguenti numeri di telefono 0542/621386, 329/7303528;

che gli interessati potranno presentare le osservazioni a questa Agenzia entro 60 giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT del presente avviso, inviandole per PEC all'indirizzo dgatersir@pec.atersir.emr.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo Via Cairoli n.8/F - 40121 Bologna, indicando come dicitura l'oggetto indicato nel presente avviso;

che non verranno valutate osservazioni pervenute oltre il termine di 60 giorni successivi alla pubblicazione nel BURERT del presente avviso;

che al termine del periodo di deposito ATERSIR provvederà alla ripresa dei termini della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo "Perforazione e Piping nuovi pozzi a Ponte Baffoni", comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante allo strumento comunale di pianificazione urbanistica e territoriale vigente (PRG del Comune di Novafeltria), nonché concessione demaniale e concessione di derivazione di acqua superficiale;

che il Responsabile del Procedimento di cui trattasi è l'ing. Marco Grana Castagnetti di ATERSIR.

Il responsabile del procedimento

Marco Grana Castagnetti

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA (RIMINI)

COMUNICATO

Avviso di deposito progetto comportante variante urbanistica e procedura di verifica (screening)

Progetto di ammodernamento, riqualificazione e riduzione del rischio industriale del deposito di stoccaggio G.P.L. ubicato a Poggio Torriana in Via Famignano 6/8 di cui è titolare l'impresa Società Italiana Gas Liquidi SpA con verifica (screening) ai sensi dell'art. 9 L.R. 9/1999 e contestuale variante urbanistica per una frazione pari a mq. 13.799 da zona agricola a zona produttiva

Visto l'art. 8 del D.P.R. 160/2010;

Visti gli artt. 14 e seguenti, L. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni;

Si avvisa:

1) del deposito per 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data del 2/11/2016, presso la sede dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione di Comuni Valle del Marecchia e l'Ufficio Urbanistica del Comune di Poggio Torriana, Municipio di Torriana, del progetto indicato in oggetto e comportante Variante al P.R.G. di Torriana, per modifica normativa (artt. 46 e 54 delle N.T.A) e cartografica;

2) di avvio della procedura relativamente al progetto

indicato in oggetto di verifica (screening) ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/1999;

3) della convocazione per lunedì 05/12/2016 alle ore.11,00 presso la sede centrale dello sportello unico attività produttive ubicata a Santarcangelo di Romagna in Piazza Ganganelli 1 della Conferenza di servizi relativa all'esame del progetto in oggetto.

Si informa che:

- presso la sede centrale dello Sportello Unico Attività Produttive e presso il Comune di Poggio Torriana (Municipio di Torriana) è depositato il progetto in argomento di cui è è possibile prendere visione del suddetto progetto.

– che chiunque vi abbia interesse può esercitare l'accesso agli atti, nei modi e termini di legge, presentando in forma scritta le proprie eventuali osservazioni presso la suddetta sede.

Il Responsabile

Sergio Colella

COMUNE DI BARDI (PARMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 OTTOBRE 2015, N. 37

Declassificazione per alienazione relitto stradale zona campo sportivo di Noveglia

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera:

1) di sdemanializzare il relitto stradale ricompreso nell'area a disposizione del complesso sportivo "Val Noveglia" e meglio rappresentato nella planimetria allegata al presente atto;

2) di pubblicare all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dando atto che nei 30 giorni successivi, gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni sulle quali deciderà in via definitiva l'Amministrazione Comunale;

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna per la relativa pubblicazione di 60 giorni nel B.U.R.E.R.

4) di incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti relativi al perfezionamento dell'atto di vendita;

COMUNE DI BONDENO (FERRARA)

COMUNICATO

"Piano Comunale Attività Estrattive (P.A.E.) - Variante 2015 - Approvazione" ai sensi della L.R. n. 17 del 1991 e s.m.i. - Pubblicazione Parere Motivato Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2016, ai sensi della L.R. n. 17 del 1991 e s.m.i., è stata approvata la variante al P.A.E. del Comune di Bondeno (FE). Il Piano è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica su richiesta della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive; a conclusione di tale procedura è stato acquisito il parere dell'Autorità competente, ARPAE SAC Ferrara (Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 143 del 26/9/2016).

Il Piano è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bondeno - Servizio Pianificazione e Paesaggio, Piazza Garibaldi n. 1, negli orari di apertura. La documentazione è consultabile e disponibile sul sito web del Comune di Bondeno.

Il Dirigente del Settore Tecnico

Fabrizio Magnani

COMUNE DI BUDRIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione di varianti agli strumenti urbanistici comunali

Si avvisa che sono state adottate:

- Tavola dei Vincoli e relative Schede (art. 19 L.R. 20/2000) ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 20/2000, con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 12/10/2016;
- Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000, con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 12/10/2016, relativamente la revisione del sistema insediativo ed applicazione del principio di non duplicazione (art. 18 bis della L.R. 20/2000);
- Modifica n. 10 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000, con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 12/10/2016, di adeguamento alla Variante di PSC;
- Modifica n. 3 al Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 12/10/2016, di adeguamento alla Variante di PSC.

Le Varianti adottate sono depositate dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT e sull'Albo Pretorio comunale per sessanta giorni consecutivi (ovvero dal 02/11/2016 al 2/1/2017) presso la Segreteria Generale del Comune e possono essere visionate liberamente negli orari di apertura al pubblico oppure sul sito web www.comune.budrio.bo.it.

Entro il 02 gennaio 2017, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti delle Modifiche adottate, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

La responsabile del procedimento

Tiziana Draghetti

COMUNE DI CALESTANO (PARMA)

COMUNICATO

Adozione 15° Variante parziale al PRG vigente

Il Responsabile vista la delibera del C.C. n. 20 con la quale è stata adottata, ai sensi dell' art. 15 L.R. 47/78 modificata ed integrata e dell'art. 41 L.R. 20/2000 la 15° Variante Parziale al PRG.

- che gli atti relativi sono in deposito presso l' Ufficio Tecnico Comunale a far tempo dal 2/11/2016 e per trenta giorni consecutivi.

Chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto deposito.

Il Responsabile di Settore

Antonella Vescovi

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PIACENZA)

C0MUNICATO

Approvazione di Piano Urbanistico Attuativo in variante al POC ed al Piano particolareggiato di iniziativa privata commerciale denominato "Strada provinciale 6 bis", posto in Via G. C. Rossi di Carpaneto Piacentino, intestato alla Società C 2000 Srl

Si avvisa che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 5 ottobre 2016 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo, in variante al Piano Operativo Comunale (POC) ed al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata commerciale denominato "Strada Provinciale 6 bis", posto in Via Gian Carlo Rossi di Carpaneto Piacentino, intestato alla Società C 2000 S.r.l.

La variante è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso e gli elaborati sono depositati, per la libera consultazione, negli orari di apertura al pubblico presso il Servizio Urbanistica - Edilizia - Territorio e Ambiente del Comune di Carpaneto Piacentino, posto nella sede comunale in Piazza XX Settembre n. 1.

Il Responsabile del Servizio

Andrea Faccio

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PIACENZA)

COMUNICATO

Piano particolareggiato di iniziativa privata residenziale denominato "Borgo San Lazzaro 2" posto in loc. San Lazzaro di Carpaneto Piacentino intestato alle Società Borgo San Lazzaro Srl e C 2000 Srl - Riapprovazione per modifiche ed adeguamento a seguito accordo ex art. 18 L.R. n. 20/2000 e ss. mm. in variante al POC - Approvazione

Si avvisa che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5 ottobre 2016 è stata approvata, variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata residenziale denominato "Borgo San Lazzaro 2", posto in Località San Lazzaro di Carpaneto Piacentino, intestato alle Società Borgo S. Lazzaro S.r.l. e C 2000 S.r.l., per modifiche ed adeguamento a seguito di accordo ex art. 18 L.R. n. 20 del 2000, costituente anche variante al Piano Operativo Comunale (POC).

La variante è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso e gli elaborati sono depositati, per la libera consultazione, negli orari di apertura al pubblico presso il Servizio Urbanistica - Edilizia - Territorio e Ambiente del Comune di Carpaneto Piacentino, posto nella sede comunale in Piazza XX Settembre n. 1.

Il Responsabile del Servizio

Andrea Faccio

COMUNE DI CASINA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Adozione del Piano della Luce, modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) - articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/09/2016 è stato adottato il Piano della Luce, modifica al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Casina.

La modifica al RUE è depositata per 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e può essere consultata liberamente nei seguenti orari: martedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Entro il suddetto termine di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Il Responsabile di Settore

Erika Mora

COMUNE DI COLLECCHIO (PARMA)

COMUNICATO

Adozione di variante specifica al Piano Strutturale Comunale (PSC) con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) e variante al Piano di Classificazione Acustica comunale

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 11/10/2016 è stata adottata variante specifica al Piano Strutturale comunale (PSC) del comune di Collecchio per attività produttive.

L'entrata in vigore della variante al PSC comporterà anche effetti di variante al Piano Operativo comunale (POC) e al Piano di Classificazione acustica comunale, approvato con delibera di C.C. n. 25 del 12/7/2005, ai sensi art 3 della L.R. 15/2001.

La variante adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per la libera consultazione nel sito internet del comune www.comune.collecchio.pr.it collegandosi in "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio" e, in formato cartaceo, presso l'Ufficio Urbanistica del comune sede di Piazza Repubblica,1 secondo piano - Settore Urbanistica, Edilizia, Ambiente negli orari di apertura al pubblico (martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ed il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

Entro il termine di scadenza del deposito, ovvero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Il Dirigente

Claudio Nemorini

COMUNE DI FERRARA

COMUNICATO

Approvazione Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata in attuazione alla scheda POC 1 ACS08-01 Ambito Centro Storico di Ferrara - Sub Ambito in deroga "Sant'Etienne Cortevecchia" a Ferrara. Proprietà della Società IVI Italiana Valorizzazioni Immobiliari s.r.l., (art. 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e smi)

Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 530 PG 113673 dell'11 ottobre 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata in attuazione alla scheda POC 1 ACS08-01, ambito Centro Storico di Ferrara - sub ambito in deroga "Sant'Etienne Cortevecchia".

Il PUA è depositato per la libera consultazione presso l'UO Piani Urbanistici Attuativi - Progettazione e Gestione del Comune di Ferrara, Piazza Municipale n. 21 - III Piano, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (previo appuntamento).

Il Dirigente del Servizio

Paolo Perelli

COMUNE DI GUALTIERI (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Comune di Gualtieri (RE) - Adozione di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Articoli 32 - 32 bis e 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 13/10/2016 è stata adottata variante al Piano strutturale comunale (PSC) e contestuale variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Gualtieri

La variante al PSC ex art. 32 bis L.R. 20/200 adottata è depositata per 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l'Ufficio Urbanistica del comune di Gualtieri, sito in Piazza Bentivoglio n. 26, ove può essere visionata liberamente nei seguenti orari: lunedì dalle 10:00 alle 13:00 e giovedì dalle 16:00 alle 18:00.

La variante al RUE adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Gualtieri, sito in Piazza Bentivoglio n. 26, ove può essere visionata liberamente nei seguenti orari: lunedì dalle 10:00 alle 13:00 e giovedì dalle 16:00 alle 18:00.

I suddetti strumenti adottati possono essere consultati anche sul sito web del Comune di Gualtieri all'indirizzo http://www.comune.gualtieri.re.it/Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)/ Strumenti della Pianificazione Urbanistica/variante PSC 2016.

Entro i termini di deposito del presente avviso, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli art. 13 e 14 del DLgs n.152/2006 e smi, e dell'art. 5 della LR n. 20/2000, ValSAT tiene luogo del Rapporto Ambientale e che, limitatamente a tale profilo, chiunque può presentare osservazioni nei modi e termini sopra indicati.

Il Responsabile del Servizio

Francesca Carluccio

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione Variante 2016 al Piano Comunale per le Attività Estrattive (P.A.E.) - Avviso di deposito

Si informa che a decorrere dal 2 novembre 2016 è depositata per 60 giorni la Variante 2016 al Piano Comunale per le attività estrattive (PAE), adottata con deliberazione C.C. n. 154 del 29/9/2016, riguardante il recepimento delle previsioni del Piano infraregionale delle attività estrattive - PIAE 2013 approvato dalla Città Metropolitana di Bologna.

Gli atti ed elaborati possono essere liberamente visionati presso il Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente sito in Via Cogne 2, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00) e sono consultabili nel sito web del Comune all'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" - Pianificazione e Governo del Territorio.

Le eventuali osservazioni possono essere redatte in carta semplice in n. 3 copie o trasmesse con posta certificata (comune.imola@cert.provincia.bo.it) entro il 31 dicembre 2016.

Il responsabile del procedimento

Lucietta Villa

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PIACENZA)

COMUNICATO

Adozione di varianti al PRG ex art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Ambiente rende noto che con delibera di Consiglio comunale n. 39 dell'11/10/2016 sono state adottate varianti al PRG ex art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

La deliberazione corredata dei relativi atti tecnici, ed in particolare delle verifiche di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) è depositata in visione presso la Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel BURERT (2/11/2016).

Eventuali osservazioni scritte potranno essere presentate entro il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

Il Responsabile del Servizio

Marisa Pallastrelli

COMUNE DI LUZZARA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Procedura di approvazione progetto di ampliamento capannone industriale ai sensi art. A-14 bis della L.r. 20/2000 di proprietà Ditta SIL.FER di Ferramola Giuseppe & C. S.n.c.

Si avvisa, ai sensi art. A-14 bis L.R. 20/2000 e art. 14 D.Lgs. 3 marzo 2006, n. 152 e s.m.i., che il "Progetto di ampliamento capannone industriale di proprietà Ditta SIL.FER di Ferramola Giuseppe & C. S.n.c. in via San Marco n. 64 di Luzzara" e la Relazione di VAS-Valsat completa di Sintesi non tecnica, sono depositati e liberamente consultabili presso:

- Autorità proponente: Comune di Luzzara, Via Avanzi n. 1 - 42045 Luzzara (RE);
- Autorità competente: Provincia di Reggio Emilia, P.zza Gioberti n. 4 - 42100 Reggio Emilia (RE).

Gli elaborati sono disponibili per la consultazione presso i predetti uffici pubblici, per sessanta giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso nel BURERT della Regione Emilia-Romagna, parte seconda; oltre che sui seguenti siti web:

www.comune.luzzara.re.it

www.provincia.re.it alla voce "Pianificazione Territoriale – VALSAT dei Piani".

Entro lo stesso termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel BURERT, chiunque può presentare osservazioni all'Autorità proponente Comune di Luzzara Via A. Avanzi n. 1 - 42045 Luzzara (RE) - tel. 0522 223811, 223840 fax. 0522 2223800 - posta elettronica certificata: segreteria@comune.luzzara.re.legalmail.it.

Il Responsabile del Servizio

Marco Iotti

COMUNE DI MODENA

COMUNICATO

Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA): Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) prot.n. 837/2016 "Azienda agricola Rota Norberto" - Stradello Toni 49 - Modena - art. 35 della legge regionale n. 20/2000 e s.m.

Si avvisa che con deliberazione della Giunta comunale n. 515 del 11/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e s.m., il Piano Urbanistico Attuativo (PUA): Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) prot.n. 837/2016 "Azienda agricola Rota Norberto" - Stradello Toni 49 - Modena

Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso il Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie – Via Santi n. 60 – 3° Piano- Modena.

La Dirigente Responsabile

Maria Sergio

COMUNE DI MODENA

COMUNICATO

Approvazione del Piano urbanistico attuativo (PUA): Piano particolareggiato di iniziativa privata n. 1274/2016 Società Serenissima Sgr spa "Area Ex Officine Rizzi - Zona Elementare 891 - Area 13" Via Manfredo Fanti, 90 - Modena - Art. 35 della legge regionale n. 20/2000 e s.m.

Si avvisa che c on deliberazione della Giunta comunale n. 513 del 11/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e s.m., il Piano Urbanistico Attuativo (PUA): piano particolareggiato di iniziativa privata n. 1274/2016 - Società Serenissima Sgr spa "Area Ex Officine Rizzi - Zona Elementare 891 - Area 13" Via Manfredo Fanti n. 90 - Modena.

Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso il Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie - Via Santi n. 60 - 3° Piano - Modena.

La Dirigente Responsabile

Maria Sergio

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

COMUNICATO

Adozione variante al Piano Operativo Comunale (POC) con valore ed effetto di variante al PUA denominato "Area ex Centro Edile". Art. 30 e 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 29/09/2016 è stata adottata variante al Piano Operativo Comunale (POC) con valore ed effetto di variante al P.U.A. denominato "Area ex Centro Edile".

La variante adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il Settore 3 - Servizi al Territorio, Via Romagnosi n. 7 e può essere visionato liberamente nei giorni di martedì (ore 9-13 e 15-17) e venerdì (ore 9-13.30).

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Il responsabile del procedimento

Maria Grazia Chiusa

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)

COMUNICATO

Variante specifica 2007/LP al Piano Regolatore Generale, art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i. - nuovo tracciato della Strada Provinciale SP. N. 58 per Tavullia. Revoca della Delibera di adozione n. 55 del 20/08/2007

Si comunica che con delibera di Consiglio comunale n. 84 del 30/11/2015 è stata revocata la Variante Specifica 2007/LP al P.R.G. 1997 adottata con Delibera n. 55 del 20/8/2007.

Il Responsabile dell'Area

Carlo Palmerini

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)

COMUNICATO

Variante specifica 2011/2/B al Piano Regolatore Generale, art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i. - Revoca della Delibera di adozione n. 42 del 14/06/2011

Si comunica che con delibera di Consiglio comunale n. 85 del 30/11/2015 è stata revocata la Delibera di Adozione n. 42 del 14/6/2011 - Comparto D10/1.

Il Responsabile dell'Area

Carlo Palmerini

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)

COMUNICATO

Variante Specifica "2013/2" comparto D13/1 al P.R.G - ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge Regionale n. 47/1978 e s.m.i. - Approvazione

Si comunica che con delibera di Consiglio comunale n. 90

del 9/12/2015 è stata approvata la variante specifica 2013/2, comparto D13/1, al Piano Regolatore Generale, art. 15 della L.R. 47/*78 e s.m.i..

Il Responsabile dell'Area

Carlo Palmerini

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)

COMUNICATO

Variante specifica "2015" al capo 1.6, alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, art. 15 della legge regionale n. 47/1978 e s.m.i. - controdeduzione e approvazione

Si comunica che con delibera di Consiglio comunale n. 95 del 28/12/2015 è stata approvata la variante specifica 2015 al capo 1.6, alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, art. 15 della Legge Regionale 47/78 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area

Carlo Palmerini

COMUNE DI SOLIGNANO (PARMA)

COMUNICATO

Variante Specifica al PRG 2016 Via Mistrali

Il Responsabile Procedimento Urbanistica rende noto che con deliberazione consiliare n. 29 del 21/10/2016 è stata adottata la variante specifica al piano regolatore generale vigente, denominata "Variante Specifica 2016 via Mistrali", ai sensi art. 15 della L.R. 47/1978 smi.

Il suddetto atto e gli elaborati tecnici sono depositati in pubblica visione nella sede municipale (Ufficio Tecnico, 2° piano) per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso presso l'Albo Pretorio Comunale e precisamente dal **21/10/2016** al **20/11/2016.**

Entro 30 (trenta) giorni da quello successivo all'ultimo della pubblicazione suindicata sia gli enti che i privati potranno presentare osservazioni e opposizioni.

Il Responsabile del procedimento

Patrizia Arduini

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Approvazione dell'Accordo di Programma in variante alla strumentazione urbanistica ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000, avente ad oggetto "Programma Integrato di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione Urbana: Accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/1998, per la modifica ed il completamento del Piano di Riqualificazione Urbana PRU 'Garibaldi 2' nel Comune di Calderara di Reno", sottoscritto in data 29.09.2016, Rep. 1340/2016, tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e il Comune di Calderara di Reno. Decreto di approvazione del Sindaco metropolitano di Bologna sottoscritto in data 24 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 40, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

Il Sindaco metropolitano di Bologna decreta:

- è approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e dell'art. 40 della vigente Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", l'Accordo di Programma tra l a Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Calderara di Reno, avente ad oggetto il "Programma Integrato di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di Riqualificazione Urbana: Accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/1998 per la modifica ed il completamento del Piano di Riqualificazione Urbana PRU 'Garibaldi 2' nel Comune di Calderara di Reno".

Detto Accordo, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale di Calderara di Reno, è stato sottoscritto digitalmente dalle Parti nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 29 settembre 2016, Rep. 1340/2016, sulla base del consenso espresso dai Soggetti firmatari e viene conservato in originale agli atti delle rispettive Amministrazioni.

Si dà atto che nel testo sottoscritto non sono state apportate modifiche sostanziali all'Accordo di programma approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 04/07/2016, successivamente integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 1538 del 26/9/2016. Detto Accordo viene allegato al Verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei servizi PG 18298/2016;

- il Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma in oggetto produce gli effetti di approvazione di variante urbanistica al vigente Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Calderara di Reno, avente anche valore ed effetti di Piano di Riqualificazione Urbana (PRU), apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 40, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.;

- i pareri di competenza della Città metropolitana di Bologna previsti nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Accordo di programma in oggetto, quali la valutazione ambientale di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., nonché il parere in materia di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, sono stati espressi con Atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 156 del 6 luglio 2016;

- il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT, ai sensi dell'art. 40, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. e trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Calderara di Reno per i provvedimenti conseguenti;

- la Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Calderara di Reno provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti web del presente decreto e del relativo Accordo di Programma, ai sensi degli artt. 23 e 39 del D.Lgs. n. 33/2013 " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il presente decreto produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT, ai sensi dell'art. 40, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

Con Decreto Ministeriale 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 21 aprile 2008, registro n. 4, foglio n. 151,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2008 n. 115, è stato attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo.

Con D.P.C.M. 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

In data 19 ottobre 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna l'Accordo di programma, approvato con D.P.C.M. 9 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 2011, concernente il programma coordinato degli interventi predisposto dalla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo delle risorse di euro 22.436.560,02 attribuite con Decreto interministeriale 8 marzo 2010.

In data 12/9/2014 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del 19 Ottobre 2011 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), c), d),e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In base a quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 4 dell'Atto aggiuntivo, dalla data del 28/1/2016 decorre il termine di 120 giorni per trasmettere al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, e per addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/98.

Il Comune di Calderara di Reno (BO) in data 22/4/2016 ha richiesto una proroga al 30/11/2016 del termine per addivenire alla sottoscrizione di apposito Accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/98, ritenendo opportuno, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della variante al POC anche con valore ed effetto di Piano di Riqualificazione Urbana, attivare le procedure di cui all'art. 40 della L.R. 20/2000 (Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica).

Il Responsabile regionale dell'Atto aggiuntivo, viste le motivazioni addotte dal Comune di Calderara di Reno (BO), ha valutato necessario procedere alla concessione della proroga sopracitata, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. PG/2016/508758 del 1/7/2016.

Per la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato "Complesso Garibaldi 2", nel Comune di Calderara di Reno, la tabella di cui all'art. 2 dell'Atto aggiuntivo individua il finanziamento pubblico (statale) pari ad Euro 2.590.061,38.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell' Atto Aggiuntivo, il Comune di Calderara di Reno con deliberazione del Consiglio n. 26 del 28/4/2016 ha approvato e presentato alla Regione Emilia-Romagna la proposta di Accordo di Programma per la modifica e il completamento del Programma di riqualificazione urbana denominato "Complesso Garibaldi 2", oggetto del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, che disciplina l'impiego del finanziamento pubblico statale di Euro 2.590.061,38.

Detto Accordo, al quale sono allegati il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi compresi nel Programma di riqualificazione urbana mediante demolizione dei blocchi 4, 5 e 6 e sistemazione dell'area esterna ad usi condominiali, attrezzature sportive e parcheggi pubblici (conforme al PSC), gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché il Rapporto ambientale per la valutazione ambientale, comporta, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000, la variazione urbanistica al Piano Operativo Comunale (POC), anche con valore ed effetti di Piano di Riqualificazione Urbana (PRU), l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Gli interventi da realizzare risultano di preminente interesse regionale, perseguono finalità pubbliche, in quanto volti al recupero e/o valorizzazione del territorio comportando le opere stesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. n. 19/98 dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità nell'esecuzione dei lavori.

Il Sindaco del Comune di Calderara di Reno ha convocato, con atto P.G. 12245 del 11/5/2016, la Conferenza Preliminare dei Servizi per il giorno 26/5/2016, al fine di verificare la possibilità di pervenire al consenso sulla proposta di Accordo di Programma in oggetto, invitando a partecipare gli Enti coinvolti nel procedimento, per l'espressione dei pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla legge per la realizzazione delle opere e interventi oggetto dell'Accordo medesimo.

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta n. 1053 del 4/7/2016, ha approvato i contenuti della proposta di Accordo di programma presentata dal Comune di Calderara di Reno (BO), disponendo l'assegnazione al Comune di Calderara di Reno (BO) per la realizzazione del Programma di riqualificazione urbana "Complesso Garibaldi 2", il finanziamento pubblico statale di Euro 2.590.061,38.

Con successiva deliberazione della Giunta n. 1538 del 26/9/2016, la Regione Emilia-Romagna ha apportato parziali modifiche non sostanziali al testo dell'accordo di programma in oggetto.

Come da Verbale PG 18298/2016 agli atti del Comune di Calderara di Reno e delle Amministrazioni interessate, in data 8/7/2016 si è riunita in seconda seduta la Conferenza preliminare, la quale si è conclusa, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 20/2000, con il raggiungimento del consenso unanime sulla proposta di Accordo di programma dei soggetti pubblici interessati e dei soggetti privati impegnatisi a partecipare all'attuazione del programma.

Nell'ambito della suddetta seduta, la Città metropolitana di Bologna ha depositato l'Atto del Sindaco metropolitano n. 156 del 6/7/2016, con cui sono state espresse le determinazioni di competenza

previste sulla proposta di Accordo di programma in oggetto.

Con il suddetto atto deliberativo, la Città metropolitana di Bologna ha espresso la valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5 della vigente L.R. n. 20/2000 e il parere per quanto attiene alle verifiche di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, previsti nell'ambito del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

A conclusione della Conferenza Preliminare dei Servizi, il Comune di Calderara di Reno ha provveduto a porre in pubblicazione, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 20/2000, per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, precisamente dal 13 luglio 2016 al 11 settembre 2016 inclusi, gli atti e gli elaborati costitutivi del progetto di Accordo di programma, dandone notizia ai cittadini nelle forme di legge. La proposta di Accordo di Programma, corredata dai relativi elaborati, è stata depositata anche presso la sede della Città metropolitana di Bologna e presso la sede della Regione Emilia-Romagna, in quanto Enti partecipanti all'Accordo.

Durante il periodo di pubblicazione, è stata acquisita agli atti d'ufficio del Comune di Calderara di Reno n. 1 osservazione non inerente la procedura di Vas/Valsat, avente il contenuto riportato nel documento di sintesi recante PG 23744/2016 allegato all'Accordo di programma.

Rispetto alla osservazione presentata, è stata prodotta da parte dei competenti uffici comunali la relativa controdeduzione, pure contenuta nel documento di sintesi.

Il Sindaco del Comune di Calderara di Reno (BO), con atto prot. n. 24074 del 23/9/2016, ha convocato in data 29 settembre 2016 tutti i soggetti interessati per la conclusione e la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui trattasi, tenuto delle osservazioni e delle proposte presentate e delle controdeduzioni formulate.

Pertanto, in esito alle risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria, con le pronunce rese dalle Amministrazioni interessate, l'Accordo di Programma in oggetto ha riportato l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e dell'art. 40 della LR 20/2000 ai fini della sua definitiva sottoscrizione, alle condizioni e prescrizioni di cui ai documenti depositati agli atti della Conferenza.

La Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Calderara di Reno hanno proceduto pertanto, nella seduta di Conferenza decisoria del 29 settembre 2016, alla sottoscrizione digitale dell'Accordo di programma, conservato con Rep. 1340/2016, nonchè alla firma cartacea degli elaborati tecnici costitutivi, conservati agli atti delle rispettive Amministrazioni.

Si dà atto che nel testo sottoscritto non sono state apportate modifiche sostanziali all'Accordo di programma approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 4/7/2016, successivamente integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 1538 del 26/9/2016. Detto Accordo viene allegato al Verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei servizi PG 18298/2016.

Non essendo pervenute osservazioni in fase di deposito degli atti in merito alla procedura di VAS/Valsat, si richiama la valutazione ambientale espressa dalla Città metropolitana di Bologna con Atto n. 156 del 6/7/2016, ritenendo in tal modo espletati gli adempimenti previsti in tema ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Accordo di programma.

La procedura di VALSAT, richiamata nel suddetto Atto del Sindaco metropolitano, si è conclusa positivamente, con decisione motivata subordinata al recepimento delle condizioni esplicitate dagli Enti competenti in materia ambientale, nonchè delle prescrizioni indicate nel parere motivato di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

Il vigente art. 40, comma 5, della L.R. n. 20/2000, prevede che " *qualora siano apportate modifiche sostanziali rispetto alla proposta di Accordo assentita dall'organo istituzionalmente competente ai sensi del comma 2, l'assenso alla conclusione dell'accordo di ciascun soggetto partecipante deve essere preceduto dalla deliberazione del medesimo organo ovvero ratificata dallo stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza".*

Nel caso dell'Accordo in oggetto, non essendo pervenute osservazioni nel periodo di deposito degli atti e non essendo intervenute modifiche sostanziali alla proposta di Accordo, le Amministrazioni interessate non hanno ravvisato la necessità di esprimere l'assenso alla conclusione dell'Accordo mediante l'assunzione di un ulteriore atto deliberativo, come previsto dal richiamato art. 40, comma 5, L.R. n. 20/2000 ritenendo in tal modo di confermare in seduta di Conferenza conclusiva dei Servizi la valutazione favorevole rispetto ai contenuti dell'Accordo di programma, già espressa in sede di Conferenza preliminare con i precedenti atti deliberativi.

L'art. 40, comma 7, della richiamata L.R. n. 20/2000, dispone che il Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, comportante variazione degli strumenti urbanistici di livello comunale sia assunto dal Presidente della Provincia (Sindaco Città metropolitana) per gli accordi in variante agli strumenti urbanistici comunali, o dal Presidente della Regione Emilia-Romagna nei restanti casi di variante. Il Decreto produce i suoi effetti di approvazione delle variazioni agli strumenti urbanistici vigenti dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Con il presente decreto, che comporta la variazione agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Calderara di Reno, il Sindaco metropolitano di Bologna approva l'Accordo di programma in oggetto e i suoi elaborati costitutivi, secondo le procedure previste dal combinato disposto dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 19/1998 e dell'articolo 40 della L.R. 20/2000, in quanto avente ad oggetto l'approvazione del programma di riqualificazione urbana richiamato in premessa, con definizione delle modalità di realizzazione d'interventi ammessi a finanziamento pubblico statale ed in variante allo strumento urbanistico vigente.

La Città metropolitana di Bologna provvede alla pubblicazione nel BURERT del decreto di approvazione dell'Accordo di programma, ai fini della sua efficacia.

La Città metropolitana di Bologna, il Comune di Calderara di Reno e la Regione Emilia-Romagna provvedono alla pubblicazione sul proprio sito web del presente decreto e del relativo Accordo di Programma, ai sensi degli artt. 23 e 39 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Sindaco metropolitano di Bologna

Virginio Merola

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di opere funzionali agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), Lotto 19 "Realizzazione di un canale di drenaggio e di allontanamento delle acque meteoriche provenienti dal polo scolastico di Via 29 Maggio ed ampliamento della stessa Via 29 Maggio" site in comune di Mirandola (MO) - Integrazione A. Decreto di Esproprio dell'area privata sita nel Comune di Mirandola (MO), foglio 138, mappale 231 (ex mappale 19) - Decreto n. 3255 del 10 ottobre 2016

Con Decreto n. 3255 del 10 ottobre 2016, il Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 122/2012, Codice Fiscale n. 91352270374 ha decretato:

- di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto del Comune di Mirandola (MO) al foglio 138, mappale 231 (ex mappale 19).

La proprietà è stata indennizzata, come concordato nel rispettivo atto di accettazione, con decreto del Commissario delegato n. 2322 del 27/7/2016.

Il decreto in argomento prevede che il passaggio della proprietà avvenga sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito.

Il decreto sarà inoltre:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente pubblicazione per estratto è finalizzata all'adempimento di cui alla lettera e) che precede.

Avverso il decreto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo entro 60 giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla notifica.

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di opere funzionali agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), Lotto 19 "Realizzazione di un canale di drenaggio e di allontanamento delle acque meteoriche provenienti dal polo scolastico di Via 29 Maggio ed ampliamento della stessa Via 29 Maggio" site in comune di Mirandola (MO) - Integrazione A. Decreto di Esproprio dell'area privata sita nel Comune di Mirandola (MO), foglio 138, mappale 233 (ex mappale 192) - Decreto n. 3256 del 10 ottobre 2016

Con Decreto n. 3256 del 10 ottobre 2016, il Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 122/2012, Codice Fiscale n. 91352270374 ha decretato:

- di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto del Comune di Mirandola (MO) al foglio 138, mappale 231 (ex mappale 19).

La proprietà è stata indennizzata, come concordato nel rispettivo atto di accettazione, con decreto del Commissario delegato n. 2323 del 27/7/2016.

Il decreto in argomento prevede che il passaggio della proprietà avvenga sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito.

Il decreto sarà inoltre:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente pubblicazione per estratto è finalizzata all'adempimento di cui alla lettera e) che precede.

Avverso il decreto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo entro 60 giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla notifica.

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) - Lotto 9. Decreto di Esproprio dell'area privata sita nel Comune di Galliera (BO), Foglio 41, Mappale 263 - Decreto n. 3261 del 10 ottobre 2016

Con Decreto n. 3261 del 10 ottobre 2016, il Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 122/2012, Codice Fiscale n. 91352270374 ha decretato:

- di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e

ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto del Comune di Galliera (BO), catastalmente identificato al foglio 41, mappale 263.

La proprietà è stata indennizzata, come concordato nel rispettivo atto di accettazione, con decreto del Commissario delegato n. 2321 del 27/7/2016.

Il decreto in argomento prevede che il passaggio della proprietà avvenga sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito.

Il decreto sarà inoltre:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente pubblicazione per estratto è finalizzata all'adempimento di cui alla lettera e) che precede.

Avverso il decreto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo entro 60 giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla notifica.

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III Intervento o EPT3), Lotto 8, costituito dall'Edificio Municipale Temporaneo - Magazzino Comunale del Comune di Concordia sulla Secchia (MO). Decreto di esproprio delle aree private site nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), identificate al foglio 30, mappale 657, ed al foglio 31, mappale 180 - Decreto di Esproprio n. 3360 del 24 ottobre 2016

Con Decreto n. 3360 del 24 ottobre 2016, il Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, conv. con mod. in L. n. 122/2012, Codice Fiscale n. 91352270374 ha decretato:

- di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto del:
  - Comune di Concordia sulla Secchia (MO), foglio 30, mappale 657;
  - Comune di Concordia sulla Secchia (MO), foglio 31, mappale 180.

La proprietà è stata indennizzata, come concordato nel rispettivo atto di accettazione, con decreto del Commissario delegato n. 2108 del 15 luglio 2016.

Il decreto in argomento prevede che il passaggio della proprietà avvenga sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito.

Il decreto sarà inoltre:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente pubblicazione per estratto è finalizzata all'adempimento di cui alla lettera e) che precede.

Avverso il decreto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo entro 60 giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla notifica.

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Realizzazione di una rotatoria e marciapiede lungo la Strada Provinciale n. 513R Val d'Enza in località Piazza al Km. 13+200 nel comune di Montechiarugolo - Occupazione permanente terreni - Emissione decreto di espropriazione n. 2 ditte catastali C.U.P. D51B13000640007

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, del Testo Unico in materia di espropriazioni (D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 come successivamente modificato), si informa che - con la determinazione n. 1105 del 14 ottobre 2016 (esecutiva il giorno stesso) è stato emanato un decreto di espropriazione come da estratto che segue:

Premesso:

- che, con delibera di Giunta Provinciale n. 574 del 14 novembre 2012, è stata approvata un'intesa tra Provincia di Parma, Comune di Montechiarugolo e soggetto attuatore del P.U.A. di iniziativa privata "Zona per l'Industria Alimentare D 9.1 in loc. Piazza" nel comune di Montechiarugolo, relativa alla costruzione di una nuova rotatoria e marciapiede lungo la Strada Provinciale n. 513R "Val d'Enza" in località Piazza alla progressiva chilometrica 13+200;

- che, con deliberazione della Giunta Provinciale n 280 del 27 giugno 2013, è stato approvato il progetto definitivo - comprensivo del quadro economico - dei lavori di cui trattasi e l'acquisizione degli immobili ubicati nel Comune Censuario di Montechiarugolo da occuparsi permanentemente per la realizzazione del progetto;

- che tale atto ha comportato la variazione degli strumenti urbanistici, l'apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera;

- che il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità non è scaduto;

- che la realizzazione dell'opera in oggetto ha comportato altresì l'occupazione permanente di terreni - censiti pressi il Nuovo Catasto Terreni del Comune censuario di Montechiarugolo - di proprietà delle ditte catastali "Galvani Daniele - Stocchi Renata" e "Busani Patrizia - Busani Roberto - Ugolotti Alessandro - Ugolotti Giancarlo";

- che le Ditte catastali proprietarie non hanno accettato l'indennità offerta ed hanno designato (ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del Testo Unico in materia di espropriazioni) un tecnico di propria fiducia al fine di procedere alla determinazione arbitrale dell'indennità definitiva di espropriazione, secondo la procedura di cui all'articolo 21 del Testo Unico;

- che, avendo i proprietari formalmente accettato gli indenni così come quantificati dalla terna peritale, l'azienda "Mutti S.p.A.", quale soggetto tenuto alla copertura finanziaria dell'opera e di tutte le spese derivate e necessarie alla sua realizzazione, ha proceduto alla loro corresponsione;

- che il progetto risulta conforme alla pianificazione urbanistica dei Comuni di Montechiarugolo ed è stato a suo tempo apposto il vincolo espropriativo

- che si è provveduto a specificare il valore attribuito ai terreni permanentemente occupati, distinguendolo rispetto a quello delle ulteriori indennità accessorie corrisposte.

Considerato:

- che la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanistica dell'opera e la determinazione dell'indennità costituiscono le condizioni per poter emanare un decreto di esproprio;

- che l'autorità espropriante, in alternativa all'atto di cessione volontaria, può emettere il decreto di esproprio, purchè sia stato corrisposto l'importo concordato.

La Responsabile dell'Ufficio Espropri ha decretato:

- di disporre - a carico delle seguenti proprietà e a favore dell'Amministrazione Provinciale di Parma - l'espropriazione dei sotto indicati immobili censiti presso il Nuovo Catasto Terreni od il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Montechiarugolo, permanentemente occupati per la realizzazione di una rotatoria e marciapiede lungo la Strada Provinciale n° 513R "Val d'Enza" in località Piazza alla progressiva chilometrica 13+200:

Ditta catastale Galvani Daniele (nudo proprietario per una quota pari ad ½) GLV DNL 68A01 G337X - Stocchi Renata (piena proprietaria per una quota pari ad ½ ed usufruttuaria per un'ulteriore quota di ½) Foglio 51 Particella 174 di mq. 60 Indennizzo erogato in relazione ai terreni € 366,00

Ditta catastale Busani Patrizia (proprietaria per 7/36) - Busani Roberto (proprietario per 7/36) - Ugolotti Alessandro (proprietario per 12/36) - Ugolotti Giancarlo (proprietario per 10/36) Foglio 49 particella 107 di mq. 136, particella 108 di mq. 119 e particella 109 di mq. 12. Indennizzo erogato in relazione ai terreni € 1.808,22.

- di dare atto che l'espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che l'atto sia successivamente notificato ed eseguito;

- di trasmettere un estratto del decreto per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione, dando atto che l'opposizione dei terzi sarà proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione;

- di dare atto che avverso il citato provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice competente.

Copia integrale del decreto è depositata presso la sede dell'Ufficio Espropri dell'Amministrazione Provinciale di Parma (Viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma).

Il Responsabile di P.O.

Giordana Pinardi

COMUNE DI FERRARA

COMUNICATO

Decreto di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione della Piazza di Focomorto

Con provvedimento di Giunta Comunale n. 112/31729 del 16/7/1986 - C.R.C. 20/08/1986, n. 21172 - è stato approvato il progetto relativo alla sistemazione della Piazza di Focomorto, con atto di Consiglio Comunale PG. n. 14323 del 30/07/1991, verb. N. 51, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato l'acquisto a trattativa privata di alcune aree da destinare alla costruzione della Piazza di Focomorto - importo L. 10.000.

Le indennità previste per le aree in proprietà, soggette ad esproprio ammontavano complessivamente a £.2.500 pari ad € 1,29 e l'acquisto era assoggettato, come previsto nel provvedimento di Consiglio Comunale sopra citato, punto 1) tra l'altro, alla seguente condizione: - punto 1) al momento dell'utilizzo delle aree restanti in proprietà, a scopo edificatorio, le aree sopra menzionate andranno a concorrere agli standards edificatori.

L'opera di realizzazione della Piazza di Focomorto è stata realizzata.

Con nota PG. 113779 in data 03/11/2015 veniva richiesto al Servizio Pianificazione Territoriale il parere in merito alla condizione di cui al punto 1 della delibera 14323/1991, di cui sopra e in data 01/02/2016 il Servizio Pianificazione ha confermato tale condizione precisando che: "tali aree potranno essere in futuro utilizzate a compensazione degli standard di eventuali interventi".

I sigg. Signorini Renzo e Signorini Roberto con nota PG 30205 del 14/03/2016 hanno rinunciato al credito delle indennità proposte contestualmente alla dichiarazione di cessione volontaria delle stesse ed autorizzato l'autorità espropriante all'emissione del decreto di esproprio in alternativa alla cessione volontaria, e contestualmente alla rinuncia del credito tali proprietari hanno firmato dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

L'area oggetto di esproprio con il relativo proprietario, dati catastali, indennità e mandati di pagamento è la seguente:

- N.C.T. del Comune di Ferrara al Foglio 166: - Mappale 339 di mq. 639, proprietà di:

Signorini Roberto in qualità di Nudo Proprietario per 1/1

Signorini Renzo in qualità di Usufruttuario per 1/1

Visto l'art. 20, commi 11 e 12, del T.U. n. 327/01, modificato dal D.Lgs. 302/02, che prevede che l'autorità espropriante può procedere alla emissione del decreto di esproprio in alternativa alla cessione volontaria, mantenendo inalterati i benefici di legge, si decreta di disporre, a favore del Comune di Ferrara, per quanto in premessa esposto, a seguito dei lavori per la realizzazione della Piazza di Focomorto, l'espropriazione dell'area su citata.

Si dà atto che i beni immobili in questione, diventano di proprietà del Comune, nello stato di fatto in cui si trovano e che le aree su citate potranno essere in futuro utilizzate a compensazione degli standard di eventuali interventi, come previsto dal provvedimento di Consiglio Comunale, PG 14323 del 30 luglio 1991, al punto 1) della premessa, e confermato dal Servizio Pianificazione Territoriale con parere del 1/2/2016.

Si notifica il decreto agli interessati, con allegato stralcio dell'elenco riportante i dati delle aree di loro proprietà, nelle forme degli atti processuali civili.

Il Dirigente

Patrizia Blasi

COMUNE DI FERRARA

COMUNICATO

Decreto di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione del percorso pedonale ciclabile Destra Po - zona est della città - lotto funzionale 2 - Via Calzolai - Via Malpasso (non accettanti)

Con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 42510 in data 20 maggio 2014 - dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori della pista ciclo pedonale in via Calzolai, da via Pannonio all'ex Casello Ferrovia, con dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 37/2002;, successivamente, si è provveduto al deposito del progetto ed ai conseguenti adempimenti di partecipazione di cui all'art. 18 della L.R. 37/2002, preordinati al ricevimento di osservazioni e/o documentazione da parte degli interessati in relazione al valore da attribuire alle aree espropriande, Prot. 48130/14 e nel termine prescritto dalla medesima L.R. 37 non sono pervenute osservazioni.

Con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 54188/14 del 24 giugno 2014 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi del percorso ciclo-pedonale Destra Po - zona est della città - lotto funzionale 2 - Via Calzolai - Via Malpasso e con determina n. 1793/2014 del 17/10/2014, PG 94343 è stata fissata l'indennità provvisoria di espropriazione, di occupazione d'urgenza e spese di imposte di registrazione, trascrizione e volturazione delle aree necessarie alla realizzazione del percorso pedonale ciclabile Destra Po - zona est della città - lotto funzionale 2 - Via Calzolai - Via Malpasso, pari ad €. 105.000,00 di cui 2.330,10 per le occupazioni d'urgenza, spesa finanziata al fondo espropri del quadro economico del progetto dell'importo complessivo di €. 776,315,00 imp. nn. 1907/14 e 1908/14, e notificata nella forma degli atti processuali civili ai proprietari

I proprietari delle aree interessate presenti nell'elenco allegato non hanno accettato tale indennità contestualmente alla dichiarazione di cessione volontaria delle stesse e con determina n. 492 PG 36516 del 31/03/2016 esecutiva in data 06/04/2016, sono state depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, le indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza dovute ai proprietari che non hanno accettato.

le aree oggetto di esproprio con i relativi proprietari, dati catastali, indennità e mandati di pagamento sono sotto riportate.

Visto l'art. 20, commi 11 e 12, del T.U. n. 327/01, modificato dal D.Lgs. 302/02,che prevede che l'autorità espropriante può procedere alla emissione del decreto di esproprio in alternativa alla cessione volontaria, mantenendo inalterati i benefici di legge, si decreta di dis porre, a favore del Comune di Ferrara, per quanto in premessa esposto, in relazione ai lavori necessari alla realizzazione del percorso pedonale ciclabile Destra Po - zona est della città - lotto funzionale 2 - Via Calzolai - Via Malpasso l'espropriazione delle aree i cui dati sono sotto riportati.

Si da atto che i beni immobili in questione, diventano di proprietà del Comune, nello stato di fatto in cui si trovano e si notifica il presente decreto agli interessati, con allegato stralcio dell'elenco riportante i dati delle aree di loro proprietà, nelle forme degli atti processuali civili.

Si invia copia autentica del presente decreto all'Ufficio espropriazioni della Regione Emilia-Romagna per conoscenza, ed al B.U.R. in estratto per la pubblicazione e si provvede inoltre alla pubblicazione del presente decreto presso l'Albo Pretorio del Comune.

si dà atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna ed al Capo dello Stato entro i termini di legge.

Elenco delle aree oggetto di esproprio con i relativi proprietari, dati catastali, indennità e mandati di pagamento

Ditta 6 Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara al Foglio 109 mapp.1083 (ex439) di mq. 22

- CavallariI Marinella - In qualità di proprietaria per 50%

Indennità depositata al lordo della ritenuta **€ 348,33 -** Deposito definitivo n. 1282565 del 17/05/2016

- Medeot Giuliano - In qualità di proprietario per 50%

Indennità depositata al lordo della ritenuta **€ 348,33 -** Deposito definitivo n. 1282585 del 17/05/2016

Ditta 7/parte Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara al Foglio 109 mapp. 1085 (ex 441) di mq. 15

- Ascanelli Marzio In qualità di proprietario per 50%

Indennità depositata al lordo della ritenuta **€. 237,50 -** Deposito definitivo n. 1282588 del 17/05/2016

Ditta 11/parte Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara al Foglio 109 mapp.1091 (ex756) di mq. 5

- Borghi Lara - In qualità di proprietaria per 10%

Indennità depositata al lordo della ritenuta **€ 15,83 -** Deposito definitivo n. 1282580 del 17/05/2016

- Campi Rinaldo - In qualità di proprietario per 10%

Indennità depositata al lordo della ritenuta **€ 15,83 -** Deposito definitivo n. 1282567 del 17/05/2016

Ditta 43/parte - Per l'area distinta al C.T. Comune di Ferrara al Foglio 109 mapp.1135 (ex3) di mq. 54

- Correggioli Angelina - In qualità di proprietaria per 1,20%

Indennità depositata al lordo della ritenuta**. € 20,52 -** Deposito definitivo n. 1282586 del 17/05/2016

- Correggioli Giovanni - In qualità di proprietario per 1,20%

Indennità depositata al lordo della ritenuta **€ 20,52 -** Deposito definitivo n. 1282581 del 17/05/2016

- Correggioli Natalina - In qualità di proprietaria per 1,20%

Indennità depositata al lordo della ritenuta **€ 20,52 -** Deposito definitivo n. 1282582 del 17/05/2016

Demissie Abebecc - In qualità di proprietaria per 3%

Indennità depositata al lordo della ritenuta **€ 51,30 -** Deposito definitivo n. 1282584 del 17/05/2016

Cavallini Luca - In qualità di proprietario per 18%

Indennità depositata al lordo della ritenuta **€ 307,80 -** Deposito definitivo n. 1282583 del 17/05/2016

Il Dirigente

Patrizia Blasi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Recupero ambientale mediante interventi di ingegneria nat uralistica,rinaturalizzazione di aree, manutenzione forestale delle aree limitrofe al canale Cinghio - 2° stralcio - e del Campus universitario nel torrente Baganza

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 14/6/2016, con determinazione dirigenziale n. 2588 del 19/10/2016 si è esercitata la facoltà di acquisire al patrimonio comunale le seguenti aree, interessate dai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001:

Ditta 1: Barbieri Antonio, Barbieri Enrico, Barbieri Mario, Raccasi Bona - Catasto Terreni del Comune di Parma, sezione San Pancrazio Parmense, foglio 41, mappali 532, 972, 974, 976, 984, 985, 986 per un'estensione di complessivi 1.323 mq.

Ditta 2: Seneca Srl - Catasto Terreni del Comune di Parma, sezione Vigatto, foglio 2, mappali 5, 219, 221, 230 per un'estensione di complessivi 5.066 mq.

Ditta 3: Caggiati Emilio, nato a Vigatto il 13/05/1897 e deceduto a Parma il 23/11/1978 - Catasto Terreni del Comune di Parma, sezione San Pancrazio Parmense, foglio 41, mappale 51 per un'estensione di complessivi 130 mq.

Il Responsabile

Gianfranco Dall'Asta

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Sviluppo dell'infrastutturazione ciclopedonale lungo la direttrice del Torrente Crostolo - Progetto definitivo – Approvazione

Il Responsabile di Area rende noto con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 15/10/2016:

- si è approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, cofinanziato dalla Provincia di Reggo Emilia e dal Comune di Quattro Castella, dandosi altresì atto che l'approvazione, conformemente al comma 6 dell'art. 36-septies della L.r. 20/00, comportava la produzione degli effetti di cui all'art. 36-ter comma 2, lett. b) della legge regionale medesima e di cui all'art. 15 della L.r. 37/02 s.m.i. ossia dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;

- si è dato altresì atto che la realizzazione dell'opera di che trattasi riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del DPR 327/01, con conseguente possibilità di emettere il decreto di occupazione anticipata dei beni immobili necessari con contestuale determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprIazione.

Il Responsabile di Area

Saverio Cioce

RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA

COMUNICATO

Provvedimento di pagamento diretto in conseguenza dei lavori di: "Realizzazione di un sottovia al km 8+088, un sottovia carrabile al km 10+119, un sottovia carrabile al km 13+420 e l'allargamento del ponte sul torrente Scodogna sulla stessa Via Campirolo, un sottovia carrabile al km 14+607, un sottovia carrabile al km 16+590, un sottovia carrabile al km 17+766 ed un sottovia carrabile al km 19+720 e di un sottopasso ciclo pedonale al km 19+230 sostitutivi dei passaggi a livello posti ai km 8+088, 10+119, 13+505, 14+658, 15+874, 16+562, 17+598, 19+168 e 19+742 della linea Parma - Vezzano in Comune di Collecchio" sulla base della delibera rep. n. 1 del 10/1/2012 con la quale è dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
DIREZIONE PRODUZIONE TERRITORIALE DI FIRENZE

IL DIRIGENTE

- Premesso che con Atto di Concessione ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28/11/2002, sono stati delegati a RFI S.p.A., concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- Vista la Delibera n. 1 in data 10/1/2012 del *Referente di Progetto di RFI S.p.A Programma Soppressione P.L. e risanamento acustico***,** con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità dei lavori di "realizzazione di un sottovia al km 8+088, un sottovia carrabile al km 10+119,un sottovia carrabile al km 13+420 e l'allargamento del ponte sul torrente Scodogna sulla stessa via Campirolo, un sottovia carrabile al km 14+607, un sottovia carrabile al km 16+590, un sottovia carrabile al km 17+766 ed un sottovia carrabile al km 19+720 e di un sottopasso ciclo pedonale al km 19+230 sostitutivi dei passaggi a livello posti ai km 8+088, 10+119, 13+505, 14+658, 15+874, 16+562, 17+598, 19+168 e 19+742 della linea Parma - Vezzano in Comune di Collecchio";
- Visti i verbali degli accordi sottoscritti dalle proprietà, con i quali sono state determinate le indennità di esproprio, per la cessione bonaria delle aree necessarie alla esecuzione del progetto di soppressione del passaggio a livello al km. 14+657 della linea Parma - Vezzano;
- Viste le dichiarazioni di piena ed esclusiva proprietà, nonché l'assunzione di ogni qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi prodotte dai proprietari dei beni da espropriare e la relativa documentazione comprovante la proprietà;
- Visti i frazionamenti catastali protocollo 2014/188148 del 26/11/2014, protocollo 2014/188265 del 26/11/2014 e protocollo 2016/84673 del 30/6/2016 con i quali sono state individuate le particelle oggetto di esproprio per la realizzazione del sottovia, nonché la loro consistenza effettiva;
- Visto l'art.26 del D.P.R. 327/2011 e s.m.i.

ORDINA

Il Pagamento Diretto delle indennità di esproprio di cui al seguente elenco:

N	DITTE PROPRIETARIE O PRESUNTE TALI nel comune di Collecchio	DATI CATASTALI				INDENNITÀ DEFINITIVA
		COMUNE	FOGLIO N°	PARTIC. N°	SUPERFICIE MQ.	
1	ANZELLOTTI FIORENZA nata a SABBIONETA (MN) il 13/12/1956 c.f. NZLFNZ56T53H652U proprietà ½ MALACARNE LUCIANO nato a MARCARIA (MN) il 13/12/1950 c.f. MLCLCN50T13E922A proprieta' 1/2	Collecchio	32 32	573 ex 187 574 ex 187	750 25	*indennità totale € 18.575,17* *acconto corrisposto € 10.067,20* saldo € 8.507,97
2	BRAGA COSTANTINA nata a Sorbolo il 11/6/1945 c.f. BRGCTN45H51I845L proprietà 1/3 FERRARI PIER PAOLO nato a Sala Baganza il 1/7/1938 c.f. FRRPPL38L01H682R proprietà 2/3	Collecchio	32	618 ex 122	480	*indennità totale € 16.557,00* *acconto corrisposto € 13.268,32* saldo € 3.288,68
3	CORTESI BRUNO nato a San Pancrazio Parmense il 25/9/1938 c.f. CRTBRN38P25I068V proprietà ¼ CORTESI LUCIANO nato a San Pancrazio Parmense il 12/12/1928 c.f. CRTLCN28T12I068C proprietà 1/4 SOLIANI NELLA nata a COLLECCHIO (PR) il 9/6/1936 c.f. SLNNLL36H49C852B proprietà 2/4	Collecchio	32 32	587 ex 135 588 ex 135	175 10	*indennità totale € 8.975,83* *acconto corrisposto € 4.932,00* saldo € 4.043,83

4	GRIGNAFFINI DANIELA nata a PARMA (PR) il 17/6/1967 c.f. GRGDNL67H57G337T proprietà ½ GRIGNAFFINI PAOLA nata a PARMA (PR) il 6/5/1966 c.f. GRGPLA66E46G337S proprietà ½	Collecchio	32 32	576 ex 42 578 ex 42	2600 90	*indennità totale € 60.987,12* *acconto corrisposto € 40.495,20* saldo € 20.491,92
5	MEZZETTA LAURA nata a BORGO VAL DI TARO (PR) il 16/10/1945 c.f. ZZLRA45R56B042I proprietà ¼ ROSI DANIELA nata a PARMA (PR) il 12/3/1968 c.f. RSODNL68C52G337M proprietà ¼ ROSI FRANCO nato a PARMA (PR) il 23/11/1938 c.f. RSOFNC38S23G337D proprietà ¼ ROSI GIAN PAOLO nato a PARMA (PR) il 6/2/1967 c.f. RSOGPL67B06G337X proprietà 1/4	Collecchio	42	130 ex 3	325	*indennità totale € 3.796,13* *acconto corrisposto € 1.180,00* *saldo € 2.616,13*
6	NOVINI NELLA nata a VARSI (PR) il 2/3/1938 c.f. NVNNLL38C42L689R proprietà ¼ PASQUINO GIANNINA nata a SALA BAGANZA (PR) il 25/5/1944 c.f. PSQGNN44E65H682M usufrutto ¼ PELOSI BRUNO nato a TERENZO (PR) il 11/1/1932 c.f. PLSBRN32A11E548V proprietà ¼ PELOSI MARCO nato a PARMA (PR) il 19/1/1981 c.f. PLSMRC81A19G337U proprietà 1/4 nuda proprietà 1/4	Collecchio Collecchio Collecchio	32 32 32	583 ex 121 584 ex 121 585 ex 121	780 190 95	*indennità totale € 33.534,00* *acconto corrisposto € 16.811,36* *saldo € 16.722,64*
7	PELLACINI GIORGIO nato a PARMA (PR) il 6/6/1944 c.f. PLLGRG44H06G337M proprietà 1000/1000	Collecchio	32	580 ex 120	1975	*indennità totale € 98.393,50* *acconto corrisposto € 49.029,60* saldo € 49.363,90

Dispone inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna. Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.

Il Dirigente dell'Ufficio
per le espropriazioni
Efisio Murgia

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di deposito dell'istanza di E-distribuzione s.p.a. per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per lo spostamento con interramento della linea elettrica aerea denominata "CENTRO" e demolizione cabina elettrica di consegna, in Comune di Calderara di Reno

Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, rende noto che E-distribuzione s.p.a. - Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A - con istanza **rif.e-dis 3572/1910** del 17/10/2016, acquisita al protocollo di Arpae con PGBO n. 19493/2016 del 18/10/2016, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 22/02/1993 n. 10 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio delle seguenti opere elettriche:

Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per lo spostamento con interramento della linea elettrica aerea denominata "CENTRO" e demolizione cabina elettrica di consegna, in Comune di Calderara di Reno.

Per l'infrastruttura in oggetto, E-distribuzione s.p.a. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/1993 e s.m.i. e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/01 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i., a tal fine E-distribuzione s.p.a. ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree su cui si intende realizzare l'opera, e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

Il provvedimento autorizzatorio comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Calderara di Reno, per apposizione del vincolo espropriativo, individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione).

La linea elettrica interesserà le particelle catastali di seguito identificate, in Comune di Calderara di Reno:

Foglio 19 mappale 276; Foglio 29 mappali 6, 7, 8, 9.

Il procedimento amministrativo è di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna – Unità Energia ed emissioni atmosferiche, Responsabile del Procedimento Antonella Pizziconi. La competenza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio è del titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, su delega del dirigente della SAC di Bologna.

Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate a Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (in carta semplice o utilizzando l'indirizzo PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT, e trasmesse in copia al Comune interessato dall'opera in oggetto, per le valutazioni di competenza.

Arpae - Sac di Bologna ha indetto, con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-4080 del 24/10/2016, la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati.

Il termine perentorio entro il quale quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato in 90 giorni dalla comunicazione di indizione. L'eventuale riunione della conferenza in modalità sincrona si svolgerà entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT.

P.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Stefano Stagni

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di deposito dell'istanza di E-distribuzione s.p.a. per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo ad elica visibile denominata "Congiungente Don Dossetti" in Comune di Sant'Agata Bolognese

Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, rende noto che E-distribuzione s.p.a. - Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A - con istanza **rif.e-dis 3572/1911** del 10/10/2016, acquisita al protocollo di Arpae con PGBO n. 18906/2016 del 10/10/2016, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 22/02/1993 n. 10 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio delle seguenti opere elettriche:

Nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo ad elica visibile denominata "Congiungente Don Dossetti" in Comune di Sant'Agata Bolognese.

Per l'infrastruttura in oggetto, E-distribuzione s.p.a. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/1993 e s.m.i. e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/01 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i., a tal fine E-distribuzione s.p.a. ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree su cui si intende realizzare l'opera, e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

Il provvedimento autorizzatorio comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sant'Agata Bolognese, per apposizione del vincolo espropriativo, individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione).

La linea elettrica interesserà le particelle catastali di seguito identificate, in Comune di Sant'Agata Bolognese: Foglio 28 mappali 174, 461; Foglio 21 mappale 1001; Foglio 24 mappali 492, 496, 497, 499, 507, 603, 653, 670, 830, 850; Foglio 23 mappale 758.

Il procedimento amministrativo è di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna – Unità Energia ed emissioni atmosferiche, Responsabile del Procedimento Antonella Pizziconi. La competenza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio è del titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, su delega del dirigente della SAC di Bologna.

Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico

della Regione Emilia-Romagna (BURERT), a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate a Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (in carta semplice o utilizzando l'indirizzo PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT, e trasmesse in copia al Comune interessato dall'opera in oggetto, per le valutazioni di competenza.

Arpae - Sac di Bologna ha indetto, con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-3936 del 17/10/2016, la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art 14-bis della L.241/90 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati.

Il termine perentorio entro il quale quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato in 90 giorni dalla comunicazione di indizione. L'eventuale riunione della conferenza in modalità sincrona si svolgerà entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT.

IL P.O. AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI

Stefano Stagni

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

COMUNICATO

Programma interventi Anno 2016 - 2ª Integrazione

La scrivente e-distribuzione S.p.A., già Enel Distribuzione S.p.A., Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A. - Distribuzione Territoriale Rete Emilia-Romagna e Marche - Unità P.L.A. - Distaccamento di Forlì - Ufficio di Ravenna - con sede in Fornace Zarattini, Via Maestri del Lavoro 1 - 48124 Ravenna, avvisa che, in ottemperanza dell'art. 2, comma 6, della L.R. 10/1993 e della relativa Direttiva applicativa approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione 2 novembre 1999 n. 1965, con istanza n. ZORA/0982-AUT redatta ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto all'ARPAE Emilia-Romagna Strutture, Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna l'autorizzazione per il seguente impianto elettrico:

Denominazione Impianto: Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo ad elica visibile per inserzione delle cabine "COLOMBA 2-3-4-6-7-8",

nel Comune di Faenza in Provincia di Ravenna (RA).

Tipologia Impianto: in cavo sotterraneo ad elica visibile a 15 kV

Comune: Faenza - Provincia: Ravenna.

Caratteristiche Tecniche Impianto:

(cavo sotterraneo): sezione cavo 185 mm^2 in alluminio, corrente max 360 A; densità di corrente 1,95 (A/mm^2), Lunghezza 0,870 km.

Estremi Impianto: Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per inserzione delle cabine "COLOMBA 2-3-4-6-7-8", sulle dorsali MT denominate DH50 33311 "SILVE" e DH50 33318 "BASIAGO" in uscita dalla cabina primaria DH00 1380333 "C.P. FAENZA".

Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione al programma degli interventi pubblicato nel BURERT n. 19 in data 27/1/2016.

Inoltre si rende noto che:

1. L'ARPAE Emilia-Romagna (SAC) di Ravenna, a seguito della predetta istanza, provvederà ad effettuare il previsto deposito, presso i propri Uffici, dell'originale della domanda con i relativi elaborati tecnici ed a dare notizia, mediante avviso nel BURERT e quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato per 20 (venti) giorni consecutivi, a disposizione di chiunque ne abbia interesse per le eventuali osservazioni od opposizioni da presentare all'Amministrazione medesima nei precisati termini.
2. Le servitù di elettrodotto verranno costituite in conformità al TU 11/12/1933 n. 1775 e, per impianti o situazioni particolari, anche con la rinuncia, da parte del concedente, delle facoltà previste dal 4° comma dell'art. 122 del TU 11/12/1933 n. 1775, affinché le innovazioni, costruzioni o impianti non implichino modifiche, rimozioni o il diverso collocamento delle condutture e degli appoggi. Le zone da assoggettare a servitù di elettrodotto avranno una larghezza adeguata al tipo di impianto.

Di ogni ulteriore variazione ed integrazione al succitato programma verrà dato specifico avviso, con le medesime modalità del presente atto, in concomitanza della presentazione delle specifiche istanze autorizzative alla competente ARPAE Emilia-Romagna (SAC) di Ravenna.

IL RESPONSABILE

Claudio Soverini

HERA S.P.A.

COMUNICATO

Costruzione e messa in esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica di trasformazione agli Enti competenti. La linea è denominata "Allacciamento nuova cabina secondaria n° 2600041 V.CIRC.Rocca" nel Comune di Fiumalbo in Provincia di Modena. Documentazione n. 16-04

INRETE Distribuzione Energia S.p.A. - Socio Unico Hera S.p.A., Viale C. Berti Pichat n.2/4 - 40127 Bologna, rende noto che ha richiesto, ai sensi dell'art. 111 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici (R.D. 11/12/1933 n. 1775) le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica di trasformazione agli Enti competenti. La linea è denominata "Allacciamento nuova cabina secondaria n° 2600041 V.CIRC.Rocca" nel Comune di Fiumalbo in Provincia di Modena. Documentazione n. 16-04

Caratteristiche tecniche dell'impianto

Tensione di esercizio: 15 kV

Frequenza: 50 Hz

Lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 360 m

Materiale del cavo sotterraneo: Alluminio

Sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185 mm^2)

IL DIRETTORE

Stefano Pelliconi

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

COMUNICATO

Costruzione ed esercizio della cabina elettrica primaria a 132/15 kV denominata "Modena Est" nel Comune di Modena

INRETE Distribuzione Energia S.p.A. - Viale C. Berti Pichat n.2/4 - Bologna rende noto che ha richiesto, ai sensi dell'art. 111 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici (R.D. 11/12/1933 n. 1775) le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio della cabina elettrica primaria a 132/15 kV denominata "Modena Est" nel Comune di Modena.

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

Tensione di esercizio: 132/15 kV

Frequenza: 50 Hz

Localizzazione dell'impianto: Strada Fossa Monda Nord

Il Procuratore Speciale

Fabrizio Mazzacurati

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita